

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

ACC 10000/146/141

L.S.C. /425 (F)

COLLECTIVE AGREEMENT - VERONA

AUG. 1945 - JAN. 1946

VERONA

1 Commerce	(order 41)
2 Porters of "Anmassi di cereali"	(order 38)
3 Home-work	(order 52)
4 Agriculture	(order 53)
5 Building	(order 92)
6 Agriculture	(order 93)
7 Agriculture	(order 102)
8 Wood	(order 90)
9 Cinema	(order 91)

4174

X4-1-16

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
PER LE VENEZIE

Verona - Cinema

Prot. N.° 3300 /LAV/2/

Venezia, li

9 GEN. 1946

Risp. a nota N.°

del

Allegati N.° 2

Al SOTTO COMMISSIONE DEL LAVORO

ALLEATA

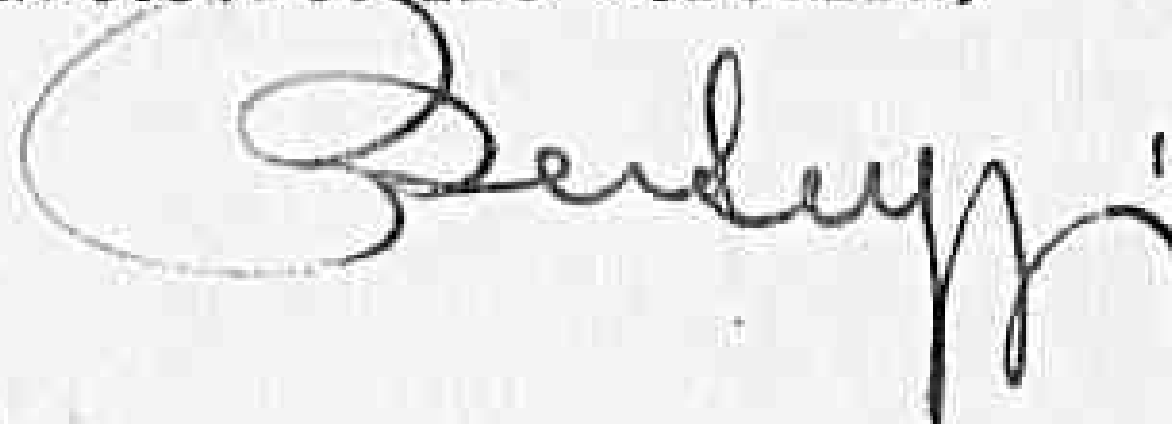
OGGETTO: Ordinanza sui salari n.91

ROMA

1. Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.T.C.M., ha ratificato in data 28 dicembre 1945, l'accordo salariale a favore del personale addetto ai Cinema di Verona.

2. Si allega copia dell'Ordinanza e della relativa pratica.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Vittorio Bertuzzi)

DISTRIBUZIONE:

Commissario Provinciale A/M.G. (Udine)
Uffici del Lavoro
Camera del Lavoro (Verona)
Ispettorato del Lavoro (Padova)
Associazione Industriali (Verona)
Prefetto (Verona)
Sotto Commissione Alleata (Roma)
Commissione Economica Alleata - Palazzo Montecatini (Milano)
Ufficiale del Lavoro 86 Area (Venezia)
Ufficio di Coordinamento Regionale fra le Associazioni
Industriali (Venezia) S. Marcuola

4173

528

ORDINANZA SUI SALARI N. 91

ADEGUAMENTO SALARIALE PERSONALE ADDETTO AL CINEMA DELLA CITTA' DI
VERONA

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati dell'Associazione degli Industriali e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro di Verona, mi ha raccomandato il seguente adeguamento salariale a favore del personale addetto al cinema della città di Verona, con decorrenza 16 agosto 1945.

- 1) - A partire dal 16 agosto 1945 i minimi di paga giornaliera da corrispondersi al personale addetto ai cinematografi, restano fissi nella misura di cui al seguente prospetto;
Per i Direttori che per le mansioni affidate dovessero essere riconosciuti di prima categoria viene fissato lo stipendio mensile di Lire 5.000.

Direttori: (impiegati di 2a categoria) stipendio mensile:

£. 4.000	per i locali di 1a categoria
" 3.500	" " " 2a
" 3.150	" " " 3a

Cassiere (impiegato di 2a categoria) stipendio mensile:

£. 3000	per i locali di 1a categoria
" 2600	" " " 2a
" 2300	" " " 3a

1° Operatore		paga giornaliera		£. 125,-
2° Operatore		"		" 95,-
Aiuto di gattina		"		" 55,-
Maschere		"		" 63,-
Maschere di età infer. ai 10 anni		"		" 47,-
Maschere per cinema serali compresa la contingenza		"		" 75,-
Affissatori		paga giornaliera		" 55,-
Affissatori con oltre mansioni		"		" 80,-
Accompagnatrici		"		" 35,-
uomini		"		" 63,-
Pulizie:		"		" 38,-

Il C.P.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati dell'Associazione degli Industriali e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro di Verona, mi ha raccomandato il seguente adeguamento salariale a favore del personale addetto al Cinema della città di Verona, con decorrenza 16 agosto 1945.

1) - A partire dal 16 agosto 1945 i minimi di paga giornaliera da corrispondersi al personale addetto ai cinematografi, restano fissi nella misura di cui al seguente prospetto;

Per i Direttori che per le mansioni affidate dovessero essere riconosciuti di prima categoria viene fissato lo stipendio mensile di Lire 5.000.

Direttori: (impiegati di 2a categoria) stipendio mensile:

L. 4.000	per i locali di 1a categoria
" 3.500	" " " 2a
" 3.150	" " " 3a

Cassiere (impiegato di 2a categoria) stipendio mensile:

L. 3000	per i locali di 1a categoria
" 2600	" " " 2a
" 2300	" " " 3a

1° Operatore		paga giornaliera		L. 125,-
2° Operatore		"		" 95,-
Aiuto di cabina		"		" 55,-
Maschere		"		" 53,-
Maschere di età infer. ai 13 anni		"		" 47,-
Maschere per cinema serali compresa la contingenza		"		" 75,-
Affissatori		paga giornaliera		" 55,-
Affissatori con oltre mansioni		"		" 80,-
Accompagnatrici		"		" 35,-
Pulizie: uomini		"		" 53,-
Pulizie: donne		"		" 38,-

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31.7.1944, che per tanto cessa di essere corrisposta separatamente.

2) - I minimi di paga di cui al punto 1) s'intendono per 8 ore di lavoro per gli operai e per 10 ore di lavoro per le maschere e le accompagnatrici.

La ditta provvederà a concedere un periodo di intervallo per la cena non inferiore a mezz'ora, da escludersi però dal computo dell'orario di lavoro.

- 2 -

Le prestazioni necessarie alla pulizia degli apparecchi e alla loro manutenzione, ove siano effettuate oltre l'orario normale di cui sopra, saranno retribuite con la sola paga oraria o raggugliate ad ora.

Il prestatore d'opera è tenuto a compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario che gli venga richiesto dalla Direzione. Le ore straordinarie saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 6 del Contratto Collettivo di Lavoro.

3) - I minimi stabiliti dall'art. 1) - esclusi i direttori e le casiere per i quali sono fissati gli stipendi - sono ridotti del 10% per i locali di seconda categoria, ad eccezione delle paghe stabilite per il personale addetto alla pulizia.

4) - All'erogazione di cui all'art. 1) dovrà essere aggiunta l'indennità di contingenza in vigore per i lavoratori dell'industria.

5) - Le parti sono d'accordo che esse hanno inteso fissare dei minimi di paga e non di modificare le paghe individuali più favorevoli eventualmente in atto presso l'azienda.

6) - Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, alla prima categoria sono assegnati i locali: SUPERCIENNA - ASTRA - PARCONI - Teatro VC ed alla seconda categoria i locali: RISTORI GOVERNO e VITTORIA.

7) - Quanto sopra entra in vigore a tutti gli effetti dal 16 agosto 1945.

PERLANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, è dato che gli aumenti corrispondono alle attuali esigenze.

PERLANTO, io, J.K. DUNLOP, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, A.M.G. Regione delle Venezie, Governo Militare Allenteo, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

F.TO J.K. DUNLOP

Generale di Brigata

Commissario Regionale AM

guagliata ad ora.

Il prestatore d'opera è tenuto a compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario che gli venga richiesto dalla Direzione. Le ore straordinarie saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 6 del Contratto Collettivo di Lavoro.

- 3) - I minimi stabiliti dall'art. 1) - esclusi i direttori e le cassiere per i quali sono fissati gli stipendi - sono ridotti del 10% per i locali di seconda categoria, ad eccezione delle paghe stabilite per il personale addetto alla pulizia.
 - 4) - All'eretribuzioni di cui all'art. 1) dovrà essere aggiunta l'indennità di contingenza in vigore per i lavoratori dell'industria.
 - 5) - Le parti sono d'accordo che esse hanno inteso fissare dei minimi di paga e non di modificare le paghe individuali più favorevoli eventualmente in atto presso l'azienda.
 - 6) - Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, alla prima categoria sono assegnati i locali: SUPERCIUMMO - ASTRA - MARCONI - e Teatro VO ed alla seconda categoria i locali: RISTORI MODERNO e VITTORIA.
 - 7) - Quanto sopra entra in vigore a tutti gli effetti dal 16 agosto 1945.
- PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, è stato che gli aumenti corrispondono alle attuali esigenze;
- PERTANTO, io, J.K. DUNLOP, O.S.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, A.M.G. Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

P. TO J.K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale AM
Regione delle Venezie

Datato, oggi 23 Dicembre 1945

p. copia conforme



IL DIRETTORE
dell'Ufficio Regionale del Lavoro
per le Venezie

(coll. 50) Mario Lucchi

SUBJECT: EQUALIZATION OF SALARY TO THE PERSONNEL OF CINEMA OF VERONA PROVINCE.

TO: "A.M.G. Regional Commissioner, Venezia Region (to attention of Regional Labour Officer)

FROM: Regional Italian Joint Advisory Committee Venezia Region.

RECOMMENDATION n. 102 (15th and 28th August 1945)

==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

1. Here enclosed two accords made in Verona the former on the 15th August 1945 the later on the 28th August 1945, between the Industry Union of Verona and the Confederal Chamber of Labour, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Verona.

2. The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves the above agreement for the personnel above mentioned.

3. The R.I.J.A.C. having examined the agreements, seen that the two accords concern, the former to all personnel engaged on Cinema of Verona, the later to the managers of Cinema that must be considered as employers of first category;

premising that the category in question are already granted of the indemnity of contingency allowed to the workers of industry category;

considered that the measure of the equalization proposed is kept into proportioned limit, inasmuch the whole retribution result of a level corresponding to actual cost of living;

considered the opportunity to unite in one the two accords, recommends it, but modifying the Art. 4 of the first accord as follow:

"" To rewards of Art. 1 shall be added the indemnity of contingency granted to workers of industry category"".

What agreed and stipulated is as follows:

Art. 1 From 16th August 1945 the minimum wages to personnel of Cinema are established as follows:

For Managers, named of 1st Category, for their duties, is established the monthly wage of L. 5.000.=

Managers (employees of 2nd cat.) monthly wage

1. Here enclosed two accords made in Verona the former on the 15th August 1945 the later on the 28th August 1945, between the Industry Union of Verona and the Confederal Chamber of Labour, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Verona.
2. The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves the above agreement for the personnel above mentioned.
3. The R.I.J.A.C. having examined the agreements, seen that the two accords concern, the former to all personnel engaged on Cinema of Verona, the later to the managers of Cinema that must be considered as employers of first category; premising that the category in question are already granted of the indemnity of contingency allowed to the workers of industry category; considered that the measure of the equalization proposed is kept into proportioned limit, inasmuch the whole retribution result of a level corresponding to actual cost of living; considered the opportunity to unite in one the two accords, recommends it, but modifying the Art. 4 of the first accord as follow:
 *** To rewards of Art. 1 shall be added the indemnity of contingency granted to workers of industry category***.

What agreed and stipulated is as follows:

Art. 1 From 16th August 1945 the minimum wages to personnel of Cinema are established as follows:

For Managers, named of 1st Category, for their duties, is established the monthly wage of L. 5.000.=

Managers	(employees of 2nd cat.)	monthly wage
for premises of 1st cat.	L.	4000.=
" " 2nd "	"	3500.=
" " 3rd "	"	3150.=

CASHIERS (female employees of 2nd cat.)		
for premises of 1st category	L.	3000.=
" " 2nd "	"	2600.=
" " 3rd "	"	2300.=

./.

= 2 =

1st operator	daily salary	L. 125.=
2nd "	"	"
operator's assistant	"	95.=
hall-porter	"	55.=
"	"	"
"	"	68.=
"	"	47.=
cloth dresser	(indemnity of contingency included) L. 75.=	
"	"	
hallwoman	daily salary	L. 55.=
hallman	with other duties	80.=
cleaners :	"	"
man	"	35.=
woman	"	58.=
	"	58.=
	"	38.=

The above mentioned wages are containing the indemnity of presence as the agreement of the 31st July 1945, this indemnity therefore shall be not more granted apart.

ART. 2 - The minimum wages as art. 1 are for 8 hrs for operators and 10 hrs for hallporters and hallwomen. The firm will concede an interval of 1/2 hour as minimum for the supper, but out of service-hours. Overtime labour for cleaning and maintenance of apparatus will be paid only by wage per hour or levelled per hour. The workmen must accomplish overtime labour request by the Director as the limits of law. Overtime labour is paid by increased ^{as art. 6 of collecti-} as art. 6 of collecti-ve contract of labour.

ART. 3 - The minimum established by art. 1, except Directors and Cashiers whose wages have been already fixed, are reduced of 10 % for premises of 2nd category, except the salary for cleaners. For Cinema Mardoni, considering the little roominess, is established the reduction of 10% on rewards of Art. 1, except the salary for cleaners.

operator's assistant	"	"	"	55.=
hall-porter	"	"	"	68.=
" under 18 years old	"	"	"	47.=
" " nightly Cinema (indemnity of contingency included)	"	"	"	75.=
cloth dresser	"	daily salary	L.	55.=
" " with other duties	"	"	"	80.=
hallwoman	"	"	"	35.=
hallman	"	"	"	58.=
cleaners :	"	"	"	58.=
man	"	"	"	38.=
woman	"	"	"	38.=

The above mentioned wages are containing the indemnity of presence as the agreement of the 31st July 1945, this indemnity therefore shall be not more granted apart.

ART. 2 - The minimum wages as art. 1 are for 8 hrs for operators and 10 hrs for hallporters and hallwomen.
The firm will concede an interval of 1/2 hour as minimum for the supper, but out of service-hours.
Overtime labour for cleaning and maintenance of apparatus will be paid only by wage per hour or levelled per hour.
The workmen must accomplish overtime labour request by the Director as the limits of law.
Overtime labour is paid by increased ^{presence in the} as art. 6 of collective contract of labour.

ART. 3 - The minimum established by art. 1, except Directors and Cashiers whose wages have been already fixed, are reduced of 10 % for premises of 2nd category, except the salary for cleaners.
For Cinema Marconi, considering the little roominess, is established the reduction of 10% on rewards of Art. 1, except the salary for cleaners.

ART. 4 - To rewards of Art. 1 shall be added the indemnity of contingency granted to workers of industry category.

ART. 5 - The sides have established by mutual consent the minimum wages and not to modify the individual wages eventually favourably in force in the firms.

ART. 6 - For the application of this agreement, the following Cinemas are assigned to the 1st category: Supercinema, Astra, Marconi, and Teatro Nuovo, to the 2nd category Ristori, Moderno and Vittoria.

ART. 7 - This agreement will become effective from 16th August 1945.

5. All members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(doct. Vittorio Bertuzzi)

Here enclosed:

Compt. Rend. I. A. C., Venezia

Report of the meeting of the 23 November 1945

Report of the Region on the 23 November 1953, of the P.I.J.A.C. of Verona

Report of the meeting of the 23rd October 1945

on the edge of the industry

Text of the agreements made between the Canadian Confederation Chamber of Labour

Union and the Conference
22nd and 28th August 1945

[illegible][illegible][illegible]

0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

COLORED COPY

6644 Morse (Greeney, 1964) 1972, 1962

1. *Staphylococcus aureus* (S. aureus)

[illegible]

• 030107 12:54
HMS 0080 04 04 00
00000000 00000000

CAUTION: This is a copy of a document that has been scanned from a microfilm. The text may be difficult to read and may contain errors. Please refer to the original document for the most accurate information.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

[illegible]

Table 1. *Continued*

CONSTITUTIONAL RIGHTS FOUNDATION
1100 17th Street, N.W.
Washington, D.C. 20036
Tel: 202/462-4000
Fax: 202/462-4001
E-mail: info@crf.org
Web: www.crf.org

Figure 1

THE

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

• 1991年12月24日

[illegible]

with a 100% success rate.

CHANDLER, R. 1970. *Journal of the Royal Society of Medicine* 63: 101-102.

[illegible][illegible]

OGGETTO: Adeguamento salariale personale addetto ai cinema della città di Verona.

Al : Commissario Regionale dell'A.M.G. - Regione delle Venezie -
(all'attenzione dell'Ufficio Regionale del Lavoro).

Dal : Comitato Consultivo Misto Regionale Italiano per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 102 del 15 e 28 Agosto 1945

1. Si allegano due distinti accordi stipulati in Verona rispettivamente il giorno 15 del mese di agosto e il giorno 28 del mese di agosto 1945 tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale di Verona, presentati al Comitato Consultivo Regionale Misto, dal Comitato Consultivo Provinciale di Verona, per il pre-scritto parere.

2. Il Comitato Consultivo Regionale Italiano misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione dei suddetti patti di lavoro alla categoria interessata.

3. Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dopo accurato esame dei Patti stessi, prese atto che si tratta di due distinti accordi, il primo a favore di tutto il personale addetto ai Cinema di Verona ed il secondo per i Direttori che per le loro mansioni sono da considerarsi impiegati di prima categoria; premesso che a tale categoria di lavoratori si applica già l'indennità di contingenza in atto per i lavoratori dell'industria; considerato che la misura dell'adeguamento proposto è contenuta in limiti che debbono considerarsi equi, dato che la cifra complessiva risultante dall'adeguamento stesso in aggiunta alla indennità è tale da rispondere alle attuali esigenze; considerata l'opportunità di fondere in uno solo i due distinti accordi:

esprime parere favorevole all'approvazione delle due proposte in esame, solo modificando il disposto dell'art.4 del primo accordo che risulterà come segue:

1. Si allegano due distinti accordi stipulati in Verona rispettivamente il giorno 15 del mese di agosto e il giorno 28 del mese di agosto 1945 tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Consulare di Verona, presentati al Comitato Consultivo Regionale Misto, dal Comitato Consultivo Provinciale di Verona, per il pre-scritto parere.
2. Il Comitato Consultivo Regionale Italiano misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione dei suddetti patti di lavoro alla categoria interessata.
3. Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dopo accurato esame dei Patti stessi, prese atto che si tratta di due distinti accordi, il primo a favore di tutto il personale addetto ai Cinema di Verona ed il secondo per i Direttori che per le loro mansioni sono da considerarsi impiegati di prima categoria; premesso che a tale categoria di lavoratori si applica già l'indennità di contingenza in atto per i lavoratori dell'industria; considerato che la misura dell'adeguamento proposto è contenuta in limiti che debbono considerarsi equi, dato che la cifra complessiva risultante dall'adeguamento stesso in aggiunta alla indennità è tale da rispondere alle attuali esigenze; considerata l'opportunità di fondere in uno solo i due distinti accordi:
esprime parere favorevole all'approvazione delle due proposte in esame, solo modificando il disposto dell'art.4 del primo accordo che risulterà come appresso:
"Alle retribuzioni di cui all'art.1 dovrà essere aggiunta una indennità di contingenza in vigore ai lavoratori dell'industria."
Quanto convenuto e stipulato consiste:
Art. 1°
A partire dal 16 Agosto 1945 i minimi di paga giornaliera da corrispondersi al personale addetto ai cinematografi, restano fissi nella misura di cui al seguente prospetto:
Per i Direttori che per le mansioni affidate dovessero essere ri-

conosciuti di prima categoria viene fissato lo stipendio mensile di L.5.000.-

Direttori: (impiegati di 2 categoria) - stipendio mensile:

L.4.000.- per i locali di I^ categoria

" 3.500.- " " " 2^ "

" 3.150.- " " " 3^ "

Cassiere (impiegata di 2^ categoria) - stipendio mensile:

L.3.000.- per i locali di I^ categoria

" 2.600.- " " " 2^ "

" 2.300.- " " " 3^ "

1° Operatore.....	paga giornaliera	L. 125.-
2° Operatore.....	" "	" 95.-
Aiuto di cabina	" "	" 55.-
Maschere	" "	" 68.-
Maschere di età inferiore ai 18 anni	" "	" 47.-
Maschere per cinema serali compresa la contingenza	"	75.-
Affissatori.....	paga giornaliera	" 55.-
Affissatore con altre mansioni.....	" "	" 80.-
Accompagnatrici	" "	" 35.-
Pulizia: Uomini.....	" "	" 58.-
Donne	" "	" 38.-

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31.7.1944, che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente.

Art.2

I minimi di paga di cui all'art.1 s'intendono per 8 ore di lavoro per gli operai, e per 10 ore di lavoro per le maschere e le accompagnatrici.

La Ditta provvederà a concedere un periodo di intervallo per la cena non inferiore a mezz'ora, da escludersi però dal computo dell'orario di lavoro.

Le prestazioni necessarie alla pulizia degli apparecchi e alla loro manutenzione, ove siano effettuate oltre l'orario normale di cui sopra, saranno retribuite con la sola paga oraria o raggugliate ad ora.

Il prestatore d'opera è tenuto a compiere, entro i limiti consentiti dalla Legge, il lavoro straordinario che gli venga richiesto dalla Direzione? Le ore straordinarie saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art.6 del Contratto collettivo di Lavoro.

Art.3

Art.3

I minimi stabiliti dall'art.1 - esclusi i direttori e le cassiere per i quali sono fissati già gli stipendi - sono ridotti del 10% per i locali di seconda categoria, ad eccezione delle paghe stabilite per il personale addetto alla pulizia.

Per il cinema Marconi, in considerazione della limitata capienza del locale, si conviene la riduzione del 10% sulle retribuzioni fissate dall'art.1, ad eccezione delle paghe stabilite per il personale addetto alla pulizia.

Art.4

Alle retribuzioni di cui all'Art.1 dovrà essere aggiunta l'indennità di contingenza in vigore per i lavoratori dell'industria.

Art.5

Le parti sono d'accordo che esse hanno inteso di fissare dei minimi di paga e non di modificare le paghe individuali più favorevoli eventualmente in atto presso l'Azienda.

Art.6

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, alla prima categoria sono assegnati i locali: SUPERCINEMA - ASTRA - MARCONI - e Teatro NUOVO ed alla seconda categoria i locali: RISTORI MODERNO e VITTORIA.

Art.7

Il presente accordo entra in vigore a tutti gli affetti dal 16 Agosto 1945.

4. L'intero collegio del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cops.Reg.Misto
(dott.Vittorio Bertuzzi)

4167

Allegati:

- Verbale di riunione del Comitato Consultivo Misto Regionale Italiano in data 23 Novembre 1945
- Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale di Verona in data 23 Ottobre 1945
- Accordi tra l'Associazione Industriali e la Camera Confederale di Verona in data 15 e 28 Agosto 1945

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enzo Saggiorgo, membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- adeguamento salariale personale addetto ai cinema della città di Verona -

1166

preso atto che si tratta di due distinti accordi, il primo a favore di tutto il personale addetto ai cinema di Verona e l'altro per i direttori, che per le loro mansioni sono da considerarsi impiegati di prima categoria;

premesso che a tale categoria di lavoratori si applica già l'indennità di contingenza in atto per i lavoratori dell'industria;

considerato che la misura dell'adeguamento proposto è contenuta in limiti che debbono considerarsi equi, dato che la cifra complessiva risultante dall'adeguamento stesso in aggiunta all'indennità, è tale da rispondere alle attuali esigenze;

considerata l'opportunità di fondere in uno solo i due distinti accordi;



P.c.c.

./.

esprime parere favorevole all'approvazione delle due proposte in esame, solo modificando il disposto dell'art. 4 che risulta come appresso:

"" alle retribuzioni di cui all'art. 1) dovrà essere aggiunta l'indennità di contingenza in vigore per i lavoratori dell'industria. ""

Letto, confermato e sottoscritto



VERBAL OF MEETING OF
PROVINCIAL JOINT ADVISORY ITALIAN COMMITTEE

The day of 23rd October 1945 in the residence of provincial Labour Office assembled:

Mr. Giuseppe TRABUCCI
Mr. Giovanni RIPAMONTI
Mr. Gianfranco MILANI

President
Vice-president
Employers' representative

The Provincial Joint Advisory Italian Committee, observed the agreement of 15 August 1945, concerning the personnel of Cinema of Verona, thinks that this agreement may be ratified considering that this agreement does not concern those Directors of Cinema, qualified employees of 1st category.

For these a contract apart.

S/ed Giuseppe Trabucchi
President

S/ed Giovanni Ripamonti
Vice-president

S/ed Employers' representative

S/ed Director of L.O.

~~~~~



VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE ITALIANO CONSULATIVO MISTO

Addì 23 Ottobre 1945 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro si sono riuniti:

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Avv. Giuseppe TRABUCCHI | - Presidente                       |
| Sig. Giovanni RIPAMONTI | - Vice-Presidente                  |
| Dr. Gianfranco MILANI   | - Rappresentante datori di lavoro. |

Il C.P.I.C.M. esaminato il contratto 15 Agosto 1945 relativo al personale addetto ai Cinema di Verona esprime parere che detto contratto possa venire ratificato tenuto presente però che devono ritenersi esclusi dal Contratto stesso quei Direttori di Cinema che per le loro funzioni dovessero essere qualificati impiegati di prima categoria.

Per costoro dovrà stipularsi un contratto a parte.

IL PRESIDENTE

avv. Giuseppe Trabucchi

IL VICE-PRESIDENTE

Sig. Giovanni Ripamonti

IL RAPPRESENTANTE DEI DATORI DI LAVORO



Avv. Giuseppe TRABUCCHI  
Sig. Giovanni RIPAMONTI  
Dr. Gianfranco MILANI

-Presidente  
- Vice-Presidente  
- Rappresentante datori di lavoro.-

Il C.P.I.C.M. esaminato il contratto 15 Agosto 1945 relativo al personale addetto ai Cinema di Verona esprime parere che detto contratto possa venire ratificato tenuto presente però che devono ritenersi esclusi dal Contratto stesso quei Direttori di Cinema che per le loro funzioni dovessero essere qualificati impiegati di prima categoria.-

Per costoro dovrà stipularsi un contratto a parte.-

IL PRESIDENTE

avv. Giuseppe Trabucchi

IL VICE-PRESIDENTE

Sig. Giovanni Ripamonti

*Ripamonti*

IL RAPPRESENTANTE DEI DATORI DI LAVORO

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO

IL DIRETTORE

*[Signature]*



TREATY OF AGREEMENT

The day of 15th August 1945 in the residence of Industry  
Union

between

Industry Union of Verona, represented by MR. Giuseppe PARENCO,  
president, with the attendance of Mr. OLITA, GASPARINI and VALERIO

and

Chamber of Labour of Verona Province, represented by Mr. Giovanni  
RIPAMONTI, Luigi BACCIONI, and Pietro ROCCO general Secretaries  
with the attendance of Mr. GIRELLI Guido

has been stipulated the following agreement concerning  
the personnel of Cinema of Verona:

Art. I

From 16th August 1945 the minimum daily wages to person  
nel of Cinema, are established as follows:

Directors (employees of 1st Cat.) monthly salary

L. 4000 - for promises of 1st Cat.  
L. 3500 - " 2nd "  
L. 3150 - " 3rd "

Caghiers (female employees of 1st Cat.) monthly wage

L. 3000 - for promises of 1st Cat.  
L. 2600 - " 2nd Cat.  
L. 2300 - " 3rd Cat.

|                                  |            |        |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1st operator                     | daily wage | L. 125 |
| 2nd "                            | "          | 95     |
| operator's assistant             | "          | 55     |
| hallporter                       | "          | 68     |
| "                                | "          | 47     |
| "                                | "          | 75 (+) |
| under 16 ys                      |            |        |
| nightly cinema                   |            |        |
| (+) - (indennità di contingenza) |            |        |
| cloth dresser                    | daily wage | 55     |
| "                                | "          | 80     |
| with other duties                |            |        |
| hallwomen                        | "          | 35     |
| hallren                          | "          | 58     |
| cleaners (female)                | "          | 38     |

The above mentioned wages are containing the 'indennità



Industry Union of Verona, represented by Mr. Giuseppe PARTENGO, president, with the attendance of Mr. OLITA, GASPARI and VALERIO

and

Chamber of Labour of Verona Province, represented by Mr. Giovanni RIFAMONTI, Luigi BACCIONI, and Pietro ROCCO general Secretaries with the attendance of Mr. GIRELLI Guido

has been stipulated the following agreement concerning the personnel of Cinema of Verona:

#### Art. 1

From 16th August 1945 the minimum daily wages to personnel of Cinema, are established as follows:

Directors (employees of 1st Cat.) monthly salary

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| L.4000 | - for premises of 1st Cat. |
| L.3500 | - " 2nd "                  |
| L.3150 | - " 3rd "                  |

Cashiers (female employees of 1st Cat.) monthly wage

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| L.3000 | - for premises of 1st Cat. |
| L.2500 | - " 2nd Cat.               |
| L.2300 | - " 3rd Cat.               |

|                                  |                   |        |
|----------------------------------|-------------------|--------|
| 1st operator                     | daily wage        | L. 125 |
| 2nd "                            | "                 | 95     |
| operator's assistant             | "                 | 55     |
| hallporter                       | "                 | 68     |
| "                                | "                 | 47     |
| "                                | "                 | 75 (+) |
| under 18 ys                      |                   |        |
| nightly cinema                   |                   |        |
| (+) - (indennità di contingenza) |                   |        |
| cloth dresser                    | daily wage        | 55     |
| "                                | with other duties | 80     |
| hallwomen                        | "                 | 35     |
| hallmen                          | "                 | 58     |
| cleaners (female)                | "                 | 38     |

The above mentioned wages are containing the 'indennità di presenza' as the agreement 31st July 1944 and this indemnity shall be not more granted apart.

#### Art. 2

The minimum wages as art. 1 are for 8 hrs for operators and for 10 hrs for hallporters and hallwomen.

The firm will concede an interval of 1/2 hour as minimum out of service-hours.

Overtime labour for cleaning and maintenance of apparatus will be paid only by wage per hour or levelled per hour.



2

The workmen must accomplish overtime labour requested by the Direction as the limits of law.

Overtime labour is paid by increases as art. 6 of collective contract of labour.

### Art. 3

The minimum established by art. I, except Directors and cashiers whose wages have been already, are reduced of 10% for premises of 2st cat., except the wages for cleaners.

For Cinema Marconi, considering the little roominess, is established the reduction of 10% on rewards of art. I, except the wages for cleaners.

### Art. 4

To rewards of art. I shall be added the 'indennità di contigenza' as the agreement of 1st August 1945.

### Art. 5

The sides have established by mutual consent the minimum wages and not to modify the individual wages eventually favourably in force in the firm.

### Art. 6

For the application of this agreement, the following promises are assigned to the 1st cat.: SUPERCINEMA; ASTRA; MARCONI and TEATRO NUOVO; to the 2nd cat. RISTORI, MODERNO, and VITTORIA.

### Art. 7

This agreement will become effective from 16th August

1945.=

S/ed Giuseppe Partengo  
Industry Union of Verona

S/ed Olita and Gasparini

S/ed Rocco Pietro  
Ripamonti Giovanni  
Luigi Bacciconi



VERBALE DI ACCORDO -

Il giorno 15 agosto 1945, presso la Sede della Unione degli Industria-  
li

t r a

la Unione degli Industriali di Verona, rappresentata dal suo Presidente  
Rag. Giuseppe Partengo, assistito dai Sigg. Olita, Gasparini e Valerio,

e

la Camera del lavoro di Verons, rappresentata dai Segretari Generali Gio-  
vanni Ripamonti, Luigi Bacciconi e Pietro Rocco, assistiti dal Sig. Ghi-  
relli Guido.-

E' stato stipulato il seguente accordo da valere per il personale ad-  
detto ai Cinema di Verona:

Art. 1

A partire dal 16 agosto 1945 i minimi di paga giornaliera da corrispon-  
dere al personale addetto ai cinematografi, restano fissati nella misura  
di cui al seguente prospetto:

| Direttori (impiegati di 2^ categoria) - stipendio mensile |                                  |                     |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| £. 4.000.=                                                | per i locali di prima categoria; |                     |               |
| " 3.500.=                                                 | " " " seconda categoria;         |                     |               |
| " 3.150.=                                                 | " " " terza categoria;           |                     |               |
| Cassiere (impiegate di 2^ categoria) - stipendio mensile  |                                  |                     |               |
| £. 3.000.=                                                | per i locali di prima categoria; |                     |               |
| " 2.600.=                                                 | " " " seconda categoria;         |                     |               |
| " 2.300.=                                                 | " " " terza categoria;           |                     |               |
| 1° operatore                                              |                                  | paga giornaliera    | £. 125.=      |
| 2° "                                                      |                                  | " "                 | " 95.=        |
| Aiuto di cabina                                           |                                  | " "                 | " 55.=        |
| Maschere                                                  |                                  | " "                 | " 68.=        |
| " "                                                       | di età inferiore ai 18 anni      | " "                 | " 47.=        |
| " "                                                       | per cinema serali                | " "                 | " 75.= compre |
|                                                           |                                  | sa la contingenza.- | " 55.=        |
|                                                           |                                  | paga giornaliera    | " 55.=        |



la Unione degli Industriali di Verona, rappresentata dal suo Presidente Rag. Giuseppe Pertengo, assistito dai Sigg. Olita, Gasparini e Valerio,

e

la Camera del lavoro di Verons, rappresentata dai Segretari Generali Giovanni Ripamonti, Luigi Bacciconi e Pietro Rocco, assistiti dal Sig. Ghirelli Guido.-

E' stato stipulato il seguente accordo da valere per il personale addetto ai Cinema di Verona:

Art. 1

A partire dal 16 agosto 1945 i minimi di paga giornaliera da corrispondere al personale addetto ai cinematografi, restano fissati nella misura di cui al seguente prospetto:

Direttori (impiegati di 2<sup>a</sup> categoria) - stipendio mensile

£. 4.000.= per i locali di prima categoria;  
" 3.500.= " " seconda categoria;  
" 3.150.= " " terza categoria;

Cassiere (impiegati di 2<sup>a</sup> categoria) - stipendio mensile

£. 3.000.= per i locali di prima categoria;  
" 2.600.= " " seconda categoria;  
" 2.300.= " " terza categoria;

1<sup>o</sup> operatore

2<sup>o</sup> "

Aiuto di cabina

Maschere

" di età inferiore ai 18 anni

" per cinema serali

Affissatori

" con altre mansioni

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| paga giornaliera    | £. | 125.=     |
| "                   | "  | 95.=      |
| "                   | "  | 55.=      |
| "                   | "  | 68.=      |
| "                   | "  | 47.=      |
| "                   | "  | 75.= comp |
| sa la contingenza.- |    |           |
| paga giornaliera    | "  | 55.=      |
| "                   | "  | 80.=      |

%



= 2 =

|                 |                  |         |
|-----------------|------------------|---------|
| accompagnatrici | paga giornaliera | £. 35.= |
| uomini          | "                | " 58.=  |
| Pulizia:        |                  |         |
| donne           | "                | " 38.=  |

Nella paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31.7.944, che pertanto cesserà di essere corrisposta separatamente.-

#### Art. 2^

I minimi di paga di cui all'art.1 si intendono per 8 ore di lavoro per gli operatori, e per 10 ore di lavoro per le maschere e le accompagnatrici.-

La Ditta provvederà a concedere un periodo di intervallo per la cena non inferiore a mezz'ora, da escludersi però dal computo dell'orario di lavoro.-

Le prestazioni necessarie alla pulizia degli apparecchi ed alla loro manutenzione, ove siano effettuate oltre l'orario normale di cui sopra, saranno retribuite con la sola paga oraria o ragguagliata ad ora.-

Il prestatore d'opera è tenuto a compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario che gli venga richiesto dalla Direzione.- Le ore straordinarie saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art.6 del Contratto Collettivo di Lavoro

#### Art.3^

I minimi stabiliti dall'art.1 -esclusi i Direttori e le cassiere per i quali sono fissati già gli stipendi- sono ridotti del 10% per i locali di 2^ categoria, ad eccezione delle paghe stabilite per il personale addetto alla pulizia.

Per il Cinema Marconi, in considerazione della limitata capienza del locale, si conviene la riduzione del 10% sulle retribuzioni fissate dall'art.1, ad eccezione delle paghe stabilite per il personale addetto alla pulizia.-

1169



0029

Nella paghe prede-tte è comprese l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31.7.944, che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente.-

Art. 2^

I minimi di paga di cui all'art.1 si intendono per 8 ore di lavoro per gli operatori, e per 10 ore di lavoro per le maschere e le accompagnatrici.-

La Ditta provvederà a concedere un periodo di intervallo per la cena non inferiore a mezz'ora, da escludersi però dal computo dell'orario di lavoro.-

Le prestazioni necessarie alla pulizia degli apparecchi ed alla loro manutenzione, ove siano effettuate oltre l'orario normale di cui sopra, saranno retribuite con la sola paga oraria o ragguagliata ad ora.-

Il prestatore d'opera è tenuto a compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario che gli venga richiesto dalla Direzione.- Le ore straordinarie saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art.6 del Contratto Collettivo di lavoro

Art. 3^

I minimi stabiliti dall'art.1 -esclusi i Direttori e le cassiere per i quali sono fissati già gli stipendi- sono ridotti del 10% per i locali di 2^ categoria, ad eccezione delle paghe stabilite per il personale addetto alla pulizia.

Per il Cinema Marconi, in considerazione della limitata capienza del locale, si conviene la riduzione del 10% sulle retribuzioni fissate dall'art.1, ad eccezione delle paghe stabilite per il personale addetto alla pulizia.-

Art. 4^

Alle retribuzioni di cui all'art.1 dovrà essere aggiunta l'indennità di contingenza di cui all'accordo 1° agosto 1945.-

Art. 5^

Le parti sono d'accordo che esse hanno inteso di fissare %



= 3 =

dei minimi di paga e non di modificare le paghe individuali più favorevoli eventualmente in atto presso l'Azienda.-

Art. 6

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, alla prima categoria sono assegnati i locali: SUPERCINEMA - ASTRA - MARCONI e TEATRO NUOVO ed alla seconda categoria i locali: RISTORI - MODERNO e VITTORIA.-

Art. 7

Il presente accordo entra a tutti gli effetti in vigore dal 16 agosto 1945.-

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA  
PROVINCIA DI VERONA

f.to Giuseppe Partengo

f.to Olita

Gasparini

f.to Rocco Pietro  
Ripamonti Giovanni  
Luigi Bacciconi

159



The day of 26th August 1945 in the residence of Industry

Union;

between

Industry Union of Verona, represented by his president Mr. Giuseppe Partengo, with the attendance of Mr. Casparini

and

Chamber of Labour of Verona, represented by Giovanni Ripamonti, Luigi Bacciconi and Pietro Rocco

has been established the following agreement concerning the personnel of Cinema of Verona.

Art. 1

For Directors, named of 1st Cat. for their duties, is established the daily wage of L.5000.

Art. 2

All regulations of agreement of 15th August 1945 remain in force.

Art. 3

The present agreement will become effective from 15th Aug. 1945.

S/ed Giuseppe Partengo  
Industry Union of Verona

S/ed Rocco Pietro  
Ripamonti  
Bacciconi

S/ed Casparini

1128



ADDI' 28 Agosto 1945, presso la Sede della Unione degli Indu-  
striali;

t r a

L'Unione degli Industriali di Verona, rappresentata dal suo Pre-  
sidente Rag. Giuseppe Partengo, assistito dal Sig. Gasparini

e

la Camera del Lavoro di Verona, rappresentata dai Segretari Generali  
Giovanni Riramonti, Luigi Bacciconi e Pietro Rocco

E' stato stipulato il seguente accordo da valere per il personale  
addetto al Cinema di Verona.-

Art. 1^

Per i Direttori che per le mansioni affidate dovessero essere  
riconosciuti di prima categoria viene fissato lo stipendio mensile  
di 4.5.000.-

Art. 2^

Rimangono in vigore tutte le norme stabilite dall'accordo 15.8.45

Art. 3^

Il presente accordo entra in vigore dal 15.8.1945.-

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA  
PROVINCIA DI VERONA

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Partengo

f.to Gasparini

f.to Rocco Pietro  
Riramonti  
Bacciconi

1157



UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO  
PER LE VENEZIE

Prot. N.° 2/3290/LAV.2

Risp. a nota N.°

del

Allegati N.° 2

Venezia, li

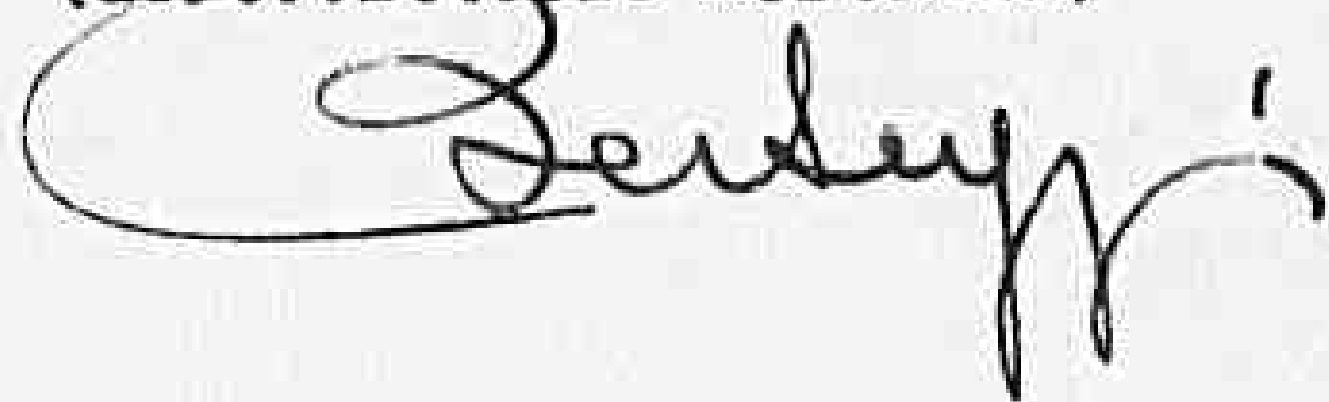
9 GEN 1946

Al la SOTTOCOMMISSIONE DEL LAVORO  
ALLEATA

OGGETTO: Ordinanza sui salari n.90

ROMA

1. Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.M., ha ratificato in data 28 dicembre l'accordo salariale a favore degli addetti all'industria del legno della Provincia di Verona.
2. Si allega copia dell'Ordinanza e della relativa pratica.

IL DIRETTORE REGIONALE  
(dott. Vittorio Bertuzzi)DISTRIBUZIONE:

Commissario Provinciale A.M.G. (Udine)  
Uffici del Lavoro  
Camera del Lavoro (Verona)  
Prefetto (Verona)  
Ispettorato del Lavoro (Padova)  
Associazione Industriali (Verona)  
Sotto Commissione del Lavoro Alleato (Roma)  
Commissione Economica Alleata - Palazzo Montecatini (Milano)  
Ufficio del Lavoro 86 Area (Venezia)  
Ufficio di Coordinamento Regionale fra le Associazioni  
Industriali - (Venezia) S. Marcuola

4156



## ORDINANZA SUL SALARIO 90

ADDEBITAMENTO SALARIALE PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL LEGNO DELLE  
PROVINCIE DI VERONA. -

Il C.R.I.C.M. avendo preso in esame un accordo sottoscritto dai rappresentanti autorizzati dell'Unione provinciale dell'industria e dei rappresentanti autorizzati della Camera del Lavoro della provincia di Verona, si è raccomandato il seguente adeguamento salariale per gli addetti all'industria del legno della provincia di Verona, con decorrenza 25/6/1945.

1. - Tutti gli operai della azienda esportanti l'industria del legno sono suddivisi nelle categorie sotto elencate e agli stessi dovranno essere corrisposte paghe in proporzione a quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto intercomunale 31 luglio 1944 che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonché per gli operai di cui alla tabella 10, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 19 e le 23 ore settimanali non eccedenti le 2 ore giornaliere; che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conteggiata nelle paghe di fatto dei singoli.

Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 10, dovrà, però, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

## TABELLA 1a

## TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE PER GLI ADDETTI

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Tracciatori e prestatori .....                  | 9.05 |
| Spianatori di 1a categoria .....                | 9.05 |
| Spianatori di 2a categoria .....                | 8.10 |
| Assistenti .....                                | 7.25 |
| Addetti alle macchine di 1a categoria .....     | 9.05 |
| Addetti alle macchine di 2a categoria .....     | 8.10 |
| Addetti alle macchine .....                     | 7.25 |
| Verniciatori e lucidatori di 1a categoria ..... | 9.05 |
| Verniciatori e lucidatori di 2a categoria ..... | 8.10 |
| Assistenti .....                                | 7.25 |

4155



|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Tracciatori e prestatori                  | 9,05 |
| Frenate di 1a categoria                   | 9,05 |
| Frenate di 2a categoria                   | 9,10 |
| Intanti                                   | 7,25 |
| Intanti alle macchine di 1a categoria     | 9,05 |
| Intanti alle macchine di 2a categoria     | 9,10 |
| Intanti alle macchine                     | 7,25 |
| Verficiatori e lucidatori di 1a categoria | 9,05 |
| Verficiatori e lucidatori di 2a categoria | 9,10 |
| Intanti                                   | 7,25 |
| Intanti di 1a categoria                   | 9,05 |
| Intanti di 2a categoria                   | 9,10 |
| Intanti tapizzieri                        | 7,25 |
| Intagliatori di 1a categoria              | 9,05 |
| Intagliatori di 2a categoria              | 9,10 |
| Intagliatori di 3a categoria              | 7,25 |
| Falegnami di 1a categoria                 | 9,05 |
| Falegnami di 2a categoria                 | 9,10 |



|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Aiutanti .....                                                 | 7.25  |
| Segantini di 1a categoria .....                                | 9.05  |
| Segantini di 2a categoria .....                                | 10.10 |
| Aiutanti .....                                                 | 7.25  |
| Costruttori imballi di 1a categoria .....                      | 8.10  |
| Costruttori imballi di 2a categoria .....                      | 7.25  |
| Aiutanti .....                                                 | 7.25  |
| Carrai di 1a categoria .....                                   | 9.05  |
| Carrai di 2a categoria .....                                   | 8.10  |
| Aiutanti .....                                                 | 7.25  |
| Meccanici di 1a categoria .....                                | 9.05  |
| Meccanici di 2a categoria .....                                | 8.10  |
| Aiutanti .....                                                 | 7.25  |
| Conducenti automezzi e cavalli (giornalieri per ore 16) .....  | 67.20 |
| Apprendisti dai 16 ai 18 anni .....                            | 5.75  |
| Apprendisti dai 18 ai 20 anni .....                            | 6.50  |
| Manovali .....                                                 | 6.50  |
| Registi fino ai 16 anni .....                                  | 5.70  |
| Registi oltre i 16 anni .....                                  | 6.47  |
| Donne fino ai 16 anni .....                                    | 5.25  |
| Donne oltre i 16 anni e non della categoria per sei mesi ..... | 4.25  |
| Auxiliari; meccanici ed elettricisti .....                     | 5.05  |

TRATTAMENTO DEL PERSONALE PER IL MANIPOLI E PER IL MANIPOLI  
DEI CUSTODI E CUSTODI

Gli operai aventi mansioni discontinue e di semplice attesa o custodia viene esteso il Contratto Nazionale del 16 dicembre 1942/XVI, che regola il trattamento dell'intero personale delle industrie meccaniche ed affini. L'istituto delle peggiori condizioni in detto contratto viene sostituito dalle seguenti:

1. REEL. 2a .....

TABELLE DELLE PEGGIORE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICI= MOVTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOSTENUTE A L. LEGGE SULLA LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE IL LEGGI CR RI DI LAVORO.

CATEGORIE .....

UOMINI .....

per 20 ore per 8 ore per 8 ore



|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Assistenti .....                                               | 9,05  |
| Carrai di 1a categoria .....                                   | 9,10  |
| Carrai di 2a categoria .....                                   | 7,20  |
| Autanti .....                                                  | 9,05  |
| Maestri d'ascia di 1a categoria .....                          | 9,10  |
| Maestri d'ascia di 2a categoria .....                          | 7,20  |
| Autanti .....                                                  | 9,05  |
| Conduttori automezzi e cavalli (giornata per ore 10) .....     | 57,20 |
| Apprendisti (dal 16 ai 18 anni) .....                          | 5,10  |
| Apprendisti (dal 18 ai 20 anni) .....                          | 5,20  |
| Manovali .....                                                 | 6,10  |
| Regenti fino ai 16 anni .....                                  | 5,70  |
| Regenti oltre i 16 anni .....                                  | 5,10  |
| Donne fino ai 16 anni .....                                    | 5,20  |
| Donne oltre i 16 anni e non della categoria per sei mesi ..... | 4,20  |
| Auxiliari: meccanici e elettricisti .....                      | 9,05  |

TRATTAMENTO DEL PERSONALE PERMANENTE DELLA CANTIERA DI LAVORO  
DEI LAVORATORI CUSTODI

Alle operai aventi mansioni discontinue e di semplice attuazione o custodia viene esteso il Contratto Nazionale del 16 dicembre 1942/XVI, che regola il trattamento dell'intero personale delle industrie meccaniche ed affini. La stessa legge contenuta in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

TABELLA 2a

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI AL LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTUAZIONE O CUSTODIA. CHE NON SONO TITOLARI DI ATTIVITÀ CON LE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE ORARIA DI LAVORO.

Quarto normale giornaliero di servizio

CATEGORIA ..... per 10 ore per 2 ore per 8 ore

UOMINI .....

Raggruppamento

Artisti per servizio fuori .....

Stabilimento, motociclisti .....

Infermieri patentati .....

Permanente .....

Uomini aventi altre mansioni:

60,00

54,80

74,90

./.



0038

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

BEST COPY POSSIBLE



- 3 -

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| Uomini di età superiore ai 16 anni | 67,25 | 58,-  |
| Uomini di età inferiore ai 16 anni | 46,75 | 40,40 |
| Uomini di età inferiore ai 16 anni | 34,25 | 29,60 |

DONNERaffranchamento C

|                      |       |      |
|----------------------|-------|------|
| Infermiere Intertute | 45,30 | 42,- |
|----------------------|-------|------|

Raffranchamento L

|                             |       |      |
|-----------------------------|-------|------|
| Donne aventi oltre mansioni | 43,25 | 38,- |
|-----------------------------|-------|------|

Art. II.

Cad tariffa di cottimo deve essere il lavoratore il conseguimen-  
to di un guadagno non inferiore alle piazze dello stesso percipito per  
il lavoro di economia, aumentato del 1%.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione dello nuovo paghe  
base, l'utile di cottimo discende - per ogni singola tariffa - al  
di sotto del minimo sopra stabilito, il tariffa dovrà essere rimen-  
tata in misura tale da porre il guadagno minimo predetto;  
il sistema di lavoro e cottimo dovrà essere applicato in tutti i  
casi nei quali risultati tecnicamente possibile.

Art. III.

I premi ed i compensi speciali erano contrattualmente cor-  
risposti con carattere di continuità oltre la base base - come pro-  
vi di meno to cottimo di produzione di rendimento, o di qualità, e  
corrisposti per lavoro, funzioni ed aspetti particolari - non potran-  
no per effetto dell'applicazione delle nuove base stabilite nel pro-  
ceduto decreto essere variati nel loro attuale valore in cifre.  
Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà sta-  
bilita una nuova percentuale che consenta, in cifre, un guadagno  
pari al precedente.

1) - In ogni caso i premi di merito dovuti di produzione e di qualità  
diventano non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo  
di cottimo stabilito nel precedente art.



Rappresentante C  
Inferiore Intervento ..... 15,30  
Rappresentante L  
Lente aventi altre mansioni ..... 1,30  
1,30

Art. II.

Con tariffa di cottimo deve garantire il lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alle paga dello stesso percipita per il lavoro di economia, maggiorata del 15%.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione della nuova paga base, l'utile di cottimo risultasse per ogni singolo tariffa - il cui sotto del minimo sopra stabilito, il tariffario dovrà essere aumentato in misura tale da garantire il suddetto minimo preletto.

Il sistema di lavoro e cottimo dovrà essere applicato in tutti i casi nei quali risulti tecnicamente possibile.

Art. III.

I premi e i compensi speciali sono contrattualmente corrisposti con carattere di continuità, oltre la paga base - come previsti di meno to cottimo di produzione e rendimento, e di utilità, e corrisposti per lavori, funzioni o aspetti particolari - non potranno per effetto dell'applicazione delle nuove base stabilite nel presente essere variati nel loro attuale valore in cifre.

Qualora, nei premi si ne espressi in misura percentuale, sarà stabilito una nuova percentuale che consenta, in cifre, un guadagno pari al precedente.

- 1) - In ogni caso i premi di merito e cottimo di produzione e rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno stabilito nel cottimo stabilito nel precedente art. 2.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un apprezzamento degli utili e del cottimo e dei premi di produzione e di rendimento, al minimo indicato nell'art. 3) e, così pure nel caso di ipotesi di produzione della paga base sulla nuova misura stabilita nell'art. 1) si dovrà procedere ad un adeguamento risolutivo, utile, tariffe, dei premi e della paga base, e di cui, in caso di evitare il livellamento, in relazione alla capacità di lavoro e alla natura delle prestazioni.







- e) lavoro straordinario compreso...  
 maggiorazione del 25% .....  
 f) lavoro compiuto in giorni festivi e festività  
 di riposo compensativo - maggiorazione del ..... 50%  
 g) lavoro a turno compreso in turni avvicinati, ..... 15%  
 maggiorazione del .....  
 h) lavoro notturno non compreso in turni avvicinati  
 dati.

Le percentuali e maggiorazioni sopra indicate non sono tra-  
 loro cumulabili, e sono in quelle relative al lavoro straordinario  
 compiendo in un notturno che si somma a quella stabilita per  
 il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicinati che in  
 quello di turni non avvicinati.

Per i lavori a turni i lavori iscontati, i semplici stu-  
 s e custodie, i quali si applicano a quelli contenuti nel proce-  
 dente art. 1), la maggiorazione per il lavoro straordinario si cal-  
 risponda tanto per le ore di lavoro compiute oltre le 10 ore gior-  
 liere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

f) - La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferio-  
 re per tutti gli operai, a Lit. 100 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determini la necessità del  
 pernottamento e della consumazione del solo pernottamento, oppure di un solo  
 serale, sulla ipotesi del solo pernottamento, oppure di un turno,  
 posta l'indennità viene di otto ore.

7) Le paghe di cui all'art. 1, sono per tutte le settimane in r-  
 gione di 48 ore settimanali, e non solo le ore di lavoro effettuate  
 sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza, vale a dire  
 del lavoratore, per esempio, per malattia, infortunio, ecc. L'in-  
 dell'importo delle paghe come sopra fissate verrà detratta l'in-  
 parte corrisponente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.  
 Per gli operai a turni i lavori iscontati, i semplici attese  
 custodie, i quali si applicano a quelli 2 dell'art. 1) la gi-  
 ranza settimanale è pari a sei volte la paga di notturno in tale  
 tabella indicata per 8 ore.

8) Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contum-  
 plate nel presente accordo e non in contrasto con il presente, non  
 chè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente e  
 i fatti applicate.











1. Here enclosed an agreement, made in Verona on the 18th August 1945 between the Industry Union of Verona and the Confederal Chamber of Labour of Verona, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Verona.

2. The R.I.J.A.C. approves the above agreement for the workers above named of Verona Province.

3. The R.I.J.A.C., having properly examined the agreement, premising that it has been freely agreed between the interested contracting parties;

seen that to this workers category is already applied the indemnity of contingency granted to all workers of industry category just the Salarial Ordinance n.7 and successives;

considered that the measure of the equalization in question is kept into proportioned limits so that the equalization added to the indemnity bring the salarial amount to a level not superior to the actual cost of necessities, recommends it.

The agreement establish as follows :

Art. 1. - All workers of timber Industries are divided in the under-marked categories and they will be rewarded less than the wages as the following lists :  
This wages contain the "daily indemnity of presence" as the agreement 31st July 1941, that will be not more granted apart, and for workers of list I, the increase of 10% from 40 to 48 working-hours per day, which has been calculated of 2 %.

The "indemnity of presence" shall be conglobated in the effective wages of each worker.

In the effective wages of workers to whom list I is applied, the mentioned increase of 2% must be added.

# L I S T I

= LIST OF THE CATEGORIES AND BASIC WAGES PER HS =

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Preparer                  | 9,05 |
| 1 class cabinet maker     | 9,05 |
| 2                         | 8,10 |
| assistants                | 7,25 |
| 1 class machine assistant | 9,05 |
| 2                         | 8,10 |

(1) the wages, which they will be granted, shall not be inferior to the ones appearing in the following lists.



= 2 =

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| assistants machine                               | 7,25  |
| 1 class varnishers                               | 9,05  |
| 2                                                | 8,10  |
| assistants                                       | 7,25  |
| 1 class upholsterers                             | 9,05  |
| 2                                                | 8,10  |
| assistants upholsters                            | 7,25  |
| 1 class engravers                                | 9,05  |
| 2                                                | 8,10  |
| 3                                                | 7,25  |
| 1 class joiners                                  | 9,05  |
| 2                                                | 8,10  |
| assistants                                       | 7,25  |
| 1 class sawyers                                  | 9,05  |
| 2                                                | 8,10  |
| assistants                                       | 7,25  |
| 1 class packing makers                           | 8,10  |
| 2                                                | 7,25  |
| assistants                                       | 7,00  |
| 1 class drivers                                  | 9,05  |
| 2                                                | 8,10  |
| assistants                                       | 7,25  |
| 1 class carpenter                                | 9,05  |
| 2                                                | 8,10  |
| assistants                                       | 7,25  |
| drivers of motorcars and horses (daily 10 hours) | 67,20 |
| apprentices from 16 to 18 years of age           | 5,00  |
| " " 18 to 20                                     | 6,50  |
| labourers                                        | 6,90  |
| boys up to 16 years                              | 3,70  |
| " " 18 " " not of cat. for 6 ms                  | 5,00  |
| women up to 18 years old                         | 4,25  |
| " " 18 " " not of cat. for 6 ms                  | 4,25  |
| auxiliaries: mechanics and electricians          | 9,05  |

TREATMENT TO PERSONNEL WITH DISCONTINUOUS DUTIES OR TEMPORARY CUSTODY

TO WORKERS WITH DISCONTINUOUS WORK, OR TEMPORARY OR CUSTODY, is extended the National agreement of 16th December 1942, concerning the treatment to the mentioned personnel of mechanic Industries and similars.

The list of payments inclosed in this agreement are substituted by the following:

L I S T 2

=====

DAILY WAGES TO WORKERS WITH DISCONTINUOUS DUTIES OR TEMPORARY OR CUSTODY, NOT TECHNICALLY CONNECTED WITH ACTIVITIES SUBMITTED TO



|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| 1 class enginemen                                | 8,10  |
| 2 " "                                            | 7,25  |
| 3 " "                                            | 9,05  |
| 1 class joiners                                  | 8,10  |
| 2 " "                                            | 7,25  |
| assistants                                       | 9,05  |
| 1 class sawyers                                  | 8,10  |
| 2 " "                                            | 7,25  |
| assistants                                       | 8,10  |
| 1 class packing makers                           | 7,25  |
| 2 " "                                            | 7,00  |
| assistants                                       | 9,05  |
| 1 class drivers                                  | 8,10  |
| 2 " "                                            | 7,25  |
| assistants                                       | 9,05  |
| 1 class carpenter                                | 8,10  |
| 2 " "                                            | 7,25  |
| assistants                                       | 9,05  |
| drivers of motorcars and horses (daily 10 hours) | 67,20 |
| apprentices from 16 to 18 years of age           | 5,00  |
| " " 18 to 20                                     | 6,50  |
| labourers                                        | 6,90  |
| boy up to 16 years                               | 3,70  |
| " " 18                                           | 5,00  |
| women up to 18 years old                         | 4,25  |
| " " 18 " " not of cat. for 6 ms                  | 4,25  |
| auxiliaries: mechanics and electricians          | 9,05  |

# TREATMENT TO PERSONNEL WITH DISCONTINUOUS DUTIES OR TEMPORARY CUSTODY

TO WORKERS WITH DISCONTINUOUS WORK, OR TEMPORARY OR CUSTODY, is extending the National agreement of 16th December 1942, concerning the treatment to the mentioned personnel of mechanic Industries and similars.

The list of payments included in this agreement are substituted by the following:

## L I S T 2

=====

DAILY WAGES TO WORKERS WITH DISCONTINUOUS DUTIES OR TEMPORARY OR CUSTODY, NOT TECHNICALLY CONNECTED WITH ACTIVITIES SUBMITTED TO THE COMPULSORY LIMITATION OF WORKING-HOURS =

C A T E G O R I E S ORDINARY DAILY WORKING - HOURS

|                                                                                        |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| H E N                                                                                  | 10 hs | 9 hs  | 8 hs  |
| Group "A"                                                                              |       |       |       |
| Drivers in service out of establishment, motor-boat men, patented sick-attendants..... | 74,95 | 69,90 | 64,80 |

|                           |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Group "B"                 |       |       |       |
| Men with other duties:    |       |       |       |
| Above 18 years old.....   | 67,20 | 62,55 | 58,00 |
| from 16 to 18 years ..... | 46,75 | 43,55 | 40,40 |
| under 16 years .....      | 34,25 | 31,95 | 29,60 |



= 3 =

|                          |       |       |      |
|--------------------------|-------|-------|------|
| W O M E N                | 10 hs | 9 hs  | 8 hs |
| Group " C "              |       |       |      |
| Patented hospital nurses | 48,60 | 45,30 | 42.- |
| Group " B "              |       |       |      |
| women with other duties  | 43,95 | 41.-- | 38.- |

ART. 2 - Every tariff by the job must guarantee to the workers a reward not minor than the wages enjoyed in the work by economic add 15 %.

In the case that the application of new wage would reduce the advantage by the job (for each tariff) under the above established minimum, the tariff shall be increased as the minimum mentioned.

The method of working by job must be applied in those cases where it is technically possible.

ART. 3 - The premiums and the particular extra agreement rewards granted continually in addition to the basic wage (see premium of production, efficiency, quality or in case of particular works and functions, can't be changed in their actual value by the effect of wages of the present decree. If the premiums are given as percentage, a new percentage determining benefits equal to the precedent will be established.

In any case, the premiums of decreased job, production or efficiency shall never be decreased under the minimum by job established in prec. art. 3.

ART. 4 - In case of decrease, by effect of the new basic wages, of benefits by job and premium of production or efficiency on the minimum mentioned in art. 3 and in case of decrease of basic wage on the new measurer by art. I, a right equalization of tariffs, premiums and basic wages of each man is necessary, in order to avoid the levelling in respect to the capacities of workers and the nature of their services.

ART. 5 - The overtime labour, of holiday and night, must be rewarded with the following measures to apply to workers paid by economy on the effective wage of each worker and to workers paid by job on the whole average benefit per hour individually realized during the current period of payment :

a) - overtime labour in working-days increase of 25 %



ART. 2 - Every tariff by the job must guarantee to the workers a reward not minor than the wages enjoyed in the work by economic add 15%.

In the case that the application of new wage would reduce the advantage by the job (for each tariff) under the above established minimum, the tariff shall be increased as the minimum mentioned.

The method of working by job must be applied in those cases where it is technically possible.

ART. 3 - The premiums and the particular extra agreement rewards granted continually in addition to the basic wage (see premium of production, efficiency, quality or in case of particular works and functions, can't be changed in their actual value by the effect of wages of the present decree. If the premiums are given as percentage, a new percentage determining benefits equal to the precedent will be established.

In any case, the premiums of decreased job, production or efficiency shall never be decreased under the minimum by job established in prec. art. 3.

ART. 4 - In case of decrease, by effect of the new basic wages, of benefits by job and premium of production or efficiency on the minimum mentioned in art. 3 and in case of decrease of basic wage on the new measurer by art. I, a right equalization of tariffs, premiums and basic wages of each man is necessary, in order to avoid the levelling in respect to the capacities of workers and the nature of their services.

ART. 5 - The overtime labour, of holiday and night, must be rewarded with the following measures to apply to workers paid by economy on the effective wage of each worker and to workers paid by job on the whole average benefit per hour individually realized during the current period of payment :

- |                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| a) - overtime labour in working-days increase of                            | 25 % |
| b) - labour in holidays or days of repose of compensation; increase of..... | 50 % |
| c) - night labour included in alternated turns increase of.....             | 15 % |
| d) - night labour not as alternated turns, increase of 25 %                 | 25 % |

The above mentioned percentages of increase are not accumulative each other, except those concerning the nightly overtime labour to add to that fixed for nightly labour and in case of alternated turns and not alternated turns.

To workers of discontinuous works or temporary or custody, to whom list 2 of Art. I is applied, the increase to overtime labour shall be granted in case of work exceeding 10 hours per day and in case of working hours exceeding 60 hours per week.



ART. 6 - The travelling indemnity can't be under 180 lire per day to all workers.

The whole indemnity shall be granted in case of passing the night and 2 meals, in afternoon and in the evening.

In case of one passing the night or one meal, the indemnity shall be reduced of the third part.

ART. 7 - The wage of Art. I are weekly assured as 48 hs per week, also increase the working-hours are under this limit, except in case of fact concerning the worker, permission, sickness, accident where, from the amount of the wage as above guaranteed, will be reduced the amount of no-working hours for the mentioned reasons.

To workers of discontinuous work or temporary or custody, as list 2 of art. I, the weekly guarantee is equal to 6 multiplied the list established for 8 hours.

ART. 8 - All regulations in force not fixed in the present agreement not in contrast with the same and eventually the better conditions established by contract and effectively applied are in force.

ART. 9 - The present agreement will become effective from 25th June 1945 for a period of an year and it will be tacitly renewed if not retracted by one of the sides not after 10th June 1946.

4. All the members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.  
(doct. Vittorio Bertuzzi)

Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezia  
Region on the 23th November 1945  
Report of the meeting of the P.I.J.A.C. Venezia  
on the 24th September 1945  
Text of the agreement made in Verona on the 18th  
August 1945, between the Industry Union of  
Verona Province and the Confederal Chamber



hours for the mentioned reasons.

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezia  
Region on the 23th November 1945  
Report of the meeting of the P.I.J.A.C. Venezia  
on the 24th September 1945  
Text of the agreement made in Verona on the 18th  
August 1945, between the Industry Union of  
Verona Province and the Confederal Chamber  
of Labour of Verona.  
Schedule of basic wages.

## Schedule of basic wages.



OGGETTO: Adeguamento salariale per gli addetti all'industria del legno per la provincia di Verona.

Al : Commissario Regionale dell'AMG - Regione delle Venezie  
(all'attenzione dell'Ufficiale regionale del lavoro)

Dal : Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione N.

101

dell'8 agosto 1945

1. - Si allega un accordo stipulato in Verona il giorno 18 del mese di agosto 1945 tra l'Unione Provinciale dell'Industria e la locale Camera Confederale del Lavoro presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto dal Comitato Consultivo Provinciale Misto per il prescritto parere.
2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'accordo in parola alla categoria interessata.
3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame dell'accordo, premesso che è stato liberamente concordato fra le parti interessate;  
preso atto che per questa categoria di lavoratori già si applica l'indennità di contingenza in vigore per tutti i lavoratori dell'industria e di cui all'ordinanza N.7 e successive;  
considerata che la misura dell'adeguamento proposto è contenuta in limiti equi, talchè l'adeguamento in aggiunta all'indennità porta la paga complessiva ad un livello rispondente alle attuali esigenze;  
ne raccomanda l'approvazione.  
Detto accordo prevede:

Art.1

Tutti gli operai delle Aziende esercenti la Industria del legno sono suddivisi nelle categorie sotto elencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti Tabelle.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944 che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè per gli operai di cui alla tabella 1°, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

4118



- 2 -

Analagamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nelle paghe di fatto dei singoli.

Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1°, dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

T A B E L L A 1°  
TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Tracciatori e preparatori . . . . .                               | 9,05  |
| Ebanista di 1^ categoria . . . . .                                | 9,05  |
| Ebanista di 2^ categoria . . . . .                                | 8,10  |
| Aiutanti . . . . .                                                | 7,25  |
| Addetti alle macchine di 1^ categoria . . . . .                   | 9,05  |
| Addetti alle macchine di 2^ categoria . . . . .                   | 8,10  |
| Aiutanti alle macchine. . . . .                                   | 7,25  |
| Verniciatori e lucidatori di 1^ categoria . . . . .               | 9,05  |
| Verniciatori e lucidatori di 2^ categoria . . . . .               | 8,10  |
| Aiutanti. . . . .                                                 | 7,25  |
| Tapezzieri di 1^ categoria. . . . .                               | 9,05  |
| Tapezzieri di 2^ categoria. . . . .                               | 8,10  |
| Aiutanti tapezzieri . . . . .                                     | 7,25  |
| Intagliatori di 1^ categoria. . . . .                             | 9,05  |
| Intagliatori di 2^ categoria. . . . .                             | 8,10  |
| Intagliatori di 3^ categoria. . . . .                             | 7,25  |
| Falegnami di 1^ categoria . . . . .                               | 9,05  |
| Falegnami di 2^ categoria . . . . .                               | 8,10  |
| Aiutanti. . . . .                                                 | 7,25  |
| Segantini di 1^ categoria . . . . .                               | 9,05  |
| Segantini di 2^ categoria . . . . .                               | 8,10  |
| Aiutanti. . . . .                                                 | 7,25  |
| Costruttori imballi di 1^ categoria . . . . .                     | 8,10  |
| Costruttori imballi di 2^ categoria . . . . .                     | 7,25  |
| Aiutanti. . . . .                                                 | 7,-   |
| Carrai di 1^ categoria. . . . .                                   | 9,05  |
| Carrai di 2^ categoria. . . . .                                   | 8,10  |
| Aiutanti. . . . .                                                 | 7,25  |
| Maestri d'ascia di 1^ categoria . . . . .                         | 9,05  |
| Maestri d'ascia di 2^ categoria . . . . .                         | 8,10  |
| Aiutanti. . . . .                                                 | 7,25  |
| Conducenti automezzi e cavalli (giornaliere per ore 10) . . . . . | 67,20 |
| Apprendisti dai 16 ai 18 anni . . . . .                           | 5,-   |
| Apprendisti dai 18 ai 20 anni ? . . . . .                         | 6,50  |
| Manovali. . . . .                                                 | 6,90  |
| Ragazzi fino ai 16 anni . . . . .                                 | 3,70  |
| Ragazzi oltre i 18 anni . . . . .                                 | 5,-   |
| Donne fino ai 18 anni . . . . .                                   | 4,25  |
| Donne oltre i 18 anni non della categoria per 6 mesi. . . . .     | 4,25  |
| Ausiliari: meccanici ed elettricisti. . . . .                     | 9,05  |



- 3 -

TRATTAMENTO DEL PERSONALE AVENTE MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA - Agli operai aventi mansioni discontinue e di semplice attesa o custodia viene esteso il Contratto Nazionale del 16 dicembre 1942 XXI, che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche ed affini.

La tabella delle paghe contenuta in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

TABELLA II<sup>A</sup>

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI LAVORO

CATEGORIE

orario normale giornaliero di servizio

UOMINI

per 10 ore per 9 ore per 8 ore

Raggruppamento A

Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati

74.95 69.90 64.80

Raggruppamento B

Uomini aventi altre mansioni:

" di età superiore ai 18 anni  
" dai 16 ai 18 anni  
" di età inferiore ai 16 anni

67.20 62.55 58.-  
46.75 43.55 40.40  
34.25 31.95 29.60

DONNE

Raggruppamento C

Infermiere patentate

48.60 45.30 42.-

Raggruppamento D

Donne aventi altre mansioni

43.95 41.- 38.-

4146

Art. II°

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dello stesso percepita per il lavoro ad economia, maggiorata del 15%.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema di lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i casi nei quali risulti tecnicamente possibile.



- 4 -

Art.3

I premi ed i compensi speciali extra-contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base - come premi di mancato cottimo di produzione di rendimento, o di qualità, e corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari - non potranno per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto essere variati nel loro attuale valore in cifra. Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art.32

Art.4

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un abbassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'art.3 - e, così pure nell'ipotesi di abbassamento delle paghe base sulle nuove misure stabilite nell'art.1, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi e delle paghe base, dei singoli in modo da evitare il livellamento, in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

Art.5

Il lavoro straordinario, festivo e notturno, deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

- |                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| a) Lavoro straordinario compiuto in giorni feriali:                                        | 4145 |
| maggiorazione del                                                                          | 25%  |
| b) Lavoro compiuto in giorni festivi o destinati al riposo compensativo; maggiorazione del | 50%  |
| c) Lavoro notturno compreso in turni avvicendati, maggiorazione del                        | 15%  |
| d) Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati; maggiorazione del                    | 25%  |

Le percentuali di maggiorazioni sopraindicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quelle relative al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2° contenuta nel precedente art.1, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiuto oltre le 10 ore giornaliere, quan-



- 5 -

to per quelle che eccedono le 60 ore settimanali

Art. 6°

La misura delle indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai, a L.180 giornaliera.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione dei due pasti, meridiano e serale. Nelle ipotesi del solo pernottamento oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Art. 7°

Le paghe di cui all'art. 1° sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore settimanali, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattie, o infortuni nei quali casi dall'importo della paga come sopra garantito verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ai quali si applica la tabella 2 dell'art. 1 la garanzia settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in tale tabella indicata per 8 ore.

Art. 8°

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto con il medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente e di fatto applicate.

Art. 9°

Il presente decreto entra in vigore, a tutti gli effetti dal giorno 25/6/1945, ha durata di un anno e sarà tacitamente rinnovato se non disdetto da una delle due parti entro il 10/6/1946.

4. L'intero collegio vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.Misto  
(dott. Vittorio Bertuzzi)

Allegati: - Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale  
Misto in data 23 novembre 1945  
Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale  
Misto in data 24 settembre 1945  
Testo dell'accordo stipulato in Verona in data 18 agosto  
1945 tra l'Unione Provinciale degli Industriali di Verona e la locale camera Confederale del Lavoro.  
Tabella salari base.



VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enzo Saggiorgo, membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicespresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- adeguamento salariale per gli addetti all'industria del legno - provincia di Verona -

1143

premesso che esiste formale accordo tra le parti interessate; preso atto che per questa categoria di lavoratori si applica già un'indennità di contingenza in vigore per tutti i lavoratori dell'industria;

considerato che la misura dell'adeguamento proposto è contenuta in limiti equi, talchè l'adeguamento in aggiunta all'indennità, porta la paga complessiva ad un livello rispondente alle attuali esigenze, esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame.

Letto, confermato e sottoscritto



O.C.C.



VERBAL OF MEETING OF  
PROVINCIAL JOINT ADVISORY ITALIAN COMMITTEE

\*\*\*\*\*

The day of 24 September 1945 in the residence of Provincial Labour Office, the following members of Provincial Joint advisory Italian Committee assembled:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Mr. GIUSEPPE TRABUCCHI | President                 |
| Mr. GIOVANNI RIPAMONTI | Vice-president            |
| Mr. GIANFRANCO MILANI  | Employers' representative |

The PJAIC considers the agreement concerning the workers of timber industry of Verona Province and thinks the agreement may be ratified; but it has been observed as follows:

I - being in art. I mentioned that all workers of timber industry are divided in categories under marked, it is re-marked that in the categories are omitted all qualifications concerning the curved timber manufacture, the chairs, and the cork, that were regulated by the precedent collective contracts of timber industry.

2 - The qualification drivers of motocars and carriers of horses of list I may be useless, because drivers of motocar may be enclosed in group A of list 2 and carriers of horses should have the same treatment.

1112

A P P R O V E D

S/ed GIUSEPPE TRABUCCHI  
President

S/ed GIOVANNI RIPAMONTI  
Vice-president

S/ed GIANFRANCO MILANI  
Employers' representative



## VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE ITALIANO CONSULTIVO MISTO

ADDI' 24 Settembre 1945 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro  
si sono riuniti i seguenti membri del C.P.I.C.M.:

Avv. GIUSEPPE TRABUCCHI

Presidente

Sign. GIOVANNI RIPAMONTI

Vice-Presidente

Dr. GIANFRANCO MILANI

Rappresentante datori di lavoro

Viene sottoposto al C.P.I.C.M. il contratto degli addetti alle Industrie del legno della Provincia di Verona che esprime il parere che il contratto possa essere ratificato; fa però le seguenti osservazioni:

1°) Dato che nell'Articolo 1 è detto che tutti gli operai esercenti le industrie del legno sono suddivisi nelle categorie sotto elencate, non può non rilevarsi che nelle categorie sono omesse tutte le qualifiche inerenti alla lavorazione del legno curvato e delle seggiole nonché del sughero che pur erano regolate dai precedenti contratti collettivi dell'industria del legno.

2°) La qualifica conducenti automezzi e cavalli nella tabella 1 sembra inutile dato che i conducenti automezzi potrebbero essere compresi nel raggruppamento A della tabella 2<sup>a</sup> e i conducenti cavalli dovrebbero avere lo stesso trattamento.

Per approvazione:

IL PRESIDENTE

(Avv. G. Trabucchi)

IL VICE PRESIDENTE

(G. Ripamonti)

IL RAPPRESENTANTE DEI DATORI DI LAVORO

(Dott. G. Milani)



ADDI. 24 Settembre 1949 presso il C.P.I.C.M.:  
si sono riuniti i seguenti membri del C.P.I.C.M.:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Avv. GIUSEPPE TRABUCCHI  | Presidente                      |
| Sign. GIOVANNI RIPAMONTI | Vice-Presidente                 |
| Dr. GIANFRANCO MILANI    | Rappresentante datori di lavoro |

Viene sottoposto al C.P.I.C.M. il contratto degli addetti alle industrie del legno della Provincia di Verona che esprime il parere che il contratto possa essere ratificato; fa però le seguenti osservazioni:

- 1°) Dato che nell'Articolo 1 è detto che tutti gli operai esercenti le industrie del legno sono suddivisi nelle categorie sotto elencate, non può non rilevarsi che nelle categorie sono omesse tutte le qualifiche inerenti alla lavorazione del legno curvato e delle seggiole nonché del sughero che pur erano regolate dai precedenti contratti collettivi dell'industria del legno.
- 2°) La qualifica conducenti automezzi e cavalli nella tabella 1 sembra inutile dato che i conducenti automezzi potrebbero essere compresi nel raggruppamento A della tabella 2<sup>a</sup> e i conducenti cavalli dovrebbero avere lo stesso trattamento.

per approvazione:

IL PRESIDENTE

(Avv. G. Trabucchi)



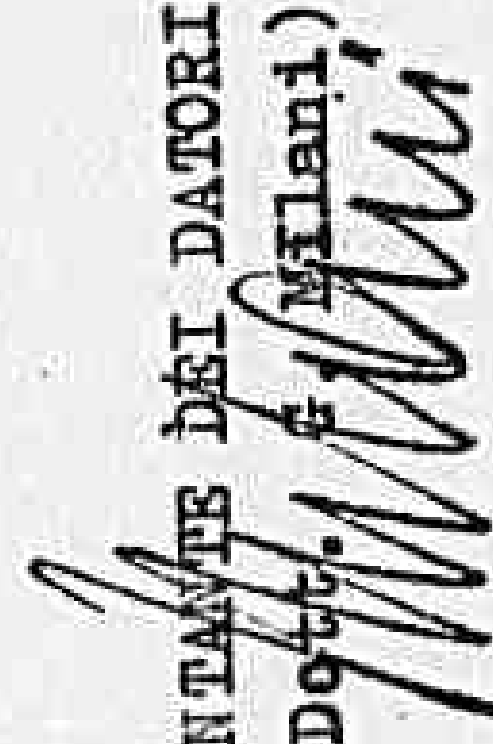
IL VICE PRESIDENTE

(G. Ripamonti)



IL RAPPRESENTANTE DEI DATORI DI LAVORO

(Dott. G. Milani)



Il Direttore Provinciale





# AGREEMENT CONCERNING TIMBER WORKERS OF VERONA PROVINCE

\*\*\*\*\*

THE DAY OF 18TH AUGUST 1945 IN VERONA, IN THE RESIDENCE OF INDUSTRY UNION

between

Industry Union of Verona Province represented Mr. Giuseppe Partengo president, assisted by Mr. Leonello Falcieri, Dall'Ora Giuseppe, Oliboni Ferruccio and Bertolaso Ernesto

and

Chamber of Labour Of Verona, represented by Mr. Pietro Rocco, Luigi Bacciconi and Giovanni Ripamonti General Secretaries, has been established the following agreement concerning the timber Industries of Verona Province.

## ART. I

All workers of timber Industries are divided in the under mentioned categories and they will be rewarded less than the wages as the following lists:

This wages contain the daily "indennità di presenza" as the agreement 31st July 1944, that will be not more granted apart, and for workers of list I, the increase of 10% from 40 to 48 working-hours per day, which has been calculated of 2%.

The "indennità di presenza" shall be conglobated in the effective wage of each worker.

In the effective wages of workers to whom list I is applied, the mentioned increase of 2% must be added.

## LIST I

### LIST OF THE CATEGORIES AND BASIC WAGES PER HS

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Preparer                   | 9,05 |
| I class cabinet maker      | 9,05 |
| "                          | 8,10 |
| assistants                 | 7,25 |
| I class machine assistants | 9,05 |
| "                          | 8,10 |
| assistants machine         | 7,25 |
| I class varnishers         | 9,05 |
| "                          | 8,10 |
| assistants                 | 7,25 |
| I class upholsterers       | 9,05 |
| "                          | 8,10 |
| "                          | 7,25 |

ALLAD



Chamber of Labour Of Verona, represented by Mr. Pietro Rocco, Luigi Bacciconi and Giovanni Ripamonti General Secretaries, has been established the following agreement concerning the timber Industries of Verona Province.

ART. I

All workers of timber Industries are divided in the under mentioned categories and they will be rewarded less than the wages as the following lists:

This wages contain the daily "indennità di presenza" as the agreement 31st July 1944, that will be no more granted apart, and for workers of list I, the increase of 10% from 40 to 48 working-hours per day, which has been calculated of 2%.

The "indennità di presenza" shall be conglobated in the effective wage of each worker.

In the effective wages of workers to whom list I is applied, the mentioned increase of 2% must be added.

L I S T I

L I S T OF THE CATEGORIES AND BASIC WAGES PER HS

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Preparer                   | 9,05 |
| I class cabinet maker      | 9,05 |
| 2 "                        | 8,10 |
| assistants                 | 7,25 |
| I class machine assistants | 9,05 |
| 2 "                        | 8,10 |
| assistants machine         | 7,25 |
| I class varnishers         | 9,05 |
| 2 "                        | 8,10 |
| assistants                 | 7,25 |
| I class upholsterers       | 9,05 |
| 2 "                        | 8,10 |
| assistants upholsterer     | 7,25 |
| I class engravers          | 9,05 |
| 2 "                        | 8,10 |
| 3 "                        | 7,25 |
| I class joiners            | 9,05 |
| 2 "                        | 8,10 |
| assistants                 | 7,25 |
| I class sawyers            | 9,05 |
| 2 "                        | 8,10 |



2

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| assistants                                   | 7,25  |
| I class packing makers                       | 8,10  |
| "                                            | 7,25  |
| assistants                                   | 7     |
| I class drivers                              | 9,05  |
| "                                            | 8,10  |
| assistants                                   | 7,25  |
| I class carpenters                           | 9,05  |
| "                                            | 8,10  |
| assistants                                   | 7,25  |
| drivers of motocars and horses (daily 10 hs) | 67,20 |
| apprentices from 16 to 18 years of age       | 5     |
| " " 18 to 20 "                               | 6,50  |
| labourer                                     | 6,90  |
| boy up to 16 years                           | 3,70  |
| " 18 "                                       | 5     |
| women up to 18 years of age                  | 4,25  |
| " above 18 years not of cat. for 6 ms        | 4,25  |
| auxiliaries: mechanics and electriciens      | 9,05  |

# TREATMENT TO PERSONNEL WITH DISCONTINUOUS DUTIES OR TEMPORARY OR CUSTODY

To workers with discontinuous work, or temporary or custody is extended the National agreement of 16 december 1942 XXI, concerning the treatment to the mentioned personnel of mechanic industries and akin.

The lists of payments inclosed in this agreement are substituted by the following:

## L I S T 2

DAILY WAGES TO WORKERS WITH DISCONTINUOUS DUTIES OR TEMPORARY OR CUSTODY, NOT TECHNICALLY CONNECTED WITH ACTIVITIES SUBMITTED TO THE COMPULSORY LIMITATION OF WORKING-HOURS:

### CATEGORIES

#### M E N

#### Group A

Drivers in service out of establishment, motor-boat men, patented sick-attendants

#### Group B

Men with other duties: above 18 years

ordinary daily working-hours  
10 hs 9 hs 8 hs

74,95

69,90

64,80

67,20

62,55

58



1 class carpenters 8,10  
 2 " 7,25  
 assistants 67,20  
 drivers of motocars and horses (daily 10 hs)  
 apprentices from 16 to 18 years of age 5  
 " " 18 to 20 6,50  
 labourer 6,90  
 boy up to 16 years 3,70  
 " 18 " 5  
 women up to 18 years of age 4,25  
 " above 18 years not of cat. for 6 ms 4,25  
 auxiliaries: mechanics and electricians 9,05

TREATMENT TO PERSONNEL WITH DISCONTINUOUS DUTIES OR TEMPORARY OR CUSTODY

To workers with discontinuous work, or temporary or custody is extended the National agreement of 16 december 1942 XXI, concerning the treatment to the mentioned personnel of mechanic industries and akin.

The lists of payments inclosed in this agreement are substituted by the following:

L I S T 2

DAILY WAGES TO WORKERS WITH DISCONTINUOUS DUTIES OR TEMPORARY OR CUSTODY, NOT TECHNICALLY CONNECTED WITH ACTIVITIES SUBMITTED TO THE COMPULSORY LIMITATION OF WORKING-HOURS.

CATEGORIES

M E N

Group A  
Drivers in service out of establishment, motor-boat men, patented sick-attendants

ordinary daily working-hours  
10 hs 9 hs 8 hs

74,95

69,90

64,80

Group B  
Men with other duties:

above 18 years  
from 16 to 18 years  
under 16 years

67,20 58,--  
46,75 40,40  
34,25 29,60

Women

Group C  
Patented hospital nurses

48,60 45,30 42,--

Group D  
Women with other duties

43,95 41,-- 38,--



ART. 2

Every tariff by the job must guarantee to the worker a reward not minor than the wage enjoyed in the work by economy, add 15%.

In case that the application of new basic wage would reduce the advantage by the job (for each tariff) under the above established minimum, the tariff shall be increased as the minimum mentioned.

The method of working by job must be applied in those cases where it is technically possible.

ART. 3

The premiums and the particular extra agreement rewards granted continually in addition to the basic wage (see premium of production, efficiency, quality or in case of particular works and functions, can't be changed in their actual value by the effect of wages of the present decree. If premiums are given as percentage, a new percentage determining benefits equal to the precedent will be established.

In any case, the premiums of decreased job, production, or efficiency shall never be decreased under the minimum by job established in prec. art. 3.

ART. 4

In case of decrease, by effect of the new basic wages, of benefits by job and premium of production or efficiency on the minimum mentioned in art. 3 and in case of decrease of basic wages on the new measures by art. 1, a right equalization of tariffs, premiums and basic wages of each man is necessary, in order to avoid the livelling in respect to the capacities of workers and the nature of their services.

ART. 5

The overtime labour, of holiday and night, must be rewarded with the following measures to apply to workers paid by economy on the effective wage of each worker and to workers paid by job on the whole average benefit per hour individually realized during the current, period of payment:

|                                                 |   |   |   |   |     |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|
| a - overtime labour in working-days             |   |   |   |   |     |
| increase of                                     | . | . | . | . | 25% |
| b - labour in holidays or days of repose of     | . | . | . | . |     |
| compensation; increase of.                      | . | . | . | . | 50% |
| c - nightly labour enclosed in alternated turns | . | . | . | . |     |
| increase of                                     | . | . | . | . | 15% |
| d - nightly labour not as alternated turns      | . | . | . | . |     |
| increase of                                     | . | . | . | . | 25% |

1238







ART. 6

The travelling indemnity can be under 180 L. per day, to all workers.

The whole indemnity shall be granted in case of passing the night and 2 meals, in the afternoon and in the evening.

In case of one passing the night or one meal, the indemnity shall be reduced of the third part.

ART. 7

The wages of art. I are weekly assured as 48 hs per week, all so in case the working-hours are under this limit, except in case of fact concerning the worker, permission, sickness, accident where, from the amount of the wage as above guaranteed, will be reduced the amount of <sup>no</sup> working hours for the mentioned reasons.

TO workers of discontinuous works or temporary or custody, as list 2 of art. I, the weekly guarantee is equal to 6 multiplied the list established for 8 hours.

ART. 8

All regulations in force not fixed in the present agreement not in contest with the same and eventually the better conditions established by contract and effectively applied are in force.

ART. 9

The present agreement will become effective from 25 June 1945 for a period of an year an it will be tacitly renewed if not retracted by one of the sides not after 10 June 1946.=

FOR INDUSTRY UNION - VERONA

FOR CHAMBER OF LABOUR-VERONA

4137



CONTRATTO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL LEGNO PER LA PROVINCIA  
DI VERONA

ADDI' 13 AGOSTO 1945 IN VERONA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEGLI INDU=STRIALI

f r a

L'Unione Provinciale degli Industriali di Verona in persona del suo Presidente rag. Giuseppe Partengo, assistito dal Sigg. Cav. Leonel=lo Falcieri, Dall'Ora Giuseppe, Cliboni Ferruccio e Bertolaso Erne=sto

e

La Camera del Lavoro di Verona, rappresentata dai Segretari Generali Pietro Rocco, Luigi Ecciocchi, e Giovanni Ripamonti è stato stipula=to il presente accordo da valere per gli addetti alle industrie del legno della Provincia di Verona.

ART. 1° - Tutti gli operai delle Aziende esercenti la Industria del legno sono suddivisi nelle categorie sotto elencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti Tabelle.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944 che pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonché per gli operai di cui alla tabella 1°, la maggiora=zione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere congloba=ta nelle paghe di fatto dei singoli.

Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la ta=bella 1°, dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazio=ne del 2%.

T A B E L L A I°

A136

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE

Tracciatori e preparatori.....9,05  
Ebanista di I° categoria.....9,05



fr a

L'Unione Provinciale degli Industriali di Verona in persona del suo Presidente rog. Giuseppe Partengo, assistito dal Sigg. Cav. Leonel- lo Falcieri, Dall'Ora Giuseppe, Cliboni Ferruccio e Bertolaso Erne- sto

e

la Camera del lavoro di Verona, rappresentata dai Segretari Generali Pietro Rocco, Luigi Baccionn, e Giovanni Ripanonti è stato stipula- to il presente accordo da valere per gli addetti alle industrie del legno della provincia di Verona.

ART. 1° - Tutti gli operai delle Aziende esercenti la industria del legno sono suddivisi nelle categorie sotto elencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti Tabelle.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944 che pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonché per gli operai di cui alla tabella 1°, la maggiora- zione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere congloba- ta nelle paghe di fatto dei singoli.

Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la ta- bella 1°, dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazio- ne del 2%.

TABELLA I° 4136

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Tracciatori e preparatori.....                 | 9,05 |
| Ebanista di 1° categoria.....                  | 9,05 |
| Ebanista di 2° categoria.....                  | 8,10 |
| Aiutanti.....                                  | 7,25 |
| Addetti alle macchine di 1° categoria.....     | 9,05 |
| Addetti alle macchine di 2° categoria.....     | 8,10 |
| Aiutanti alle macchine.....                    | 7,25 |
| Verniciatori e lucidatori di 1° categoria..... | 9,05 |
| Verniciatori e lucidatori di 2° categoria..... | 8,10 |
| Aiutanti.....                                  | 7,25 |



- 2 -

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Tapezzieri di 1^ categoria .....                        | 9,05  |
| Tapezzieri di 2^ categoria .....                        | 8,10  |
| Aiutanti tapezzieri .....                               | 7,25  |
| Intagliatori di 1^ categoria .....                      | 9,05  |
| Intagliatori di 2^ categoria .....                      | 8,10  |
| Intagliatori di 3^ categoria .....                      | 7,25  |
| Falegnami di 1^ categoria .....                         | 9,05  |
| Falegnami di 2^ categoria .....                         | 8,10  |
| Aiutanti .....                                          | 7,25  |
| Segantini di 1^ categoria .....                         | 9,05  |
| Segantini di 2^ categoria .....                         | 8,10  |
| Aiutanti .....                                          | 7,25  |
| Costruttori imballe di 1^ categoria .....               | 8,10  |
| Costruttori imballe di 2^ categoria .....               | 7,25  |
| Aiutanti .....                                          | 7,25  |
| Carrai di 1^ categoria .....                            | 9,05  |
| Carrai di 2^ categoria .....                            | 8,10  |
| Aiutanti .....                                          | 7,25  |
| Maestri d'ascia di 1^ categoria .....                   | 9,05  |
| Maestri d'ascia di 2^ categoria .....                   | 8,10  |
| Aiutanti .....                                          | 7,25  |
| Consucenti automezzi e cavalli (giornal. per ore 10) .. | 57,20 |
| Apprendisti dai 16 ai 18 anni .....                     | 5,=   |
| Apprendisti dai 18 ai 20 anni .....                     | 6,50  |
| Manovali .....                                          | 6,90  |
| Ragazzi fino ai 16 anni .....                           | 3,70  |
| Ragazzi oltre i 16 anni .....                           | 5,=   |
| Donne fino ai 16 anni .....                             | 4,25  |
| Donne oltre i 16 anni non della categoria per 6 mesi .. | 4,25  |
| Ausiliari: meccanici ed elettricisti .....              | 9,05  |

TRATTAMENTO DEL PERSONALE AVVENTE MANIONI DISCONTINUE. 3.13.1953  
ATTESA O CUSTODIA - Agli operai aventi mansioni discontinue e di sem-  
 plice attesa o custodia viene esteso il Contratto Nazionale del 16 di  
 cembre 1942 XXI, che regola il trattamento dell'analogo personale del  
 le industrie Meccaniche ed affini.

La tabella delle paghe contenuta in detto contratto viene sostituita  
 dalla seguente:

TABELLA II^



|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Intagliatori di 1° categoria.....                         | 8,10  |
| Intagliatori di 2° categoria.....                         | 7,25  |
| Intagliatori di 3° categoria.....                         | 9,05  |
| Telegrafanti di 1° categoria.....                         | 8,10  |
| Telegrafanti di 2° categoria.....                         | 7,25  |
| Telegrafanti di 3° categoria.....                         | 9,05  |
| Alimentanti.....                                          | 8,10  |
| Segantini di 1° categoria.....                            | 7,25  |
| Segantini di 2° categoria.....                            | 9,05  |
| Segantini di 3° categoria.....                            | 8,10  |
| Alimentanti.....                                          | 7,25  |
| Costruttori imballi di 1° categoria.....                  | 8,10  |
| Costruttori imballi di 2° categoria.....                  | 7,25  |
| Alimentanti.....                                          | 7,25  |
| Carrai di 1° categoria.....                               | 9,05  |
| Carrai di 2° categoria.....                               | 8,10  |
| Alimentanti.....                                          | 7,25  |
| Maestri d'ascia di 1° categoria.....                      | 9,05  |
| Maestri d'ascia di 2° categoria.....                      | 8,10  |
| Alimentanti.....                                          | 7,25  |
| Consucenti automezzi e cavalli (giornal. per ore 10)..... | 57,20 |
| Apprendisti dai 16 ai 18 anni.....                        | 5,=   |
| Apprendisti dai 18 ai 20 anni.....                        | 6,50  |
| Manovali.....                                             | 6,90  |
| Ragazzi fino ai 16 anni.....                              | 3,70  |
| Ragazzi oltre i 16 anni.....                              | 5,=   |
| Donne fino ai 18 anni.....                                | 4,25  |
| Donne oltre i 18 anni non della categoria per 6 mesi..... | 4,25  |
| Ausiliari: meccanici ed elettricisti.....                 | 9,05  |

TRATTAMENTO DEL PERSONALE AVENTE MANIONI DISCONTINUI O DI APLICHE  
ATTESA O CUSTODIA - Agli operai aventi mansioni discontinue e di semplice attesa o custodia viene esteso il Contratto Nazionale del 16 dicembre 1942 XXI, che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie Meccaniche ed affini.

La tabella delle paghe contenute in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

#### TABELLA II

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA

#### DELLI ORARI DI LAVORO

#### CATEGORIE

#### UCINI

orario normale giornaliero di servizio

.../...



per 10 ore per 9 ore per 8 ore

Raggruppamento A

Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati.....

74.95 69.90 64.80

Raggruppamento B

Uomini aventi altre mansioni:

" di età superiore ai 18 anni...

67.20 62.55 58.==

" dai 16 ai 18 anni.....

46.75 43.55 40.40

" di età inferiore ai 16 anni...

34.25 31.95 29.60

DONNERaggruppamento C

Infermiere patentate.....

48.60 45.30 42.==

Raggruppamento D

Donne aventi altre mansioni.....

43.95 41.== 38.==

ART. II° - Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro ed economia, maggiorata del 15%.-

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.-

Il sistema di lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i casi nei quali risulti tecnicamente possibile.-

ART. 3° - I premi ed i compensi speciali extra-contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base - come premi di mancato cottimo: di produzione di rendimento, o di qualità, e corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari, - non potranno per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto variati nel loro attuale valore in cifra. Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.-

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3.-

ART. 4° - Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un abbassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione ~~xxxxxxx~~ o di rendimento sul minimo indicato nell'art. 3 - e, così pure nell'ipotesi di abbassamento delle paghe base sulle nuove misure stabilite nell'art. 1, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi e della paga base, dei singoli in



" dai 16 ai 18 anni..... 46.75 43.55 40.40  
 " di età inferiore ai 16 anni... 34.25 31.95 29.60

DONNE

Raggruppamento C

Infermiere patentate..... 48.60 45.30 42.==

Raggruppamento D

Donne aventi altre mansioni..... 43.95 41.== 38.==

ART. II° - Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro ad economia, maggiorata del 15%.-

Mei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.-

Il sistema di lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i casi nei quali risulti tecnicamente possibile.-

ART. 3° - I premi ed i compensi speciali extra-contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base - come premi di mancato cottimo: di produzione di rendimento, o di qualità, e corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari, - non potranno per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto variati nel loro attuale valore in cifra. Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.-

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3°.-

ART. 4° - Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un abbassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione ~~xxxxxxx~~ o di rendimento sul minimo indicato nell'art. 3° - e, così pure nell'ipotesi di abbassamento delle paghe base sulle nuove misure stabilite nell'art. 1, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi e della paghe base, dei singoli in modo da evitare il livellamento, in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.-

ART. 5° - Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individual-

.../...



mente nel periodo di paga in corso:

- |                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a) Lavoro straordinario compiuto in giorni feriali:<br>maggiorazione del.....                      | 25% |
| b) Lavoro compiuto in giorni festivi o destinati al<br>riposo compensativo; maggiorazione del..... | 50% |
| c) Lavoro notturno compreso in turni avvicendati, mag-<br>giorazione del.....                      | 15% |
| d) Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati:<br>maggiorazione del.....                    | 25% |

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quelle relative al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2<sup>a</sup> contenuta nel precedente art. 1, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiuto oltre le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

**ART. 6°** - La misura delle indennità di trasferta non potrà essere inferiore, per tutti gli operai, a 2.000 giornaliere.

La trasferta interviene quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione dei due pasti, meriggio e serale. Nelle ipotesi del solo pernottamento oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

**ART. 7°** - Le paghe di cui all'art. 1 sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore settimanali, anche se le ore di lavoro effettivamente sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore permesso, malattia o di infortunio nei quali casi dell'importo della paga come sopra garantito, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ai quali si applica la tabella 2 dell'art. 1 la garanzia settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in tale tabella indicata per 8 ore.

**ART. 8°** - Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contrattate nel presente accordo e non in contrasto con il medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente e di fatto applicate.

**ART. 9°** - Il presente decreto entra in vigore a tutti gli effetti dal giorno 25/6/1945, la durata di un anno e sarà tacitamente rinnovato se non diversamente da una delle due parti entro il 10/6/1946.



- c) Lavoro notturno compreso in turni avvicendati: 15%  
 giorazione del.....  
 d) Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 25%  
 maggiorazione del.....

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quelle relative al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati. Per gli operai adetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2<sup>a</sup> contenuta nel presente art. 1, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiuto oltre le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

ART. 6° - La misura delle indennità di trasferta non potrà essere inferiore, per tutti gli operai, a 2.130 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consecrazione dei due pasti, meridiano e serale. - Nella ipotesi del solo pernottamento oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

ART. 7° - Le paghe di cui all'art. 1 sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore settimanali, anche se le ore di lavoro effettuato sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore permesso, malattia o di infortunio nei quali casi dell'importo della paga come sopra accennato, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai adetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ai quali si applica la tabella 2 dell'art. 1 la garanzia settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in tale tabella indicata per 8 ore.

ART. 8° - Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contrarie al presente accordo e non in contrasto con il medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente e di fatto applicate.

ART. 9° - Il presente decreto entra in vigore a tutti gli effetti dal giorno 25/6/1945, la durata di un anno e sarà tacitamente rinnovato se non diversamente da una delle due parti entro il 10/6/1946.

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI  
 VERONA

P. LA CAMERA DEL LAVORO  
 VERONA

*P. Parnetti*



UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO  
PER LE VENEZIE*Verona - agricoltura*Prot. N.º 3295/LAV.2/

Venezia, li 9 GEN 1948

Risp. a nota N.º

del

Allegati N.º 2

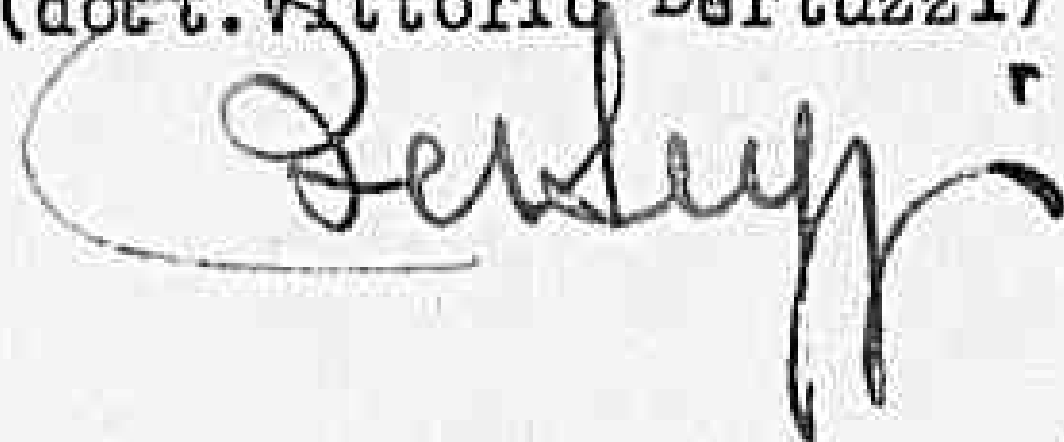
AL LA SOTTO COMMISSIONE DEL LAVORO

ALLEATA

OGGETTO: Ordinanza sui salari n.102.ROMA

1. Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.M., ha ratificato l'accordo per la determinazione in numerario del salario globale dei salariati dell'agricoltura della Provincia di Verona.

2. Si allega copia dell'Ordinanza e della relativa pratica.-

IL DIRETTORE REGIONALE  
(dott. Vittorio Bertuzzi)

4132

DISTRIBUZIONE:

Commissario Provinciale AMG (Udine)  
Uffici del Lavoro  
Camera del Lavoro (Verona)  
Prefetto di Verona  
Ispettorato del Lavoro (Padova)  
Associazione Agricoltori (Verona)  
Sotto Commissione Alleata (Roma)  
Commissione Economica Alleata (Milano)  
Ufficiale del Lavoro 86 Area (Venezia)



ORDINANZA N. 102.

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE IN NUMERARIO DEL SALARIO GLOBALE  
DEI SALARIATI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI VERONA, DA  
VALERE AI SOLI EFFETTI DEL PAGAMENTO DELLE GIORNATE DI FRIE NON  
USUFRUITE, DELLE FESTIVITA' NAZIONALI ED ALTRE INDENNITA' VARE.

Il C.R.I.C.M. avendo preso in esame un accordo sottopostogli  
dai rappresentanti autorizzati dell'Associazione dell'Agricoltura  
e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del la-  
voro di Verona, mi ha raccomandato il seguente accordo per la de-  
terminazione in numerario del salario globale dei salariati dell'  
l'Agricoltura della Provincia di Verona, da valere ai soli effet-  
ti del pagamento delle giornate di ferie non usufruite, della fe-  
stività nazionali ed altre indennità varie, con decorrenza da

Il salario globale convenzionale per i salariati della provincia  
di Verona, per l'annata agraria 1944-1945, viene determinato in  
L. 83,50 (ottantatre e 50/100) giornaliere, secondo il computo di  
cui alla tabella allegata al presente accordo e che dello stesso  
forma parte integrante.

Su tale base dovranno conteggiarsi il compenso per le giornate di  
ferie spettanti ai salariati, qualora non le abbiano effettivamente  
godute, il compenso per l'indennità di licenziamento maturata  
all'11 novembre 1945, l'importo delle giornate doppie per la festi-  
vità nazionale in cui si sia lavorato e l'importo di n. 14 delle  
18 giornate forfett di riposo spettanti ai salariati a compensa-  
zione del lavoro di cura e governo del bestiame eseguito negli  
stessi nei giorni festivi dell'annata agraria 1944-1945.

Per le successive 4 giornate a forfait di riposo settimanale, il  
salario convenzionale, in base a quanto disposto dall'art. 11 del-  
l'accordo salariale 15 ottobre 1945, viene determinato in L. 89 =  
(ottantanove).

COMPUTO DEL SALARIO GLOBALE ANNUO PER I SALARIATI FISSI DA VALERE  
PER IL PAGAMENTO DELLE GIORNATE DI FRIE, DELLE FESTIVITA' NAZIO-  
NALI, DELL'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E DELLE 18 GIORNATE A FOR-  
TIFICO PER GIORNO RIPOSO SETTIMANALE. PER L'ANNATA AGRARIA 1944-45



Il C.R.I.C.M. avendo preso in esame un querelo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati dell'Associazione dell'Agricoltura e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro di Verona, mi ha raccomandato il seguente accordo per la determinazione in numerario del salario globale dei salariati dell'Agricoltura della Provincia di Verona, da valere ai soli effetti del pagamento delle giornate di ferie non usufruite, della festività nazionali ed altre indennità varie, con decorrenza da

Il salario globale convenzionale per i salariati della provincia di Verona, per l'annata agraria 1944-1945, viene determinato in L. 83,50 (ottantatre e 50/100) giornaliere, secondo il computo di cui alla tabella allegata al presente accordo e che dello stesso <sup>1131</sup> forma parte integrante.

Su tale base dovranno conteggiarsi il compenso per le giornate di ferie spettanti ai salariati, qualora non le abbiano effettivamente godute, il compenso per l'indennità di licenziamento maturata all'11 novembre 1945, l'importo delle giornate doppie per la festa nazionale in cui si sia lavorato e l'importo di n. 14 delle 18 giornate forfait di riposo spettanti ai salariati a compensazione del lavoro di cura e governo del bestiame eseguito negli stessi nei giorni festivi dell'annata agraria 1944-1945.

Per le successive 4 giornate a forfait di riposo settimanale, il salario convenzionale, in base a quanto disposto dall'art. 11 dell'accordo salariale 15 ottobre 1945, viene determinato in L. 89 = (ottantanove).

COMPUTO DEL SALARIO GLOBALE ANNUO PER I SALARIATI FISSI DA VALERE PER IL PAGAMENTO DELLE GIORNATE DI FERIE, DELLE FESTIVITA' NAZIONALI, DELL'INDEMNITA' DI LICENZIAMENTO E DELLE 18 GIORNATE A FORFAIT PER MANCATO RIPOSO SETTIMANALE, PER L'ANNATA AGRARIA 1944-45

Salario in denaro:

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| salario base dall'11 novembre 1944 al         |             |
| 31 maggio 1945 L. 475,60 mensili: pertan      |             |
| to L. 475,60 mesi 6 e giorni 17 (475,60 x 6 = |             |
| = L. 2753,50 + L. 323,34 per i 17 giorni,     |             |
| in totale) .....                              | L. 3.176,94 |



- 2 -

Indennità di presenza dall'11 Novembre 1944 al 31 maggio 1945 L.18.- giornaliero: pertanto L. 18 x giorni 167 (25 giorni x mesi 6 + giorni 17 totale) ..... L. 3.005.-

Salario base dal 1° giugno all'11 novembre 1945 L. 1.430.- mensili: pertanto L.1.430 x mesi 5 e giorni 9 (1.480 x 5 = L.7.400 + L.532,80 per i giorni 9, in totale) ..... " 7.932,80

Totale L.

L.14.115,74

Salario in natura:

Grano - in complesso q.li 2.- a Kg.

16.666 mensili:

Spettante dall'11/11/1944 al 12/6/

1945 kg.116.66 a L.350.- il q.le

in totale ..... " 583,30

Spettante dal 13.6.1945 all'11/11/

1945 kg.83,34 a L.750.- il q.le

in totale ..... " 625,05

Granoturco - in complesso L. 10.-

a kg. 83.333 mensili

Spettante dall'11/11/1944 al 12/6.

1945 kg.583,33 a L.250.- il q.le,

in totale ..... " 1.458,32

Spettante dal 13/6/1945 all'11/11/1945

kg. 416.67 a L. 542 il q.le

in totale ..... " 2.258,35

Legna - in complesso q.li 33 a q.li

2.75 mensili

Spettante all'11/11/1944 all'11/5/45

q.li 16/50 a L.70.-il q.le, in totale ... " 1.555.-

Spettante dall'11/5/1945 all'11/11/1945

q.li 16.50 a L.200 il q.le, in totale ... " 3.300.-

Un quarto di campo. (oppure l'equivalen-

za di un quarto di campo al 14 di granoturco al



$1.480 \times 5 = L.7.400 + L.532,00$  per  
 giorni 9, in totale) ..... L.14.115,74  
 Totale L.

### Salario in natura

Grano - in complesso q.li 2.- a Kg.

16.666 mensili:

Spettante dall'11/11/1944 al 12/6/

1945 kg. 116.66 a L.350.- il q.li

in totale ..... " 583,30

Spettante dal 13.6.1945 all'11/11/

1945 kg. 83,34 a L.750.- il q.li

in totale ..... " 625,05

Granoturco - in complesso q.li 10.-

a kg. 83.333 mensili

Spettante dall'11/11/1944 al 12/6.

1945 kg. 583,33 a L.250.- il q.li

in totale ..... " 1.458,32

Spettante dal 13/6/1945 all'11/11/1945

kg. 416,67 a L. 542 il q.li

in totale ..... " 2.258,35

Legna - in complesso q.li 33 a q.li

2.75 mensili

Spettante all'11/11/1944 all'11/5/45

q.li 16/50 a L.70.- il q.li, in totale ...

Spettante dall'11/5/1945 all'11/11/1945

q.li 16.50 a L.200 il q.li, in totale ...

Un quarto di campo. (oppure l'equivalen-

te del valore di q.li di granturco, al

prezzo L. 542.-) in totale ..... " 1.084.-

Casa, orto, pollai, porcile. (valore

indicativo) ..... " 500.-

Totale ..... L.10.964,02

Totale salario annuo L.25.079,76

Salario annuo di L. 25.079,76 : 300 = L.83.59 salario giornaliero da  
 valere per la liquidazione delle giornate di ferie, delle festività  
 nazionali, della indennità di licenziamento e il 14 delle 18 giorno-  
 te a forfait per mancato riposo settimanale, per l'annata agraria  
 1944 - 1945.

./.



- 3 -

Per le ultime 4 giornate, delle 58 spettanti, vale, a norma delle art. 11 dell'accordo salariale 15 ottobre 1945, il seguente computo.

Salario annuo, come sopra, in totale ..... L. 25.079,73

Indennità contingenza del 27 agosto all'11 novembre 1945. In totale giornata 65 a L. 24.- per giornata (media fra capo famiglia e scapolo) ..... " 1.560,4

Totale ..... L. 26.639,76

Salario annuo di L. 26.639,76 : 300 = L. 88,79 salario giornaliero da valere per la liquidazione di n. 4 delle 18 giornate per mancato riposo settimanale.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, è dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze;

PERTANTO, io, J.K. DUNLOP, O.E.E., U.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale A.M.G. Regione dello Veneto, Governo Militare Allentato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto l'importo del Comitato ed approvo quanto sopra esposto.

130

FIO J.K. DUNLOP  
Generale di Brigata  
Commissario Regionale A.M.G.  
Regione dello Veneto

Datato, oggi 28 Dicembre 1945

p. copia conforme



IL DIRETTORE  
dell'Ufficio Regionale del Lavoro  
per le Veneto  
(Sott. Ufficio Regionale)

*Serdy*



Subject: Agreement for the determination in specie of the total wages to the workers salaried by Farmers Union of Verona Province, available only for the payment of the not benefited vacations national holidays and for other indemnities.

TO : A.M.G. Regional Commissioner - Venezia Region -  
(to attention of Regional Labour Office)

FROM: Regional Italian Joint Advisory Committee Venezia Region

Recommendation N. *111* 7<sup>th</sup> November 1945

1. - Here enclosed an agreement drawn up in Verona on the 7<sup>th</sup> November 1945, between the Agriculturists Association of Verona Province and the local Confederate Chamber of Labour and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Verona

2. - The R.I.J.A.C. of Venezia Region votes in favour of the above agreement -

3. - The R.I.J.A.C. of Venezia Region having thoroughly examined what has been proposed;  
considering that the proposal has been agreed upon by the contracting parties concerned;

in consideration that the proposal of the aims, on account of which the aforesaid agreement has been drawn up, concerning a settlement on the daily salary to the above mentioned workers, as it is stated in the Subject:

Your approval is recommended:

it has been established as follows:

The total conventional salary to salaried men of Verona Province during agricultural year 1944-1945 is fixed for L. 83,50 per day, as the calculation of the list attained to the present agreement and this is an integral part of the agreement.

On this basis shall be calculated:

The reward for holidays to salaried workers (if not enjoyed), the dismissal indemnity from II Nov. 1945, the amount of 2 days for national holidays in case of work and the amount of 14 on 18 days by the bulk of repose to salaried workers as compensation of grooming in holidays of agricultural year



1944-1945.

For the other 4 days by the bulk of weekly repose the conventional salary, as the art II of salary agreement dated 15 Oct. 1945 is of L. 89.

YEARLY TOTAL SALARY TO PERMANENT SALARIED WORKERS FOR THE PAYMENT OF VACATIONS, NATIONAL HOLIDAYS OF DISMISSAL INDEMNITY AND 18 DAYS BY THE BULK FOR WEEKLY REPOSE NOT ENJOYEDX DURING AGRICULTURAL WORK YEAR 1944 - 1945

Salary (ready money)

Basic salari from II Nov. 1944 to 31 May 1945 £. 475,60 per month  
 (£. 475,60 x 6 months and 17 days =  
 (£. 475,60 x 6 = £. 2753,60 + £. 323,34 x 17 days = £. 3.176,94

Indennità di presenza

From II Nov. 1944 to 31 May 1945 L. 10 per day " 3.006,00  
 (£. 18 x 167 days =

Basic salary

From I June to II Nov. 1945 L. 1.480 per month " 7.932,80  
 (£. 1.480 x 5 months and 9 days

T o t a l ..... £. 14.115,74

Salari in kind

Corn - in all cwts 4 at kg. 16,666 per month  
 from II Nov. 1944 to 12 June 1945 kg. 116,66 £. 583,30  
 x £. 350 per 2 cwts .....

Indian corn - in all Cwts 40 at kg. 83, 333 per  
 month from II Nov. 1944 to 12 June 1945 kg. 583,33 " 1.458,32  
 at L. 250 per 2 cwts .....

Corn.- from 13 June 1945 to II Nov. 1945 kg. 83,34 " 625,05  
 per L. 750 per 2 cwts .....

Indian Corn - from 13 June 1945 to II Nov. 1945 " 2.258,35  
 kg. 416,67 at L. 542 per 2 cwts .....

Wood - in all 6,50 cwts / cwts 3,28 per month  
 from II Nov. 1944 to II May 1945 cwts 33 at " 1.155,00  
 L. 70 per 2 cwts .....  
 from II May 1945 to II nov. 1945 cwts 33 at " 3.300,—  
 L. 200 per 2 cwts .....

a quater of field

(or the equivalent value of 4 cwts of Indian  
 corn L. 900 per 2 cwts L. 542 " 1.084,00



- 2 -

House, kitchen-garten, head roast and pig-sty  
(indication value) ..... £. 500,00

Total of salary per year £. 25.079,76

Yearly salary L. 25,079 : 300 = L. 83,50 daily  
salary for the of vacations, national holidays of  
dismissal indemnity and 14 on 18 days by the Bulk  
for weekly repose not enjoyed during agricultural  
year 1944 - 1945.

For the other 4 days of the 18 titled the following  
calculation as art. II of salary agreement dated 15  
Oct. 1945 is in force:

Yearly salary, as above, in all ..... £. 25.079,76

Indennità di contingenza

from 27 Aug. 1945 to 11 Nov. 1945.

In all 65 days per L. 24 per day (average  
between chief of family and not married man)

" 1.560,00

T o t a l

£. 26.639,76

Yearly salary of L. 26639,76 : 300 = L. 88,79 daily salary for the  
liquification of 4 on 18 years for weekly repose not enjoyed.

4) - All members of the R.I.J.A.C. of the above recommendation.

The Secretary of the R.I.J.A.C.  
(dr. Vittorio Bertuzzi)

*Bertuzzi*

4123

Here enclosed: Report of the meeting of the R.I.J.A.C. of Venezia Re-  
gion on the 7 th December 1945

Report of the meeting of the R.I.J.A.C. on the 19 th  
November 1945 -

Copy of the agreement drawn up on the 7 th November 1945



**Subject:** Temporary wages agreement for the agricultural day and hired labourers in the Province of Venice -

**To:** A.M.G. Regional Commissioner - Venezia Region -  
(To attention of Regional Labour Officer)

**From:** Regional Italian Joint Advisory Committee Venezia Region

Recommendation n. 110 28<sup>th</sup> September 1945

1. - Here enclosed an agreement, drawn up in Venice on the 28<sup>th</sup> September 1945, between the Agricolturista Association and the land-labourers Federation of Venice Province and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Venice.
2. - The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves of the above agreement for the workers above mentioned.
3. - The R.I.J.A.C., having thoroughly examined the proposal, if freely agreed upon by the contracting parties concerned; considering that the agreement has a temporary character, effective from May the 1<sup>st</sup> to August the 31<sup>st</sup> 1945 and as another agreement will be drawn beginning from September 1<sup>st</sup>, bearing in mind that during this period a revision of the existing salaries is to be made, in order to enable the workers to support the high cost of life;

in consideration of the insufficient present salaries;

considering that the request remains within modest limits and bearing in mind what has been agreed upon and carried into effect accordance with A.M.G. orders in other Provinces (Rovigo - order N° 30 - Padova N° 35 your approval is recommended)

Above mentioned agreement is as follows:

Para the 1<sup>st</sup>

All pays actually in force, lower than those which are underwritten starting from the first of May till 31<sup>st</sup> of August 1945, must be equalized to the pays of the following list:



|                                          |                 |                 |       |          |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|
| Manual labourers                         | 18/65 years old | .....           | £. 12 | one hour |
| "                                        | "               | 16/18 " " ..... | " 9   | "        |
| "                                        | "               | 14/16 " " ..... | " 6   | "        |
| Women more than 18 years old             | .....           | " 7             | "     |          |
| "                                        | 14/18 years old | .....           | " 5   | "        |
| Concern-artisans (black-smiths, joiners) | .....           | " 16            | "     |          |
| Obliged labourers                        | 18/65 years old | .....           | " 9   | "        |
| "                                        | "               | 16/18 " " ..... | " 7   | "        |
| Hired-labourers                          | 18/65           | .....           | " 950 | a month  |
| Effective hired-labourers                | 16/18 years old | .....           | 660   | "        |
| "                                        | "               | 14/16 " " ..... | 475   | "        |

To manual labourers who attend as tractor-drivers, will be given by concern a plus-pay of 1 lira for every hour spent to the tractor driving.

Para the 2<sup>nd</sup>

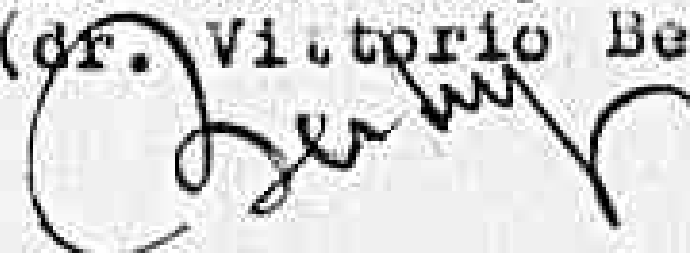
It is specified that the equalization-list of para the 1<sup>st</sup>, is in order to equalize the pays of agricultural hired-labourers and manual labourers of Venice Province, till the day in which the new collective agreement of these two categories will be in force.

Para the 3<sup>rd</sup>

Are considered as established, for the period considered by this agreement, the more favourable conditions eventually in force -

4. - All the members of R.I.J.A.C. votes in favour of the above proposal.

The Secretary of the R.I.J.A.C.  
(Dr. Vittorio Bertuzzi)



Attached: Report of the meeting of the R.I.J.A.C. Venezia Region on the 7<sup>th</sup> of December 1945 -

Report of the meeting of the R.I.J.A.C. Venezia Region on the 11<sup>th</sup> of October 1945 -

Copy of the agreement drawn up on the 28<sup>th</sup> of September 1945 between the Agriculturists Association and the respective land labourers of Venice Province.

Wages list as before the agreement.



Oggetto: Accordo per la determinazione in numerarie del salario globale dei salariati dell'Agricoltura della Provincia di Verona, da valere ai soli effetti del pagamento delle giornate di ferie non usufruite, delle festività nazionali ed altre indennità varie.

Al : Commissario Regionale Alleato - Regione delle Venezie  
(all'attenzione dell'Ufficiale regionale alleato del lavoro)

Dal : Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto

Relazione alla segnalazione N. 111 del 7/11/1945

1. - Si allega un accordo stipulato in Verona il giorno 7 del mese di novembre 1945, tra l'Associazione dell'Agricoltura della provincia di Verona e la locale Camera Confederale del Lavoro, presentato al Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto del Comitato Consultivo Provinciale di Verona per il prescritto parere.
  2. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto esprime parere favorevole circa l'approvazione di detto accordo.
  3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto dopo accurato esame di quanto proposto,  
preso atto dell'accordo esistente tra le parti;  
considerati i fini particolari per cui l'accordo in questione è stato stipulato, tendente a fissare in maniera concreta il salario giornaliero dei sopradetti lavoratori, agli effetti di cui all'oggetto;  
ne raccomanda l'approvazione.
- Detto accordo prevede:
- 1126
- Il salario globale convenzionale per i salariati della provincia di Verona, per l'annata agraria 1944-1945, viene determinato in L. 13.50 (ottantatre e 50/100) giornaliero, secondo il computo di cui alla tabella allegata al presente accordo e che dello stesso forma parte integrante.
- Su tale base dovranno conteggiarsi il compenso per le giornate di ferie spettanti ai salariati, qualora non le abbiano effettivamente godute, il compenso per l'indennità di licenziamento maturata all'11 novembre 1945, l'importo delle giornate doppie per le festività nazionali in cui si sia lavorato e l'importo di L. 14 delle 13 giornate a forfait di riposo spettanti ai salariati a compensazione del lavoro di cura e governo del bestiame eseguito dagli stessi nei giorni festivi dell'annata agraria 1944-1945.
- Per le successive 4 giornate a forfait di riposo settimanale, il salario convenzionale, in base a quanto disposto dall'art. 11 del-



l'accordo salariale 15 ottobre 1945, viene determinato in L. 89.- (ottantanove).

COMPUTO DEL SALARIO GLOBALE ANNUO PER I SALARIATI FISSI DA VALERE PER IL PAGAMENTO DELLE GIORNATE DI FERIE, DELLE FESTIVITA' NAZIONALI, DELL'INDEMNITA' DI LICenziAMENTO E DELLE 16 GIORNATE A FORNIT PER MANCATO RIPOSO SETTIMANALE, PER L'ANNUATA AGRARIA 1944-45

Salario in denaro:

salario base dall'11 Novembre 1944  
al 31 maggio 1945 L. 475.60 mensili:  
pertanto L. 475.60 mesi 6 e giorni 17  
( $475.60 \times 6 = L. 2853.60 + L. 323.34$  per i  
17 giorni, in totale)..... L. 3.176.94

Indennità di presenza dall'11 Novem-  
bre 1944 al 31 Maggio 1945 L. 10.-  
giornaliera:

pertanto L. 18 x giorni 167 (25 giorni  
x mesi 6 + giorni 17 totale)..... L. 3.006.--

Salario base dal 1° Giugno all'11 no-  
vembre 1945 L. 1.480.-- mensili:  
pertanto L. 1.480.-- x mesi 5 e giorni  
9 ( $1.480.-- \times 5 = L. 7.400.-- + L. 532.80$   
per i giorni 9, in totale)..... L. 7.932.80

Totale L.....

14.115.74

Salario in natura:

Grano - in complesso q.li 2.- a Kg.  
15.666 mensili

Spettante dall'11.11.1944 al 12.6.1945  
Kg. 115.66 a L. 350.-- il q.le, in totale L. 583.30

Spettante dal 13.6.1945 all'11.11.1945  
Kg. 33.34 a L. 750.-- il q.le in totale L. 625.05

Granoturco - in complesso q.li 10.  
a Kg. 83.333 mensili

Spettante dall'11.11.1944 al 12.6.1945  
Kg. 583.33 a L. 250.-- il q.le, in totale L. 1.458.32

Spettante dal 13.6.1945 all'11.11.1945  
Kg. 416.67 a L. 542.-- il q.le, in totale L. 2.258.35

Legna - in complesso q.li 33 a q.li 2275  
mensili

Spettante all'11.11.1944 all'11.5.45  
q.li 16.50 a L. 70.-- il q.le, in totale L. 1.155.--

Spettante dall'11.5.1945 all'11.11.1945



|                                                                                                                     |    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| q.li 15.50 a L.200 il q.le, in totale..                                                                             | L. | 3.300.-          |
| <u>Un quarto di campo</u> (oppure l'equivalente del valore di q.li di granturco, al prezzo L. 542.-) in totale..... | L. | 1.034.-          |
| <u>Casa, orto, pollaio, porcile, (valore indicativo).....</u>                                                       | L. | 500.-            |
| <b>Totale .....</b>                                                                                                 | L. | <u>10.964.02</u> |
| <b>Totale salario annuo</b>                                                                                         | L. | <b>25.079.76</b> |

Salario annuo di L.25.079.76: 300 = L.83.59 salario giornaliero da valere per la liquidazione delle giornate di ferie, delle festività nazionali, della indennità di licenziamento e di 14 delle 18 giornate a forfait per mancato riposo settimanale, per l'annata agraria 1944-1945.

Per le ultime 4 giornate, delle 18 spettanti, vale, a norma dell'art. 11 dell'accordo salariale 15 ottobre 1945, il seguente computo:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <u>Salario annuo</u> , come sopra, in totale..... | 25.079.76 |
|---------------------------------------------------|-----------|

Indennità sostitutiva del 27 agosto all'11 novembre 1945. Interele giornate 65 a L.24.- per giornata (media fra capo famiglia e scapolo).....

1.560.-

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Totale .....</b> | <b>26.639.76</b> |
|---------------------|------------------|

Salario annuo di L.26.639.76 : 300 = L.88.79 salario giornaliero da valere per la liquidazione di n.4 delle 18 giornate per mancato riposo settimanale.

4. - L'intero collegio del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto vota in favore di detta proposta.

Il Segretario del Comitato Consultivo  
Regionale Italiano Misto  
(Dot. Vittorio Bertuzzi)

*[Signature]*  
4123

Allegati: Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto in data 7/12/1945

Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale Misto in data 19/11/1945

Testo dell'accordo in data 7/11/1945



VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE CONSULTIVO MISTO

L'anno 1945, il giorno 7 del mese di dicembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del comm. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Faddia, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- accordo per la determinazione in numerario del salario globale dei salariati dell'agricoltura provincia di Verona, da valere ai soli effetti del pagamento delle giornate di ferie non usufruite, delle festività nazionali ed altre indennità varie. -

preso atto dell'accordo tra le parti;

considerati i fini particolari per cui l'accordo è stato stipulato, tendenti a fissare in maniera concreta il salario giornaliero dei lavoratori in questione, agli effetti di cui all'oggetto;

esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame.

Letto, confermato e sottoscritto.  
P.C.C.



*[Signature]*



VERBAL OF MEETING  
OF PROVINCIAL JOINT ADVISORY ITALIAN COMMITTEE

The day of 19 Nov. 1945, in the residence  
of Provincial Labour Office assembled:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Mr. Giuseppe TRABUCCHI | President                 |
| Mr. Giovanni RIPAMONTI | Vice-president            |
| Mr. Enzo BASTIANI      | Employers' representative |

The Provincial Joint Advisory Italian Committee, considering the agreement dated 7th Nov. 1945 among the Farmers' Union, Chamber of Labour and Federterra concerning the total salary to salaried workers for agricultural year 1944-1945 for the payment of 18 days of vacations not enjoyed, national holidays and the eventual dismissal-indemnity and for the reward of grooming in holidays, proposes that the agreement be ratified taking into account that the salaries in kind are calculated on legal prices and sometimes conventional (house, kitchen-garden, hen-roast and pig-sty) abruptly under the reality.-

Signed. GIUSEPPE TRABUCCHI  
President

GIOVANNI RIPAMONTI  
Vice-President

ENZO BASTIANI  
Employers' representative

4123



## CALE DI RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE ITALIANO CONSULTIVO M.

-----

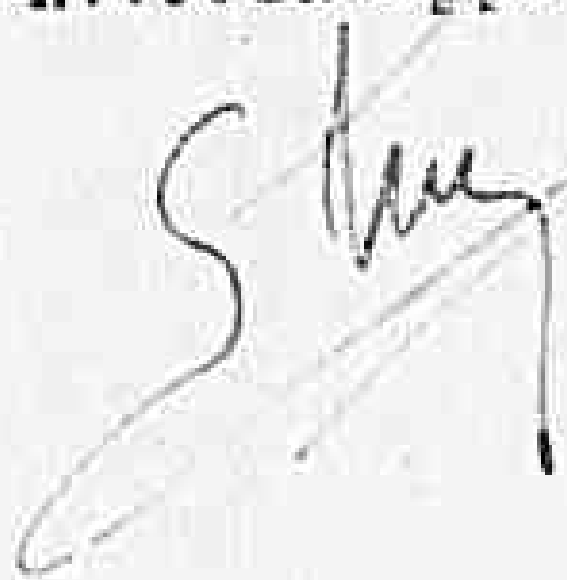
Addi 19.11.1945 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro si sono riuniti i Signori:

Avv. GIUSEPPE TRABUCCHI  
Sig. GIOVANNI RIPAMONTI  
Dr. ENZO BASTIANI

--Presidente  
--Vice Presidente  
--Rappresentante dei datori di lavoro.--

Il C.P.I.C.M. esaminato l'accordo 7.11.1945 fra l'Associazione Agricoltori la Camera del Lavoro e la Federterra nei riguardi della determinazione del salario globale per i salariati per l'annata agraria 1944-45 da valere ai soli effetti del pagamento delle 18 giornate di ferie non usufruite, delle festività nazionali e delle eventuali indennità di licenziamento, nonché per la compensazione del lavoro di cura e governo del bestiame nei giorni festivi, propone che l'accordo sia ratificato pur facendo presente che i conteggi dei salari in natura sono fatti su prezzi legali e talvolta convenzionali (casa, orto, pollaio e porcile) indiscutibilmente inferiori alla realtà.--

IL PRESIDENTE  
-Avv. Giuseppe Trabucchi-

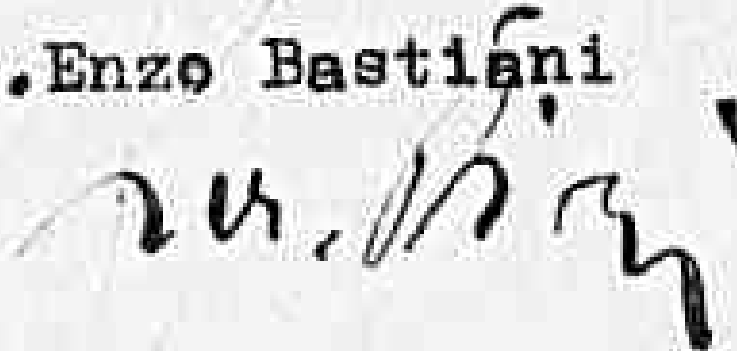


IL VICE-PRESIDENTE  
-Sig. Giovanni Ripamonti-



IL RAPPRESENTANTE DEI DATORI DI LAVORO

Dr. Enzo Bastiani



4122



AGREEMENT CONCERNING THE CONVENTIONAL TOTAL SALARY FOR THE  
LIQUIDATION OF HOLIDAYS AND OTHER INDEMNITIES NOT GRANTED  
TO PERMANENT SALARIED WORKERS DURING AGRICULTURAL YEAR  
1944 - 1945

The day of 7 Nov. 1945 in the residence of Farmers' Union of Verona Province, between the President Mr. Ugo Guarienti attended by Mr. Carlo Vanzetti secretary of the Union

and Mrs Rocco, Bacciconi and Ripamonti Secretaries of Chamber of Labour, attended by the Commissaries of Federterra Provinciale

it has been established as follows:

The total conventional salary to salaried men of Verona Province during agricultural year 1944 - 1945 is fixed for L.83,50 per day, as the calculation of the list attained to the present agreement and this is an integral part of the agreement.

On this basis shall be calculated:

The reward for holidays to salaried workers (if not enjoyed), the dismissal indemnity from 11 Nov. 1945, the amount of 2 days for national holidays in case of work and the amount of 14 on 18 days by the bulk of repose to salaried workers as compensation of grooming in holidays of agricultural year 1944-1945.

For the other 4 days by the bulk of weekly repose the conventional salary, as the art/ II of salary-agreement dated 15 Oct. 1945 is of L.89.

READ            APPROVED            AND            SIGNED

4121

F. CHAMBER OF LABOUR  
s/ed Rocco

F. FARMERS' UNION  
s/ed Guarienti

F. FEDETERRA PROVINCIALE  
S/ed Visentin



YEARLY TOTAL SALARY TO PERMANENT SALARIED WORKERS FOR THE  
PAYMENT OF VACATIONS, NATIONAL HOLIDAYS OF DISMISSAL-IN=  
DEMUNITY AND 18 DAYS BY THE BULK FOR WEEKLY REPOSE NOT EN=  
JOYEDX DURING AGRECUltURAL WORK YEAR 1944 - 1945.

Salary (ready money)

Basic salary from II Nov. 1944 to 3I May 1945

L.475,60 per month

(L.475,60 x 6 months and 17 days =

(L.475,60 x 6 = L2753,60 + L.323,34 x 17 days = L.3176,94

Indennità di presenza

From II Nov. 1944 to 3I May 1945 L.10 per day

(L.18 x 167 days =

L.3006,00

Basic salary

From I June to II Nov. 1945 L.1480 per month

(L.1480 x 5 months and 9 days

L.7932,80

T o t a l L. 14115,74 +

Salary in kind

Corn - in all cwts 4 at Kg 16,666 per month  
from II Nov. 1944 to 12 June 1945 Kg 116,66  
x L.350 per 2 cwts

L. 583,30

from 13 June 1945 to II Nov. 1945 Kg 83,34  
~~per~~ L. 750 per 2 cwts

L. 625,05

Indian corn

in all Cwts 40 at Kg83,333 per month  
from II Nov. 1944 to 12 June 1945 Kg583,33  
at L.250 per 2 cwts

L.1458,32

from 13 June 1945 to II Nov. 1945 Kg 416,67  
at L.542 per 2 cwts

L.2258,35

Wood

In all 6,50 cwts / cwts 3,28 per month  
ffom II Nov. 1944 to II May 1945  
cwts 33 at L.70 per 2 cwts

L.1155,00

from II May 1945 to II Nov, 1945  
cwts 33 at L.200 per 2 cwts

L.3300,00

a quarter of field

( or the equivalent value of 4 cwts of  
Indian corn L.800 per 2 cwts L.542

L.1084,00

House, kitchen-garden, hen roast and  
pig-sty (indication value)

L. 500,00

Total of salary per year 25079,76 L.



Yearly salary L.25,079 : 300 @ L.83,50 daily salary for the of vacations, national holidays of dismissal indemnity and 14 on 18 days by the bulk for weekly repose not enjoyed during agricultural year 1944 - 1945.

For the other 4 days of the 18 titled the following calculation as art. II of salary agreement dated 15 Oct. 1945 is in force:

Yearly salary, as above, in all

L. 25.079,76

Indennità di contingenza

from 27 Aug. 1945 to 11 Nov. 1945.

In all 65 days per L.24 per day (average between chief of family and <sup>not</sup> married man)

L. 1560,00

T o t a l

L. 26.639,76

Yearly salary of L.26639,76 : 300 = L.88,79, daily salary for the liquidation of 4 on 18 years for weekly repose not enjoyed.-



ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEL SALARIO GLOBALE CONVENZIONALE  
DA VALERE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FESTIVITA' ED ALTRE INDENNITA'  
NON CONCESSE AI SALARIATI FISSI NELLA ANNATA AGRARIA 1944-45.-

Il giorno 7 novembre 1945, presso la sede dell'Associazione Agricoltori della provincia di Verona, fra il suo Presidente, On. Conte Ugo Guarienti, assistito dal Dr. Carlo Vanzetti, Segretario dell'Associazione

ed i Segretari della Camera Confederale del Lavoro, Rocco, Bacciconi e Riramonti, assistiti dai Commissari della Federterra provinciale

si è stabilito quanto in appresso:

Il salario globale convenzionale per i salariati della provincia di Verona, per l'annata agraria 1944-45, viene determinato in L.83.50 (ottantatre e 50/100) giornaliere, secondo il computo di cui alla tabella allegata al presente accordo e che dello stesso forma parte integrante.-

Su tale base dovranno conteggiarsi il compenso per le giornate di ferie spettanti ai salariati, qualora non le abbiano effettivamente godute, il compenso per l'indennità di licenziamento maturata all'11 novembre 1945, l'importo delle giornate doppie per le festività nazionali in cui si sia lavorato e l'importo di n°14 delle 18 giornate a forfait di riposo spettanti ai salariati a compensazione del lavoro di cura e governo del bestiame eseguito dagli stessi nei giorni festivi dell'annata agraria 1944-45.-

Per le successive 4 giornate a forfait di riposo settimanale, il salario convenzionale, in base a quanto disposto dall'art.11 dell'accordo salariale 15 ottobre 1945, viene determinato in L.89== (ottantanove).-

Letto, confermato, sottoscritto.-

p. LA CAMERA DEL LAVORO

f.to Rocco

p. L'ASSOCIAZIONE DEGLI AGRICOLTORI

f.to Guarienti

4118

p. LA FEDERTERRA PROVINCIALE

f.to Visentin



COMPUTO DEL SALARIO GLOBALE ANNUO PER I SALARIATI FISSI DA VA.  
PER IL PAGAMENTO DELLE GIORNATE DI FERIE, DELLE FESTIVITA' NAZIONALI  
DELL'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E DELLE 18 GIORNATE A FORFAIT PER MAN-  
CATO RIPOSO SETTIMANALE? PER L'ANNATA AGRARIA 1944-45.-

-----

Salario in denaro:

Salario base dall'11 novembre 1944  
al 31 maggio 1945 £.475.60 mensili:  
pertanto £.475.60 X mesi 6 e giorni 17  
(475.60 X 6 = £.2753.60 + £.323.34 per  
i 17 giorni, in totale)..... £.3176.94

Indennità di presenza dall'11 novem-  
bre 1944 al 31 maggio 1945 £.18 giorno=  
liere:  
pertanto £.18 X giorni 167 (25 giorni  
x mesi 6 + giorni 17) totale..... " 3.006.==

Salario base dal 1° giugno all'11 novem-  
bre 1945 £.1.480.== mensili:  
pertanto £.1.480 x mesi 5 e giorni 9  
(1.480 X 5 = £.7.400) + £.532.80 per i  
giorni 9 in totale) " 7.932.80

Totale £.....

14.115.74

4116

Salario in natura:

Grano - in complesso q.li 2.== a Kg.  
16.666 e nsili

Spettante dall' 11.11.1944 al 12.6.1945  
Kg. 116.66 a £.350== il q.le in totale £. 583.30

spettante dal 13.6.1945 all'11.11.1945  
Kg. 83.34 a £.750== il q.le in totale " 625.05

Granoturco - in complesso q.li 10 a  
Kg. 83.333 mensili

Spettante dall'11.11.1944 al 12.6.1945  
Kg. 583.33 a £.250 == il q.le in totale "1458.32

Spettante dal 13.6.1945 all'11.11.1945  
Kg. 416.67 a £.542== il q/le in totale "2258.35

Legna - in complesso q.li 33==  
q.li 2.75 mensili



Spettante all'11.11.1944 all'11.5.45

q.li 16.50 a £.70==

il q.le in totale

£. 1.155

Spettante dall'11.5.1945 all'11.11.45

q.li 16.50 a £.200 in q.le in totale

" 3.300

un quarto di campo (oppure l'equivalen-  
te del valore di 2 q.li di granoturco,  
al prezzo di £.542) in totale

" 1.084

Casa, orto, pollaio, porcile,  
(valore indicativo)

" 500

Totale

£.

10.964.02

Totale salario annuo

25.079.76

Salario annuo di £.25.079 : 300 = £.83.59 salario giornaliero da valere  
per la liquidazione delle giornate di ferie, delle festività nazionali,  
della indennità di licenziamento e di 14 delle 18 giornate a forfait  
per mancato riposo settimanale, per l'annata agraria 1944-45.-

Per le ultime 4 giornate, delle 18 spettanti, vale, anormale dell'art.11  
dell'accordo salariale 15 ottobre 1945, il seguente computo:

Salario annuo, come sopra, in totale

£. 25.079.76

Indennità contingenza dal 27 agosto all'11  
novembre 1945. In totale giornate 65 a £.24

4117

per giornata (media fra capo famiglia e scapolo)

" 1.560.==

Totale

£. 26.639.76

Salario annuo di £.26.639.76 : 300 = £. 88.79 salario giornaliero da  
valere per la liquidazione di n°4 delle 8 giornate per mancato riposo  
settimanale.-

-----



# UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

## PER LE VENEZIE

Prot. N.° 2/3366 LAV/2Risp. a nota N.° —del —Allegati N.° 2.

Venezia, li

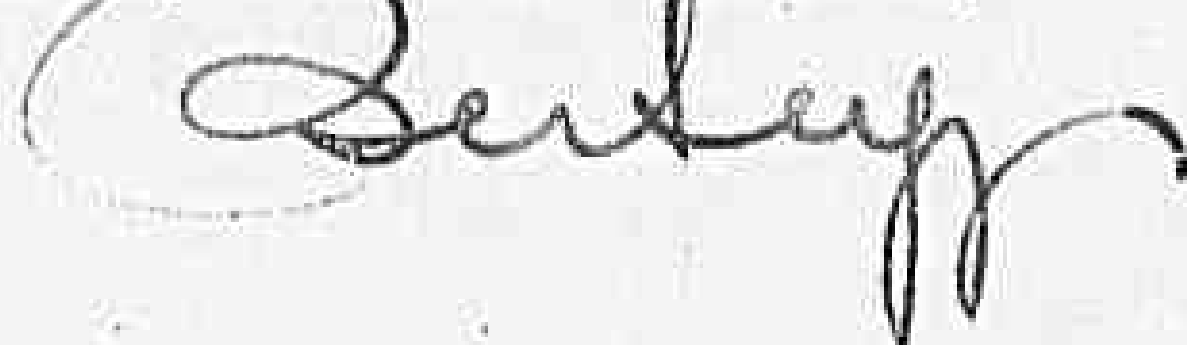
9 GEN. 1946

Al la Sotto Commissione Alleata

OGGETTO: Ordinanza sui Salari n. 93.ROMA

1. - Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.M., ha ratificato in data 28 dicembre 1945, l'accordo salariale a favore dei lavoratori dell'agricoltura della provincia di Verona.
2. - Si allega copia dell'Ordinanza e della relativa pratica.

4115

IL DIRETTORE REGIONALE  
(dott. Vittorio Bertuzzi)

DISTRIBUZIONE:

Commissario provinciale A.S.G. Udine -  
 - Uffici del Lavoro -  
 - Camera del Lavoro (Verona -  
 - Ispettorato del Lavoro (Padova)  
 Prefetto (Verona)  
 Associazione degli Agricoltori (Verona)  
 Sotto Commissione Alleata - Roma -  
 Commissione Economica Alleata - Milano -  
 Ufficio del Lavoro 86 Area - Venezia -



C. MANZA SUI SALARI N° 93

## ADEGUAMENTO DEI SALARI ED INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI VERONA

Il CRICE, avendo preso in esame un accordo sottoposto agli dei rappresentanti autorizzati dell'Associazione Agricoltori e dei rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro di Verona, ed in considerazione dei fatti esposti, ha raccomandato il seguente adeguamento salariale ed indennità di contingenza per i lavoratori dell'agricoltura della provincia di Verona, con decorrenza dal 27 agosto 1945.

- 1) - Si allega un accordo stipulato in Verona il giorno 15 del mese di ottobre 1945 tra la rappresentanza dell'Associazione Agricoltori della provincia di Verona e la rappresentanza della Camera Confederale del Lavoro, presentato al Comitato Regionale Italia "no" Consultivo Misto, dal Comitato Provinciale Misto di Verona, per il prescritto parere.
- 2) - Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto esprime parere favorevole circa l'applicazione della proposta in esame alla categoria interessata, con la modifica di cui è appresso.
- 3) - Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, dopo aver preso in esame della proposta; preso atto che questo formato accordo tra le parti interessate; processo che per la medesima categoria di lavoratori sono richiesti un adeguamento salariale ed un'indennità di contingenza visto le direttive in proposito impartite dall'A.M.G.; considerato che il livello globale delle retribuzioni è rispondente alle attuali esigenze, ne raccomanda l'approvazione solo modificando la tariffa relativa alla categoria "braccianti avventizi" - lavoratori ordinari - uomini dei 165 anni, che da L. 11.- orario, viene portato a L. 10.- orario.

4114

Detto accordo prevede:

Le tariffe vigenti per le categorie: braccianti avventizi, obblighi; licenza specializzata, comprensivo dell'indennità di presenza, sono sostituite di diritto dalle seguenti:



representanti autorizzati della Camera Sindacale del Lavoro di Verona, ed in considerazione dei fatti esposti, si ha riconosciuto il seguente adeguamento salariale ed indennità di contingenza per i lavoratori dell'agricoltura della provincia di Verona, con decorrenza dal 27 agosto 1945.

- 1) - Si allega un accordo stipulato in Verona il giorno 15 del mese di ottobre 1945 tra la rappresentanza dell'Associazione Agricoltori della provincia di Verona e la rappresentanza della Camera Sindacale del Lavoro, presentato al Comitato Regionale Italiano "Consulativo Misto, del Comitato Provinciale Misto di Verona, per il prescritto parere.
- 2) - Il Comitato Regionale Italiano Consulativo Misto esprime parere favorevole circa l'applicazione della proposta in esame alla categoria in questione, con la modifica di cui all'art. 3.
- 3) - Il Comitato Regionale Italiano Consulativo Misto, dopo averne osato della proposta, preso atto che esiste un accordo tra le parti interessate, promesso che per la medesima categoria di lavoratori sono richiesti un adeguamento salariale ed un'indennità di contingenza viste le direttive in proposito impartite dall'A.I.G.; considerato che il livello globale delle retribuzioni è rispondente alle attuali esigenze, ne raccomanda l'approvazione solo modificando la tariffa relativa alla categoria "braccianti avventizi" - lavoratori ordinari - uomini dai 14 ai 65 anni, che da L. 11.- orario, viene portato a L. 10.- orario. **A11A**

Detto accordo prevede:  
Le tariffe vigenti per le categorie: braccianti avventizi, obblighi; maestranze specializzate, comprensive dell'indennità di presenza, sono sostituite di diritto dalle seguenti:

#### BRACCIANTI AVVENTIZI

##### Lavori ordinari

|                                           |       | L | IO.- | orario |
|-------------------------------------------|-------|---|------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni                  | ..... | " | 7.-  | "      |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65... | ..... | " | 5.50 | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni                  | ..... | " | 6.50 | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                   | ..... | " | 5.50 | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                   | ..... | " | 5.50 | "      |

##### Ore straordinarie - nei giorni feriali

|                                           |       |   |      |   |
|-------------------------------------------|-------|---|------|---|
| Uomini dai 18 ai 65 anni                  | ..... | " | 12.- | " |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65... | ..... | " | 8.-  | " |
| Uomini dai 14 ai 16 anni                  | ..... | " | 6.50 | " |
| Donne dai 17 ai 60 anni                   | ..... | " | 7.-  | " |

./.



-2-

|                                               |    |      |        |
|-----------------------------------------------|----|------|--------|
| Donne dai 14 ai 17 anni                       | L. | 6.-  | orario |
| <u>Ore straordinario - nei giorni festivi</u> |    |      |        |
| Uomini dai 18 ai 65 anni                      | "  | 13.- | "      |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65        | "  | 9.-  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni                      | "  | 7.-  | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                       | "  | 7.50 | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                       | "  | 6.50 | "      |

|                                                                       |    |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|--------|
| <u>Lavori di mietitura e legatura frumento, segale, avena ed orzo</u> |    |      |        |
| Uomini dai 18 ai 65 anni                                              | L. | 13.- | orario |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65                                | "  | 8.50 | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni                                              | "  | 7.50 | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                                               | "  | 10.- | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                                               | "  | 6.50 | "      |

Ore straordinario di mietitura nei giorni feriali:

|                                        |    |       |   |
|----------------------------------------|----|-------|---|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | L. | 14.-  | " |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | "  | 9.50  | " |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | "  | 7.50  | " |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | "  | 10.50 | " |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | "  | 7.-   | " |

Ore straordinario di mietitura nei giorni festivi.

|                                        |    |       |   |
|----------------------------------------|----|-------|---|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | L. | 15.50 | " |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | "  | 11.-  | " |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | "  | 9.50  | " |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | "  | 12.-  | " |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | "  | 8.50  | " |

Agli addetti alla mietitura e legatura del frumento, spettano in aggiunta alle paghe più sopra citate, Kg. 6 di grano per ogni giornata di lavoro; agli addetti alla mietitura e legatura avena, segale ed orzo, Kg. 6 del cereale mietuto oppure l'equivalente in denaro da valutarsi a prezzo di amasso.

Lavori di trebbiatura

(trebbiatura cereali e semenzine compreso il ravizzone, il colza ed il trigoglio rosso e compreso il lavoro per la formazione dei cavi ioni).

|                                        |    |      |        |
|----------------------------------------|----|------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | L. | 13.- | orario |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | "  | 9.-  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | "  | 7.-  | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | "  | 8.-  | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | "  | 7.-  | "      |



Uomini dai 10 ai 18 anni ed oltre i 65 ..... 8.50  
 Uomini dai 16 ai 18 anni ..... 7.50  
 Uomini dai 14 ai 16 anni ..... 10.--  
 Donne dai 17 ai 60 anni ..... 6.50  
 Donne dai 14 ai 17 anni .....

Ore straordinario di mietitura nei giorni feriali:

Uomini dai 18 ai 65 anni ..... L. 14.-  
 Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 ..... 9.50  
 Uomini dai 14 ai 16 anni ..... 7.50  
 Donne dai 17 ai 60 anni ..... 10.50  
 Donne dai 14 ai 17 anni ..... 7.-

Ore straordinario di mietitura nei giorni festivi.

Uomini dai 18 ai 65 anni ..... L. 15.50  
 Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 ..... 11.-  
 Uomini dai 14 ai 16 anni ..... 9.50  
 Donne dai 17 ai 60 anni ..... 12.-  
 Donne dai 14 ai 17 anni ..... 8.50

Agli addetti alla mietitura o legatura del frumento, spettano in aggiunta alle paghe più sopra citate, Kg. 6 di grano per ogni giornata di lavoro; agli addetti alla mietitura o legatura avena, segale ed orzo, Kg. 6 del cereale mietuto oppure l'equivalente in denaro da valutarsi a prezzo di ammasso.

Lavori di trebbiatura

(trebbiatura cereali e semenzine compreso il ravizzone, il colza ed il trifoglio rosso e compreso il lavoro per la formazione dei cavi ioni).

Uomini dai 18 ai 65 anni ..... L. 13.- orario  
 Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 ..... 9.-  
 Uomini dai 14 ai 16 anni ..... 7.-  
 Donne dai 17 ai 60 anni ..... 8.-  
 Donne dai 14 ai 17 anni ..... 7.-

./.



-3-

| <u>Ore straordinario in Falcicoltura nei giorni feriali:</u> |    |             |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Uomini dai 13 ai 65 anni                                     | L. | 14.- orario |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65                       | "  | 10.- "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni                                     | "  | 8.- "       |
| Donne dai 17 ai 60 anni                                      | "  | 8.50 "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                                      | "  | 7.50 "      |

| <u>Ore straordinario di trebbiatura nei giorni festivi:</u> |    |          |
|-------------------------------------------------------------|----|----------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni                                    | L. | 15.50. " |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65                      | "  | 11.- "   |
| Uomini dai 14 ai 16 anni                                    | "  | 9.- "    |
| Donne dai 17 ai 60 anni                                     | "  | 9.50 "   |
| Donne dai 14 ai 17 anni                                     | "  | 8.50.    |

Falcicoltura prati stabili:

Per la falcicoltura di prati stabili, oltre la tariffa faria prevista per i lavori ordinari, verranno corrisposti i seguenti:

- per il primo taglio . . . . . L. 26.50
- per il secondo taglio . . . . . " 18.-
- per il terzo taglio e successivi . . . . . " 13.-

Lavori speciali

Trattamento antiparassitario con zaino, oltre la paga normale, compon  
so giornaliero di L. 8.50

Trasporto generi a spalla compenso di L. 1.25 per qls.

Lavoro nelle valli per tagli e trasporto carceri.

|                                      |    |                                  |
|--------------------------------------|----|----------------------------------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni             | L. | 13.- orario                      |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre 65 | "  | 8.- <sup>4</sup> / <sub>13</sub> |
| Uomini dai 14 ai 16 anni             | "  | 7.- "                            |
| Donne dai 17 ai 60 anni              | "  | 8.50 "                           |
| Donne dai 14 ai 17 anni              | "  | 6.50 "                           |

Il taglio ed il trasporto della canna dalla valle allo scarico a seconda delle distanze e delle consuetudini, verrà compensato con L. 1.50 per ogni mezzo di 72 cm. di circonferenza.

Donna addetto ai lavori da uomo

Trasporto a braccia dei covoni della risia L. 7.50 più kg. 0.700  
di risone all'ora.

Trattamento antiparassitario con zaino L. 8.50 all'ora

Spargimento concimi chimici " 7.- "



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni | 11.50 |
| Uomini dai 16 ai 18 anni | 11.-  |
| Uomini dai 14 ai 16 anni | 9.-   |
| Donne dai 17 ai 60 anni  | 9.50  |
| Donne dai 14 ai 17 anni  | 8.50  |

Falcicoltura prati stabili:

Per la falcicoltura di prati stabili, oltre la tariffa oraria prevista per i lavori ordinari, verranno corrisposti i seguenti:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| - per il primo taglio              | L. 26.50 |
| - per il secondo taglio            | " 18.-   |
| - per il terzo taglio e successivi | " 13.-   |

Lavori speciali

Trattamento antiparassitario con enino, oltre la paga normale, compon  
so giornaliero di L. 8.50

Trasporto generi a spalla compenso di L. 1.25 per qls.

| Lavoro nelle valli per tagli e trasporto erenza. | L. | orario |
|--------------------------------------------------|----|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni                         | "  | 13.-   |
| Uomini dai 16 ai 18 anni                         | "  | 8.-    |
| Uomini dai 14 ai 16 anni                         | "  | 7.-    |
| Donne dai 17 ai 60 anni                          | "  | 8.50   |
| Donne dai 14 ai 17 anni                          | "  | 6.50   |

Il taglio ed il trasporto della canna dalla valle allo scarico a seconda delle distanze e delle consuetudini, verrà compensato con L. 1.50 per ogni mazzo di 72 cm. di circonferenza.

Donne addette ai lavori da uomo

Trasporto a braccio dei covoni delle risaie L. 7.50 più kg. 0.700

di risone all'ora.

Trattamento antiparassitario con zaino

Spargimento concimi chimici

Trasporto covoni con barella

più kg. 0.700 di risone all'ora

Spurgo fossi - carico e scarico dello stallativo da e sul carro

rivoltatura dei terricciati e trasporto terra con carriole

Scalva piant

kg. 10 di legna al giorno

./.



-4-

Lavori di stalla e di aratura ..... L. 7.50 all'ora  
(per la sola tenuta dell'aratro)

Carico e scarico fieno, paglia e strunglio  
in genere da e sul carro ..... " 7.50 "

Addetti alla monda e trapianto del riso

Le tariffe per giornata di 8 ore di lavoro, sono così stabilite:

donne dai 17 anni compiuti ed oltre ..... L. 92.-

donne dai 14 ai 16 anni compiuti ..... " 84.-

Le suddette tariffe sono comprensive del valore del supplemento vitale calcolato in L. 4.- giornaliero. Verrà inoltre corrisposto in aggiunta al salario l'equivalente in denaro di 1 kg. di riso per ogni giornata di effettiva lavorazione.

#### OBBLIGATI

Le lavoratrici obbligate sono riconosciute la paga nella stessa misura dei braccianti avventizi, ridotta di L. 0.50 per ogni ora di lavoro.

#### MAESTRANZE SPECIALIZZATE

Addetti alla lavorazione del tabacco

Conduttore patentato di caldaio ..... L. 17.- orario

Fucchiista ..... " 15.- "

Addetti ai fucchi per l'ammarramento ..... L. 125.- giorno.

Assistenti (capo sola) donne ..... 7.50 orario

riparatrici (ripassatrici e raffinatrici) ..... 7.- "

Cernitrici ..... 7.- "

Addetti all'ammarramento, all'imballamento, ..... L. 6.50 "

ed imballo ..... " 7.50 "

Addetti alle scorie delle celle a caldo per la

imbottimento o irrivincimento ..... " 7.50 "

Addetti a tutte le lavorazioni:

Uomini dai 13 ai 65 anni ..... L. 11.50 orario

Uomini dai 16 ai 18 anni ..... " 7.- "

Ragazzi dai 14 ai 16 anni ..... " 6.- "

Donne dai 16 ai 60 anni ..... " 6.50 "

Ragazzo dai 15 ai 17 anni ..... " 5.50 "

Per le ore straordinarie eseguite oltre l'orario normale la

preletta tariffa vanno maggiorate del 15 %.

Per le stesse ore straordinarie eseguite nei giorni festivi o

di notte la maggiorazione sarà del 25 %. Si intende per notturno

quello compreso fra le 21 e le 5 del mattino.



Le suddette tariffe sono comprensive del valore del supplemento viatico calcolato in L. 4.- giornaliere. Vorrà inoltre corrisposto in aggiunta al salario l'equivalente in denaro di 1 kg. di riso per ogni giornata di effettiva lavorazione.

#### OBBLIGATI

Li lavoratori obbligati sono riconosciuti la paga nella stessa misura dei braccianti avventizi, ridotto di L. 0.50 per ogni ora di lavoro.

#### MAESTRANZE SPECIALIZZATE

| addetti alla lavorazione del tabacco           | L. | orario       |
|------------------------------------------------|----|--------------|
| Conduttore patentato di caldaie                | "  | 17.-         |
| Fucchiato                                      | "  | 15.-         |
| Addetti ai fucchi per l'ammarramento           | "  | 125.- giorn. |
| Assistenti (capo sala) donne                   | "  | 7.50 orario  |
| Assistenti (ripassatrici o raffinatrici)       | "  | 7.-          |
| riparatrici                                    | "  | 7.-          |
| Cernitrici                                     | "  | 6.50         |
| Addetti all'ammarramento, all'imbottimento     | "  | "            |
| ed imballo                                     | "  | 7.50         |
| Addetti alle scorie delle celle e caldi per la | "  | "            |
| imbottimento e irrivincimento                  | "  | "            |

#### Addetti a tutte le lavorazioni:

|                           |    |              |
|---------------------------|----|--------------|
| Uomini dai 13 ai 65 anni  | L. | 11.50 orario |
| Uomini dai 13 ai 18 anni  | "  | 7.-          |
| Ragazzi dai 14 ai 16 anni | "  | 6.-          |
| Donne dai 16 ai 60 anni   | "  | 6.50         |
| Ragazzo dai 15 ai 17 anni | "  | 5.50         |

Per le ore straordinario esecuito oltre l'orario normale lo preletto tariffa vanno maggiorate del 15 %.

Per le stesse ore straordinario esecuito nei giorni festivi di notte la maggiorazione sarà del 25 %. Si intende per notturno quello compreso fra le 21 e le 5 del mattino.

#### ADDETTI ALLE LAVORAZIONI ORTOFRUTTICOLE

|                                                |    |              |
|------------------------------------------------|----|--------------|
| Uomini - operai dai 18 ai 65 anni addetti alla | L. | 11.50 orario |
| raccolta, cernita, imballo                     | "  | 11.-         |
| operatori comuni                               | "  | 7.-          |
| ragazzi dai 16 ai 18 anni                      | "  | 6.-          |
| ragazzi inferiori ai 16 anni                   | "  | "            |

./.



-5-

Donne - capo reparto e capo squadra ..... L. 7.50 orario  
addette alla cernita (dai 16 ai 60 anni) " 7.- "  
raccolta ed imballo (infer. ai 16 " ) " 5.50 "

Per le ore straordinario eseguite oltre l'orario normale le predette tariffe vanno maggiorate del 15 %.

Per le stesse ore straordinario eseguite nei giorni festivi e di notte, la maggiorazione sarà del 25 %. Si intendono notturno quello comprese fra le 21 e ore 6 del mattino.

#### Lavorazione erbe palustri

Per le seguenti lavorazioni di erbe palustri; formazione legacci ritorti e lisci di erbe per covoni di frumento o risone, a treccia o a cordonecino, confezione erelle, sia a macchina che a mano, di stelo di pioviera o di giunco, verranno concordati cottimi che dovranno essere sempre rettificati dai rappresentanti locali delle parti contraenti.

#### ADDETTI ALLE MANGHE

Oltre allo regalio d'uso verranno corrisposte le seguenti paghe giornaliere:

|                                                 |         |             |
|-------------------------------------------------|---------|-------------|
| Casaro: fino a 50 vacche in lattazione .....    | L. 70.- | giornaliere |
| Casaro: fino a 80 vacche in lattazione .....    | " 78.-  | "           |
| Casaro: con oltre 80 vacche .....               | " 84.-  | "           |
| Aiuto casaro: .....                             | " 64.-  | "           |
| capo pastore: per custodia fino a 50 capi ..... | " 70.-  | "           |
| " " " " 80 " .....                              | " 72.-  | "           |
| " " " " oltre a 80 capi .....                   | " 78.-  | "           |
| pastore oltre i 10 anni .....                   | " 64.-  | "           |
| " dai 16 ai 18 anni .....                       | " 42.-  | "           |
| " dai 14 ai 16 anni .....                       | " 38.-  | "           |

#### AUSILIARI DI AZIENDE AGRICOLE

|                                         |          |   |
|-----------------------------------------|----------|---|
| Conducenti automezzi patentati          |          |   |
| di terzo grado .....                    | L. 15.50 | " |
| meccanici o macchinisti patentati ..... | " 16.-   | " |
| Fabbri .....                            | " 14.-   | " |
| Falegnami .....                         | " 13.50  | " |
| Muratore .....                          | " 14.50  | " |
| Manovali .....                          | " 11.50  | " |



c di notte, la maggiorazione sarà del 25 %. Si intendono notturne  
quelle comprese fra le 21 e ore 6 del mattino.

#### Lavorazione erbe palustri

Per le seguenti lavorazioni di erbe palustri; formazione  
legacci ritorti e lisci di cario per covoni di frumento o risone, a  
treccia o a cordoncino, confezione aralle, sia a macchina che a mano,  
di stelo di paviera e di giunco, verranno concordati cottimi che do-  
vranno essere sempre ratificati dai rappresentanti locali delle parti  
contraenti.

#### ADDETTI ALLE MANGHE

Oltre alle regalie d'uso verranno corrisposte le seguenti pa-

ghe giornaliere:

|                                                 |         |             |
|-------------------------------------------------|---------|-------------|
| Casaro: fino a 50 vacche in lattazione .....    | L. 70.- | giornaliero |
| Casaro: fino a 80 vacche in lattazione .....    | " 78.-  | "           |
| Casaro: con oltre 80 vacche .....               | " 84.-  | "           |
| Aiuto casaro: .....                             | " 64.-  | "           |
| capo pastore: per custodia fino a 50 capi ..... | " 70.-  | "           |
| " " " " 80 " .....                              | " 72.-  | "           |
| " " " " oltre a 80 capi .....                   | " 78.-  | "           |
| pastore oltre i 18 anni .....                   | " 64.-  | "           |
| " dai 16 ai 18 anni .....                       | " 42.-  | "           |
| " dai 14 ai 16 anni .....                       | " 38.-  | "           |

#### AUSILIARI DI AZIENDE AGRICOLE

Conducenti automezzi patentati

|                                         |          |   |
|-----------------------------------------|----------|---|
| di terzo grado .....                    | L. 15.50 | " |
| meccanici o macchinisti patentati ..... | " 16.-   | " |
| Fabbri .....                            | " 14.-   | " |
| Falegnani .....                         | " 13.50  | " |
| Muratore .....                          | " 14.50  | " |
| Manovali .....                          | " 11.50  | " |
| Garzoni dai 17 ai 18 anni .....         | " 8.-    | " |
| Garzoni dai 15 ai 17 anni .....         | " 6.50   | " |

2-) I compensi mensili in denaro corrisposti ai salariati fissi sono  
così stabiliti, comprensivi dell'indennità di presenza:

|                                              |            |         |
|----------------------------------------------|------------|---------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni .....               | L. 1.480.- | mensili |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 ..... | " 1.100.-  | "       |
| Ragazzi dai 14 ai 16 anni .....              | " 780.-    | "       |

#### Compensi

Per ogni capo custodito in più, spetta al salariato un compenso  
di L. 15.- al mese.

./.



- 6 -

Nel caso di trasloco bestiame, per ogni posto consumato fuori azienda, spetta al salariato il rimborso di L. 15.- Tale rimborso spetta anche per posti consumati fuori azienda in occasione di coraggiatezza ed altro servizi.

Quando il salariato è comandato per servizi di n. legge fuori azienda avrà diritto ad una indennità giornaliera di L. 12.50 oltre al salario normale, ed al rimborso dei pasti nella misura sopra indicata.

Per ogni vitello e puledro slottato per ogni paio di vitelli o puledri slottati spetterà al salariato un'indennità di L. 28.- oltre il salario normale.

#### Ore straordinarie

Le ore di lavoro compiute dai salariati, oltre l'orario stabilito, nei giorni feriali, dovranno essere compensate nella misura di L. 8.- all'ora.

Quelle compiute nei giorni festivi (escluso il normale governo del bestiame per il quale è già stabilito un compenso forfettario di 18 giornate annue) verranno compensate nella misura di L. 9.- all'ora.

Qualora i salariati fossero adibiti ai lavori di mietitura del frumento, avranno diritto a kg. 6 di frumento e ad un ulteriore compenso in denaro di L. 7.- per ogni giornata, oltre il salario normale, qualora invece fossero adibiti ai lavori di mietitura di altri cereali o lavori di trebbiatura dovranno percepire oltre il salario normale, un compenso giornaliero di L. 15.-

Per le ore di mietitura e trebbiatura eseguite nei giorni festivi e oltre l'orario normale spetterà ai salariati un compenso pari a quello dovuto agli obbligati per detti lavori.

3-) Gli stipendi mensili degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole, comprensivi delle indennità di sfollamento previste dal contratto 20 aprile 1943 e dell'indennità di presenza in vigore dal 1° agosto 1944, sono così stabiliti:

| <u>1 - Gruppo - Impiegati di concetto</u>          |         | <u>grandi e medie aziende</u> | <u>piccole aziende</u> |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------|
| 1 <sup>a</sup> categoria - direttori               | 3.700.- | 3.100.-                       | 2.670.-                |
| 2 <sup>a</sup> " " agenti                          | 3.100.- | 2.670.-                       | 2.400.-                |
| 3 <sup>a</sup> " " capi reparto                    | 2.970.- | 2.400.-                       | 2.300.-                |
| 4 <sup>a</sup> " " sotto agenti                    | 2.600.- | 2.200.-                       | 2.150.-                |
| <u>2 - Gruppo - Impiegati d'ordine</u>             |         |                               |                        |
| 1 <sup>a</sup> categoria - addetti al serv. e rep. | 2.600.- |                               |                        |
| 2 <sup>a</sup> " " assistenti                      | 2.400.- |                               |                        |



# Oro straordinario

Le ore di lavoro compiute dai salariati, oltre l'orario stabilito, nei giorni feriali, dovranno essere compensate nella misura di L.8.- all'ora.

Quelle compiute nei giorni festivi (escluso il normale governo del bestiame per il quale è già stabilito un compenso forfettario di 18 giornate annui) verranno compensate nella misura di L.9.- all'ora. Qualora i salariati fossero adibiti ai lavori di nicitura del frumento, avranno diritto a kg.6 di frumento o ad un ulteriore compenso in denaro di L. 7.- per ogni giornata, oltre il salario normale, qualora invece fossero adibiti ai lavori di nicitura di altri cereali o lavori di trebbiatura, dovranno percepire oltre il salario normale, un compenso giornaliero di L. 15.-

Per le ore di nicitura o trebbiatura eseguite nei giorni festivi e oltre l'orario normale spetterà ai salariati un compenso pari a quello dovuto agli obbligati per detti lavori.

3-) Gli stipendi mensili degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole, comprensivi delle indennità di sfollamento previste dal contratto 20 aprile 1943 e dell'indennità di presenza in vigore dal 1° agosto 1944, sono così stabiliti:

## 1 - Gruppo - Impiegati di concetto

| <u>grandi e medie aziende</u>        |         | <u>piccole aziende</u> |
|--------------------------------------|---------|------------------------|
| 1 <sup>a</sup> categoria - direttori | 3.700.- | 3.100.-                |
| 2 <sup>a</sup> " " agenti            | 3.100.- | 2.670.-                |
| 3 <sup>a</sup> " " capi reparto      | 2.970.- | --                     |
| 4 <sup>a</sup> " " sotto agenti      | 2.600.- | 2.400.-                |

## 2 - Gruppo - Impiegati d'ordine

|                                                    |         |         |
|----------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 <sup>a</sup> categoria - addetti al serv. e rep. | 2.600.- | 2.300.- |
| 2 <sup>a</sup> " " assistenti                      | 2.400.- | 2.200.- |
| 3 <sup>a</sup> " " ausiliari                       | 2.320.- | 2.150.- |
| 4 <sup>a</sup> " " annuensi                        | 2.200.- | --      |

4-) Per le aziende agricole irrigue poste nei comprensori del Consorzio Alto Agre Veronese o Consorzio di Bonifica Alto Veronese, le cui condizioni produttive si sono state gravemente menomate in conseguenza di mancanza o deficienza di acque da irrigazione, saranno ammessi i diretti accordi salariali tra le aziende stesse ed i lavoratori

./.



agricoli dipendenti intesi a conciliare la situazione di cui sopra con le necessità dei lavoratori stessi.

Tali contratti dovranno essere ratificati dalle competenti organizzazioni le quali risulteranno pure, in caso di contestazioni, le singole situazioni.

5- ) Tutte le corrispondenze in natura, somministrazioni di vitto e vino, non contemplate del presente accordo, restano inmutate secondo la modalità prevista dai contratti collettivi o dagli accordi vigenti e delle consuetudini.

6- ) I salari, compensi e stipendi di cui sopra s'intendono in vigore con effetto dal 1° giugno 1945 e saranno validi fino all'11 novembre 1945.

#### INDENNITA' DI CONTINGENZA

7- ) Dal 27 agosto 1945 fino all'11 novembre 1945 verrà inoltre corrisposto un'indennità di contingenza.

8- ) L'indennità di contingenza, da corrispondersi per le ore di effettiva prestazione lavorativa, è stabilita nella seguente misura:

a) - Braccianti, avventizi, ausiliari di aziende agricole, faccistrane addetto alla coltivazione del tabacco e faccistrane addetto alle lavorazioni ortofrutticole.

|                                                     |       |    |            |
|-----------------------------------------------------|-------|----|------------|
| 1) - Uomini capi famiglia                           | ..... | L. | 7.- all'or |
| 2) - Donne capi famiglia                            | ..... | "  | 5.50 "     |
| 3) - Uomini non capi famiglia di età sup. 18 anni   | ..... | "  | 6. "       |
| 4) - Donne non capi famiglia di età sup. ai 17 anni | ..... | "  | 4.50 "     |
| 5) - Uomini non capi famiglia dai 16 ai 18 anni     | ..... | "  | 4.50 "     |
| 6) - Donne non capi famiglia dai 14 ai 17 anni      | ..... | "  | 3.50 "     |
| 7) - Uomini non capi famiglia dai 14 ai 16 anni     | ..... | "  | 3.50 "     |

b) - Obbligati

|                                                       |       |   |        |
|-------------------------------------------------------|-------|---|--------|
| 1) - Uomini capi famiglia                             | ..... | " | 6.50 " |
| 2) - Donne capi famiglia                              | ..... | " | 5.- "  |
| 3) - Uomini non capi famiglia di età sup. 18 anni     | ..... | " | 5.50 " |
| 4) - Donne non capi famiglia di età sup. 17 anni      | ..... | " | 4.- "  |
| 5) - Uomini non capi famiglia dai 16 ai 18 anni       | ..... | " | 4.- "  |
| 6) - Donne non capi famiglia di età dai 14 ai 17 anni | ..... | " | 3.- "  |
| 7) - Uomini non capi famiglia dai 14 ai 16 anni       | ..... | " | 3.- "  |

Qualora agli obbligati siano concessi i generi in natura, previsti dall'accordo 20 agosto 1945, e tali generi siano corrisposti



- 5- ) Tutte le corrispondenze in natura, somministrazioni di vitto e vino, non contemplate del presente accordo, restano inmutate secondo le modalità previste dai contratti collettivi e dagli accordi vigenti e delle consuetudini.
- 6- ) I salari, compensi e stipendi di cui sopra s'intendono in vigore con effetto del 1° giugno 1945 e saranno validi fino all'11 novembre 1945.

#### INDENNITA' DI CONTINGENZA

- 7- ) Dal 27 agosto 1945 fino all'11 novembre 1945 verrà inoltre corrisposto un'indennità di contingenza.

- 8- ) L'indennità di contingenza, da corrispondersi per le ore di effettiva prestazione lavorativa, è stabilita nella seguente misura:

- a) - Braccianti, sventurati, ausiliari di aziende agricole, mezzadri e addetti alle coltivazioni del tabacco e mezzadri addetti alle lavorazioni ortofrutticole.

|                                                     |       |    |             |
|-----------------------------------------------------|-------|----|-------------|
| 1) - Uomini capi famiglia                           | ..... | L. | 7.- all'ora |
| 2) - Donne capi famiglia                            | ..... | "  | 5.50        |
| 3) - Uomini non capi famiglia di età sup. 18 anni   | ..... | "  | 6.-         |
| 4) - Donne non capi famiglia di età sup. ai 17 anni | ..... | "  | 4.50        |
| 5) - Uomini non capi famiglia dai 16 ai 18 anni     | ..... | "  | 4.50        |
| 6) - Donne non capi famiglia dai 14 ai 17 anni      | ..... | "  | 3.50        |
| 7) - Uomini non capi famiglia dai 14 ai 16 anni     | ..... | "  | 3.50        |

#### b) - Obbligati

|                                                       |       |   |      |
|-------------------------------------------------------|-------|---|------|
| 1) - Uomini capi famiglia                             | ..... | " | 6.50 |
| 2) - Donne capi famiglia                              | ..... | " | 5.-  |
| 3) - Uomini non capi famiglia di età sup. 18 anni     | ..... | " | 5.50 |
| 4) - Donne non capi famiglia di età sup. 17 anni      | ..... | " | 4.-  |
| 5) - Uomini non capi famiglia dai 16 ai 18 anni       | ..... | " | 4.-  |
| 6) - Donne non capi famiglia di età dai 14 ai 17 anni | ..... | " | 3.-  |
| 7) - Uomini non capi famiglia dai 14 ai 16 anni       | ..... | " | 3.-  |

Qualora agli obbligati siano concessi i generi in natura, previsti dall'accordo 20 agosto 1945, o tali generi siano corrisposti anche ai braccianti sventurati, l'indennità di contingenza viene ridotta e si segue:

|                                                          |       |    |              |
|----------------------------------------------------------|-------|----|--------------|
| 1) - Uomini capi famiglia                                | ..... | L. | 3.25 all'ora |
| 2) - Donne capi famiglia                                 | ..... | "  | 2.50         |
| 3) - Uomini non capi famiglia di età non sup. ai 18 anni | ..... | "  | 2.75         |
| 4) - Donne non capi famiglia di età sup. ai 17 anni      | ..... | "  | 2.-          |
| 5) - Uomini non capi famiglia dai 16 ai 18 anni          | ..... | "  | 2.-          |
| 6) - Donne non capi famiglia dai 14 ai 17 anni           | ..... | "  | 1.50         |
| 7) - Uomini non capi famiglia dai 14 ai 16 anni          | ..... | "  | 1.50         |



-3-

Tale indennità di contingenza si intende a persona, e per una corresponsione di quintali 10 di granturco o quintali 2 di frumento.

E' ammessa la sostituzione di un cereale con un altro, secondo le norme annuarie.

Per ogni quintale di meno al lavoratore verrà aumentata la indennità di contingenza di L. 0,25 erario.

Resta in facoltà del lavoratore di optare per l'intero trattamento di contingenza rinunciando alla corresponsione dei generi in natura.

c) - Salariati fissi (ivi compresi i famigli e malghe)

Ai salariati fissi, in considerazione della corresponsione dei predetti dell'azienda in conto salari a norma dei contratti vigenti, e della corresponsione agli addetti alle malghe e ai famigli del vitto confezionato, l'indennità di contingenza viene così fissata:

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1) - Uomini capi famiglia                         | L. 26.- al giorno |
| 2) - Uomini non capi famiglia di età sup. 18 anni | " 22.- "          |
| 3) - Uomini non capi famiglia dei 16 ai 18 anni   | " 16.- "          |
| 4) - Uomini non capi famiglia dei 14 ai 16 anni   | " 12.- "          |

In caso di corresponsione parziale dei generi ci si riferisce alle norme previste per i lavoratori obbligati, e l'aumento sarà L.2.- al giorno per ogni quintale di cereale consegnato in natura.

d) - Impiegati di azienda agricola

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) - uomini capi famiglia     | L. 1600.- al mese |
| 2) - uomini non capi famiglia | " 1250.- "        |
| 3) - donne                    | " 950.- "         |

Qualora singoli contratti stabiliscano la corresponsione di generi in natura agli impiegati, l'indennità di contingenza verrà proporzionalmente congruata come disposto per i salariati fissi.

9) - Per capo famiglia, si intende l'operaio ed impiegato agricolo che fruisce di assegni famigliari. Tale qualifica si applica anche quando, per qualsiasi causa non vengano corrisposti assegni famigliari purchè vi siano uno o più persone a carico.

10) - Il ragguglio ad ora per la categoria di cui al punto c) si fa dividendo per 8 la quota giornaliera, il ragguglio a giornata per la categoria di cui al punto d) si ottiene dividendo per 25 la quota mensile.



natura.

- c) - Salariati fissi (ivi compresi i famigliari e malghe)  
 Ai salariati fissi, in considerazione della corrispondenza dei predetti dell'azienda in conto salari a norma dei contratti vigenti, e della corrispondenza agli addetti alle malghe e ai famigliari del vitto confezionato, l'indennità di contigenza viene così fissata:
- |                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1) - Uomini capi famiglia                         | L. 26.- al giorno |
| 2) - Uomini non capi famiglia di età sup. 18 anni | " 22.- "          |
| 3) - Uomini non capi famiglia dei 16 ai 18 anni   | " 16.- "          |
| 4) - Uomini non capi famiglia dei 14 ai 16 anni   | " 12.- "          |

In caso di corrispondenza parziale dei generi ci si riferisce alle norme previste per i lavoratori obbligati, e l'aumento sarà L.2.- al giorno per ogni quintale di cereale consegnato in meno.

d) - Impiegati di azienda agricola

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) - uomini capi famiglia     | L. 1600.- al mese |
| 2) - uomini non capi famiglia | " 1250.- "        |
| 3) - donne                    | " 950.- "         |

Qualora singoli contratti stabiliscano la corrispondenza di generi in natura agli impiegati, l'indennità di contigenza verrà proporzionalmente congruata come disposto per i salariati fissi.

9) - Per capo famiglia, s'intende l'operaio od impiegato agricolo che fruisce di assegni famigliari. Tale qualifica si applica anche quando, per qualsiasi causa non vengano corrisposti assegni famigliari purchè vi siano una o più persone a carico.

10) - Il ragguglio ad ora per le categorie di cui al punto c) si fa dividendo per 8 la quota giornaliera, il ragguglio a giornata per le categorie di cui al punto d) si ottiene dividendo per 25 le quote mensili.

11) - L'indennità di contigenza non costituisce parte integrante della retribuzione al clev. effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per ferie e per il rimborso di n°4 dello 18 giornate annuali spettanti ai salariati fissi a pagamento delle festività non usufruite nel corso del presente anno agrario.

12) - Il presente accordo avrà valore fino all'11 novembre 1945 intendendosi però tacitamente prorogato ove non sia disdetto da una delle parti con un preavviso di 15 giorni.

./.



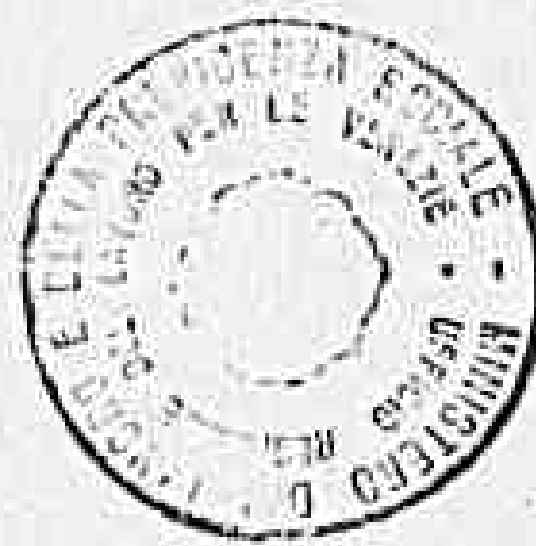
-9-

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'Organo autorizzato e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze;

PERTANTO, io, J.K. DUNLOP, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, A.M.G. Regione delle Venezia Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo quanto sopra esposto.

F.TO J.K. DUNLOP  
Generale di Brigata  
Commissario Regionale A.M.G.  
Regione delle Venezia

Datato oggi 28 dicembre 1945



p. copia conforme

IL DIRETTORE  
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO  
VENEZIA  
(coll. Autografo Esclusivo)

*Dunlop*

4111



Subject: Levelling of wages and emergency indemnity (indennità di contingenza) for farm labourers in Verona Province.

To: Allied Regional Commissioner - Venezia Region  
(Attention of Regional Labour Officer)

From: Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto for Venezia Region.

Report on notification No/ 104 dated 15 October 1946.

1. - Attached an agreement stipulated in Verona on the 15th of October 1946 between the representatives of the Associazione Agricoltori of the province of Verona and the representatives of the farm labourers, and presented to the Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, by the Comitato Provinciale Consultivo Misto of Verona, for approval.

2. - The Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto expresses a favourable opinion as to the application of the proposal under examination for the interested party, with the following modification.

3. - The Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, after careful examination of the proposal:

taking for granted that there is a formal agreement between the interested parties;  
taking into consideration that for the same category of labourers there is a request for a levelling of wages and emergency indemnity;  
in view of the directives issued on this matter by A.N.C.;  
considering that the total average of the wages is proportionate with the necessities of the day;  
recommends the application of the proposal with a modification of the tariff ~~respecting~~ the category "braccianti avventizi" (casual labourers) - ordinary work - men between 18 and 65, which from L. 12.- per hour is reduced to L. 10.- per hour.

This agreement stipulates:

that the existing tariffs for the categories: casual labourers, effective labourers, skilled labourers, including attendance indemnity, shall be the following:

Casual labourers

Ordinary work

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Men between 18 and 65 .....             | L. 10.- per hour |
| Men between 16 and 18 and over 65 ..... | " 7.- " "        |
| Men between 14 and 16 .....             | " 5.50 " "       |
| Women between 17 and 60 .....           | " 6.50 " "       |
| Women between 14 and 17 .....           | " 5.50 " "       |



Overtime on working days

|                                         |          |          |   |
|-----------------------------------------|----------|----------|---|
| Men between 18 and 65 .....             | L. 12. = | per hour |   |
| Men between 16 and 18 and over 65 ..... | " 8. =   | "        | " |
| Men between 14 and 16 .....             | " 6.50   | "        | " |
| Women between 17 and 60 .....           | " 7. =   | "        | " |
| Women between 14 and 17 .....           | " 6. =   | "        | " |

Overtime on holidays

|                                         |         |   |   |
|-----------------------------------------|---------|---|---|
| Men between 18 and 65 .....             | " 13. = | " | " |
| Men between 16 and 18 and over 65 ..... | " 9. =  | " | " |
| Men between 14 and 16 .....             | " 7. =  | " | " |
| Women between 17 and 60 .....           | " 7.50  | " | " |
| Women between 14 and 17 .....           | " 6.50  | " | " |

Harvesting and binding of grain, rye, oats and barley

|                                         |         |   |   |
|-----------------------------------------|---------|---|---|
| Men between 18 and 65 .....             | " 13. = | " | " |
| Men between 16 and 18 and over 65 ..... | " 8.50  | " | " |
| Men between 14 and 16 .....             | " 6.50  | " | " |
| Women between 17 and 60 .....           | " 10. = | " | " |
| Women between 14 and 17 .....           | " 3.50  | " | " |

Overtime for harvesting on working days

|                                         |         |   |   |
|-----------------------------------------|---------|---|---|
| Men between 18 and 65 .....             | " 14. = | " | " |
| Men between 16 and 18 and over 65 ..... | " 9.50  | " | " |
| Men between 14 and 16 .....             | " 7.50  | " | " |
| Women between 17 and 60 .....           | " 10.50 | " | " |
| Women between 14 and 17 .....           | " 7. =  | " | " |

Overtime for harvesting on holidays

|                                         |         |   |   |
|-----------------------------------------|---------|---|---|
| Men between 18 and 65 .....             | " 15.50 | " | " |
| Men between 16 and 18 and over 65 ..... | " 11. = | " | " |
| Men between 17 and 60 .....             | " 9.50  | " | " |
| Women between 17 and 60 .....           | " 12. = | " | " |
| Women between 14 and 17 .....           | " 8.50  | " | " |

To workers harvesting and binding <sup>wheat</sup> grain, in addition to the above mentioned wages, 6 Kg. of <sup>wheat</sup> grain for every day of work are also due; while the workers harvesting and binding grain oats, rye and barley, get 6 Kg. of the harvested cereal or the equivalent in money to be calculated at the emassing price of the same.



Threshing work

(threshing of cereals and fodder including seed, colza and trefoil and the work for binding up sheaves).

|                                         |   | L. 13.- | per hour |
|-----------------------------------------|---|---------|----------|
| Men between 18 and 65 .....             | " | 9.-     | " "      |
| Men between 16 and 18 and over 65 ..... | " | 7.-     | " "      |
| Men between 14 and 16 .....             | " | 8.-     | " "      |
| Women between 17 and 60 .....           | " | 7.-     | " "      |
| Women between 14 and 17 .....           | " |         |          |

Overtime for threshing on working days

|                                         |   |      |     |
|-----------------------------------------|---|------|-----|
| Men between 18 and 65 .....             | " | 14.- | " " |
| Men between 16 and 18 and over 65 ..... | " | 10.- | " " |
| Men between 14 and 16 .....             | " | 8.-  | " " |
| Women between 17 and 60 .....           | " | 8.50 | " " |
| Women between 14 and 17 .....           | " | 7.50 | " " |

Overtime for threshing on holidays

|                                         |   |       |     |
|-----------------------------------------|---|-------|-----|
| Men between 18 and 65 .....             | " | 15.50 | " " |
| Men between 16 and 18 and over 65 ..... | " | 11.-  | " " |
| Men between 14 and 16 .....             | " | 9.-   | " " |
| Women between 17 and 60 .....           | " | 9.50  | " " |
| Women between 14 and 17 .....           | " | 8.50  | " " |

Cutting of perennial meadows

For the cutting of perennial meadows, in addition to the hourly wage fixed for ordinary works, the following wages will be paid:

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| For the first cut .....                     | L. 26.50 |
| For the second cut .....                    | " 18.-   |
| For the third cut and successive ones ..... | " 15.-   |

Special Works

Antiparasitic treatment, with sprinkling pump on back, in addition to normal wages, daily L. 8.50

Transportation of commodities on the shoulder, L. 1.25 per ql.



Work in the valleys for cut and transport of canes.

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Men between 18 and 65 .....             | L. 13.- per hour |
| Men between 16 and 18 and over 65 ..... | L. 8.- " "       |
| Men between 14 and 16 .....             | L. 7.- " "       |
| Women between 17 and 6 .....            | L. 8.50 " "      |
| Women between 14 and 17 .....           | L. 6.50 " "      |

The cutting and transport of canes from the valley to discharge point according to distances and customs, will be rewarded with L. 1.50 for every sheaf having 72 cm. circumference.

Women doing a man's work

Transport by armloads of sheafs from rice-fields L. 7.50 plus Kg. 0.700 of rough rice per hour.

Antiparasitic treatment with sprinkling pump on back L. 3.50 per hour

Sprinkling of chemical fertilizers , L. 7.- per hour

Transport of sheaves with <sup>wheel</sup> wheel-barrows L. 7.- per hour plus Kg. 0.700 of rough rice per hour.

Cleaning of ditches - loading and unloading of dung from stables to and from cart, turning of earth and transport of earth with wheel-barrows ..... L. 8.- per hour.

Lopping of trees ..... L. 7.- per hour  
and Kg. 10 of wood per day.

Stable work and ploughing ..... L. 7.50 per hour  
( only for driving plough)

Loading and unloading of fodder, straw and litter

from and to cart ..... L. 7.50 per hour



Cleaning and transplanting of rice

The tariffs for an eight hour day of work, are thus fixed:

Women between 17 and over ..... L.92.-

Women between 14 and 16 ..... L.84.-

The above tariffs include the food supplement of L.4.- per day

They will have in addition to the wages the equivalent in money of 1 Kg. of rice for every day of effective work.

EFFECTIVES

The effective workers have a right to the same salaries as the temporary workers, reduced of L.0.50 for every hour of work.

SKILLED LABOURWorkers on the manufacturing of tobacco.

|                                              |        |          |
|----------------------------------------------|--------|----------|
| Engineer for boilers .....                   | L.17.- | per hour |
| Fireman .....                                | L.15.- | " "      |
| Tobacco toasters .....                       | "125.- | " day    |
| Assistants (women) .....                     | " 7.50 | " hour   |
| Overseers (women) revisors and refiners ...  | " 7.-  | " "      |
| Choosers (women) .....                       | " 7.-  | " "      |
| Workers sheaving, barreling and packing .... | " 6.50 | " "      |

4108

## General workers:

|                               |         |     |
|-------------------------------|---------|-----|
| Men between 18 and 65 .....   | " 11.50 | " " |
| Men between 16 and 18 .....   | " 7.-   | " " |
| Boys between 14 and 16 .....  | " 6.-   | " " |
| Women between 16 and 60 ..... | " 6.50  | " " |
| Girls between 15 and 17 ..... | " 5.50  | " " |

For overtime the above tariffs are increased 15%.

For the same hours of overtime on holidays and for night work are increased 25%. The hours between 21.00 and 5 AM; are considered night work.



Fruit-growing and horticultural workers

Men - labourers between 18 and 65 occupied in the harvest,  
 choice and packing ..... L.11.50  
     Common workers ..... " 11.=  
     Boys between 16 and 18 ..... " 7.=  
     " under 16 ..... " 6.=

Women head of department and head of gang .. " 7.50  
     occupied in the choice (between 16 and 60) L.70.=  
     Collection and packing (under 16) ..... L.6.50

For overtime above usual hours the above tariffs are increased 15%.

For the same overtime on holidays and by night, the increase will be of 25%. The hours between 21 hrs and 5 am. are considered night work.

Working of marsh herbs.

For the following work on marsh herbs; making binder twine and smooth ones of larch for <sup>wheat or</sup> ~~grain~~ of rice sheaves, plaited or braided, hand-made and machine-made, suno mats, rush mats, an agreement will be <sup>made</sup> for each job, which must be ratified by the local representatives of the two contracting parties.

Workers on pasture grounds

In addition to the usual presents the following daily wages will be paid:

|                                               |        |         |
|-----------------------------------------------|--------|---------|
| Dairyman: having 50 cows to milk .....        | L.70.= | per day |
| Dairyman: having 60 cows to milk .....        | L.78.= | " "     |
| Dairyman: with more than 80 cows .....        | L.84.= | " "     |
| Assistant dairyman .....                      | L.64.= | " "     |
| Head shepherd : with 50 heads of cattle ..... | L.70.= | " "     |
| and under                                     |        |         |
| Head Shepherd: Up to 80 heads of cattle ..... | L.72.= | " "     |
| Head Shepherd; over 80 heads of cattle .....  | L.78.= | " "     |
| Shepherd over 18 years of age .....           | L.64.= | " "     |
| Shepherd between 16 and 18 .....              | L.42.= | " "     |
| Shepherd between 14 and 16 .....              | L.38.= | " "     |



Auxiliaries on agricultural farms

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Licensed car drivers (third degree) ..... | L. 16.50 per hour |
| Mechanics and licensed engineers .....    | 16. " " "         |
| Smiths .....                              | " 14. " " "       |
| Carpenters .....                          | " 13.50 " " "     |
| Masons .....                              | " 14.50 " " "     |
| Labourers .....                           | " 11.50 " " "     |
| Boys between 17 and 18 .....              | " 8. " " "        |
| Boys between 15 and 17 .....              | " 6.50 " " "      |

- 2) The monthly salaries in money to be paid to effective employees are fixed as follows, inclusive of attendance indemnity:

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Men between 18 and 65 .....             | L. 1.480. * per month |
| Men between 16 and 18 and over 65 ..... | L. 1.100. " " "       |
| Boys between 14 and 16 .....            | L. 780. " " "         |

Rewards

For every extra head of cattle the worker has a right to a reward of L. 15. = per month.

In case of a transfer of cattle, for every meal consumed outside the farm, the worker has a right to a refund of L. 15. = This refund is also due in the case of meals consumed outside the farm in case of transports or other services.

4107

When the worker is ordered to carry out some work outside the farm he has a right to an indemnity of L. 12.50 per day in addition to his normal salary, and to the refund of meals in the above measure.

For every calf or pony weaned and for every pair of calves or ponies broken in, an indemnity of L. 28. = in addition to normal salary is due.

Overtime

The hours of work executed by effectives, in addition to the established hours, on week days, will be rewarded in the measure of L. 8. = per hour.

Overtime on holidays (excluding the normal looking after of the cattle for which a total reward corresponding to 16 days of work yearly) will be paid at the rate of L. 9. = per hour.

In case the workers should have to <sup>wheat</sup> carry out harvesting of grain they will have a right to Kg. 6 of grain and an additional wage of L. 7. = per day, in addition to normal salary, and if they should be made to carry out harvesting of other cereals or thrashing, they will be paid in addition to normal salary, L. 15. = per day.

For harvesting and thrashing on holidays and in overtime the effective workers will obtain the same rewards as the engaged for these works.

./.



- 3) The monthly salaries of technic and administrative employees of agricultural concerns, including evacuation indemnity fixed in the contract dated 20 April 1943, and the attendance indemnity in force since 1 August 1944, have been fixed as follows:

1 - Group - Executive employees

|                               | <u>Large and medium concerns</u> | <u>small concerns</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1st category - directors      | 3.700                            | 3.100                 |
| 2nd category - agents         | 3.100                            | 2.670                 |
| 3rd category - heads of dept. | 2.970                            | ==                    |
| 4th category - subagents      | 2.600                            | 2.400                 |

2 - Group - administrative employees

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| 1st category - Men for services | 2.600 | 2.300 |
| 2nd category - Assistants       | 2.400 | 2.200 |
| 3rd category - Auxiliaries      | 2.320 | 2.150 |
| 4th category - Messengers       | 2.200 |       |

- 4) In the case of agricultural concerns with a watering system situated in the district of the Consorzi Alto Agro Veronese and Consorzi di Bonifica Alto Veronese, in which the productive conditions have been seriously damaged by lack or shortage of irrigation, direct contracts between the workers and the firms will be allowed with a view to balancing the above situation and the necessities of the workers.

These contracts will have to be ratified by the competent organizations, which will, in case of disagreement, solve the single situations.

- 5) The payment in kind ( food and wine) not contemplated in this agreement, will remain unchanged in accordance with the modalities fixed by the collective contracts and customs in force or agreements.

- 6) The salaries, rewards and wages above mentioned will come into force on June 1st 1945 and will be valid until November 11 1945.

Emergency indemnity

- 7) From the 27 August 1945 to 11 November 1945 an emergency indemnity will also be paid.

- 8) The emergency indemnity to be paid for the hours of work actually carried out, is fixed as follows:



5

a) Labourers, daily workers, auxiliaries of agricultural concerns  
Workers on tobacco cultivations and workers on fruit and horti-  
cultural concerns.

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Men, head of the family                     | L. 7.- per hour |
| 2) Women, heads of family                      | " 5.50 " "      |
| 3) Men not heads of family over 18             | " 6.- " "       |
| 4) Women not head of family over 17            | " 4.50 " "      |
| 5) Men not heads of family between 16 and 18   | " 4.50 " "      |
| 6) Women not heads of family between 14 and 17 | " 3.50 " "      |
| 7) Men not heads of family between 14 and 16   | " 3.50 " "      |

b) Engaged Workers

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1) Men heads of family                                       | " 6.50 " " |
| 2) Women heads of family                                     | " 5.- " "  |
| 3) Men not heads of family over 18                           | " 5.50 " " |
| 4) Women not heads of family over 17                         | " 4.- " "  |
| 5) <del>XXXX</del> Men not heads of family between 16 and 18 | " 4.- " "  |
| 6) Women not heads of family between 14 and 17               | " 3.- " "  |
| 7) Men not heads of family between 14 and 16                 | " 3.- " "  |

If these engaged workers are getting foods, in accordance with agreement dated 20 August 1945, or if these foodstuffs are given also to daily labourers, the emergency indemnity is reduced as follows:

4106

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 1) Men, heads of family                        | L. 3.25 per hour |
| 2) Women, heads of family                      | " 2.50 " "       |
| 3) Men not heads of family over 18             | " 2.75 " "       |
| 4) Women not heads of family over 17           | " 2.- " "        |
| 5) Men not heads of family between 16 and 18   | " 2.- " "        |
| 6) Women not heads of family between 14 and 17 | " 1.50 " "       |
| 7) Men not heads of family between 14 and 16   | " 1.50 " "       |

This emergency indemnity is per person, and for an amount of 10 qts. of maize and 2 qts. of grain. *wheat*

It is allowed to substitute one cereal with another, according to the food regulations.

For every quintal less which is given to the worker the emergency indemnity is increased of L. 0.25 per hour.

It is for the worker to prefer the entire emergency indemnity renouncing to the reward in foodstuffs.

c) Workers with a permanent salary ( including servants and shepherds)

To workers with a permanent salary in consideration of the issue to them of farm products on account of wages in accordance with ruling regulations, or to mountain dairymen and servants of ready made foodstuffs, the following emergency indemnity is fixed:



- |                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| 1) Men, heads of family                      | L.26.- per day |
| 2) Men non heads of family over 18           | " 22.- " "     |
| 3) Men not heads of family between 16 and 18 | " 16.- " "     |
| 4) Men not heads of family between 14 and 16 | " 12.- " "     |

In case of a partial issue of foodstuffs reference should be made to the regulations fixed in the case of permanent workers, and the increase will be of L.2 per day for every quintal of cereal less which is given.

d) Employees of agricultural concerns

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1) Men heads of family     | L.1.600 per month |
| 2) Men not heads of family | " 1.250.- " "     |
| 3) Women                   | " 950 " "         |

In cases in which particular contracts stipulate an issue of foodstuffs to the employees, the emergency indemnity will be proportionately levelled as is disposed in the case of permanent workers.

9) By "head of family" the worker or employee benefiting of "assegni familiari" (family allowance) is benefited. This qualification is applied also when, for any reason family allowances are being paid, when there one or more person dependant on the worker.

10) The average per hour for the categories c) is made by dividing by 8 the daily rate; the average per day for the categories d) is obtained by dividing by 25 the monthly rate.

11) The emergency indemnity is not considered as an integrating part of the retribution to any effect. An exception will only be made for the retribution owing for holidays and refund of n.4 of the 18 days yearly which are due to the permanent workers in payment of holidays not enjoyed in the course of this agricultural year.

12) The present agreement will be valid until November 11, 1945, and is understood to be tacitly deferred if there is no denunciation by one of the parties with a fortnight's warning.

4). - The entire College of the Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto voted in favour of this proposal.

The Secretary of the Comitato Reg. Cons. Misto  
(dott. Vittorio Bertuzzi)

Attached: Minute of meeting of the Comitato Regionale Italiano Cons. Misto dated 23/XII/1945.  
Minutes of meeting of the Comitato Consultivo Provinciale di Verona dated 17 October 1945.  
Text of the agreement dated 15 October 1945.  
Tables of salaries.



Oggetto: adeguamento salariale ed indennità di contingenza per i lavoratori dell'agricoltura della provincia di Verona.

Al: Commissario Regionale Alleato - Regione delle Venezie -  
(all'attenzione dell'Ufficiale Reg.le del Lavoro)

Dal: Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 104 del 15 ottobre 1945

- 
1. - Si allega un accordo stipulato in Verona il giorno 15 del mese di ottobre 1945 tra la rappresentanza dell'Associazione Agricoltori della provincia di Verona e la rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, presentato al Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, dal Comitato Provinciale Consultivo Misto di Verona, per il prescritto parere.
  2. - Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto esprime parere favorevole circa l'applicazione della proposta in esame alla categoria interessata, con la modifica di cui appresso.
  3. - Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, dopo accurato esame della proposta;  
preso atto che esiste formale accordo tra le parti interessate;  
premesso che per la medesima categoria di lavoratori sono richiesti un adeguamento salariale ed un'indennità di contingenza;  
viste le direttive in proposito impartite dall'A.M.G. ;  
considerato che il livello globale delle retribuzioni è rispondente alle attuali esigenze, ne raccomanda l'approvazione solo modificando la tariffa relativa alla categoria " braccianti avventizi " - lavori ordinari - uomini dai 18 ai 65 anni, che da L. 11,- orarie, viene portata a L. 10,- orarie.

Detto accordo prevede:



Le tariffe vigenti per le categorie: braccianti avventizi, obbligati, maestranze specializzate, comprensive dell'indennità di presenza, sono sostituite di diritto dalle seguenti:

BRACCIANTI AVVENTIZI

Lavori ordinari

|                                             |    |      |        |
|---------------------------------------------|----|------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni .....              | £. | 10,- | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 .... | "  | 7,-  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni .....              | "  | 5,50 | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni .....               | "  | 6,50 | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni .....               | "  | 5,50 | "      |

Ore straordinarie - nei giorni feriali

|                                             |   |      |   |
|---------------------------------------------|---|------|---|
| Uomini dai 18 ai 65 anni .....              | " | 12,- | " |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 .... | " | 8,-  | " |
| Uomini dai 14 ai 16 anni .....              | " | 6,50 | " |
| Donne dai 17 ai 60 anni .....               | " | 7,-  | " |
| Donne dai 14 ai 17 anni .....               | " | 6,-  | " |

Ore straordinarie - nei giorni festivi -

|                                             |   |      |   |
|---------------------------------------------|---|------|---|
| Uomini dai 18 ai 65 anni .....              | " | 13,- | " |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 .... | " | 9,-  | " |
| Uomini dai 14 ai 16 anni .....              | " | 7,-  | " |
| Donne dai 17 ai 60 anni .....               | " | 7,50 | " |
| Donne dai 14 ai 17 anni .....               | " | 6,50 | " |

Lavori di mietitura e legatura frumento, segale avena ed orzo

|                                             |    |      |        |
|---------------------------------------------|----|------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni .....              | £. | 13,- | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 .... | "  | 8,50 | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni .....              | "  | 6,50 | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni .....               | "  | 10,- | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni .....               | "  | 6,50 | "      |

Ore straordinarie di mietitura nei giorni feriali:

|                                             |    |       |   |
|---------------------------------------------|----|-------|---|
| Uomini dai 18 ai 65 anni .....              | £. | 14,-  | " |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 .... | "  | 9,50  | " |
| Uomini dai 14 ai 16 anni .....              | "  | 7,50  | " |
| Donne dai 17 ai 60 anni .....               | "  | 10,50 | " |
| Donne dai 14 ai 17 anni .....               | "  | 7,-   | " |



- 2 -

Ore straordinarie di mietitura nei giorni festivi.

|                                            |    |       |        |
|--------------------------------------------|----|-------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni .....             | £. | 15,50 | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 ... | "  | 11,-  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni .....             | "  | 9,50  | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni .....              | "  | 12,-  | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni .....              | "  | 8,50  | "      |

Agli addetti alla mietitura e legatura del frumento, spettano in aggiunta alle paghe più sopra citate, kg. 6 di grano per ogni giornata di lavoro; agli addetti alla mietitura e legatura avena, segala ed orzo, kg. 6 del cereale mietuto oppure l'equivalente in denaro da valutarsi a prezzo di amasso.

Lavori di trebbiatura

(trebbiatura cereali e semenzine compreso il ravizzone, il colza ed il trifoglio rosso e compreso il lavoro per la formazione dei cavaioni).

|                                            |    |      |        |
|--------------------------------------------|----|------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni .....             | £. | 13,- | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 ... | "  | 9,-  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni .....             | "  | 7,-  | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni .....              | "  | 8,-  | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni .....              | "  | 7,-  | "      |

1104

Ore straordinarie di trebbiatura nei giorni feriali:

|                                            |    |      |        |
|--------------------------------------------|----|------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni .....             | £. | 14,- | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 ... | "  | 10,- | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni .....             | "  | 8,-  | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni .....              | "  | 8,50 | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni .....              | "  | 7,50 | "      |

Ore straordinarie di trebbiatura nei giorni festivi:

|                                             |    |       |        |
|---------------------------------------------|----|-------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni .....              | £. | 15,50 | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 .... | "  | 11,-  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni .....              | "  | 9,-   | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni .....               | "  | 9,50  | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni .....               | "  | 8,50  | "      |

Falciatura prati stabili

Per la falciatura di prati stabili, oltre la tariffa oraria prevista per i lavori ordinari, verranno corrisposti i seguen



|                                        |    |       |
|----------------------------------------|----|-------|
| Per il primo taglio .....              | £. | 26,50 |
| per il secondo taglio .....            | "  | 18,-  |
| per il terzo taglio e successivi ..... | "  | 13,-  |

### Lavori speciali

trattamento antiparassitario con zaino, oltre la paga normale, compenso giornaliero di £. 8,50

trasporto generi a spalla compenso di £. 1,25 per q.le

lavoro nelle valli per taglio e trasporto carezza.

|                                            |    |      |        |
|--------------------------------------------|----|------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni .....             | £. | 13,- | orario |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ..... ed oltre 65 | "  | 8,-  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni .....             | "  | 7,-  | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni .....              | "  | 8,50 | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni .....              | "  | 6,50 | "      |

Il taglio ed il trasporto della canna dalla valle allo scarico a seconda delle distanze e delle consuetudini, verrà compensato con £. 1,50 per ogni mazzo di 72 CM. di circonferenza.

### Donne addette ai lavori da uomo

Trasporto a braccia dei covoni della risaia £. 7,50 più kg. 0,700 di risone all'ora

Trattamento antiparassitario con zaino " 8,50 all'ora

Spargimento concimi chimici " 7,- "

Trasporto covoni con barella " 7,50 "  
più kg. 0,700 di risone all'ora

Scurgo fossi - carico e scarico dello stallatico da e sul carro  
rivoltatura dei terricciati e trasporto terra con cariole

£. 8,- all'ora

Scalva piante " 7,- "  
kg. 10 di legna al giorno .....

Lavori di stalla e di aratura " 7,50 "  
(per la sola tenuta dell'aratro)

Carico e scarico foraggio, paglia e strame  
in genere da e sul carro " 7,50 "



- 3 -

addetti alla monda e trapianto del riso

Le tariffe per giornata di 8 ore di lavoro, sono così stabilite:

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| donne dai 17 anni compiuti ed oltre ..... | £. 92,- |
| donne dai 14 ai 16 anni compiuti .....    | " 84,-  |

Le suddette tariffe sono comprensive del valore del supplemento vitto calcolato in £. 4,- giornaliero. Verrà inoltre corrisposto in aggiunta al salario l'equivalente in denaro di 1 kg. di riso per ogni giornata di effettiva lavorazione.

OBBLIGATI

Ai lavoratori obbligati sono riconosciute le paghe nella stessa misura dei braccianti avventizi, ridotte di £. 0,50 per ogni ora di lavoro.

MAESTRANZE SPECIALIZZATE

4103

addetti alla lavorazione del tabacco

|                                                                                      |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Conduttore patentato di camdaie .....                                                | £. 17,- | orarie |
| Fuochista .....                                                                      | " 15,-  | "      |
| addetti ai fuochi per l'ammarramento .....                                           | " 125,- | giorn. |
| assistenti (capo sala) donne .....                                                   | " 7,50  | orarie |
| riguardatrici (ripassatrici e raffinatrici) .....                                    | " 7,-   | "      |
| Cernitrici .....                                                                     | " 7,-   | "      |
| addetti alla'ammannocchiamiento, all'imbuttamento ed imballo .....                   | " 6,50  | "      |
| addetti allo scarico delle celle a caldo per lo imbottamento e irrvincidimento ..... | " 7,50  | "      |

addetti a tutte le lavorazioni:

|                                 |         |   |
|---------------------------------|---------|---|
| Uomini dai 18 ai 65 anni .....  | " 11,50 | " |
| Uomini dai 16 ai 18 anni .....  | " 7,-   | " |
| ragazzi dai 14 ai 16 anni ..... | " 6,-   | " |
| Donne dai 16 ai 60 anni .....   | " 6,50  | " |
| ragazze dai 15 ai 17 anni ..... | " 5,50  | " |

Per le ore straordinarie eseguite oltre l'orario normale le predette tariffe vanno maggiorate del 15%.

Per le stesse ore straordinarie eseguite nei giorni festivi e di notte la maggiorazione sarà del 25%. Si intendono notturne quelle comprese fra le 21 e le 5 del mattino.



ADDETTI ALLE LAVORAZIONI ORTOFRUTTICOLE

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>Uomini</u> - operai dai 18 ai 65 anni addetti alla raccolta, cernita, imballo ..... | £. 11,50 or. |
| operai comuni .....                                                                    | " 11,- "     |
| ragazzi dai 16 ai 18 anni .....                                                        | " 7,- "      |
| " inferiori ai 16 .....                                                                | " 6,- "      |
| <u>Donne</u> - capo reparto e capo squadra .....                                       | " 7,50 "     |
| addette alla cernita (dai 16 ai 60 anni)                                               | " 7,- "      |
| raccolta ed imballo (infer. ai 16 " )                                                  | " 5,50 "     |

Per le ore straordinarie eseguite oltre l'orario normale le predette tariffe vanno maggiorate del 15%.

Per le stesse ore straordinarie eseguite nei giorni festivi e di notte, la maggiorazione sarà del 25%. Si intendono notturne quelle comprese fra le 21 e ore 6 del mattino.

Lavorazione erbe palustri

Per le seguenti lavorazioni di erbe palustri; formazione legacci ritorti e lisci dicarice per covoni di frumento o risone, a treccia o a cordoncino, confezione arelle, sia a macchina che a mano, di stoe di paviera e di giunco, verranno concordati cottimi che dovranno essere sempre ratificati dai rappresentanti locali delle parti contraenti.

ADDETTI ALLE MANGHE

Oltre alle regalie d'uso verranno corrisposte le seguenti paghe giornaliere:

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Casaro: fino a 50 latte in lattazione .....      | £. 70,- giorn. |
| casaro: fino a 80 vacche in lattazione .....     | " 78,- "       |
| Casaro; con oltre 80 vacche .....                | " 84,- "       |
| aiuto casaro: .....                              | " 64,- "       |
| capo pastore: per custodia fino a 50 capi .....  | " 70,- "       |
| capo pastore: per custodia fino a 80 capi .....  | " 72,- "       |
| capo pastore: per custodia oltre a 80 capi ..... | " 78,- "       |
| pastore oltre i 18 anni .....                    | " 64,- "       |
| pastore dai 16 ai 18 anni .....                  | " 42,- "       |
| pastore dai 14 ai 16 anni .....                  | " 38,- "       |



- 4 -

AUSILIARI DI AZIENDE AGRICOLE

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Conducenti automezzi patentati ..... | £. 15,50, orarie |
| di terzo grado .....                 | " 16,- "         |
| meccanici e macchinisti patentati :  | " 14,- "         |
| fabbrici ..                          | " 13,50 "        |
| falegnami                            | " 14,50 "        |
| muratore                             | " 11,50 "        |
| manovali                             | " 8,- "          |
| garzoni dai 17 ai 18 anni            | " 6,50 "         |
| garzoni dai 15 ai 17 anni            |                  |

2) - I compensi mensili in denaro corrisposti ai salariati fissi sono così stabiliti, comprensivi dell'indennità di presenza:

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni .....         | £. 1.480, mensili |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | " 1.100, "        |
| Ragazzi dai 14 ai 16 anni .....        | " 780 "           |

Compensi

1102

Per ogni capo adulto custodito in più, spetta al salariato un compenso di £. 15 al mese.

Nel caso di trasloco bestiame, per ogni pasto consumato fuori azienda, spetta al salariato il rimborso di £. 15,- Tale rimborso spetta anche per pasti consumati fuori azienda in occasione di correggiatura od altro servizio.

Quanto il salariato è comandato per servizio di noleggio fuori azienda avrà diritto ad una indennità giornaliera di £. 12,50 oltre al salario normale, ed al rimborso dei pasti nella misura sopracitata.

Per ogni vitello e puledro slattato o per ogni paio di vitelli o puledri domati spetterà al salariato un'indennità di £. 28,- oltre il salario normale.

Ore straordinarie

Le ore di lavoro compiute dai salariati, oltre l'orario stabilito, nei giorni feriali, dovranno essere compensate nella misura di £. 8 all'ora.

Quelle compiute nei giorni festivi (escluso il normale governo del bestiame per il quale è già stabilito un compenso forfettario di 18 giornate annuali) verranno compensate nella misura di lire 9 all'ora.



Qualora i salariati fossero adibiti ai lavori di mietitura del frumento, avranno diritto a kg. 6 di frumento ed ad un ulteriore compenso in denaro di L. 7,- per ogni giornata, oltre il salario normale, qualora invece fossero adibiti ai lavori di mietitura di altri cereali o a lavori di trebbiatura dovranno percepire, oltre il salario normale, un compenso giornaliero di L. 15.-

Per le ore di mietitura e trebbiatura eseguite nei giorni festivi e oltre l'orario normale spetterà ai salariati un compenso pari a quello dovuto agli obbligati per detti lavori.

- 3) - Gli stipendi mensili degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole, comprensivi delle indennità di sfollamento prevista dal contratto 20 aprile 1943 e dell'indennità di presenza in vigore dal 1° agosto 1944, sono così stabiliti:

1 - Gruppo - Impiegati di concetto

|                              | <u>grandi e medie aziende</u> | <u>piccole aziende</u> |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1ª categoria - direttori     | 3.700                         | 3.100                  |
| 2ª categoria - agenti        | 3.100                         | 2.670                  |
| 3ª categoria - capi reparto  | 2.970                         | --                     |
| 4ª categoria - sotto agenti. | 2.600                         | 2.400                  |

2ª GRUPPO - Impiegati d'ordine

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 1ª categoria addetti al serv.o rep. | 2.600 | 2.300 |
| 2ª categoria - assistenti           | 2.400 | 2.200 |
| 3ª categoria - ausiliari            | 2.320 | 2.150 |
| 4ª categoria amanuensi              | 2.200 |       |

- 4) - Per le aziende agricole irrigue poste nei comprensori dei Consorzi Alto Agro Veronese e Consorzio di Bonifica Alto Veronese, le cui condizioni produttive siano state gravemente menomate in conseguenza di mancanza o deficienza di acque da irrigazione, saranno ammessi diretti accordi salariali tra le aziende stesse ed i lavoratori agricoli dipendenti intesi a conciliare la situazione di cui sopra con le necessità dei lavoratori stessi.

Tali contratti dovranno essere ratificati dalle competenti organizzazioni le quali risolveranno pure, in caso di contestazione, le singole situazioni.



- 5 -

- 5) - Tutte le corresponsioni in natura, somministrazioni di vitto e vino, non contemplate dal presente accordo, restano immutate secondo le modalità previste dai contratti collettivi e dagli accordi vigenti o dalle consuetudini.
- 6) - I salari, compensi e stipendi di cui sopra s'intendono in vigore con effetto dal 1° giugno 1945 e saranno validi fino all'11 novembre 1945.

INDENNITA DI CONTINGENZA

- 7) - Dal 27 agosto 1945 fino all'11 novembre 1945 verrà inoltre corrisposta un'indennità di contingenza.

- 8) - L'indennità di contingenza, da corrispondersi per le ore di effettiva prestazione lavorativa, è stabilita nella seguente misura:

- a) - Braccianti, avventizi, ausiliari di aziende agricole, maestranze addette alla coltivazione del tabacco e maestranze addette alle lavorazioni ortofrutticole

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| 1) - Uomini capi famiglia                         | L. 7,- all'ora |
| 2) - donne capi famiglia                          | " 5,50 "       |
| 3) - uomini non capi famiglia di età sup. 18 anni | " 6,- "        |
| 4) - Donne non capi famiglia di età sup. ai 17 "  | " 4,50 "       |
| 5) - uomini non capi famiglia dai 16 ai 18 anni   | " 4,50 "       |
| 6) - donne non capi famiglia dai 14 ai 17 anni    | " 3,50 "       |
| 7) - uomini non capi famiglia dai 14 ai 16 anni   | " 3,50 "       |

1101

- b) - Obbligati

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) - Uomini capi famiglia                             | L. 6,50 all'ora |
| 2) - donne capi famiglia                              | " 5,- "         |
| 3) - uomini non capi famiglia di età sup. 18 anni     | " 5,50 "        |
| 4) - donne non capi famiglia di età super. 17 anni    | " 4,- "         |
| 5) - uomini non capi famiglia dai 16 ai 18 anni       | " 4,- "         |
| 6) - donne non capi famiglia di età dai 14 ai 17 anni | 3,- "           |
| 7) - uomini non capi famiglia dai 14 ai 16 anni       | " 3,- "         |

Qualora agli obbligati siano concessi i generi in natura, previsti dall'accordo 20 agosto 1945, o tali generi siano corrisposti anche ai braccianti avventizi, l'indennità di contingenza viene ridotta come segue:

./.



|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) - Uomini capi famiglia                                     | £. 3,25 all'or. |
| 2) - Donne capi famiglia                                      | " 2,50 "        |
| 3) - Uomini non capi famiglia di età non superiore ai 18 anni | " 2,75 "        |
| 4) - Donne non capi famiglia di età super. ai 17 a.           | " 2,- "         |
| 5) - Uomini non capi famiglia dai 16 ai 18 anni               | " 2,- "         |
| 6) - Donne non capi famiglia dai 14 ai 17 anni                | " 1,50 "        |
| 7) - Uomini non capi famiglia dai 14 ai 16 anni               | " 1,50 "        |

Tale indennità di contingenza s'intende a persona, e per una corresponsione di quintali 10 di granturco e quintali 2 di frumento.

E' ammessa la sostituzione di un cereale con un altro, secondo le norme annonarie.

Per ogni quintale di meno al lavoratore verrà aumentata la indennità di contingenza di L. 0.25 orarie.

Resta in facoltà del lavoratore di optare per l'intero trattamento di contingenza rinunciando alla corresponsione dei generi in natura.

c) - Salariati fissi (ivi compresi i famigli e malghesi)

Ai salariati fissi, in considerazione della corresponsione dei prodotti dell'azienda in conto salario a norma dei contratti vigenti, o della corresponsione agli addetti alle malghe e ai famigli del vitto confezionato, l'indennità di contingenza viene così fissata:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1) - Uomini capi famiglia                         | £. 26 al giorno |
| 2) - Uomini non capi famiglia di età sup. 18 anni | " 22 "          |
| 3) - Uomini non capi famiglia dai 16 ai 18 anni   | " 16 "          |
| 4) - Uomini non capi famiglia dai 14 ai 16 anni   | " 12 "          |

In caso di corresponsione parziale dei generi ci si riferisce alle norme previste per i lavoratori obbligati, e l'aumento sarà di £.2 al giorno per ogni quintale di cereale consegnato in meno.

d) Impiegati di azienda agricola

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1) - uomini capi famiglia     | £. 1.600 al mese |
| 2) - Uomini non capi famiglia | " 1.250 " "      |
| 3) - Donne                    | " 950 " "        |

Qualora singoli contratti stabiliscano la corresponsione di generi in natura agli impiegati, l'indennità di contingenza verrà proporzionalmente congruata come disposto per i salariati fissi.



- 6 -

- 9) - Per capo famiglia, s'intende l'operaio od impiegato agricolo che fruisce di assegni familiari. Tale qualifica si applica anche quando, per qualsiasi causa non vengano corrisposti assegni familiari purchè vi siano una o più persone a carico.
- 10) - Il ragguglio ad ora <sup>per le categorie di cui al punto c)</sup> si fa dividendo per 8 la quota giornaliera, il ragguglio a giornata per le categorie di cui al punto d) si ottiene dividendo per 25 le quote mensili.
- 11) - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per ferie e per il rimborso di n. 4 delle 18 giornate annuali spettanti ai salariati fissi a pagamento delle festività non usufruite nel corso del presente anno agrario.
- 12) - il presente accordo avrà valore fino all'11 novembre 1945, intendendosi però tacitamente prorogato ove non sia disdetto da una delle parti con un preavviso di 15 giorni.

4. - L'intero Collegio del Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto vota, in favore di questa proposta.

4100

Il Segretario del Comitato Reg.Cons.Misto  
(dott.Vittorio Bertuzzi)

Allegati: verbale di riunione del Comitato Regionale Italiano Cons. Misto  
in data 23/XI/1945

verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale di Verona  
in data 17 ottobre.

Testo dell'accordo in data 15 ottobre 1945.

Tabelle delariali.



VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enzo Saggiaro, membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- adeguamento salariale ed indennità di contingenza per i lavoratori dell'agricoltura della provincia di Verona -

4699

preso atto che esiste formale Accordo tra le parti interessate; premesso che per la medesima categoria di lavoratori sono richiesti un adeguamento salariale ed un'indennità di contingenza; viste le direttive in proposito impartite dall'A.M.G.; considerato che il livello globale delle retribuzioni è rispondente alle attuali esigenze; esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame, solo modificando la tariffa relativa alla categoria di lavoratori "braccianti avventizi" - lavori ordinari - uomini dai 18 ai 65 anni, che da L. 11,- orarie viene portata a L. 10,- orarie.

Letto, confermato e sottoscritto.

P.C.C.





VERBAL OF MEETING OF  
PROVINCIAL JOINT ADVISORY ITALIAN COMMITTEE

The day of 17 October 1945 in the residence of Labour  
Office assembled:

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Mr. Giuseppe TRABUCCHI | President                                                |
| Mr. Giovanni RIPAMONTI | Vice-president                                           |
| Mr. Gianfranco MILANI  | Employers' representative<br>substituted of Mr. Vanzetti |

The Provincial Joint Advisory Italian Committee, observed the agreement between the Farmers' Union of Verona Province and the 'Federterra Provinciale' for the unification of the agreements for the levelling of salaries and for the application of 'Indennità di contingenze' to agricultural workers;

considering that the new agreement is the synthesis of the agreements already approved, thinks that the agreement may be ratified.

But the PJAIC observes as follows:

- 1 - the rewards fixed for overtime labour don't consider that the minimum increase must be of 10% in report to the ordinary works
- 2 - the wages of auxiliaries of agricultural working firms (drivers, mechanics, machinists, smiths, joiners, masons and labourers) are not proportionated to wages of workers with the same qualification of industrial firms
- 3 - the wages to clerks are too low in connection to the cost of living
- 4 - the extra rewards are insignificant being inferior to any fact (L.15 a meal).

But the PJAIC, considering that the agreement must urgently become effective in order to settle an abnormal situation in the Province where some firms have granted increases and other firms wait for their stipulation and ratification, recommends earnestly for the prompt ratification of the agreement.

S/ed Giuseppe Trabucchi  
President

S/ed Giovanni Ripamonti  
Vice-president

AC98



Mr. Giovanni RIPAMONTI  
Mr. Gianfranco MILANI

Vice-president  
Employers' representative  
substituted of Mr. Vanzetti

The Provincial Joint Advisory Italian Committee, observing the agreement between the Farmers' Union of Verona Province and the 'Federterra Provinciale' for the unification of the agreements for the levelling of salaries and for the application of 'Indennità di contingenza' to agricultural workers; considering that the new agreement is the synthesis of the agreements already approved, thinks that the agreement may be ratified.-

But the PJAIC observes as follows:

- 1 - the rewards fixed for overtime labour don't consider that the minimum increase must be of 10% in report to the ordinary works
- 2 - the wages of auxiliaries of agricultural working firms (drivers, mechanics, machinists, smiths, joiners, rasons and laborers) are not proportionated to wages of workers with the same qualification of industrial firms
- 3 - the wages to clerks are too low in connection to the cost of living
- 4 - the extra rewards are insignificant being inferior to any fact (L.15 a meal).-

But the PJAIC, considering that the agreement must urgently become effective in order to settle an abnormal situation in the Province where some firms have granted increases and other firms wait for their stipulation and ratification, recommends earnestly for the prompt ratification of the agreement.

S/ed Giuseppe Trabucchi  
President

AC98

S/ed Giovanni Ripamonti  
Vice-president

S/ed Employers' representative

S/ed Provincial Director of I.O.



## VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE ITALIANO CONSULATIVO

MISTO

Addì 17 ottobre 1945 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro si sono riuniti:

AVV. GIUSEPPE TRABUCCHI  
SIG. GIOVANNI RIPAMONTE  
DR. GIANFRANCESCO MILANI

-Presidente  
-Vice-Presidente  
-Rappresentante datori di lavoro  
sostituito dal Dr. Vanzetti.-

Il C.P.I.C.M. preso in esame il contratto stipulato tra l'Associazione Agricoltori della Provincia di Verona e la Federazione Provinciale Lavoratori della terra per la unificazione dei due contratti per l'aumento salariale e per l'applicazione della indennità di contingenza ai lavoratori dell'agricoltura;

tenuto presente che il nuovo contratto non è che la sintesi di due contratti rispetto ai quali ha già dato la propria approvazione, esprime il parere che il contratto debba essere ratificato.-

Fa però le seguenti osservazioni:

- 1° - Nella fissazione dei compensi per le ore straordinarie non è stato tenuto conto del fatto che la maggiorazione minima deve essere del 10% rispetto al compenso dei lavori ordinari.-
- 2° - Le paghe degli ausiliari di aziende agricole (conducenti automezzi, meccanici e macchinisti, fabbri, falegnami, muratori, manovali) sono sproporzionate rispetto alle paghe degli operai con la stessa qualifica adetti ad aziende industriali.-
- 3° - Le paghe degli impiegati sono ancora troppo basse rispetto al costo della vita.-
- 4° - I compensi straordinari sono irrisori perchè inferiori a qualsiasi dato (L.15 al posto!).-

AG97

Ciò nonostante il C.P.I.C.M. ritenuto che il contratto deve essere messo in vigore con la massima urgenza per regolare una situazione anormale creatasi in provincia dove alcune aziende hanno provveduto a

congrui aumenti ed altre attendono per questi la stipulazione di contratti e la ratifica degli stessi.



Il C.R.I.C.M. preso in esame il contratto stipulato tra l'Associazione Agricoltori della Provincia di Verona e la Federazione Provinciale Lavoratori della terra per la unificazione dei due contratti per l'aumento salariale e per l'applicazione della indennità di contingenza ai lavoratori dell'agricoltura;

tenuto presente che il nuovo contratto non è che la sintesi di due contratti rispetto ai quali ha già dato la propria approvazione, esprime il parere che il contratto debba essere ratificato.-

Ta però le seguenti osservazioni:

- 1° - Nella fissazione dei compensi per le ore straordinarie non è stato tenuto conto del fatto che la maggiorazione minima deve essere del 10% rispetto al compenso dei lavori ordinari.-
- 2° - Le paghe degli ausiliari di aziende agricole (conducenti automezzi, meccanici e macchinisti; fabbri, falegnami, muratori, manovali) sono sproporzionate rispetto alle paghe degli operai con la stessa qualifica addetti ad aziende industriali.-
- 3° - Le paghe degli impiegati sono ancora troppo basse rispetto al costo della vita.-
- 4° - I compensi straordinari sono irrisori perchè inferiori a qualsiasi si dato (L.15 al pasto!).-

AG 97

Ciò nonostante il C.R.I.C.M. ritenuto che il contratto deve essere messo in vigore con la massima urgenza per regolare una situazione anormale creatasi in provincia dove alcune aziende hanno provveduto a

congrui aumenti ed altre attendono per questi la stipulazione di contratti e la ratifica degli stessi, il C.R.I.C.M. fa viva istanza perchè anche con le sue tende il contratto venga quanto prima ratificato.-

Avv. Giuseppe Vrebuschi

Sig. Giovanni Riamonti

IL RAPPRESENTANTE DEI DATORI DI LAVORO

P. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO

CAPO UFFICIO



AGREEMENT CONCERNING LEVELLING OF WAGES, SALARIES AND REWARDS  
AND THE "INDENNITA' DI CONTINGENZA" TO AGRICULTURAL WORKERS

OF VERONA PROVINCE

The day of 15th October 1945 in the residence of Farmers' Union of Verona Province, assembled the general Secretaries of Chamber of Labour, Mr. BACCIOCCHI Luigi, RIPAMONTI Giovanni and ROCCO Pietro and Mr. VISENTIN Giampaolo for the "Federterra Provinciale, with the attendance of a Provincial Farmers' Committee, and Mr. GUARIENTI Ugo C. President of Farmers' Union of Verona Province, attended by a Farmers' Committee.

Being the parts authorized by the respective organizations, the following agreement concerning levelling of wages, salaries and rewards and the "Indennità di contingenza" to agricultural of Verona Province has been established.

LEVELLING OF SALARIES

The tariffs in force to engaged and temporary workmen, skilled workpeople including the "Indennità di contingenza" are substituted by the following:

Temporary workmen

|                                       |                 |                |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| <u>General works</u>                  |                 | L. II per hour |
| men from 18 to 65 years o.a.          |                 | 7              |
| " " 16 to 18 "                        | and above 65 ys | "              |
| " " 14 to 16 "                        |                 | 5,50           |
| women from 17 to 60 "                 |                 | "              |
| " " 14 to 17 "                        |                 | 5,50           |
| <u>overtime labour - working days</u> |                 |                |
| men from 18 to 65 years o.a.          |                 | L. 12 per hour |
| " " 16 to 18 "                        |                 | 8              |
| " " 14 to 16 "                        | and above 65 ys | 6,50           |
| women " 17 to 60 "                    |                 | 7              |
| " " 14 to 17 "                        |                 | 6              |
| <u>overtime labour - holidays</u>     |                 |                |
| men from 18 to 65 ys                  |                 | L. 13 per hour |
| " " 16 to 18 "                        | and above 65 ys | 9              |
| " " 14 to 16 "                        |                 | 7              |
| women from 17 to 60 ys                |                 | 7,50           |
| " " 14 to 17 "                        |                 | 6,50           |

mowing and binding of wheat, oats, rye and barley



ROCCO Pietro and Mr. VISENTIN Giampaolo for the "Federterra Provinciale, with the attendance of a Provincial Farmers' Committee, and Mr. GUARIENTI Ugo C. President of Farmers' Union of Verona Province, attended by a Farmers' Committee.

Being the parts authorized by the respective organizations, the following agreement concerning levelling of wages, salaries and rewards and the "Indennità di contingenza" to agricultural of Verona Province has been established.

#### LEVELLING OF SALARIES

The tariffs in force to engaged and temporary workmen, skilled workpeople including the "Indennità di contingenza" are substituted by the following:

##### Temporary workmen

|                                                          |                 |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <u>General works</u>                                     |                 | L. II per hour |
| men from 18 to 65 years o.a.                             |                 | 7 "            |
| " " 16 to 18 "                                           | and above 65 ys | 8,50 "         |
| " " 14 to 16 "                                           |                 | 5,50 "         |
| women from 17 to 60 "                                    |                 | 5,50 "         |
| " " 14 to 17 "                                           |                 |                |
| <u>overtime labour - working days</u>                    |                 | L. I2 per hour |
| men from 18 to 65 years o.a.                             |                 | 8 "            |
| " " 16 to 18 "                                           | and above 65 ys | 6,50 "         |
| " " 14 to 16 "                                           |                 | 7 "            |
| women " 17 to 60 "                                       |                 | 6 "            |
| " " 14 to 17 "                                           |                 |                |
| <u>overtime labour - holidays</u>                        |                 | L. I3 per hour |
| men from 18 to 65 ys                                     |                 | 9 "            |
| " " 16 to 18 " and above 65 ys                           |                 | 7 "            |
| " " 14 to 16 "                                           |                 | 7,50 "         |
| women from 17 to 60 ys                                   |                 | 6,50 "         |
| " " 14 to 17 "                                           |                 |                |
| <u>mowing and binding of wheat, oats, rye and barley</u> |                 | L. I3 per hour |
| men from 18 to 65 ys                                     |                 | 8,50 "         |
| " " 16 to 18 ys and above 65 ys                          |                 | 6,50 "         |
| " " 14 to 16 ys                                          |                 | 10 "           |
| women from 17 to 60 ys                                   |                 | 6,50 "         |
| " " 14 to 17 "                                           |                 |                |
| <u>overtime labour of mowing - working days</u>          |                 | L. I4 per hour |
| men from 18 to 65 ys                                     |                 | 9,50 "         |
| " " 16 to 18 ys and above 65 ys                          |                 | 7,50 "         |
| " " 15 to 16 "                                           |                 |                |



2

women from I7 to 60 ys  
" " I4 to I7 "

L. 10,50 per hour  
7 "

overtime labour of mowing - holidays

men from I8 to 65 ys  
" " I6 to I8 and above 65 ys

L. 15,50 p. hour  
II "

" " I4 to I6 ys

9,50 "

women " I7 to 60 ys

I2 "

" " I4 to I7 "

8,50 "

To workers of mowing and binding corn, in addition to the above mentioned wages, K. 6 per working day shall be granted; to workers of mowing and binding oats, rye and barley K.6 of mowed cereal or the equivalent value at the price of 'ammaso'.

thrashing (corn, seed, rape seed and red clover and wheat heap-work)  
men from I8 to 65 ys.

L. 13 p. hour

" " I6 to I8 " and above 65 ys

9 "

" " I4 to I6 "

7 "

women from I7 to 60 ys

8 "

" " I4 to I7 ys

7 "

overtime labour of thrashing in working days

men from I8 to 65 ys

L. 14 p. hour

" " I6 to I8 " and above 65 ys

10 "

" " I4 to I6 "

8 "

women from I7 to 60 ys

8,50 "

" " I4 to I7 "

7,50 "

overtime labour of thrashing in holidays

men from I8 to 65 ys

L. 15,50 p. hour

" " I6 to I8 " and above 65 ys

II "

" " I4 to I6 "

9 "

women from I7 to 60 ys

9,50 "

" " I4 to I7 ys

8,50 "

mowing of stable meadow

in addition to the wage per hour to the ordinary workers, the following daily rewards will be granted:

to the 1st cut L. 26,50; to the 2nd cut L. 18; to the 3rd cut and subsequent L. 13.

antiparasitic treatment with knapsack

in addition to the wage, a daily reward of L. 8,50 shall be granted.

shoulder transport

reward of L. 1,25 per quintal



" " I4 to I7 " I2 " 8,50 "

To workers of mowing and binding corn, in addition to the above mentioned wages, K. 6 per working day shall be granted; to workers of mowing and binding oats, rye and barley K.6 of mowed cereal or the equivalent value at the price of 'ammasso'.

thrashing (corn, seed, rape seed and red clover and wheat heap-work) men from I8 to 65 ys.

" " I6 to I8 " and above 65 ys L. I3 p. hour

" " I4 to I6 " 9 " 7 " 8 " 7 "

women from I7 to 60 ys

" " I4 to I7 ys

overtime labour of thrashing in working days

men from I8 to 65 ys

" " I6 to I8 " and above 65 ys

L. I4 p. hour

IO " 8 " 8,50 " 7,50 "

women from I7 to 60 ys

" " I4 to I7 "

overtime labour of thrashing in holidays

men from I8 to 65 ys

" " I6 to I8 " and above 65 ys

" " I4 to I6 "

women from I7 to 60 ys

" " I4 to I7 ys

mowing of stable meadow

in addition to the wage per hour to the ordinary workers, the following daily rewards will be granted:

to the 1st cut L. 26,50; to the 2nd cut L. 18; to the 3rd cut and subsequent I. 13.

antiparasitic treatment with knapsack

in addition to the wage, a daily reward of L. 8,50 shall be granted.

shoulder transport

reward of L. 1,25 per quintal.

valley labour for cut and transport of marsh-plants

men from I8 to 65 ys

" " I6 to I8 ys and above 65 ys

" " I4 to I6 ys

women from I7 to 60 ys

" " I4 to I7 ys

L. I3 per hour

8 " 7 " 8,50 " 6,50 "

The cut and transport of reed from valley to drainage according to the distances and the customs shall be paid L. 1,50 for every bundle of 72 Gms of circumference.



3

Women for manly works

Arm-transport of sheep from the rice field L. 7,50 besides K.0,700 of large grained rice per hour.

antiparasitic treatment with knapsack L. 8,50 per hour

chemical dungs sheddings L. 7 "

transport of sheep with hand barrow, besides L. 7,50 "

K. 0,700 of large grained rice  
pits cleansing, charge and discharge of sta-  
bling out and on the car, natural dungs movement, L. 8 "

timber transport with wheelbarrows L. 7 "

plants remover, besides K. 10 of wood per day L. 7 "

sheep-fold and aration cost L. 7,50 "

charge and discharge of forage and straw up L. 7,50 "

and out of the car

workers of cleaning and transplanting rice

The tariff per working day of 8 hrs are so established:

women from 17 to 16 ys and above L. 92

" 14 to 16 ys 84

The above mentioned tariffs include the equivalent value of supplement food of L. 4 daily.

Besides the salary the equivalent value of 1 K. of large grained rice per working day shall be granted.

Engaged workers

To engaged workers will be granted the wage at the same limit than the temporary workers, less L. 0,50 per working hour.

Skilled workpeople

Patented boilerman

fireman

drying guardian

room chiefs - assistants (women)

controllers (women)

selectors

tobacco binding, barrelling and packing workers 6,50

workmen for discharge of celles for packing and

fermentation 7,50

general labourers

men from 18 to 65 ys

11,50

7

L. 17 per hour

1515 "

L. 125 daily

L. 7,50 per hour

L. 7 "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "



transport of sheep with hand barrow, besides K. 0;700 of large grained rice L. 7,50 "

pits cleansing, charge and discharge of sta-  
bling out and on the car, natural dung movement,  
timber transport with wheelbarrows L. 8 "

plants remover, besides K. 10 of wood per day L. 7 "

sheep-fold and aration cost L. 7,50 "

charge and discharge of forage and straw up  
and out of the car L. 7,50 "

workers of cleaning and transplanting rice  
The tariff per working day of 8 hrs are so established:  
women from 17 to 16 ys and above L. 92  
" 14 to 16 ys 84

The above mentioned tariffs include the equivalent value of supplement food of L. 4 daily.

Besides the salary the equivalent value of 1 K. of large grained rice per working day shall be granted.

#### Engaged workers

To engaged workers will be granted the wage at the same limit than the temporary workers, less L. 0,50 per working hour.

#### Skilled workpeople

Patented boilerman  
fireman L. 17 per hour  
L. 15

drying guardian L. 125 daily

room chiefs - assistants (women) L. 7,50 per hour

controllers (women) L. 7

selectors " "

tobacco binding, barrelling and packing workers 6,50

workmen for discharge of celles for packing and fermentation 7,50 "

#### General labourers

men from 18 to 65 ys L. 11,50

" " 16 to 18 ys 7

" " 14 to 16 ys 6

women from 17 to 60 ys 6,50

girls " 15 to 17 ys 5,50

For overtime labour on normal working hours the above mentioned tariffs are increased of 15%.

For overtime labour in holidays and in the night, increase of 25%. Nightly overtime is from 21 to 5 in the morning.



Fruit and vegetable crops workers

men from 18 to 65 ys for the collection, choice and packing L. II, 50 hr

general workers

boys from 16 to 18 ys

" under 16 ys

women - shopwalker or ganger

for the collection (from 16 to 60 ys)

choice and packing (under 16 ys)

L. 7,50 p.h.

7

5,50 "

For overtime labour on the normal working hours, the above mentioned tariffs are increased of 15%.

For overtime labour in holidays and in the night, increase of 25%. Nightly overtime is from 21 hrs to 6 hrs in the morning.

Marsh plant workers

To the following works: wheat or large grained rice binding, tress or small string, rush mat, payment by the job (always approved by the contractors) will be granted.

Cottage guardians

In addition to the usual rewards the following daily salaries will be granted:

Milk manufacturer - up to 50 cows in period of milk L. 70 per day  
up to 80 cows in period of milk 78

with more than 80 cows 84

shepherd assistant 64

shepherd chief: for surveillance up to 50 animals 70

surveillance up to 80 animals 72

with than more than 80 animals 78

shepherd above 18 ys 64

" from 16 to 18 ys 42

" 14 to 16 ys 38

Auxiliaries of agricultural firms

Patented drivers of III degree

" mechanics and machinists

smiths

joiners

masons

workers

boys from 17 to 18 ys

" 15 to 17

L. 15,50 per H.

16

14

13,50

14,50

11,50

8

6,50

AC93

Art. 2

The rewards are the following, containing the 'indennità di pre senza':



For overtime labours on the normal working hours, the above mentioned tariffs are increased of 15%.

For overtime labour in holidays and in the night, increase of 25%. Nightly overtime is from 21 hrs to 6 hrs in the morning.

Marsh plant workers

To the following works: wheat or large grained rice binding, tress or small string, rush mat, payment by the job (always approved by the contractors) will be granted.

Cottage guardians

In addition to the usual rewards the following daily salaries will be granted:

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Milk manufacturer</u> - up to 50 cows in period of milk | L. 70 per day |
| up to 80 cows in period of milk                            | 78 "          |
| with more than 80 cows                                     | 84 "          |
| shepherd assistant                                         | 64 "          |
| <u>shepherd chief</u> : for surveillance up to 50 animals  | 70 "          |
| <u>surveillance</u> up to 80 animals                       | 72 "          |
| with <del>than</del> more than 80 animals                  | 78 "          |
| shepherd above 18 ys                                       | 64 "          |
| " from 16 to 18 ys                                         | 42 "          |
| " " 14 to 16 ys                                            | 38 "          |

Auxiliaries of agricultural firms

Patented drivers of III degree

" mechanics and machinists

smiths

joiners

masones

workers

boys from 17 to 18 ys

" " 15 to 17

4093

|                 |
|-----------------|
| L. 15,50 per H. |
| 16 "            |
| 14 "            |
| 13,50 "         |
| 14,50 "         |
| 11,50 "         |
| 8 "             |
| 6,50 "          |

Art. 2

The rewards are the following, containing the 'indennità di pre

senza':

men from 18 to 65 ys

" " 16 to 18 and above 65 ys

boys from 14 to 16 years

|                |
|----------------|
| L. 1486e mont. |
| 1100 "         |
| 780 "          |



Rewards

For every overlooked exceeding adult animal L. 12 monthly. In case of cattle movement, for every meal out of the Firm L.15.

This reimbursement concerns also the meals out of the firm in case of driving or another service.

For chartering contract out of the firm, in addition to the ordinary salary and meal reimbursement as the above mentioned L.12,50 shall be paid.

For every weaned calf and foal, or every pair of calves or foals born in, in addition to the ordinary salary, a reward of L.28 shall be paid.

Overtime labour

The overtime labour of engaged workers, besides the ordinary working hours, shall be paid L. 8 per hour.

Overtime labour in holidays (except the usual grooming of cattle for which is in force the forfait-reward of L.18 per year) shall be paid L. 10 per hour.

If salaried men work for thrashing corn, they will receive K. 6 of corn and a reward of L. 7 per day, besides the usual salary; if they work for thrashing of other cereals, they will receive in addition to the usual salary, a daily reward of L.15.

For thrashing works in holidays and after the usual working hour, to salaried men will be paid the same reward of engaged workers of these works.

Art. 3

The monthly salaries to technical and managing clerks of agricultural firms, containing the 'indennità di sfollamento' by contract of 20th April 1943 and the 'indennità di presenza' operative on the 1st August 1944, are so established:

1st Group - managing clerks

|   |                      |      |
|---|----------------------|------|
| 1 | cat. - managers      | 3700 |
| 2 | " - agents           | 3100 |
| 3 | " - department heads | 2970 |
| 4 | " - sub agents       | 2600 |

2nd Group - subalter clerks

|     |                         |      |
|-----|-------------------------|------|
| 1st | cat. - men for services | 2600 |
| 2nd | cat. - assistants       | 2400 |
| 3rd | cat. - auxiliaries      | 2320 |

great/ordin. firms - little firms

|      |
|------|
| 3100 |
| 2670 |
| ---- |
| 2400 |

4092

|      |
|------|
| 2300 |
| 2200 |
| 2150 |



shall be paid.  
For every weaned calf and foal, or every pair of calves or foals born in, in addition to the ordinary salary, a reward of L.28 shall be paid.  
Overtime labour  
The overtime labour of engaged workers, besides the ordinary working hours, shall be paid L. 8 per hour.  
Overtime labour in holidays ( except the usual grooming of cattle for which is in force the forfait-reward of L.18 per year) shall be paid L. 20 per hour.  
If salaried men work for thrashing corn, they will receive K. 6 of corn and a reward of L. 7 per day, besides the usual salary; if they work for thrashing of other cereals , they will receive in addition to the usual salary, a daily reward of L.15.  
For thrashing works in holidays and after the usual working hour, to salaried men will be paid the same reward of engaged workers of these works.

Art. 3  
The monthly salaries to technical and managing clerks of agricultural firms, containing the 'indennità di sfollamento', by contract of 20th April 1943 and the 'indennità di presenza' operative on the 1st August 1944, are so established:

| <u>Ist Group - managing clerks</u>  |      | <u>Great/ordin.firms - little firms</u> |  |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|--|
|                                     |      | 4092                                    |  |
| I cat.-managers                     | 3700 | 3100                                    |  |
| 2 " -agents                         | 3100 | 2670                                    |  |
| 3 " - department heads              | 2970 | ----                                    |  |
| 4 " - sub agents                    | 2600 | 2400                                    |  |
| <u>2nd Group - subalterh clerks</u> |      |                                         |  |
| Ist cat. - men for services         | 2600 | 2300                                    |  |
| 2nd cat. - assistants               | 2400 | 2200                                    |  |
| 3rd cat. - auxiliaries              | 2320 | 2150                                    |  |
| 4th cat. - messengers               | 2200 | ----                                    |  |

Art. 4  
For the agricultural watering firms in the zones "Alto Agro Veronese" and "Consorzio di bonifica Alto Agro Veronese" the production of which has been much diminished for lack of waters of irrigation, will be admitted agreements of salaries between the firms and the agricultural dependents in order to settle the above mentioned situation with the workers' necessities.  
These agreements shall be ratified by the competent authorities that may eventually decide each situation.



Art. 5

The payments in kind (food and wine) not mentioned in the present agreement, remain unchanged as the modalities of collective contracts, agreements and customs.

Art. 6

The above mentioned wages, salaries and rewards shall become operative on 1st June 1945 and they are in force till 1st Nov 1945.

Indennità di contingenza

a - temporary workers, auxiliaries of agricultural firms, workpeople for tobacco culture and workpeople for fruit and vegetable crops.

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 1 - men chief of family |  |  |
| 2 - women "             |  |  |
| 3 - men not "           |  |  |
| 4 - women not "         |  |  |
| 5 - men not "           |  |  |
| 6 - women not "         |  |  |
| 7 - men not "           |  |  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| above 18 ys      | L. 7 hr |
| above 17 "       | 5,50 "  |
| from 16 to 18 ys | 6 "     |
| " 14 to 17 "     | 4,50 "  |
| " 14 to 16 "     | 4,50 "  |
|                  | 3,50 "  |
|                  | 3,50 "  |

B - engaged workers

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 1 - men chief of family |  |  |
| 2 - women "             |  |  |
| 3 - men not "           |  |  |
| 4 - women not "         |  |  |
| 5 - men not "           |  |  |
| 6 - women not "         |  |  |
| 7 - men not "           |  |  |

|                  |            |
|------------------|------------|
| above 18 ys      | L. 6,50 hr |
| " 17 "           | 5 "        |
| from 16 to 18 ys | 5,50 "     |
| " 14 to 17 "     | 4 "        |
| " 14 to 16 "     | 4 "        |
|                  | 3 "        |
|                  | 3 "        |

20th Aug 1945, or these foods are also granted to temporary workmen, the "indennità di contingenza" is so reduced:

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 1 - men chief of family |  |  |
| 2 - women "             |  |  |
| 3 - men not "           |  |  |
| 4 - women not "         |  |  |
| 5 - men not "           |  |  |
| 6 - women not "         |  |  |
| 7 - men not "           |  |  |

|                  |            |
|------------------|------------|
| under 18 ys      | L. 3,25 hr |
| above 17 ys      | 2,50 "     |
| from 16 to 18 ys | 2,75 "     |
| " 14 to 17 ys    | 2 "        |
| " 14 to 16 ys    | 2 "        |
|                  | 1,50 "     |
|                  | 1,50 "     |

This "indennità di contingenza" is for and for a grant of 10 % of the



The above mentioned wages, salaries and rewards shall become operative on 1st June 1945 and they are in force till 11st November 1945.

### Indennità di contingenza

a - temporary workers, auxiliaries of agricultural firms, workpeople for tobacco culture and workpeople for fruit and vegetable crops.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1 - men chief of family | L. 7 hr          |
| 2 - women "             | 5,50 "           |
| 3 - men not "           | 6 "              |
| 4 - women not "         | above 16 ys      |
| 5 - men not "           | above 17 "       |
| 6 - women not "         | from 16 to 18 ys |
| 7 - men not "           | " 14 to 17 "     |
|                         | " 14 to 16 "     |
|                         | 3,50 "           |

### B - engaged workers

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1 - men chief of family | L. 6,50 hr       |
| 2 - women "             | 5 "              |
| 3 - men not "           | 5,50 "           |
| 4 - women not "         | 4 "              |
| 5 - men not "           | above 18 ys      |
| 6 - women not "         | " 17 "           |
| 7 - men not "           | from 16 to 18 ys |
|                         | " 14 to 17 "     |
|                         | " 14 to 16 "     |
|                         | 3 "              |
|                         | 3 "              |

AGGI

If engaged men receive feeds in kind, by agreement 20th Aug 1945, or these feeds are also granted to temporary workers, the "indennità di contingenza" is so reduced:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1 - men chief of family | L. 3,25 hr       |
| 2 - women "             | 2,50 "           |
| 3 - men not "           | 2,75 "           |
| 4 - women not "         | 2 "              |
| 5 - men not "           | 2 "              |
| 6 - women not "         | from 16 to 18 ys |
| 7 - men not "           | " 14 to 17 ys    |
|                         | " 14 to 16 ys    |
|                         | 1,50 "           |
|                         | 1,50 "           |

This "indennità di contingenza" is for every person and for a grant of qls 10 of Indian corn and qls 2 of wheat. The substitution of a cereal with another is permitted.

For every ql not given to the workers, the "indennità di contingenza" will be increased of L. 0,25 per hour.

The worker may prefer the whole treatment of sentingen za, renouncing to foods in kind.

### Permanent salaried workers

Permanent salaries, considering the grant of products as salary, by the agreements in force, the "indennità di contingenza" is so established:



7

|                        |                  |             |
|------------------------|------------------|-------------|
| 1- Men chief of family |                  | L. 26 daily |
| 2- men not             | above 18 ys      | 22 "        |
| 3- men "               | from 16 to 18 ys | 16 "        |
| 4- men from            | " 14 to 16 "     | 12 "        |

In case of partial grant of foods, see regulations for engaged workers, and the increase is of L. 2 per day for every 01 not given.

#### Clerks of agricultural firms

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1 - men chief of family | L. 1600 monthly |
| 2 - men not "           | 1250 "          |
| 3 - women               | 950 "           |

If each agreement establishes the grant of foods in kind to clerks, the "indennità di contingenza" shall be proportioned and equalized, as the established for permanent salaried workers.

#### Art. 9

Chief of family is the agricultural worker or clerk enjoying family allowances. This qualification is also employed if family allowances are not enjoyed, but with one or more dependents.

#### Art. 10

The compensation per hour for the categories of par. c results sharing the daily wage in 8 parts; the compensation per day for the categories of par. d results sharing the monthly wage in 25 parts.

#### Art. 11

The "indennità di contingenza" is not integral part of the retribution in no case.

Except for reward of holidays and of reimbursement for 4 of 18 working days to permanent salaried as payment of holiday not enjoyed during the actual agricultural year.

#### Art. 12

This agreement will be effective until 11st November 1945, and is delayed if not retracted by one side with a fortnight's notice.

For CHAMBER OF LABOUR

S/ed Ripamonti

For FARMERS' UNION

S/ed Guarienti



Clerks of agricultural firms

- I - men chief of family L. 1600 monthly
- 2 - men not " 1250 "
- 3 - women " 950 "

If each agreement establishes the grant of foods in kind to clerks, the "indennità di contingenza" shall be proportioned and equalized; as the established for permanent salaried workers.

Art. 9

Chief of family is the agricultural worker or clerk enjoying family allowances. This qualification is also employed if family allowances are not enjoyed, but with one or more dependents.

Art. 10

The compensation per hour for the categories of par. c results sharing the daily wage in 8 parts; the compensation per day for the categories of par. d results sharing the monthly wage in 25 parts.

Art. 11

The "indennità di contingenza" is not integral part of the retribution in no case.

Except for reward of holidays and of reimbursement for 4 of 18 working days to permanent salaried as payment of holiday not enjoyed during the actual agricultural year. 4699

Art. 12

This agreement will be effective until 11st November 1945, and is delayed if not retracted by one side with a fortnight's notice.

For CHAMBER OF LABOUR

S/ed Ripamonti

For FARMERS' UNION

S/ed Guarienti

For FEDERTEERRA PROVINCIALE

S/ed Visentin



ACCORDO SALARIALE PER L'ADEGUAMENTO DEI SALARI, STIPENDI  
E COMPENSI E PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' DI CONTINGEN-  
ZA AI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI VERONA.-

Addì 15 Ottobre 1945, nella sede dell'Associazione Agricoltori della provincia di Verona, si sono incontrati i Signori Bacciconi Luigi, Ripamonti Giovanni e Rocco Pietro, Segretari della Camera Confederale del Lavoro, e Visentin Giampaolo per la Federterra Provinciale, assistiti da una Commissione di lavoratori dell'agricoltura e il Co. Ugo Guarienti Presidente dell'Associazione Agricoltori della Provincia di Verona assistito da una commissione di agricoltori. - Risultando le parti autorizzate dalle rispettive organizzazioni, si è stipulato il seguente accordo per l'adeguamento dei salari, stipendi e compensi e per la concessione di una indennità di contingenza ai lavoratori dell'agricoltura della provincia di Verona.-

ADEGUAMENTO DEI SALARI

Art. 1

Le tariffe vigenti per le categorie: braccianti avventizi, obbligati, maestranze specializzate, comprensive dell'indennità di presenza, sono sostituite di diritto dalle seguenti:

BRACCIANTI AVVENTIZI:

Lavori ordinari:

|                                        |      |        |
|----------------------------------------|------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | 11.- | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | 7.-  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | 5.50 | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | 6.50 | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | 5.50 | "      |

Ore straordinarie - nei giorni feriali

|                                        |      |        |
|----------------------------------------|------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | 12.+ | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | 8.-  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | 6.50 | "      |

4889



0 1 5 8

Addì 15 Ottobre 1945, nella sede dell'Associazione Agricoltori della provincia di Verona, si sono incontrati i Signori Bacciconi Luigi, Ripamonti Giovanni e Rocco Pietro, Segretari della Camera Confederale del Lavoro, e Visentin Giampaolo per la Federterra Provinciale, assistiti da una Commissione di lavoratori dell'agricoltura e il Co. Ugo Guarienti Presidente dell'Associazione Agricoltori della Provincia di Verona assistito da una commissione di agricoltori.- Risultando le parti autorizzate dalle rispettive organizzazioni, si è stipulato il seguente accordo per l'adeguamento dei salari, stipendi e compensi e per la concessione di una indennità di contingenza ai lavoratori dell'agricoltura della provincia di Verona.-

ADEGUAMENTO DEI SALARI

Art. 1

Le tariffe vigenti per le categorie: braccianti avventizi, obbligati, maestranze specializzate, comprensive dell'indennità di presenza, sono sostituite di diritto dalle seguenti:

BRACCIANTI AVVENTIZI:

Lavori ordinari:

Uomini dai 18 ai 65 anni  
Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65  
Uomini dai 14 ai 16 anni  
Donne dai 17 ai 60 anni  
Donne dai 14 ai 17 anni

Ore straordinarie - nei giorni feriali

Uomini dai 18 ai 65 anni  
Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65  
Uomini dai 14 ai 16 anni  
Donne dai 17 ai 60 anni  
Donne dai 14 ai 17 anni

4889

|    |      |        |
|----|------|--------|
| 6. | 11.- | orarie |
| "  | 7.-  | "      |
| "  | 5.50 | "      |
| "  | 6.50 | "      |
| "  | 5.50 | "      |
| "  | 12.+ | orarie |
| "  | 8.-  | "      |
| "  | 6.50 | "      |
| "  | 7.-  | "      |
| "  | 6.-  | "      |

%



- 2 -

Ore straordinarie - nei giorni festivi

|                                        |         |        |
|----------------------------------------|---------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. 13.- | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | " 9.-   | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | " 7.-   | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | " 7.50  | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | " 6.50  | "      |

Lavori di mietitura e legatura frumento, segala, avena e orzo.

|                                        |         |        |
|----------------------------------------|---------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. 13.- | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | " 8.50  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | " 6.50  | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | " 10.-  | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | " 6.50  | "      |

Ore straordinarie di mietitura nei giorni feriali.

|                                        |         |        |
|----------------------------------------|---------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. 14.- | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | " 9.50  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | " 7.50  | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | " 10.50 | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | " 7.-   | "      |

Ore straordinarie di mietitura nei giorni festivi.

|                                        |          |        |
|----------------------------------------|----------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. 15.50 | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | " 11.-   | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | " 9.50   | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | " 12.-   | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | " 8.50   | "      |

Agli addetti alla mietitura e legatura del frumento, spettano in aggiunta alle paghe più sopra citate, Kg. 6 di grano per ogni giornata di lavoro; agli addetti alla mietitura e legatura avena, segala ed orzo, Kg. 6 del cereale mietuto oppure l'equivalente in denaro da valutarsi a prezzo di amasso.

Lavori di trebbiatura (trebbiatura cereali e semenze compreso il ravizzone, il volza ed il trifoglio rosso e compreso il lavoro per la formazione dei cavaioni.)

|                                        |         |        |
|----------------------------------------|---------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. 13.- | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | " 9.-   | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | " 7.-   | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | " 8.-   | "      |



Lavori di mietitura e legatura frumento, segala, avena e pr.

|                                        |    |      |        |
|----------------------------------------|----|------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. | 13.- | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | "  | 8.50 | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | "  | 6.50 | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | "  | 10.- | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | "  | 6.50 | "      |

Ore straordinarie di mietitura nei giorni feriali.-

|                                        |    |       |        |
|----------------------------------------|----|-------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. | 14.-  | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | "  | 9.50  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | "  | 7.50  | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | "  | 10.50 | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | "  | 7.-   | "      |

Ore straordinarie di mietitura nei giorni festivi.-

|                                        |    |       |        |
|----------------------------------------|----|-------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. | 15.50 | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | "  | 11.-  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | "  | 9.50  | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | "  | 12.-  | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | "  | 8.50  | "      |

Agli addetti alla mietitura e legatura del frumento, spettano in aggiunta alle paghe più sopra citate, Kg. 6 di grano per ogni giornata di lavoro; agli addetti alla mietitura e legatura avena, segala ed orzo, Kg. 6 del cereale mietuto oppure l'equivalente in denaro da valutarsi a prezzo di ammasso.-

Lavori di trebbiatura (trebbiatura cereali e semenzine compreso il ravizzone, il volza ed il trifoglio rosso e compreso il lavoro per la formazione dei cavaioni.)

|                                        |    |      |        |
|----------------------------------------|----|------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. | 13.- | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | "  | 9.-  | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | "  | 7.-  | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | "  | 8.-  | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | "  | 7.-  | "      |

Ore straordinarie di trebbiatura nei giorni feriali.-

|                                        |    |      |        |
|----------------------------------------|----|------|--------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. | 14.- | orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | "  | 10.- | "      |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | "  | 8.-  | "      |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | "  | 8.50 | "      |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | "  | 7.50 | "      |

o/o



= 3 =

Ore straordinarie di trebbiatura nei giorni festivi.-

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. 15.50 - orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | " 11.- "          |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | " 9.- "           |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | " 9.50 "          |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | " 8.50 "          |

Falciatura prati stabili.-

Per la falciatura dei prati stabili, oltre la tariffa oraria prevista per i lavori ordinari, verranno corrisposti i seguenti compensi giornalieri:

Per il I taglio £. 26.50  
 Per il II taglio £. 18.-  
 Per il III taglio e successivi £. 13.-

Lavori speciali.-

Trattamento antiparassitario con zaino, oltre la paga normale, compenso giornaliero £. 8.50.-

Trasporto generi a spalla - compenso £. 1.25 per Q.le

Lavoro nelle valli- per taglio e trasporto carezza

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. 13. - orarie |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | " 8. - "        |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | " 7. - "        |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | " 8.50 "        |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | " 6.50-6.40     |

Il taglio ed il trasporto della canna dalla valle allo scarico a seconda delle distanze e delle consuetudini, verrà compensato con £. 1.50 per ogni mazzo di 72 cm. di circonferenza.-

Donne addette ai lavori da uomo.-

£. 7.50 più £. 0.700

Trasporto a braccia dei covoni dalla msaia di risone all'ora

Trattamento antiparassitario con zaino

" 8.50 all'ora

" 7.- "



Donne dai 14 ai 17 anni

" 8.50

Falciatura prati stabili.-

Per la falciatura dei prati stabili, oltre la tariffa oraria prevista per i lavori ordinari, verranno corrisposti i seguenti compensi giornalieri:

Per il I taglio £. 26.50  
Per il II taglio £. 18.-  
Per il III taglio e successivi £.13.-

Lavori speciali.-

Trattamento antiparassitario con zaino, oltre la paga normale, compenso giornaliero £.8.50.-

Trasporto generi a spalla - compenso £. 1.25 per Q.le

Lavoro nelle valli- per taglio e trasporto carezza

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. 13. -            |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | " 8. -              |
| Uomini dai 14 ai 16 anni               | " 7. -              |
| Donne dai 17 ai 60 anni                | " 8.50              |
| Donne dai 14 ai 17 anni                | " 6.50-8.50<br>4.00 |

Il taglio ed il trasporto della canna dalla valle allo scarico a seconda delle distanze e delle consuetudini, verrà compensato con £. 1.50 per ogni mazzo di 72 cm. di circonferenza.-

Donne addette ai lavori da uomo.-

Trasporto a braccia dei covoni dalla risaia £. 7.50 più Kg.0.700 di risone all'ora

Trattamento antiparassitario con zaino

Spargimento concimi chimici

Trasporto covoni con barelle

più Kg. 0.700 di risone all'ora

Sporgo fossi - carico e scarico dello stallativo da e sul carro -  
movoltatura dei terriciati e trasporto terra con cariole

£. 8. - all'ora

%



= 4 =

Scaiva piante:

Kg. 10 di legna al giorno

L. 7. - all'ora

Lavori di stalla e di aratura:

(per la sola tenuta dell'aratro)

" 7.50 "

Carico e scarico foraggio, paglia e stramaglie ingenere da e sul carro:

" 7.50 "

Addetti alla monda e braniato del riso.

Le tariffe per giornate di 8 ore di lavoro, sono così stabilite:

L. 92. -  
" 84. -donne dai 17 anni compiuti ed oltre  
donne dai 14 anni ai 16 anni compiutiLe suddette tariffe sono comprensive del valore del supplemento  
vitto calcolato in L. 4 giornaliere. - Verrà inoltre corrisposto in ag-  
giunta al salario l'equivalente in denaro di 1 Kg. di risone per ogni  
giornata di effettiva lavorazione. -OBBLIGATI:

4086

Al lavoratori obbligati sono riconosciute le paghe nella stessa  
misura dei braccianti avventizi, ridotte di L. 0.50 per ogni ora di lavoro. -MANO D'OPERA ELETTRICA E LAVORIAddetti alla lavorazione del tabacco

Conduttore patentato di caldaie

Fuochista

Addetti ai fuochi per l'ammarramento

Assistenti - capo sala (donne)

riguardatrici (ripassatrici e raffinatrici)

cernitrici

addetti all'ammannovchiamento, all'imbottamento  
ed imballoaddetti allo scarico delle celle a caldo per  
l'imbottamento e rinviuicidimento

addetti a tutte le lavorazioni:

L. 17. - orarie  
" 15. - orarie  
" 123. - giornal-  
" 7.50 orarie  
" 7. +  
" 7. -  
" 6.50  
" 7.50



Carico e scarico foraggio, paglia e stramagliein  
genere da e sul carro:

" 7.50 "

Addetti alla monda e travinatura del riso.-

Le tariffe per giornate di 8 ore di lavoro, sono così stabilite:

U. 92.-  
" 84.-

donne dai 17 anni compiuti ed oltre  
donne dai 14 anni ai 16 anni compiuti

Le suddette tariffe sono comprensive del valore del supplemento  
vitto calcolato in 2.4 giornalieri.- Verrà inoltre corrisposto in ag-  
giunta al salario l'equivalente in denaro di 1 Kg. di risone per ogni  
giornata di effettiva lavorazione.-

OBBLIGATI:

=====

4086

Al lavoratori obbligati sono riconosciute le paghe nella stessa  
misura dei braccianti avventizi, ridotte di 3.0.50 per ogni ora di lavoro.-

MANUTENZIONE SPECIALE

Addetti alla lavorazione del tabacco

Conduttore patentato di caldaie

Fuochista

Addetti ai fuochi per l'ammarronamento

Assistenti - capo sala (donne)

riguardatrici (ripassatrici e raffinatrici)

cernitrici

addetti all'ammannovellamento, all'imbuttamento  
ed imballo

addetti allo scarico delle celle a caldo per  
l'imbuttamento e rinviuicidimento

addetti a tutte le lavorazioni:

uomini dai 18 ai 65 anni

ragazzi dai 16 ai 18 anni

ragazzi dai 14 ai 16 anni

donne dai 17 ai 60 anni

ragazze dai 15 ai 17 anni

per le ore straordinarie eseguite oltre l'orario normale le  
predette tariffe vanno maggiorate del 15%.-

o/o

|    |                  |
|----|------------------|
| U. | 17. - orarie     |
| "  | 15. - orarie     |
| "  | 123. - giornali= |
| "  | 7.50 orarie      |
| "  | 7. + "           |
| "  | 7. - "           |
| "  | 6.50 "           |
| "  | 7.50 "           |
| "  | 11.50 "          |
| "  | 7. + "           |
| "  | 6. - "           |
| "  | 6.50 "           |
| "  | 5.50 "           |



= 5 =

Per le stesse ore straordinarie eseguite nei giorni festivi e di notte la maggiorazione sarà del 25%.- Si intendono notturne quelle comprese fra le 21 e le 5 del mattino.-

# ADDETTI ALLE LAVORAZIONI ORTOFRUTTICOLE.-

=====

| <u>Uomini</u> - operai dai 18 ai 65 anni addetti alla raccolta, cernita, imballo | L. | 11.50 orarie |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| operai comuni                                                                    | "  | 11. -        |
| ragazzi dai 16 ai 18 anni                                                        | "  | 7. -         |
| " inferiori ai 16 anni                                                           | "  | 6. -         |
| <u>Donne</u> - capo reparto e capo squadra                                       | "  | 7.50         |
| addette alla cernita, raccolta (dai 16 ai 60 anni)                               | "  | 7. -         |
| ed imballo (inf. ai 16 anni)                                                     | "  | 5.50         |

Per le ore straordinarie eseguite oltre l'orario normale le predette tariffe vanno maggiorate del 15%.-

Per le stesse ore straordinarie eseguite nei giorni festivi o di notte la maggiorazione sarà del 25%.- Si intendono notturne quelle comprese fra le 21 e le 6 del mattino.-

4083

## Lavorazione erbe palustri.-

Per le seguenti lavorazioni di erbe palustri; formazione legacci ritorti e lisci di carice per covoni di frumento o di risone, a treccia o a cordoncino, confezione arelle, sia a macchine che a mano, di stube di paviera e di giunco, verranno concordati cottimi che dovranno essere sempre ratificati dai rappresentanti delle parti contraenti.-

## ADDETTI ALLE MALGHE

=====

Oltre alle regalie d'uso verranno corrisposte le seguenti paghe giornaliere:

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Casaro: fino a 50 gacche in lattazione    | L.70.-giornaliere |
| casaro: " " 80                            | " 78.-            |
| casaro: con oltre 80 vacche               | " 84.-            |
| aiuto casaro:                             | " 64.-            |
| capo pastore: per custodia fino a 50 capi | " 70.-            |
| capo pastore: per custodia fino a 80 capi | " 72.-            |
| capo pastore: per custodia oltre 80 capi  | " 78.-            |
|                                           | " 64.-            |



Uomini - operai dai 18 ai 65 anni addetti alla raccolta, cernita, imballo £. 11.50 orarie  
operai comuni " 11. - "  
ragazzi dai 16 ai 18 anni " 7. - "  
" inferiori ai 16 anni " 6. - "

Donne - capo reparto e capo squadra " 7.50 "  
addette alla cernita, raccolta (dai 16 ai 60 anni) 7. - "  
ed imballo (inf. ai 16 anni) " 5.50 "

Per le ore straordinarie eseguite oltre l'orario normale le predette tariffe vanno maggiorate del 15%.-

Per le stesse ore straordinarie eseguite nei giorni festivi o di notte la maggiorazione sarà del 25%.- Si intendono notturne quelle comprese fra le 21 e le 6 del mattino.-

4083

#### Lavorazione erbe palustri.-

Per le seguenti lavorazioni di erbe palustri; formazione legacci ritorti e lisci di carice per covoni di frumento o di risone, a treccia o a cordoncino, confezione arelle, sia a macchine che a mano, di stube di paviera e di giunco, verranno concordati cottimi che dovranno essere sempre ratificati dai rappresentanti delle parti contraenti.-

#### ADDETTI ALLE MANGHE

Oltre alle regalie d'uso verranno corrisposte le seguenti paghe giornaliere:

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Casaro: fino a 50 gacche in lattazione    | £.70.-giornaliere |
| casaro: " " 80 " "                        | " 78.- "          |
| casaro: con oltre 80 vacche               | " 84.- "          |
| aiuto casaro:                             | " 64.- "          |
| capo pastore: per custodia fino a 50 capi | " 70.- "          |
| capo pastore: per custodia fino a 80 capi | " 72.- "          |
| capo pastore: per custodia oltre 80 capi  | " 78.- "          |
| pastore oltre i 18 anni                   | " 64.- "          |
| pastore dai 16 ai 18 anni                 | " 42.- "          |
| pastore dai 14 ai 16 anni                 | " 38.- "          |

%



= 6 =

AUSILIARI DI AZIENDE AGRICOLE

|                                               |    |       |        |
|-----------------------------------------------|----|-------|--------|
| Conducenti automezzi patentati di terzo grado | £. | 15.50 | orarie |
| meccanici e macchinisti patentati             | "  | 16.-  | "      |
| fabbri                                        | "  | 14.-  | "      |
| falegnami                                     | "  | 13.50 | "      |
| muratore                                      | "  | 14.50 | "      |
| manovali                                      | "  | 11.50 | "      |
| garzoni dai 17 ai 18 anni                     | "  | 8.-   | "      |
| garzoni dai 15 ai 17 anni                     | "  | 6.50  | "      |

Art. 2

I compensi mensili in denaro corrisposti ai salariati fissi sono così stabiliti, comprensivi dell'indennità di presenza:

|                                        |    |      |         |
|----------------------------------------|----|------|---------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. | 1480 | mensili |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | "  | 1100 | "       |
| Ragazzi dai 14 ai 16 anni              | "  | 780  | "       |

Compensi

Per ogni capo adulto custodito in più spetta al salariato un compenso di £.12 al mese.-

Nel caso di trasloco bestiame, per ogni pasto consumato fuori azienda spetta al salariato il rimborso di £.15.- Tale rimborso spetta anche per pasti consumati fuori azienda in occasione di carreggiatura od altro servizio.-

Quando il salariato è comandato per servizio di noleggio fuori azienda avrà diritto ad un'indennità giornaliera di £.12.50 oltre al salario normale, ed al rimborso dei pasti nella misura sopracitata.-

Per ogni vitello e puledro slattato e per ogni paia di vitelli o puledri domati spetterà al salariato una indennità di £.28 oltre il salario normale.-

Ore straordinarie

Le ore di lavoro compiute dai salariati, oltre l'orario stabilito, nei giorni feriali, dovranno essere compensate nella misura di £.8 all'ora.-

Quelle compiute nei giorni festivi (escluso il normale governo del bestiame per il quale è già stabilito un compenso forfettario di 18

1084



muratore  
manovali  
garzoni dai 17 ai 18 anni  
garzoni dai 15 ai 17 anni

" 11.50  
" 8.-  
" 6.50

Art. 2

I compensi mensili in denaro corrisposti ai salariati fissi sono così stabiliti, comprensivi dell'indennità di presenza:

|                                        |         |         |
|----------------------------------------|---------|---------|
| Uomini dai 18 ai 65 anni               | £. 1480 | mensili |
| Uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | " 1100  | "       |
| Ragazzi dai 14 ai 16 anni              | " 780   | "       |

Compensi

Per ogni capo adulto custodito in più spetta al salariato un compenso di £.12 al mese.-

Nel caso di trasloco bestiame, per ogni pasto consumato fuori azienda spetta al salariato il rimborso di £.15.- Tale rimborso spetta anche per pasti consumati fuori azienda in occasione di carreggiatura od altro servizio.-

Quando il salariato è comandato per servizio di noleggio fuori azienda avrà diritto ad un'indennità giornaliera di £.12.50 oltre al salario normale, ed al rimborso dei pasti nella misura sopracitata.-

Per ogni vitello e puledro slattato e per ogni paia di vitelli o puledri domati spetterà al salariato una indennità di £.28 oltre il salario normale.-

4084

Ore straordinarie

Le ore di lavoro compiute dai salariati, oltre l'orario stabilito, nei giorni feriali, dovranno essere compensate nella misura di £.8 all'ora.-

Quelle compiute nei giorni festivi (escluso il normale governo del bestiame per il quale è già stabilito un compenso forfettario di 18 giornate annuali) verranno compensate nella misura di £.9 all'ora.-

%



= 7 =

Qualora i salariati fossero adibiti ai lavori di mietitura del frumento avranno diritto a Kg. 6 di frumento ed a un ulteriore compenso in denaro di £.7 per ogni giornata, oltre il salario normale, qualora invece fossero adibiti ai lavori di mietitura di altri cereali o a lavori di trebbiatura dovranno percepire, oltre al salario normale, un compenso giornaliero di £.15.-

Per le ore di mietitura e trebbiatura eseguite nei giorni festivi e oltre l'orario normale spetterà ai salariati un compenso pari a quello dovuto agli obbligati per detti lavori.-

### Art. 3.-

Gli stipendi mensili degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole, comprensivi della indennità di sollamento prevista dal contratto 20 aprile 1943 e della indennità di presenza in vigore dal 1 agosto 1944, sono così stabiliti:

#### 1° Gruppo - Impiegati di concetto

|                                       | <u>grandi e medie aziende</u> | <u>piccole aziende</u> |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1° categ. - Direttori                 | 3700                          | 3100                   |
| 2° " - Agenti                         | 3100                          | 2670                   |
| 3° " - Capi reparto                   | 2970                          | ----                   |
| 4° " - Sotto agenti                   | 2600                          | 2400                   |
| <u>2° Gruppo - Impiegati d'ordine</u> |                               |                        |
| 1° categ. - addetti a serv.o reparto  | 2600                          | 2300                   |
| 2° " - assistenti                     | 2400                          | 2200                   |
| 3° " - ausiliari                      | 2320                          | 2150                   |
| 4° " - amanuensi                      | 2200                          | ----                   |
|                                       |                               | AC83                   |

### Art. 4

Per le aziende agricole irrigue poste nei comprensori dei Consorzi Alto Agro Veronese e Consorzio di Bonifica Alto Veronese, le cui produzioni produttive siano state gravemente menomate in conseguenza di mancata o deficienza di acque da irrigazione, saranno ammessi diretti accordi salariali tra le aziende stesse ed i lavoratori agricoli dipendenti intesi a conciliare la situazione di cui sopra con le necessità dei lavoratori stessi.-

o/o



= 8 =

Tali contratti dovranno essere ratificati dalle competenti organizzazioni le quali risolveranno pure, in caso di contestazione, le singole situazioni.-

#### Art. 5

Tutte le corrisposizioni in natura, somministrazioni di vitto e vino, non contemplate dal presente accordo, restano immutate secondo le modalità previste dai contratti collettivi e dagli accordi di vigenti o dalle consuetudini.-

#### Art. 6

I salari, compensi e stipendi di cui sopra si intendono in vigore con effetto dal 1° giugno 1945 e saranno validi fino all'11 novembre 1945.-

#### INDENNITA' DI CONTINGENZA

#### Art. 7

Dal 27 agosto 1945 fino all'11 novembre 1945 verrà inoltre corrisposta una indennità di contingenza.-

#### Art. 8

La indennità di contingenza, da corrispondersi per le ore di effettiva prestazione lavorativa, è stabilita nella seguente misura:

a) Braccianti avventizi, ausiliari di aziende agricole; maestranze addette alla coltivazione del tabacco e maestranze addette alle lavorazioni ortofrutticole.-

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 1) Uomini capi famiglia                         | £. 7.+ all'ora |
| 2) donne capi famiglia                          | " 5.50 "       |
| 3) uomini non capi famiglia di età sup. 18 anni | " 6.- "        |
| 4) donne non capi famiglia età sup. 17 anni     | " 4.50 "       |
| 5) uomini non capi famiglia dai 16 ai 18 anni   | " 4.50 "       |
| 6) donne non capi famiglia dai 14 ai 17 anni    | " 3.50 "       |
| 7) uomini non capi famiglia dai 14 ai 16 anni   | " 3.50 "       |

A082

b) Obbligati

£. 6.50 all'ora



Tutte le corrispondenze in natura, somministrazioni di vitto e vino, non contemplate dal presente accordo, restano immutate secondo le modalità previste dai contratti collettivi e dagli accordi di vigenti o dalle consuetudini.-

#### Art. 6

I salari, compensi e stipendi di cui sopra si intendono in vigore con effetto dal 1° giugno 1945 e saranno validi fino all'11 novembre 1945.-

#### INDENNITA' DI CONTINGENZA

#### Art. 7

Dal 27 agosto 1945 fino all'11 novembre 1945 verrà inoltre corrisposta una indennità di contingenza.-

#### Art. 8

La indennità di contingenza, da corrispondersi per le ore di effettiva prestazione lavorativa, è stabilita nella seguente misura:

a) Braccianti avventizi, ausiliari di aziende agricole; maestranze addette alla coltivazione del tabacco e maestranze addette alle lavorazioni ortofrutticole.-

|                                                 |                |   |
|-------------------------------------------------|----------------|---|
| 1) Uomini capi famiglia                         | £. 7.+ all'ora |   |
| 2) donne capi famiglia                          | " 5.50         | " |
| 3) uomini non capi famiglia di età sup. 18 anni | 6.-            | " |
| 4) donne non capi famiglia età sup. 17 anni     | £. 4.50        | " |
| 5) uomini non capi famiglia dai 16 ai 18 anni   | 4.50           | " |
| 6) donne non capi famiglia dai 14 ai 17 anni    | 3.50           | " |
| 7) uomini non capi famiglia dai 14 ai 16 anni   | 3.50           | " |

4082

#### b) Obbligati

|                                                 |                 |   |
|-------------------------------------------------|-----------------|---|
| 1) Uomini capi famiglia                         | £. 6.50 all'ora |   |
| 2) donne capi famiglia                          | " 5.+           | " |
| 3) uomini non capi famiglia di età sup. 18 anni | 5.50            | " |
| 4) donne non capi famiglia di età sup. 17 anni  | 4.-             | " |
| 5) uomini non capi famiglia 16 ai 18 anni       | £. 4.-          | " |
| 6) donne non capi famiglia dai 14 ai 17 anni    | 3.-             | " |
| 7) uomini non capi famiglia dai 14 ai 16        | 3.-             | " |

%



Qualora agli obbligatissimo concessi i generi in natura, previsti dall'accordo 20 agosto 1945, o tali generi siano corrisposti anche ai braccianti avventizi, l'indennità di contingenza viene ridotta come segue:

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) uomini capi famiglia                                | £. 3.25 all'ora |
| 2) donne capi famiglia                                 | " 2.50 "        |
| 3) uomini non capi famiglia di età non sup. ai 18 anni | " 2.75 "        |
| 4) donne non capi famiglia di età sup. ai 17 anni      | " 2.- "         |
| 5) uomini non capi famiglia dai 16 ai 18 anni          | " 2.- "         |
| 6) donne non capi famiglia dai 14 ai 18 anni           | " 1.50 "        |
| 7) Uomini non capi famiglia dai 14 ai 16 anni          | " 1.50 "        |

Tale indennità di contingenza si intende a persona, e per una corresponsione di Q.li 10 di granturco e Q.li 2 di frumento.-

E' ammessa la sostituzione di un cereale con un altro, secondo le norme annonarie.

Per ogni quintale consegnato in meno al lavoratore verrà aumentata la indennità di contingenza di £.0.25 orarie.-

Resta in facoltà del lavoratore di optare per l'intero trattamento di econtingenza rinunciando alla corresponsione dei generi in natura.-

#### c) Salariati fissi (ivi compresi i famigli e malghesi).-

Ai salariati fissi, in considerazione della corresponsione dei prodotti dell'azie, da in conto salario a norma dei contratti vigenti, o della corresponsione agli addetti alle malghe e ai famiglia del vitto confezionato, l'indennità di contingenza viene così fissata:

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1) Uomini capo famiglia                            | £. 26.- al giorno |
| 2) Uomini non capi famiglia di età sup. ai 18 anni | " 22.- "          |
| 3) Uomini non capi famiglia dai 16 ai 18 anni      | " 16.- "          |
| 4) Uomini non capi famiglia dai 14 ai 16 anni      | " 12.- "          |

In caso di corresponsione parziale dei generi ci si riferisce alle norme previste per i lavoratori obbligati, e l'aumento sarà di £/2.- al giorno per ogni Q.le di cereale consegnato in meno.-

#### d) Impiegati di aziende agricole

- 1) Uomini capi famiglia
- 2) Uomini non capi famiglia
- 3) Donne

|      |                 |
|------|-----------------|
| 1981 | £. 1600 al mese |
| "    | " 1250 "        |
| "    | " 950 "         |



=10=

Qualora singoli contratti stabiliscano la correponsione di generi in natura agli impiegati, l'indennità di contingenza verrà proporzionalmente congruagliata come disposto per i salariati fissi.-

Art. 9

Per caro famiglia s'intende l'operaio od impiegato agricolo che fruisce di assegni famigliari.- Tale qualifica si applica anche quando, per qualsiasi causa, non vengano corrisposti assegni famigliari purchè Vi siano una o più persona a carico.-

Art. 10

Il ragguglio ad ora per le categorie di cui al punto c) si ottiene dividendo per 8 la quota giornaliera; il ragguglio a giornata per le categorie di cui al punto d) si ottiene dividendo per 25 le quote mensili.-

Art. 11

L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.- Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per ferie e per il rimborso di n° 4 delle 18 giornate annuali spettanti ai salariati fissi a pagamento delle festività non usufruite nel corso del presente anno agricolo.-

Art. 12

Il presente accordo avrà valore fino all'11 novembre 1945, intendendosi però tacitamente prorogato ove non sia disdetto da una delle parti con preavviso di 15 giorni.-

P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

f.to Ripamonti

P. L'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI  
DELLA PROVINCIA DI VERONA  
f.to Guarienti

4080

P. LA FEDERAZIONE PROVINCIALE  
f.to Visentini



# UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

## PER LE VENEZIE

Prot. N.º 2/3285 LAV/2Risp. a nota N.º -del -Allegati N.º 2.

Venezia, li

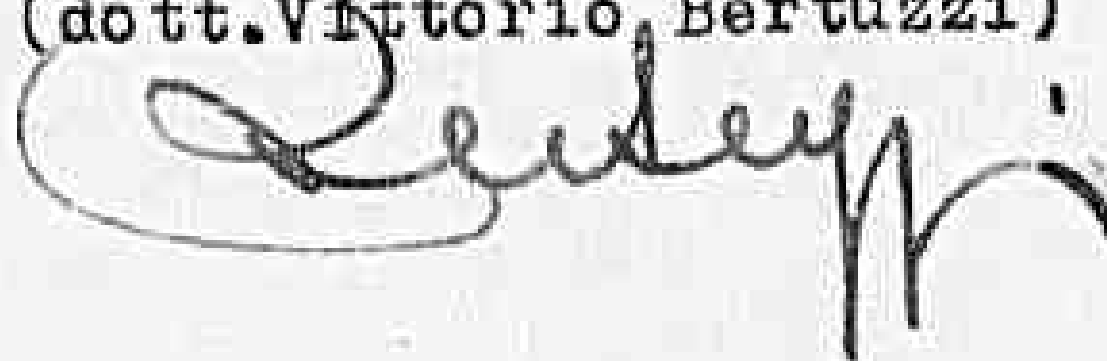
9 GEN 1946

Al LA SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA

OGGETTO: Ordinanza sui Salari n. 92.R O M A

1. - Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.M., ha approvato in data 28 dicembre 1945 l'accordo salariale a favore delle maestranze dipendenti dalle imprese di costruzioni edili, dei lavori pubblici ed affini della provincia di Verona.
2. - Si allega copia dell'Ordinanza e della relativa pratica.

IL DIRETTORE REGIONALE  
(dott. Vittorio Bertuzzi)


DISTRIBUZIONE:

- Commissario provinciale A.M.G. Udine -
- Uffici del Lavoro -
- Camera del Lavoro (Verona)
- Ispettorato del Lavoro (Padova)
- Prefetto (Verona) -
- Associazione Industriali (Verona)
- Associazione Costruttori Edili ed Affini (Verona)
- Sotto Commissione Alleata - Roma -
- Commissione Economica Alleata - Milano -
- Ufficio del Lavoro 86 Area
- Ufficio di Coordinamento Regionale fra le Associazioni Industriali - Venezia -
- S. Marcuola -

A079



0 1 7 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

BEST COPY POSSIBLE



ORDINANZA SUI SALARI N. 92

INDENNITA' DI CONTINGENZA PER LE ASSICURANZE DIPENDENTI DALLE IMPRESE  
DI COSTRUZIONI EDILI, DEI LAVORI PUBBLICI ED AFFINI DELLA PROVINCIA  
DI VERONA

IL C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati della Unione Provinciale degli Industriali e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro, si ha raccomandato la seguente indennità di contingenza per le maestranze dipendenti dalle imprese di costruzioni edili, dei lavori pubblici ed affini della provincia di Verona, con decorrenza il giugno 1945.

- 1) - A partire dal giorno 11 giugno 1945 per gli addetti alle industrie costruzioni edili, lavori pubblici ed affini, viene istituita un'indennità di cavovita.
- 2) - Le paghe ivi comprese l'indennità il cui al precedente articolo, vengono fissate nelle seguenti misure:
 

|                                          |    |           |
|------------------------------------------|----|-----------|
| - capo d'arte .....                      | 3. | 23 orarie |
| - Operaio di 1a categoria .....          | "  | 21 "      |
| - Operaio di 2a categoria .....          | "  | 18 "      |
| - Operaio comune .....                   | "  | 17 "      |
| - manovale sopra i 16 anni .....         | "  | 16 "      |
| - manovale di età di 16 ai 18 anni ..... | "  | 12 "      |
| - manovali di età sotto i 16 anni .....  | "  | 9 "       |
- 3) - Per l'assegnazione degli operai alle categorie di cui al precedente articolo si seguiranno le seguenti norme:

OPERAI DI 1a CATEGORIA

Si intendono gli operai qualificati, o specializzati che sono addetti a lavori di carattere maggiore particolari richiedenti una speciale competenza pratica conseguente a tirocinio od a preparazione teorica pratica: armatori, carpentieri, muratori, ferraioli, ecc.

4018



rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro, e dei rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro, mi ha raccomandato la seguente indennità di contingenza per le maestranze dipendenti dalle imprese di costruzioni edili, dei lavori pubblici ed affini della provincia di Verona, con decorrenza il giugno 1945.

1) - A partire dal giorno 11 giugno 1945 per gli addetti alle industrie costruzioni edili, lavori pubblici ed affini, viene istituita un'indennità di capovita.

2) - Le paghe ivi comprese l'indennità di cui al precedente articolo, vengono fissate nelle seguenti misure:

|                                    |       |    |           |
|------------------------------------|-------|----|-----------|
| - capo d'arte                      | ..... | £. | 23 orarie |
| - Operario di 1a categoria         | ..... | "  | 21 "      |
| - Operario di 2a categoria         | ..... | "  | 18 "      |
| - Operario comune                  | ..... | "  | 17 "      |
| - manovale sopra i 13 anni         | ..... | "  | 16 "      |
| - manovale di età da 16 ai 13 anni | ..... | "  | 12 "      |
| - manovale di età sotto i 16 anni  | ..... | "  | 9 "       |

3) - Per l'assegnazione degli operai alle categorie di cui al precedente articolo si seguiranno le seguenti norme:

AVVIS

#### OPERAI DI 1a CATEGORIA

Si intendono gli operai qualificati, e specializzati che sono addetti a lavori ed espletano mansioni particolari richiedenti una speciale competenza pratica conseguente a tirocinio od a preparazione tecnica pratica: armatori, carpentieri, muratori, ferraioli, ecc.

#### OPERAI DI 2a CATEGORIA

Si intendono coloro che sono addetti a lavori richiedenti una speciale ma comune capacità pratica di mestiere. Armatori, carpentieri, muratori, ferraioli, ecc.

#### OPERAI COMUNI

Si intendono coloro che eseguono lavori semplici per i quali non sono richieste particolari cognizioni specifiche; ma solo qualche generica conoscenza pratica o qualche capacità. Sterzatori, tralicisti, carriolanti, terrazzieri, cavatori, addetti a lavori di movimento delle linee ferroviarie e cioè gli operai che provvedono a fissare gli elementi metallici, a regolare la posa del binario, a sostituire i materiali metallici e li legano assicurabili e deteriorati, a scoprire ed inghiaciare o formare

./.



la massoneria.  
 4) L'informazione in questione la cui allarme 2) è esclusa la qual-  
 siasi trattamento, essendo fatto per la Sicurezza Mobile e la  
 sicurezza complessivamente nel solito.

PERMANENTE, primo in questione è stato nuovamente esaminato ed  
 approvato dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrispon-  
 de alle condizioni.

PERMANENTE, primo in questione è stato nuovamente esaminato ed  
 approvato dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrispon-  
 de alle condizioni.  
 PERMANENTE, primo in questione è stato nuovamente esaminato ed  
 approvato dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrispon-  
 de alle condizioni.  
 PERMANENTE, primo in questione è stato nuovamente esaminato ed  
 approvato dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrispon-  
 de alle condizioni.

PERMANENTE, primo in questione è stato nuovamente esaminato ed  
 approvato dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrispon-  
 de alle condizioni.  
 PERMANENTE, primo in questione è stato nuovamente esaminato ed  
 approvato dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrispon-  
 de alle condizioni.

PERMANENTE, primo in questione è stato nuovamente esaminato ed  
 approvato dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrispon-  
 de alle condizioni.



p. copia conforme

IL DIRETTORE  
 dell'Ufficio Regionale del Lavoro  
 per la Venezia  
 (con il solito protocollo)

*Serdar*



SUBJECT: Agreement to grant an indemnity of contingency the  
workpeople of building firms, public works of Verona  
Province.

TO : "R.I.J.A.C. Regional Commissioner, Venezia Region" ( to  
attention of Regional Labour Officer)

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venezia Region.

REGISTRATION N. 103 (on 6th June 1945)

.....

1. Here enclosed an agreement, made in Verona on the 6th June 1945  
between the Provincial Industry Union and the Confederal Chamber  
of Labour, and recommended to the R.I.J.A.C. from the R.I.J.A.C.  
of Verona.

2. The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves the above agreement  
for the workers above mentioned.

3. The R.I.J.A.C. having properly examined the agreement, premising  
that beginning from 25th June 1945 is granted to this category  
the indemnity of contingency granted to industry category, ac-  
cording the Salerial Ordinances n. 7 and successives;

considered that the indemnity of contingency in question is pro-  
posed to be granted beginning from the 11th June 1945, date  
freely agreed between contracting parties, till 25 June 1945,  
date coming effective the indemnity for industry category above  
named;

considered that the measure, of the indemnity of contingency  
request, conglobated in the bases wage, is proportioned to actual  
cost of living, recommends it, except for what concern the  
Art. 4) of the agreement that cannot be approve inasmuch it  
transgresses the now effective laws' dispositions concerning obli-  
gatory contributions for providence and social insurance.  
That article is modified as follows:

"" The indemnity of contingency as Art. 1 is free fully  
deduction except the Ricchezza mobile and Imposta Complementare  
sul Reddito""

The agreement is as follows:



TO : "R.I.J.A.C. Regional Commissioner, Venezia Region" ( to  
attention of Regional Labour Officer)

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venezia Region.

UNCO MEMORANDUM N. 103 (on 6th June 1945)

1. Here enclosed an agreement, made in Verona on the 6th June 1945 between the Provincial Industry Union and the Confederal Chamber of Labour, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Verona.

2. The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves the above agreement for the workers above mentioned.

3. The R.I.J.A.C. having properly examined the agreement, premising that beginning from 25th June 1945 is granted to this category the indemnity of contingency granted to industry category, according the Salerial Ordinances n. 7 and successives;

considered that the indemnity of contingency in question is proposed to be granted beginning from the 11th June 1945, date freely agreed between contracting parties, till 25 June 1945, date coming effective the indemnity for industry category above named;

considered that the measure, of the indemnity of contingency request, conglobated in the bases wage, is proportioned to actual cost of living, recommends it, except for what concern the Art. 4) of the agreement that cannot be approve inasmuch it transgress the now effective laws' dispositions concerning obligatory contributions for providence and social insurance. That article is modified as follows:

"The indemnity of contingency as Art. 1 is free <sup>for</sup> any deduction except the Ricchezza Mobile and Imposta Complementare sul Reddito"

The agreement is as follows:

1) - From 11th June 1945 to workers of building industries, public works will be granted an indemnity di "Carovita"

2) The wages containing the indemnity of precedent article are the following:

|                               |    |      |      |
|-------------------------------|----|------|------|
| head specialist.....          | 1. | 23.- | p.h. |
| workmen of 1st cat.....       | "  | 21.- | "    |
| " " 2nd .....                 | "  | 18.- | "    |
| " of gen. works.....          | "  | 17.- | "    |
| labourers above 18 years..... | "  | 16.- | "    |
| " from 16 to 18 years.....    | "  | 12.- | "    |
| " under 16 years.....         | "  | 9.-  | "    |



- 3) The difference of category of precedent article is fixed as follows:

**WORKERS OF 1st CAT.**

Qualified and skilled men for works or for duties of particular knowledge, after an apprenticeship or technical practical preparation: ship-owners, carpenters, masons, clocks a.s.o.

**WORKERS OF 2nd CAT.**

Workmen with a specific but a general practical ability: ship-owners, carpenters masons, clocks and s.o.

**GENERAL WORKERS.**

Workers for gen. works, being not necessary a particular specific knowledge, but a general practical knowledge or ability: diggers, shovel-workers, wheelbarrow-men, concretes, miners workers for railway lines, tracks, metallic and woody deteriorated materials for ballastings.

- 4) The indemnity of contingency are free from any deduction except the Ricchezza Mobile and Imposta Complementare sul Reddito.
  - 5) The wages as art. 2) absorb all amounts granted by this reason after 3rd April 1945. The best eventual conditions remain in force.
  - 6) The war indemnity shall be always granted as the modalities of the relative decree.
  - 7) That above agreed shall become effective from 11st June 1945.
4. All the members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.  
(doct. Vittorio Bertuzzi)

Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezia  
Region on the 23 November 1945  
Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Verona  
on the 23th October 1945  
Text of the agreement made between the Provincial



qualified and skilled men. Particular knowledge, after an apprenticeship or technical practical preparation: ship-owners, carpenters, masons, clocks a.s.o.

#### WORKERS OF 2ND CAT.

Workmen with a specific but a general practical ability: ship-owners, carpenters masons, clocks and s.o.

#### GENERAL WORKERS.

Workers for gen. works, being not necessary a particular specific knowledge, but a general practical knowledge or ability: diggers, shovel-workers, wheelbarrow-men, concretes, miners workers for railway lines, tracks, metallic and woody deteriorated materials for ballastings.

- 4) The indemnity of contingency are free from any deduction except the Ricchezza Mobile and Imposta Complementare sul Reddito.
- 5) The wages as Art. 2) absorb all amounts granted by this reason after 3rd April 1945. The best eventual conditions remain in full force.
- 6) The war indemnity shall be always granted as the modalities of the relative decrees.
- 7) That above agreed shall become effective from 11st June 1945.
4. All the members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.  
(doct. Vittorio Bertuzzi)

#### More enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezia Region on the 23 November 1945  
Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Verona on the 23th October 1945  
Text of the agreement made between the Provincial Industry Union and the Confederal Chamber of Labour of Verona Province, on the 6th June 1945



Oggetto: indennità di contingenza per le maestranze dipendenti dalle imprese di costruzioni edili, dei lavori pubblici ed affini della Provincia di Verona.

Al: Commissario Regionale Alleato - Regione delle Venezie -  
(all'attenzione dell'Ufficiale Reg.le del Lavoro)

Dal: Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 103 del 6 giugno 1945

1. - Si allega un Accordo stipulato in Verona, il giorno 6 del mese di giugno 1945, tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la locale Camera Confederale del Lavoro, presentato al Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, dal Comitato Consultivo Provinciale di Verona, per il prescritto parere.
2. - Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alla categoria interessata.
3. - Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, dopo accurato esame di quanto proposto, premesso che per tale categoria di lavoratori esiste già l'indennità di contingenza in vigore per l'industria con decorrenza dal 25 giugno 1945 e di cui alle ordinanze n. 7 e successive;  
considerato che l'indennità di che trattasi è proposta per il periodo che va dal giorno 11 giugno 1945, data concordata dalle parti nel libero accordo stipulato, al giorno 25 giugno 1945, data in cui subentra l'indennità per i lavoratori dell'industria e di cui è cenno sopra;  
considerato che la misura richiesta di indennità, conglobata nella paga base, è da considerarsi equa, ne raccomanda l'approvazione, salvo per quanto concerne l'art. 4) dell'Accordo, il cui testo non può essere integralmente approvato in quanto contravviene alle vigenti disposizioni di legge relative alle trattenute obbligatorie a scopo assicurativo, previdenziale, ecc.



Tale articolo viene pertanto così modificato:

"" l'indennità di carovita di cui all'art. 1) è esclusa da qualsiasi si trattenuta eccezion fatta per la Ricchezza Mobile e l'Imposta Complementare sul Reddito.""

Detto Accordo prevede:

1. A partire dal giorno 11 giugno 1945 per gli addetti alle industrie costruzioni edili, lavori pubblici ed affini, viene istituita un'indennità di carovita.
2. Le paghe, ivi compresa l'indennità di cui al precedente articolo, vengono fissate nelle seguenti misure:

|                                   |    |    |        |
|-----------------------------------|----|----|--------|
| Capo d'arte.....                  | L. | 23 | orarie |
| Operaio di Ia categoria ?.....    | "  | 21 | "      |
| " " Iia " .....                   | "  | 18 | "      |
| " comune .....                    | "  | 17 | "      |
| manovale sopra i 18 anni .....    | "  | 16 | "      |
| manovale di età dai 16 ai 18 anni | "  | 12 | "      |
| Manovali di età sotto i 16 anni   | "  | 9  | "      |

3. Per l'assegnazione degli operai alle categorie di cui al precedente articolo si seguiranno le seguenti norme:

#### OPERAI DI I<sup>a</sup> CATEGORIA

Si intendono gli operai qualificati e specializzati che sono adibiti a lavori ed esplicano mansioni particolari richiedenti una speciale competenza pratica conseguente a tirocinio od a preparazione tecnico pratica: Armatori, carpentieri, muratori, ferraioi, ecc.

#### OPERAI DI II<sup>a</sup> CATEGORIA

s'intendono coloro che sono adibiti a lavori richiedenti una specifica ma comune capacità pratica di mestiere.  
Armatore, carpentieri, muratori, ferraioi, ecc.

#### OPERAI COMUNI

S'intendono coloro che eseguono lavori semplici per i quali non sono richieste particolari cognizioni specifiche; ma solo qualche generica conoscenza pratica o qualche capacità.

Sterratori, badilanti, carriolanti, terrazzieri, scavatori, addetti a lavori di armamento delle linee ferroviarie e cioè gli operai che provvedono a fissare gli elementi metallici, a regolare la posa del binario, a sostituire i materiali metallici e di legno inservibili o deteriorati, a scoprire ed inghiassare o formare la massiciata.

4. L'indennità di carovita di cui all'art. 1) è esclusa da qualsiasi trattenuta, eccezion fatta per la Ricchezza Mobile e l'Imposta Com-



- 2 -

plementare sul Reddito.

4. - L'intero Collegio del Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Reg.le Cons.Misto  
(dott.Vittorio Bertuzzi)

Allegati: Verbale di riunione del Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto in data 23/XI 1945.

Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale di Verona, in data 23/X/1945.

Accordo stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la camera Confederale del lavoro di Verona, in data 6 giugno 1945.

=====

4675



VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di Novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venetie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enzo Saggiaro, membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- indennità di contingenza alle maestranze dipendenti dalle Imprese di Costruzione Edili, Lavori Pubblici ed Affini della provincia di Verona -

premesso che per tali categorie di lavoratori esiste già una indennità di contingenza in vigore per l'industria con decorrenza 25 giugno 1945;

considerato che l'indennità è proposta per il periodo che va dal giorno 11 giugno 1945, data concordata dalle parti nel libero accordo stipulato, al giorno 25 giugno 1945, data in cui subentra l'indennità per i lavoratori dell'industria e di cui è cenno sopra;

considerato che la misura richiesta di indennità è da considerarsi equa, in quanto, aggiunta alla paga base, porta la retribuzione ad una cifra rispondente alle attuali esigenze;

esprime parere favorevole all'approvazione della proposta in es



me, salvo per quanto concerne l'art. 4 dell'accordo, il cui testo non può essere approvato in quanto contravviene alle vigenti disposizioni di legge relative alle trattenute obbligatorie a scopi assicurativi, previdenziali, ecc.

tale articolo viene così modificato:

"" l'indennità di carovita di cui all'art. 1) è esclusa da qualsiasi trattenuta eccezion fatta per la Ricchezza Mobile e per l'imposta Complementare sul Reddito.""

Letto, confermato e sottoscritto



P.C.G.



0 1 8 82

VERBAL OF MEETING OF  
PROVINCIAL JOINT ADVISORY ITALIAN COMMITTEE

The day of 23rd October 1945 in the residence of  
Labour Office assembled:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Mr. Giuseppe TRABUCCI  | President                 |
| Mr. Giovanni RIPAMONTI | Vice-president            |
| Mr. Gianfranco GILIANI | Employers' representative |

The Provincial Joint Advisory Italian Committee considered the remarks of Regional Labour Office in the agreement 6 June 1945 concerning the workpeople of building firms, public works a.s.o., insists for the ratification of the agreement for the period from 6 June 1945 to 25 June 1945, considering that for this period it would not exist the contracted regulation and in case of individual controversy the interests of workers' category would be injured.

S/ed Giuseppe Trabucchi  
President

S/ed Giovanni Ripamonti  
Vice-president

AC73

S/ed the Employers' representative

S/ed Provincial Director of L.O.



0 1 8 9

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE ITALIANO CONSULATIVO MISTO

Addì 23 Ottobre 1945 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro si sono riuniti:

Avv. Giuseppe TRABUCCHI  
Sig. Giovanni RIPAMONTI  
Dr. Gianfranco MILANI

-Presidente  
-Vice-Presidente  
-Rappresentante datori  
di lavoro

Il C.P.I.C.M. esaminate le osservazioni fatte dall'Ufficio Regionale del Lavoro al Contratto 6 Giugno 1945 relativo alle maestranze dipendenti dalle imprese di costruzione lavori pubblici ed affini, insiste perchè il Contratto venga ratificato per il periodo che va dal 6 Giugno 1945 al 25-Giugno-1945 facendo presente che altrimenti per il predetto periodo mancherebbe la regolamentazione contrattuale ed in caso di vertenze individuali soccomberebbe la parte lavoratrice.

IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe Trabucchi

IL VICE-PRESIDENTE

Sig. Giovanni Ripamonti

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI



riuniti:

Avv. Giuseppe TRABUCCHI  
Sig. Giovanni RIPAMONTI  
Dr. Gianfranco MILANI

-Presidente  
-Vice-Presidente  
-Rappresentante datori  
di lavoro

Il C.P.I.C.M. esaminate le osservazioni fatte dall'Ufficio Regionale del Lavoro al Contratto 6 Giugno 1945 relativo alle maestranze dipendenti dalle imprese di costruzione lavori pubblici ed affini, insiste perchè il Contratto venga ratificato per il periodo che va dal 6 Giugno 1945 al 25-Giugno-1945 facendo presente che altrimenti per il predetto periodo mancherebbe la regolamentazione contrattuale ed in caso di vertenze individuali soccomberebbe la parte lavoratrice.

IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe Trabucchi

4072

IL VICE-PRESIDENTE

Sig. Giovanni Ripamonti

*G. Ripamonti*

IL RAPPRESENTANTE DEI DATORI DI LAVORO

*[Signature]*

P. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

DIRETTORE

*[Signature]*



0191

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGREEMENT FOR WORKPEOPLE OF BUILDING FIRMS, PUBLIC WORKS  
OF VERONA PROVINCE

The day of 6 June 1945 in Verona, in the residence  
of Industry Union

between

Industry Union, represented by Mr. Giuseppe Partengo, president,  
with the attendance of Mr. Guglielmo Roncari, Perlini and Albino  
Bonetti

and

Chamber of Labour of Verona, represented by Mr. Giovanni Ripamonti,  
Pietro Rocco and Luigi Bacciconi, approved by R. Prefettura and by  
A.M.G.,  
has been stipulated the present agreement for workpeople of build-  
ing firms, public works of Verona Province, considering the par-  
ticular conditions and the hardship of season

Art. 1

From 1st June 1945 to workers of building industries, pu-  
blic works will be granted an 'indennità di carovita'

Art. 2

The wages containing the 'indennità' of precedent art., are  
the following:

head specialist  
workmen of 1st cat.

" 2nd "

" of gen. works

labourers above 18 ys

" from 16 to 18 ys

" under 16 ys

L. 23 p.h.

21 "

18 "

17 "

16 "

12 "

9 "

4071

Art. 3

The difference of category of precedent art. is fixed as  
follows:

WORKMEN OF 1ST CAT.

~~Workers for gen. works, being not necessary particular specific~~  
~~knowledge, but~~

Qualified and skilled men for works or for duties of particular  
knowledge, after an apprenticeship or technic - practical prepa-  
ration: ship-owners, carpenters, masons, cloaks a.s.o.

WORKERS OF 2ND CAT.

Workmen with a specific but a general practical ability:  
~~ship-owners, masons, cloaks and s.o.~~



Industry Union, with the attendance of Mr. Guglielmo Roncari, Perlini and Albino Bonetti

and  
Chamber of Labour of Verona, represented by Mr. Giovanni Ripamonti, Pietro Rocco and Luigi Bacciconi, approved by R. Prefettura and by A.M.G., has been stipulated the present agreement for workpeople of building firms, public works of Verona Province, considering the particular conditions and the hardship of season

Art. 1 From 11st June 1945 to workers of building industries, public works will be granted an 'indennità di carovita',

Art. 2 The wages containing the 'indennità' of precedent art., are the following:

|                       |            |      |
|-----------------------|------------|------|
| head specialist       | L. 23 p.h. |      |
| workmen of 1st cat.   | 21 "       |      |
| " 2nd "               | 13 "       |      |
| " of gen. works       | 17 "       |      |
| labourers above 18 ys | 16 "       |      |
| " from 16 to 18 ys    | 12 "       |      |
| " under 16 ys         | 9 "        | 4871 |

Art. 3 The difference of category of precedent art. is fixed as follows:

#### WORKMEN OF 1ST CAT.

~~Workers for gen. works, being not necessary particular specific knowledge, but-~~  
Qualified and skilled men for works or for duties of particular knowledge, after an apprenticeship or technic-practical preparation: ship-owners, carpenters, masons, cloaks a.s.o.

#### WORKERS OF 2ND CAT.

Workmen with a specific but a general practical ability: ship-owners, carpenters, masons, cloaks and S.O.

#### GENERAL WORKERS

Workers for gen. works, being not necessary a particular specific knowledge, but a general practical knowledge or ability: diggers, shovel-workers, wheelbarrow-men, concretes, miners, workers for railway lines, tracks, metallic and woody deteriorated materials, for ballastings.

#### Art. 4

The wages as art. 1 are free from any deduction except the Ricchezza Mobile and Imposta Complementare sul Reddito.



2

Art. 5

The wages as art. 2 absorb all amounts granted by this reason after 3rd April 1945.

Art. 6

The best eventual conditions remain in force.

Art. 7

The war indemnity shall be always granted as the modalities of the relative decree.

Art. 8

The present agreement shall become effective from 11st June 1945.

S/ed for the Chamber of Labour

S/ed the President  
Industry Union

4670



CONTRATTO PER LE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLE IMPRESE DI COSTRUZIONI EDILI, DEI LAVORI PUBBLICI E AFFINI PER LA PROVINCIA DI VERONA

ADDI' 6 GIUGNO 1945, in Verona, presso la sede dell'Unione degli Industriali,

tra

la Unione Provinciale degli Industriali, rappresentata dal suo Presidente Rag. GIUSEPPE PARTENGO, assistito dai Sigg. Cav. GUGLIELMO RONCARI, Cav. PERLINI e ALBANO BONETTI,

e

la CAMERA DEL LAVORO DI VERONA, rappresentata dai Segretari Generali Sigg. GIOVANNI RIPAMONTI, PIETRO ROCCO e LUIGI BACCICONI, con la superiore approvazione della R. Prefettura e del Governo Militare Alleato,

E' stato stipulato il presente accordo da valere per le maestranze dipendenti dalle Imprese di costruzioni edili, dei lavori pubblici e affini, della Provincia di Verona, che tiene conto della particolare situazione determinatasi e del disagio stagionale

4069

ART. 1°

A partire dal giorno 11 giugno 1945 per gli addetti alle industrie costruzioni edili, lavori pubblici e affini, viene istituita una indennità carovita.

ART. 2°

Le paghe, ivi compresa l'indennità di cui al precedente articolo, vengono fissate nelle seguenti misure:

|                                        |    |             |
|----------------------------------------|----|-------------|
| Capo d'arte.....                       | £. | (23) orarie |
| Operaio di I° categoria.....           | "  | 21          |
| " " II°.....                           | "  | 18          |
| " comune.....                          | "  | 17          |
| Manovale sopra i 18 anni.....          | "  | 16          |
| Manovale di età dai 16 ai 18 anni..... | "  | 12          |
| Manovali di età sotto i 16 anni.....   | "  | 9           |

ART. 3°

Per l'assegnazione degli operai alle categorie di cui al precedente



ADDI' 6 GIUGNO 1945, in Verona, presso la sede dell'Unione degli Industriali,

t r a

la Unione Provinciale degli Industriali, rappresentata dal suo Presidente Rag. GIUSEPPE PARTENGO, assistito dai Sigg. Cav. GUGLIELMO RONCARI, Cav. PERLINI e ALEANO BONETTI,

e

la CAMERA DEL LAVORO DI VERONA, rappresentata dai Segretari Generali Sigg. GIOVANNI RIPAMONTI, PIETRO ROCCO e LUIGI BACCICONI, con la superiore approvazione della R. Prefettura e del Governo Militare Alleato,

E' stato stipulato il presente accordo da valere per le maestranze dipendenti dalle Imprese di costruzioni edili, dei lavori pubblici e affini, della provincia di Verona, che tiene conto della particolare situazione determinatasi e del disagio stagionale

#### ART. 10

A partire dal giorno 11 giugno 1945 per gli addetti alle industrie costruzioni edili, lavori pubblici e affini, viene istituita una indennità carovita.

#### ART. 2°

Le paghe, ivi compresa l'indennità di cui al precedente articolo, vengono fissate nelle seguenti misure:

|                                        |    |             |
|----------------------------------------|----|-------------|
| Capo d'arte.....                       | £. | (23) orarie |
| Operaio di I^ categoria.....           | "  | 21          |
| " " II^ .....                          | "  | 18          |
| " comune.....                          | "  | 17          |
| Manovale sopra i 18 anni.....          | "  | 16          |
| Manovale di età dai 16 ai 18 anni..... | "  | 12          |
| Manovali di età sotto i 16 anni.....   | "  | 9           |

#### ART. 3°

Per l'assegnazione degli operai alle categorie di cui al precedente articolo si seguiranno le seguenti norme:

#### OPERAI DI I^ CATEGORIA

Si intendono gli operai qualificati e specializzati che sono adibiti a lavori od esplicano mansioni particolari richiedenti una speciale competenza pratica conseguente a tirocinio od a preparazione tecnico pratica: Armatori, e carpentieri, muratori, ferraioli, ecc.



- 2 -

OPERAI DI 2<sup>a</sup> CATEGORIA

Si intendono coloro che sono adibiti a lavori richiedenti una specifica ma comune capacità pratica di mestiere.  
Aramtori, carpentieri, muratori, ferraioli, ecc.

OPERAI COMUNI

Si intendono coloro che eseguono lavori semplici per i quali non sono richieste particolari cognizioni specifiche; ma solo qualche generica conoscenza pratica o qualche capacità:  
Sterratori, badilanti, carriolanti, terrazzieri, cavatori, addetti a lavori di armamento delle linee ferroviarie e cioè gli operai che provvedono a fissare gli elementi metallici, a regolare la posa del binario, a sostituire i materiali metallici e di legno inservibili o deteriorati, a scoprire ed inghiaiare o formare la massicciata.

## ART. 4°

Le paghe di cui all'Art. 2 sono escluse da qualsiasi trattenuta eccezione fatta per la Ricchezza Mobile e l'Imposta Complementare sul Reddito. ? *anche le loro?*

## ART. 5°

Le paghe di cui all'Art. 2 assorbono tutte le somme concesse a tale titolo o con finalità analoghe dopo la data del 3 aprile 1945.

## ART. 6°

Restano in vigore le eventuali migliori condizioni di fatto applicate.

## ART. 7°

L'indennità di guerra continua ad essere corrisposta, separatamente dalla paga, agli aventi diritto, nella misura e con le modalità stabilite dal relativo decreto.

## ART. 8°

Il presente accordo entra a tutti gli effetti in vigore col giorno 11 Giugno 1945

4068



Si intendono coloro che eseguono lavori semplici per i quali non sono richieste particolari cognizioni specifiche; ma solo qualche generica conoscenza pratica o qualche capacità:  
 Sterratori, badilanti, carriolanti, terrazzieri, cavatori, addetti a lavori di armamento delle linee ferroviarie e cioè gli operai che provvedono a fissare gli elementi metallici, a regolare la posa del binario, a sostituire i materiali metallici e di legno inservibili o deteriorati, a scoprire ed inghiacciare o formare la massicciata.

## ART. 4°

Le paghe di cui all'Art. 2 sono escluse da qualsiasi trattenuta eccezione fatta per la Ricchezza Mobile e l'Imposta Complementare sul Reddito. *? anche le loro?*

## ART. 5°

Le paghe di cui all'Art. 2 assorbono tutte le somme concesse a tale titolo o con finalità analoghe dopo la data del 3 aprile 1945.

4068

## ART. 6°

Restano in vigore le eventuali migliori condizioni di fatto applicate.

## ART. 7°

L'indennità di guerra continua ad essere corrisposta, separatamente dalla paga, agli aventi diritto, nella misura e con le modalità stabilite dal relativo decreto.

## ART. 8°

Il presente accordo entra a tutti gli effetti in vigore col giorno 11 Giugno 1945

P. LA CAMERA DEL LAVORO

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI

X *P. Papamendi*



*Il Presidente*

X



## ORDINANZA SUI SALARI N. 53

## CONCESSIONE DEI GENERI IN NATURA IN CONTO SALARIO AI LAVORATORI AGRICOLI "OBBLIGATI" DELLA PROVINCIA DI VERONA.

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati dell'Unione degli Agricoltori e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato la seguente tabella per i lavoratori agricoli della provincia di Verona, la quale tabella dovrà essere messa in vigore con decorrenza dall'11 agosto 1945 e fino al 10 agosto 1946.

In applicazione dell'art. 25 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro per i salariali e braccianti della provincia di Verona, gli agricoltori della provincia, a richiesta dei lavoratori "obbligati" dovranno fornire, in conto salario, i generi in natura di cui alla presente distinta:

|                 |      |    |
|-----------------|------|----|
| granoturco..... | q.li | 10 |
| frumento.....   | "    | 2  |
| legna.....      | "    | 20 |
| patate.....     | "    | 2  |
| fagioli.....    | Kg.  | 20 |
| vino.....       | hl.  | 1  |

4067

I generi forniti saranno conteggiati ai prezzi fissati per gli ammassi od al prezzo all'ingrosso del mercato di Verona, per quei generi vincolati alle disposizioni di ammasso.

I predetti quantitativi rappresentano il massimo da corrispondere per ogni lavoratore, sempre che gli stessi siano prodotti e disponibili nell'azienda e subordinatamente all'autorizzazione che dovrà rilasciarsi dall'Ufficio Annonario del Comune di residenza del lavoratore in base ai componenti la sua famiglia.

La somministrazione dei generi avverrà in via posticipata ogni mese, considerando i quantitativi massimi rapportati ad un anno e per un totale di 250 giornate lavorative.

Per l'annata agraria in corso la somministrazione dei generi di



Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati dell'Unione degli Agricoltori e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro, ed in considerazione dei fatti esposti, ne ha raccomandato la seguente tabella per i lavoratori agricoli della provincia di Verona, la quale tabella dovrà essere messa in vigore con decorrenza dall'11 agosto 1945 e fino al 10 agosto 1946.

In applicazione dell'art. 25 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro per i salariali e braccianti della provincia di Verona, gli agricoltori della provincia, a richiesta dei lavoratori "obbligati" dovranno fornire, in conto salario, i generi in natura di cui alla presente distinta:

4067

|                 |      |    |
|-----------------|------|----|
| granoturco..... | q.li | 10 |
| frumento.....   | "    | 2  |
| legna.....      | "    | 20 |
| patate.....     | "    | 2  |
| fagioli.....    | Kg.  | 20 |
| vino.....       | hl.  | 1  |

I generi forniti saranno conteggiati ai prezzi fissati per gli ammassi ed al prezzo all'ingrosso del mercato di Verona, per quei generi vincolati alle disposizioni di ammasso.

I predetti quantitativi rappresentano il massimo da corrispondere per ogni lavoratore, sempre che gli stessi siano prodotti e disponibili nell'avvicina e subordinatamente all'autorizzazione che dovrà rilasciarsi dall'Ufficio Annonario del Comune di residenza del lavoratore in base ai componenti la sua famiglia.

La somministrazione dei generi avverrà in via posticipata ogni mese, considerando i quantitativi massimi rapportati ad un anno e per un totale di 250 giornate lavorative.

Per l'annata agraria in corso la somministrazione dei generi di cui trattasi avverrà con decorrenza 11 agosto. Qualora con l'11 novembre 1945 il rapporto di lavoro dovesse cessare l'agricoltore dovrà conferire all'ammasso la rimanenza del prodotto non distribuito e meno che l'altro lavoratore non sostituisca l'uscente.

La forma di pagamento verrà liberamente concordata tra le parti interessate e potrà concretarsi in una trattativa anticipata sul salario giornaliero. La forma di pagamento e i quantitativi di prodotti consegnati all'obbligato dovranno risultare da apposito annotazioni firmate dalle parti.

Quanto sopra avrà valore per il periodo 11 Agosto 1945 10 agosto 1946.



- 2 -

sto 1946, e si intenderà tacitamente rinnovato per altro anno ove non venga data disdetta da una delle due parti con preavviso di 15 giorni.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.E.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Allentato, in virtù dei poteri conferitici, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra usposta.

J.K. DUNLOP  
Generale di Brigata,  
Commissario Regionale  
ALG Regione delle Venezie

Datato oggi 11 Ottobre 1945.



## WAGE ORDER NO. 53

## FOOD IN KIND AS WAGES TO AGRICULTURAL WORKERS, VERONA PROVINCE

The RIJLC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Farmers Union and the authorized representatives of the Chamber of Labor and in consideration of the facts presented have recommended to the following schedule for the Agricultural Workers of Verona Province, which schedule is to come into full force and effect as of 11th August 1945 and shall remain in full force and effect until 10th August 1946.

In accordance with art. 25 in the collective contract of labor in force for salaried and manual workers in Verona Province, the farmers on the workers demand shall supply as salary, the following foods in kind:

|                  |       |    |
|------------------|-------|----|
| Indian corn..... | Q.--- | 10 |
| Wheat.....       | "     | 2  |
| Wheat.....       | "     | 20 |
| Potatoes.....    | "     | 2  |
| Beans.....       | Kg.   | 20 |
| Wine.....        | Hect. | 1  |

4066

The cost of the foods supplied furnished will be based on the prices established by the assessing authorities. The cost of foods not subject to assessing will be determined by the prices current in the wholesale markets in Verona.

The above quantity of foods are the maximum to be given to each worker provided that the said quantity is produced and available on the farm and after the "Victualling Board" has given its permission.

The distribution of the foods will be made at the end of each period of thirty days, considering the above maximum quantities as for one year, and for a total of 250 working days.

For this agricultural year the distribution of the above foods will be done beginning 11th August 1945. If on the 11th November 1945 the labor relation between the farmers and the agricultural worker ceases, the farmer shall give to the "Mass" the products that have not been distributed, except that another agricultural



The RIJAC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Farmers Union and the authorized representatives of the Chamber of Labor and in consideration of the facts presented have recommended to the following schedule for the Agricultural Workers of Verona Province, which schedule is to come into full force and effect as of 11th August 1945 and shall remain in full force and effect until 10th August 1946.

In accordance with art. 25 in the collective contract of labor in force for salaried and manual workers in Verona Province, the farmers on the workers demand shall supply as salary, the following foods in kind:

|                  |       |    |
|------------------|-------|----|
| Indian corn..... | Q.--- | 10 |
| Wheat.....       | "     | 2  |
| Wheat.....       | "     | 20 |
| Potatoes.....    | "     | 2  |
| Beans.....       | Kg.   | 20 |
| Wine.....        | Hect. | 1  |

4066

The cost of the foods supplied furnished will be based on the prices established by the assessing authorities. The cost of foods not subject to assessing will be determined by the prices current in the wholesale markets in Verona.

The above quantity of foods are the maximum to be given to each worker provided that the said quantity is produced and available on the farm and after the "Victualling Board" has given its permission.

The distribution of the foods will be made at the end of each period of thirty days, considering the above maximum quantities as for one year, and for a total of 250 working days.

For this agricultural year the distribution of the above foods will be done beginning 11th August 1945. If on the 11th November 1945 the labor relation between the farmers and the agricultural worker ceases, the farmer shall give to the "Mass" the products that have not been distributed, except that another agricultural worker will be hired in his place.

The manner of payment will be freely agreed between the interested parties and it may consist of an anticipated deduction on the daily wage. The manner of payment and the quantities of products consigned to the obliged worker must be registered and undersigned by the parties.

The above will become operative from August 11th 1945 to August 10, 1946 and will be considered as renewed for another year if not given notice by one party in two weeks notice.

./.



- 2 -

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.L. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier Regional Commissioner, Venezia Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.

*[Signature]*  
J.L. DUNLOP  
Brigadier,  
Regional Commissioner  
Allied Venezia Region

Dated this 11th day of October 1945.



## ORDINANZA SUI SALARI N. 33

CONCESSIONE DEI GENERI IN NATURA IN CONTO SALARIO AI LAVORATORI AGRICOLI "OBBLIGATI" DELLA PROVINCIA DI VERONA.

IL C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sotto-postogli dai rappresentanti autorizzati dell'Unione degli Agricoltori e dai rappresentanti autorizzati della Camera Condennale del Lavoro, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato la seguente tabella per i lavoratori agricoli della provincia di Verona, la quale tabella dovrà essere messa in vigore con decorrenza dall'11 agosto 1945 e fino al 10 agosto 1946.

In applicazione dell'art. 25 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro per i salariati e braccianti della provincia di Verona, gli agricoltori della provincia, a richiesta dei lavoratori "obbligati" dovranno fornire, in conto salario, i generi in natura di cui alla presente distinta:

|                 |      |    |
|-----------------|------|----|
| grano duro..... | q.li | 10 |
| frumento.....   | "    | 2  |
| legna.....      | "    | 20 |
| patate.....     | "    | 2  |
| fagioli.....    | kg.  | 20 |
| vino.....       | hl.  | 1  |

4065

I generi forniti saranno conteggiati ai prezzi fissati per gli annassi ed al prezzo all'ingrosso del mercato di Verona, per quei generi non vincolati dalle disposizioni di ammasso.

I predetti quantitativi rappresentano il massimo da corrispondere per ogni lavoratore, sempre che gli stessi siano prodotti e disponibili nell'azienda e subordinatamente all'autorizzazione che dovrà rilasciarsi dall'Ufficio Annonario del comune di residenza del lavoratore in base ai componenti la famiglia.

La somministrazione dei generi avverrà in via posticipata ogni mese, considerando i quantitativi massimi rapportati ad un anno e per un totale di 250 giornate lavorative.

Per l'annata agraria in corso la somministrazione dei generi avverrà in via posticipata ogni mese, considerando i quantitativi massimi rapportati ad un anno e per un totale di 250 giornate lavorative.



raccomandato la seguente tabella per i lavoratori agricoli della provincia di Verona, la quale tabella dovrà essere messa in vigore con decorrenza dell'11 agosto 1945 e fino al 10 agosto 1946.

In applicazione dell'art. 25 del vigente Contratto Collettivo di lavoro per i salariati e braccianti della provincia di Verona, gli agricoltori della provincia, a richiesta dei lavoratori "obbligati" dovranno fornire, in conto salario, i generi in natura di cui alla presente distinta:

|                 |      |    |
|-----------------|------|----|
| granoturco..... | q.li | 10 |
| frumento.....   | "    | 2  |
| legna.....      | "    | 20 |
| patate.....     | "    | 2  |
| fagioli.....    | kg.  | 20 |
| vino.....       | hl.  | 1  |

4063

I generi forniti saranno conteggiati ai prezzi fissati per gli ammassi ed al prezzo all'ingrosso del mercato di Verona, per quei generi non vincolati dalle disposizioni di ammasso.

I predetti quantitativi rappresentano il massimo da corrispondere per ogni lavoratore, sempre che gli stessi siano prodotti e disponibili nell'azienda e subordinatamente all'autorizzazione che dovrà rilasciarsi dall'Ufficio Annonario del comune di residenza del lavoratore in base ai componenti la di lui famiglia.

La somministrazione dei generi avverrà in via posticipata ogni mese, considerando i quantitativi massimi rapportati ad un anno e per un totale di 250 giornate lavorative.

Per l'annata agraria in corso la somministrazione dei generi di cui trattasi avverrà con decorrenza il agosto. Qualora con l'11 novembre 1945 il rapporto di lavoro dovesse cessare, l'agricoltore dovrà conferire all'ammasso la rimanenza del prodotto non distribuito, a meno che altro lavoratore non sostituisca l'uscente.

La forma di pagamento verrà liberamente concordata tra le parti interessate e potrà concretarsi in una trattativa anticipata sul salario giornaliero. La forma di pagamento e i quantitativi di prodotti consegnati all'obbligato dovranno risultare da apposite annotazioni firmate dalle parti.

Quanto sopra avrà valore per il periodo 11 agosto 1945 10 agosto 1946, e si intenderà tacitamente rinnovato per altro



anno ove non venga data espressa da una delle due parti con  
preavviso di 15 giorni.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esam-  
minata ed approvata dall'organo autorizzato, è dato che l'au-  
mento corrisponde alle attuali esigenze.

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., E.D., Generale  
di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Go-  
verno Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accosto  
to la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.



J.K. DUNLOP

Generale di Brigata,  
Commissario Regionale,  
Armata Regione delle Venezie

Datato oggi 11 Ottobre 1945.

ACC4



## WAGE ORDER NO. 53

## FOOD IN KIND AS WAGES TO AGRICULTURAL WORKERS, VERONA PROVINCE

The RIJA<sup>u</sup> having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Farmers Union and the authorized representatives of the Chamber of Labor and in consideration of the facts presented have recommended to the following schedule for the Agricultural Workers of Verona Province, which schedule is to come into full force and effect as of 11th August 1945 and shall remain in full force and effect until 10th August 1946.

In accordance with art. 25 in the collective contract of labor in force for salaried and manual workers in Verona Province, the farmers on the workers demand shall supply as salary, the following foods in kind:

|                  |       |    |
|------------------|-------|----|
| Indian corn..... | Q/lrs | 10 |
| Wheat .....      | "     | 2  |
| Wood.....        | "     | 20 |
| Potatoes.....    | "     | 2  |
| Beans .....      | Kg.   | 20 |
| Wine.....        | Hect. | 1  |

4063

The cost of the foods supplied/furnished will be based on the prices established by the amassing authorities. The cost of foods not subject to amassing will be determined by the prices current in the wholesale markets in Verona.

The above quantity of foods are the maximum to be given to each worker provided that the said quantity is produced and available on the farm and after the "Victualling Board" has given its permission.

The distribution of the foods will be made at the end of each period of thirty days, considering the above maximum quantities as for one year, and for a total of 250 working days.

For this agricultural year the distribution of the above foods will be done beginning 11th August 1945. If on the 11th November 1945 the labor relation between the farmers and the agricultural worker ceases, the farmer shall give to the "Messa"



August 1945 and shall remain in full force and effect until August 1946.

In accordance with art. 25 in the collective contract of labor in force for salaried and manual workers in Verona Province, the farmers on the workers demand shall supply as salary, the following foods in kind:

|                  |       |    |
|------------------|-------|----|
| Indian corn..... | Q/lrs | 10 |
| Wheat .....      | "     | 2  |
| Wood.....        | "     | 20 |
| Potatoes.....    | "     | 2  |
| Beans .....      | Kg.   | 20 |
| Wine.....        | Hect. | 1  |

4063

The cost of the foods supplied/furnished will be based on the prices established by the amassing authorities. The cost of foods not subject to amassing will be determined by the prices current in the wholesale markets in Verona.

The above quantity of foods are the maximum to be given to each worker provided that the said quantity is produced and available on the farm and after the "Victualling Board" has given its permission.

The distribution of the foods will be made at the end of each period of thirty days, considering the above maximum quantities as for one year, and for a total of 250 working days.

For this agricultural year the distribution of the above foods will be done beginning 11th August 1945. If on the 11th November 1945 the labor relation between the farmers and the agricultural worker ceases, the farmer shall give to the "Mass" the products that have not been distributed, except that another agricultural worker will be hired in his place.

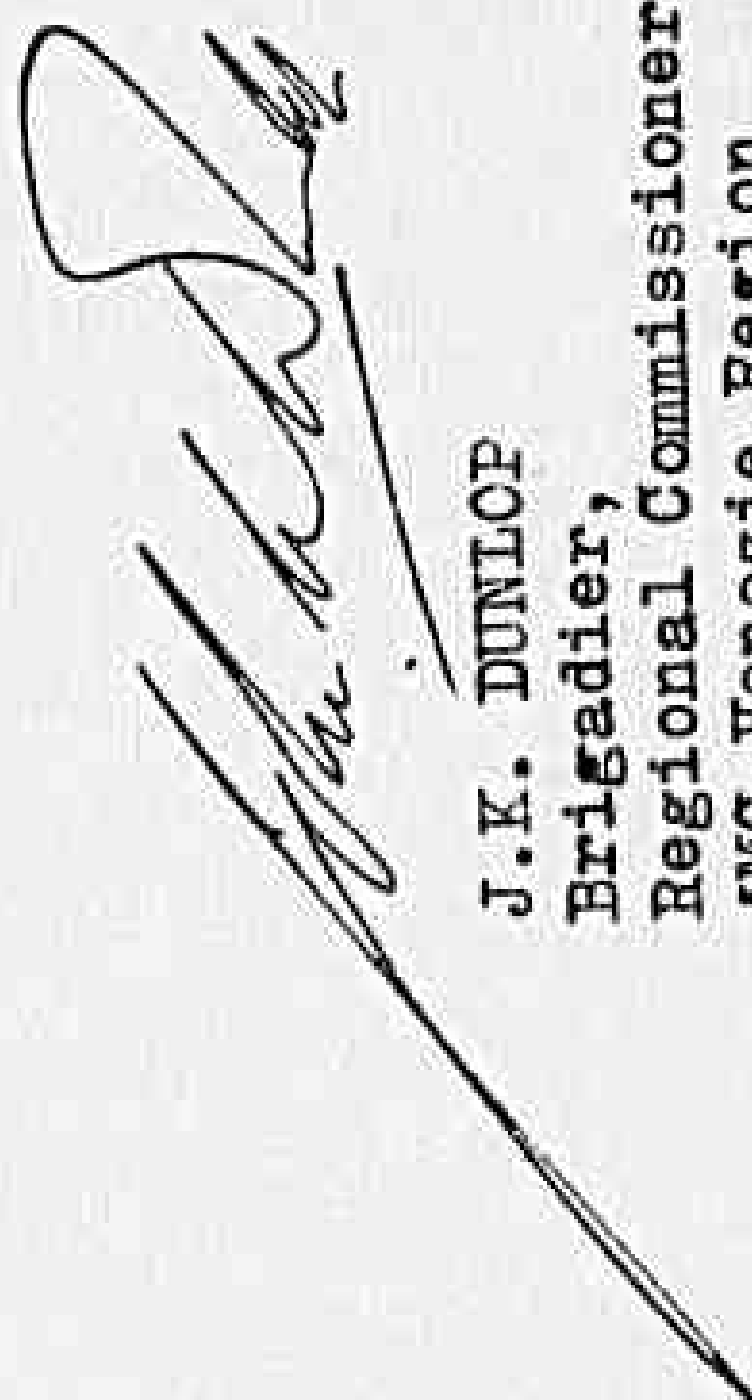
The manner of payment will be freely agreed between the interested parties and it may consist of an anticipated deduction on the daily wage. The manner of payment and the quantities of products consigned to the obliged worker must be registered and undersigned by the parties.

The above will become operative from August 11th 1945 to August 10, 1946 and will be considered as renewed for another year if not given notice by one party in two weeks notice.



THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezie Region, Allied Military Government by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.



J.K. DUNLOP  
Brigadier,  
Regional Commissioner  
AMG Venezie Region

Dated this 11th day of October 1945.

4062



HEADQUARTERS  
VENEZIE REGION  
Allied Military Government  
APO 394

TO : HQ. A.C. (Labor Sub-Commission)  
SUBJECT : Wage Orders N. 29/A - 35 - 49 -  
50 - 51 - 52 - 53  
FILE N. : RXII/LA/107.02

15 October 45

1. The attached wage agreements having been approved by the Regional Italian Joint Advisory Committee, after impartial deliberation and in accordance with the constitution of the RIJAC, are hereby submitted to you for your information. These Wage Orders were signed by the Regional Commissioner 11 October 1945.

*John Giannarco #4*  
JOHN GIANNARCO  
Captain CAC  
Regional Labor Officer

DISTRIBUTION:

P.C.  
Camera del Lavoro  
Ufficio del Lavoro  
Prefect  
Labor Sub-Commission - Rome  
Regional Labor Office - Venice  
Labor Officer 46 Area - Venice  
Unione Agricoltori ( N.35 - 53)

4061



SUBJECT: Agreement to grant of foods in kind as salary to engaged agricultural workers of Verona Province.

TO : "A.E.G. Regional Commissioner, Venetia Region" (to attention of Regional Labour Officer)

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venetia Region.

RECOMMENDATION n° 59 (20th August 1945)

1. Here enclosed an agreement, made in Verona on the 20th August 1945, between Farmers' Union and Chamber of Labour of Verona Province, and recommended to the R.I.J.A.C. from the R.I.J.A.C. of Verona.
2. The R.I.J.A.C. of Venetia Region approves the above agreement for the engaged agricultural workers of Verona Province.
3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement and considering that the quantities of foods in kind as salary granted from farmers' to engaged agricultural workers are accorded in a measure not exceeding the usual traditional agricultural custom of that zone, and in application of the art. 25 of the collective contract of Labour in force for salaried and manual workers, recommended it.

The grant of foods in kind as salary is of the following measure

As the application of the art. 25 of the collective contract of Labour in force for salaried and manual workers in Verona Province, the Farmers of the Province, on engaged workers' demand, shall supply as salary, the following foods in kind:

|             |       |    |
|-------------|-------|----|
| Indian corn | Q/lis | 10 |
| wheat       | "     | 2  |
| wood        | "     | 20 |
| potatoes    | "     | 2  |
| beans       | Kg.   | 20 |
| wine        | hect. | 1  |

4060

The supplied foods will be calculated as the prices of mass or wholesale price of Verona market for those foods not obliged to the mass.

- ✓ These quantities are the maximum for every worker, on condition that they are produced and dispensable in the farm and after the authorization of the Ufficio Anagrafico of the Comune of Verona residence of the worker, concerning the members of his family.

- ✓ The grant of foods will become afterwards per month, considering the greatest quantities attributed to a year and for a total of 250 working-days.



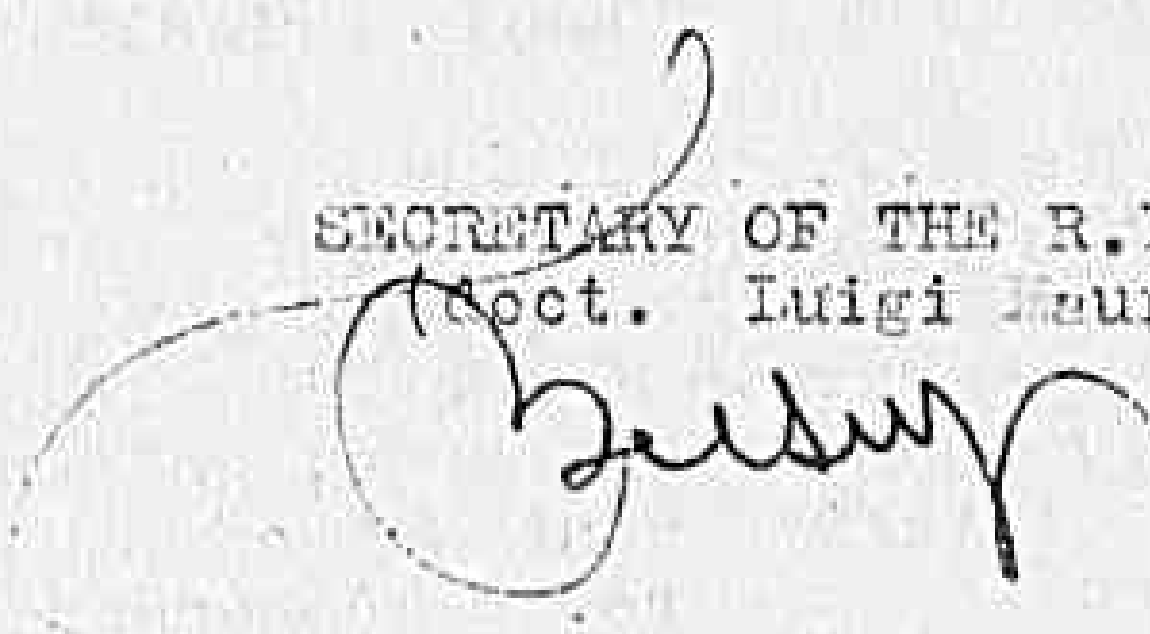
For the actual agricultural year, the grant of above mentioned foods will become from 11st August. If the 1st November '45 the labour contract should be retired, the farmer must carry to the mass the rest of product not yet distributed, except a new worker substituted the other.

The manner of payment will be freely agreed between interested parties and may be authorized an anticipated deduction on the daily salary. The manner of payment and the quantities of the foods distributed to worker must be registered by special note and signed from contracting parties.

The present agreement will become operative from 11st August 1945 to 10 August 1945 and it is tacitly prorogated if not given notice by one part upon fortnight's notice.-

4. All the members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.  
(Doct. Luigi Mauro)



Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezia  
Region on the 14th September 1945  
Report of the meeting of the R.I.J.A.C. of Verona  
Region on the 4th September 1945  
Text of the agreement made between Farmers' Union  
and Chamber of Labour on the 20 August 1945



**Oggetto:** Accordo per la concessione ~~di un indennità di contingenza~~  
 ai lavoratori agricoli "obbligati" della Provincia di  
 Verona dei generi in natura in conto salario -

**Al:** Commissario Regionale dell'A.M.G. - Regione delle Vene-  
 zie (all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

**Dal:** Comitato Consultivo Regionale Misto della Regione delle  
 Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 59 del 20 agosto 1945

- 1° - Si allega un Accordo stipulato in Verona il giorno 20 del  
 mese di agosto 1945, tra il Commissario dell'Associazione  
 Agricoltori di Verona ed i rappresentanti della locale Ca-  
 mera Confederale del Lavoro, presentato al Comitato Consul-  
 tivo Regionale Misto, dal Comitato Consultivo Provinciale  
 di Verona, per il prescritto parere;
- 2° - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, esprime parere favo-  
 revole circa l'accoglimento di detto Accordo ai lavoratori  
 interessati;
- 3° - Il Comitato, dopo accurato esame dell'Accordo, <sup>1.50</sup>considerato  
 che la quantità dei generi in natura da fornirsi da parte  
 degli agricoltori ai rispettivi lavoratori "obbligati" è  
 concordata in misura conforme alle consuetudini agrarie del-  
 la zona, e in applicazione dell'art. 25 del vigente contratto  
 collettivo di lavoro per i salariati e braccianti della Pro-  
 vincia di Verona, esprime il parere che detto Accordo venga  
 approvato.

La concessione dei generi in natura in conto salario viene  
 così stabilita:

in applicazione dell'art. 25 del vigente Contratto Colletti-  
 vo di Lavoro per i salariati e braccianti della Provincia di  
 Verona, gli agricoltori della Provincia, a richiesta dei la-  
 voratori "obbligati" dovranno fornire, in conto salario, i  
 generi in natura di cui alla seguente distinta:

|            |       |      |    |
|------------|-------|------|----|
| granoturco | ..... | Q.li | 10 |
| frumento   | ..... | "    | 2  |
| legna      | ..... | "    | 20 |
| patate     | ..... | "    | 2  |
| fagioli    | ..... | kg.  | 20 |
| vino       | ..... | hl.  | 1  |



I generi forniti, saranno conteggiati ai prezzi fissati per ammassi od "al prezzo" all'ingrosso del mercato di Verona, per cui generi non vincolati dalle disposizioni di ammasso.

I predetti quantitativi rappresentano il massimo da corrispondere per ogni lavoratore, sempre che gli stessi siano prodotti e disponibili nell'Azienda, e subordinatamente all'autorizzazione che dovrà rilasciarsi dall'Ufficio Annonario del Comune di residenza del lavoratore in base ai componenti la di lui famiglia.

La somministrazione dei generi avverrà in via posticipata ogni mese considerando ~~di~~ quantitativi massimi rapportati ad un anno e per un totale di 250 giornate lavorative.

Per l'annata agraria in corso la somministrazione dei generi di cui trattasi avverrà con decorrenza II agosto. Qualora con l'11 novembre 1945 il rapporto di lavoro dovesse cessare l'agricoltore dovrà conferire all'ammasso la rimanenza del prodotto non distribuito, a meno che altro lavoratore non sostituisca l'uscente.

La forma di pagamento verrà liberamente concordata tra le parti interessate e potrà concretarsi in una trattenuta anticipata sul salario giornaliero. La forma di pagamento e i quantitativi di prodotti consegnati all'obbligato dovranno risultare da apposite annotazioni firmate dalle parti.

<sup>Quantità sopra</sup> Il presente contratto avrà valore per il periodo 11 agosto 1945 10 agosto 1946 - e s'intenderà tacitamente rinnovato per altro anno ove non venga data disdetta da una delle due parti con preavviso di giorni 15.

4° - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Reg.le Misto vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Consultivo Reg.Misto  
(dott. Luigi Mauro)

Allegati:

- Verbale di riunione del Comitato Consultivo Reg.le misto in data 14 settembre 1945 -
- Verbale del Comitato Consultivo Provinciale Italiano Misto di Verona in data 4 settembre 1945 -
- Accordo tra il Commissario dell'Associazione Agricoltori di Verona e la locale Camera Confederale del Lavoro in data 20 agosto 1945 -



VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO PERLA REGIONE DELLE VENEZIE

L'anno 1949, il giorno 28 del mese di settembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto per la Regione delle Venezie, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del comm. Cino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio dell'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, membro in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Vittorio Bertuzzi, Segretario Generale dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, in sostituzione del dott. Luigi Mauro, Direttore dello stesso, assistito dal dott. Giorgio Padda.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulle seguenti questioni:

- Accordo per la concessione ai lavoratori agricoli "obbligati" della Provincia di Verona dei generi in natura in conto salari.

considerato che la quantità dei generi in natura da fornirsi da parte degli agricoltori ai rispettivi lavoratori "obbligati" è concordata in misura conforme alle consuetudini agricole della zona, e in applicazione dell'art. 25 del vigente contratto collettivo di lavoro per i salaristi e braccianti della Provincia di Verona; esprime parere favorevole circa l'approvazione dell'accordo in esame.

Letto, confermato e sottoscritto.





VERBAL OF MEETING OF  
PROVINCIAL JOINT ADVISORY ITALIAN COMMITTEE  
\*\*\*\*\*

The day of 4th Sept '45 in Verona, in the residence of Labour Office -; Verona Province, the following members of PROVINCIAL JOINT ADVISORY ITALIAN COMMITTEE assembled:

Mr. GIUSEPPE TRABUCCHI  
Mr. GIOVANNI RIPAMONTI  
Mr. GIANFRANCO MILANI

President  
Vice-president  
Employers' representative

The Committee considers the grant to engaged workers of foods in kind as salary.  
The Provincial Joint Advisory Italian Committee, after the examination of the agreement, present it to the ratification.  
The agreement would be effective from 11st Aug '45 to 10th Aug '46.=

A P P R O V E D

S/ed GIUSEPPE TRABUCCHI  
chairman

S/ed GIOVANNI RIPAMONTI  
vice-chairman

S/ed GIANFRANCO MILANI  
employers' representative

4057



VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE ITALIANO  
CONSULTIVO MISTO

Addi 4 Settembre 1945 in Verona, presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro si sono riuniti i seguenti membri del C.P.I.C.M.:

AVV. GIUSEPPE TRABUCCHI  
SIG. GIOVANNI RIFAMONTI  
DR. GIANFRANCO MILANI

PRESIDENTE  
VICE PRESIDENTE  
RAPPRESENTANTE DAT. LAVORO

Viene sottoposto al Comitato l'accordo per la concessione ai lavoratori obbligati dei generi in natura in conto salario.

Il C.P.I.C.M. esaminato l'accordo propone la ratifica interpretando che dovrebbe aver valore per il periodo 11 Agosto 1945-10 Agosto 1946.

Per approvazione:

IL PRESIDENTE  
f.to Avv. G. Trabucchi

IL VICE PRESIDENTE  
f.to G. Rifamonti

IL RAPPRESENTANTE DEI DATORI DI LAVORO  
f.to Gianfranco Milani

4356



AGREEMENT CONCERNING THE FOODS IN KIND AS SALARY  
TO ENGAGED WORKERS  
\*\*\*\*\*

The day of 20th Aug '45, in the residence of Provincial Farmers' Union assembled Mr. GUARIENTI Ugo (Farmers' Union of Verona) with the attendance of Mr. VANZETTI Carlo, (general secretary of the same Union); and Mr. BACCICONI Luigi, RIPAMONTI Giovanni and ROCCO Pietro general secretaries of the Chamber of Labour, in order to consider the modification of the agreement dated the 20th May '45, concerning the grant of foods in kind as salary to engaged agricultural workers.

After the examination of the agreement 20th May '44, it has been decided as follows:

Art. 1

As the application of the art. 25 of the collective contract of Labour in force for salaried and manual workers in Verona Province, the Farmers of the Province, on engaged workers' demand, shall supply as salary, the following foods in kind:

|             |          |
|-------------|----------|
| Indian corn | Q/lis 10 |
| wheat       | " 2      |
| wood        | " 20     |
| patatoes    | " 2      |
| beans       | Kg 20    |
| wine        | hect. I  |

4655

The supplied foods will be calculated as the prices of mass or wholesale price of Verona market for those foods not obliged to these mass.

Art. 2

These quantities are the maximum for every worker, on condition that they are produced and disposable in the firm and after than authorization of the Ufficio Annonario of the Comune of Verona residence of the worker, concerning the members of his family.

Art. 3

The grant of foods will become afterwards per month, considering the greatest quantities attributed to a year and for a total of 250 working-hour days.

Art? 4#

For the actual agricultural year, the grant of above mentioned foods will become from 11st Aug. If the 1st Nov '45 the labour contract should be retired, the farmer must carry to the mass the rest of product not yet distributed, except a new worker substitutes the other.

Art. 5

The manner of payment will be freely agreed between the interested parts and may be authorized an anticipated deduction on the daily salary. The will result by the notice signed by the contract engaged wor-  
xxxxxxx  
Art. 6



The present agreement will become operative from 11st Aug '45 to 10th Aug '46 and it is tacitly prorogated if not given notice by one part upon fortnight's notice.=

f. CONFEDERACY CHAMBER OF LABOUR  
general secretaries

g. PROVINCIAL FARMERS' UNION  
president

4654



ACCORDO PER LA CONCESSIONE AI LAVORATORI ABBIGLIATI  
DEI GENERI IN NATURA IN CONTO SALARIO  
~~~~~

Addì 20 agosto 1945, nella Sede dell'Associazione Provinciale degli agricoltori si sono riuniti l'On. Co. Guarienti Ugo, Commissario della Associazione Agricoltori di Verona, assistito dal Dr. Carlo Vanzetti, Segretario Generale dell'Associazione stessa; ed i Sigg. Bacicconi Luigi, Ripamonti Giovanni e Rocce Pietro, Segretari Generali della Camera del Lavoro, per discutere sulla rinnovazione del contratto stipulato il 20 maggio 1944, relativo alla concessione di generi in natura ed in conto salario ai lavoratori agricoli "obbligati".

Le parti dopo esame del testo del contratto 20/5/1944, stabiliscono e sottoscrivono quanto appresso:

ARTICOLO 1°

4653

In applicazione dell'articolo 25 del vigente Contratto Collettivo di lavoro per i salariati e braccianti della Provincia di Verona, gli agricoltori della Provincia, a richiesta del lavoratore "obbligato" dovranno fornire, in conto salario, i generi in natura di cui alla seguente distinta:

Granoturco	Q.li	10
Frumento	"	2
Legna	"	20
Patate	"	2
Fagioli	Eg.	20
Vino	hl.	1

I generi forniti saranno conteggiati ai prezzi fissati per gli ammassi od al prezzo all'ingrosso del mercato di Verona per quei generi non vincolati dalle disposizioni di ammasso.

*%.

- 2 -

ARTICOLO 2°

I predetti quantitativi rappresentano il massimo da corrispondere per ogni lavoratore, sempre che gli stessi siano prodotti e disponibili nell'Azienda, e subordinatamente all'autorizzazione che dovrà rilasciarsi dall'Ufficio Annonario del Comune di residenza del lavoratore in base ai componenti la di lui famiglia.

ARTICOLO 3°

La somministrazione dei generi avverrà in via posticipata ogni mese considerando i quantitativi massimi rapportati ad un anno e per un totale di 250 giornate lavorative.

ARTICOLO 4°

Per l'annata agraria in corso la somministrazione dei generi di cui trattasi avverrà con decorrenza 11 agosto. Qualora con 11 novembre 1945 il rapporto di lavoro dovesse cessare l'agricoltore dovrà conferire all'ammasso la rimanenza del prodotto non distribuita, a meno che altro lavoratore non sostituisca l'uscante.

ARTICOLO 5°

La forma di pagamento verrà liberamente concordata tra le parti interessate e potrà concretarsi in una trattenuta anticipata sul salario giornaliero. La forma di pagamento e i quantitativi di prodotti consegnati all'obbligato dovranno risultare da apposite annotazioni firmate dalle parti.

ARTICOLO 6°

Il presente contratto avrà valore per il periodo 11 agosto 1945-10 agosto 1946 e s'intenderà tacitamente rinnovato per altro anno ove non venga data disdetta da una delle due parti con preavviso di giorni 15.

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

I Segretari Generali
F.to Bacciconi Luigi
Rocco Giovanni

p. L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DEGLI AGRICOLTORI

Il Presidente
F.to Ugo Guarienti
Antonio Rossi

ORDINANZA SUI SALARI NO. 52

INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato la seguente indennità di contigenza per i lavoratori dell'artigianato della provincia di Verona. Questo accordo sottopone di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti successivamente al 15 maggio 1945, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi.

Categoria	Comune di VERONA	Comune di Legna- go, S. Bonifacio, Cologna V. Tro- gnago e S. Gio- vanni Lupatoto	Altri Comuni della Provincia
a) Uomini capi fa- miglia con una persona a ca- rico	114.= 2.550.=	108.= 2.700.=	102.= 2.550.=
b) Donne capi fa- miglia con una persona a cari- co	95,20 2.380.=	90.= 2.250.=	85,20 2.125.=
Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni	95,20 2.380.=	90.= 2.250.=	85,20 2.125.=
1) Uomini non ca- pi famiglia di età compresa fra 18 e 20 an- ni	76.= 1.900.=	72.= 1.800.=	68.= 1.700.=
2) Donne non capi			

AUG 31

vincia di Verona. Questo accordo settoriale si applica a tutti i lavoratori della provincia di Verona. Questo accordo settoriale si applica a tutti i lavoratori della provincia di Verona. Questo accordo settoriale si applica a tutti i lavoratori della provincia di Verona.

Categoria	Comune di VERONA	Comune di Legna- go, S. Bonifacio, Cologna V. Tro- gnago e S. Gio- vanni Lupatoto	Altri Comuni della Provincia
a) Uomini capi fa- miglia con una persona a ca- rico	114.= 2.050.=	108.= 2.700.=	102.= 2.550.=
b) Donne capi fa- miglia con una persona a cari- co	95,20 2.380.=	90.= 2.250.=	85,20 2.125.=
c) Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni	95,20 2.380.=	90.= 2.250.=	85,20 2.125.=
d) Uomini non ca- pi famiglia di età compresa fra 18 e 20 an- ni	76.= 1.900.=	72.= 1.800.=	68.= 1.700.=
e) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni	68,40 1.710.=	64,80 1.620.=	61,20 1.530.=
f) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	60,80 1.520.=	57,60 1.440.=	54,40 1.360.=

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14.40 per il Comune di Verona, L. 13.60 per il primo gruppo di Comuni, L. 12.80 per gli altri.

- 2 -

Comuni, giornaliere per gli operai, e di £.360.= per il Comune di Verona, £.337.50 per il primo gruppo di Comuni, £.318.75 per gli altri Comuni, mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

Per capo famiglia si intende il lavoratore operario ed impiegato che fruisce di assegni familiari. Il ragguaglio ad ora delle quote sopraindicate si fa dividendo per 8 le quote giornaliere, per 180 le quote mensili.

Per gli apprendisti di età inferiore ai 17 anni, onde permettere alle aziende artigiane la preparazione e l'avvicinamento dei giovani ai vari mestieri, non vengono fissati i minimi di paga, nè l'indennità, intendendosi validi le paghe di fatto esistenti all'entrata in vigore del presente accordo.

Per gli apprendisti di età dai 17 ai 18 anni, sui minimi di paga della categoria verrà corrisposta l'indennità di contingenza di cui sopra, ridotta del 10% per i primi 6 mesi e del 50% per il secondo semestre dalla data di assunzione. Oltre l'anno verrà corrisposta l'indennità di contingenza nella misura integrale.

Per gli operai che non abbiano completato l'apprendistato, anche se vengono assunti in una bottega in età superiore ai 18 anni, verrà pagato, per gli operai scartoli, l'indennità nella misura ridotta al 50% per il primo semestre, ridotta al 70% per il secondo semestre per i coniugati verrà pagata l'indennità ridotta al 70% per il primo semestre e quella integrale per il rimanente periodo.

A far tempo dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guorra di £. 20 giornaliere a favore dei lavoratori capi famiglia istituita con decreto 26/9/1944, modificata dal decreto 5/1/1945 dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto; si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

terfatti ai vari mestieri, non vengono fissati i minimi di paga, né indennità, intendendosi valevoli le paghe di fatto esistenti all'entrata in vigore del presente accordo.

Per gli apprendisti di età dai 17 ai 18 anni, sui minimi di paga della categoria verrà corrisposta l'indennità di contingenza di cui sopra, ridotta del 10% per i primi 6 mesi e del 50% per il secondo semestre dalla data di assunzione. Oltre l'anno verrà corrisposta l'indennità di contingenza nella misura integrale.

Per gli operai che non abbiano completato l'apprendistato, anche se vengono assunti in una bottega in età superiore ai 18 anni, verrà pagato, per gli operai scelti, l'indennità nella misura ridotta al 50% per il primo semestre, ridotta al 70% per il secondo semestre per i coniugati verrà pagata l'indennità ridotta al 70% per il primo semestre e quella integrale per il rimanente periodo.

A far tempo dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20 giornaliero a favore dei lavoratori capi famiglia istituita con decreto 26/9/1944, modificata dal decreto 5/1/1945 dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto; si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

Le ditte artigiane che si trovassero in particolari disagiate condizioni economiche potranno dilazionare il pagamento degli eventuali arretrati in quattro rate quindicinali scadenti non oltre il 31 ottobre 1945.

Il ricupero o conguaglio degli enti eventualmente già corrisposti dalle aziende sugli adempimenti salariali, avverrà ratealmente in modo da esaurirsi entro il 31 ottobre 1945. Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura, contrattualmente o di fatto, praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dallo organo stipulanti e fatto oggetto di speciali decisioni agli

- 3 -

effetti di quanto predetto.

Quanto sopra non si applica ai lavoratori parucchieri, barbi-
ri o lavoranti a domicilio, per i quali sono stati o saranno sti-
pulati accordi a parte.

Eventuali contestazioni nell'applicazione di quanto sopra ver-
ranno definite, di comune accordo, dalle organizzazioni stipulanti.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed
approvata dall'organo autorizzato, è dato che l'aumento; corrispon-
de alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.E.E., M.C., T.D., Generale di
Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Mi-
litare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la propo-
sta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

4030
J.K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale
ALG Regione delle Venezie.

Datato oggi 11 Ottobre 1955.

PAGE ORDER NO. 52

INDemnITY OF CONTINGENCY FOR THE ARTISAN WORKERS. VERONA PROVINCE

The RJAAC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Chamber of Labor and in consideration of the facts presented have recommended to the following Indemnity of Contingency for the Artisan Workers of Verona Province. This agreement supersedes all agreements concerning increases of retribution which were concluded between the parties, subsequent to 15 May 1945, except those agreements which involve small increases for the purpose of equalization.

Category	Comune of Verona		Comune of Legnago, S. Benefacio, Cologna V., Roggiano and S. Giovanni I.		Other Communes of the Province	
	Labors	Clerks	Labors	Clerks	Labors	Clerks
a) Chief-family (male) with one dependant	114.=	2.850.=	108.=	2.700.=	102.=	2.550.=
b) Chief-family (female) with one dependant	95.20	2.380.=	90.=	2.250.=	85.20	2.125.=
c) Men not Chief of family, over 20 years of age.	95.20	2.380.=	90%=	2.250.=	85.20	2.125.=
d) Men not Chief of family, from 18 to 20 years of age	76.=	1.900.=	72.=	1.800.=	68.=	1.700.=
e) Women not Chief of family, over 20 years of age	58.40	1.710	64.80	1.620.=	61.20	1.530.=
f) Women not Chief of						

vince. This agreement includes all agreements concerning increases of retribution which were concluded between the parties, subsequent to 15 May 1945, except those agreements which involve small increa

se for the purpose of equalization.

Category	Comune of Verona		Comune of Legnago, S. Bonifacio, Cologna V., Regnanc and S. Giovanni L.		Other Communes of the Province	
	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona
a) Chief-family (male) with one dependant	114.=	2.850.=	108.=	2.700.=	102.=	2.550.=
b) Chief-family (female) with one dependant	95.20	2.380.=	90.=	2.250.=	85.20	2.125.=
c) Men not Chief of family, over 20 years of age.	95.20	2.380.=	90.=	2.250.=	85.20	2.125.=
d) Men not Chief of family, from 18 to 20 years of age	76.=	1.900.=	72.=	1.800.=	68.=	1.700.=
e) Women not Chief of family, over 20 years of age	58.40	1.710.=	64.80	1.620.=	61.20	1.530.=
f) Women not Chief of family, from 18 to 20 years of age	60.80	1.520.=	57.60	1.440.=	54.40	1.360.=

To men and women with 2 or more dependants will be granted another allowance of £.14.40 for Commune of Verona, £.13.60 for 1st group of Communes, £.12.80 for the other Communes per day to workers, and £.360.= for the Commune of Verona, £.337.50 for the 1st group of Communes, £.318.75 for the other Communes per month to clerks to compare per hour per every dependant after the first and limited

./.

to 3 dependents after the first.

Chief of Family is the worker or the clerk enjoying family allowances.

The pay per worker is computed by dividing the daily wage by 8 and the monthly wage by 180.

For the apprentices less than 17 years of age, in order to enable artisan concerns to prepare and practice the young workers for the various professions the wages and indemnities are not established, being understood that the wages effective at the date of the present agreement are to be applied.

To the apprentices between 17 and 18 years of age, the above indemnity of contingency will be paid on the basis of the minimum of their wage with the reduction of 70% for the first 6 months and 50% for the second half year. After a year the whole contingency indemnity will be paid to them.

The unmarried workers that have not yet finished their apprenticeship work, even if they are engaged in a shop being more than 18 years old, will be paid 50% of the indemnity for the first half year; 70% for the second half year. The married workers will be paid 70% of the indemnity for the first half year and the whole indemnity for the following period.

From the 1st August the war indemnity of £. 20 daily to workers heads of family, established by the decree of 26/9/44 modified by the decree of 5/1/45 of the Fascist Government is abrogated.

The contingency indemnity is not an integral part of the retribution for any purpose, with the exception of the reward for the yearly holiday period. It is free from any contribution of a providential, social, or insurance character.

The artisan concerns that are in a bad economic situation may delay the payment of the arrears in four rates falling due before the 31st October 1945.

The recovery or equalization of accounts already paid by concerns on wage adjustments, will be paid by installments before the 31st October 1945. Particular situations concerning payments in connection with the concerns to the work-

shed, being understood that the wages effective at the date of the present agreement are to be applied.

To the apprentices between 17 and 18 years of age, the above indemnity of contingency will be paid on the basis of the minimum of their wage with the reduction of 70% for the first 6 months and 50% for the second half year. After a year the whole contingency indemnity will be paid to them.

The unmarried workers that have not yet finished their apprenticeship work, even if they are engaged in a shop being more than 18 years old, will be paid 50% of the indemnity for the first half year; 70% for the second half year. The married workers will be paid 70% of the indemnity for the first half year and the whole indemnity for the following period.

From the 1st August the war indemnity of £. 20 daily to workers heads of family, established by the decree of 26/9/44 modified by the decree of 5/1/45 of the Fascist Government is abrogated.

The contingency indemnity is not an integral part of the retribution for any purpose, with the exception of the reward for the yearly holiday period. It is free from any contribution of a providential, social, or insurance character.

The artisan concerns that are in a bad economic situation may delay the payment of the arrears in four rates falling due before the 31st October 1945.

The recovery or equalization of accounts already paid by concerns on wage adjustments, will be paid by installments before the 31st October 1945. Particular situations concerning payments in kind, contractedly or effectively done by the concerns to the workers, will be considered by the stipulating organizations, and particular decisions will be taken by them, with regard to this agreement.

This agreement is not to be applied to hairdressers, barbers and home-workers for which particular agreements will be made.

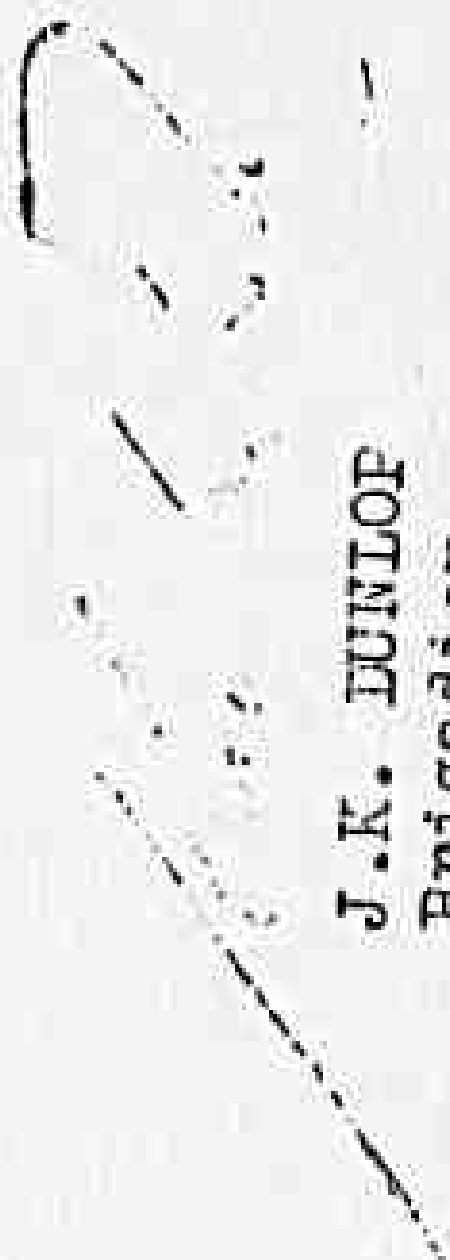
Eventual contests for the application of this agreement will be cleared, by mutual agreement, by the stipulating parties.

./.

- 3 -

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorizing agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezia Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.


J.K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner,
AMG Venezia Region

Dated this 11 day of October 1945.

ACAS

ORDINANZA SUI SALARI N. 32

INDENNITA' DI CONGINGENZA PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottopo-
sto ai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale
del Lavoro ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha racco-
mandato la seguente indennità di contingenza per i lavoratori
dell'artigianato della provincia di Verona. Questo accordo so-
stituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di
retribuzione conclusi direttamente tra le parti successivamen-
te al 15 maggio 1945, fatta esclusione degli accordi che abbi-
ano stabilito piccoli aumenti perequativi.

Categoria	Comune di Verona	Comune di Legna- go, S. Bonifacio, Cologna V. Tre- gueno e S. Gio- vanni Lupatoto	Altri Comuni della provincia
a) Uomini capi fami- glia con uno per- sona a carico	114.= 2050.=	105.= 2700.=	102.= 2550.=
b) Donne capi famiglia con una persona a carico	95,20 2380.=	90.= 2350.=	85,20 2125.=
c) Uomini non capi fa- miglia di età su- periore ai 20 anni	95,20 2380.=	90.= 2250.=	85,20 2125.=
d) Uomini non capi famiglia di età compresa fra 18 e 20 anni	79.= 1900.=	72.= 1800.=	68.= 1700.=
e) Donne non capi fa- miglia di età su- periore ai 20 anni	68,40 1710.=	64,80 1620.=	61,20 1530.=

stituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti successivamente al 15 maggio 1945, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi.

Categoria	Comune di Verona	Comune di Legnago, S. Benincio, Colicena V. Pre- gnago e S. Giovanni Lupatoto	Altri Comuni della Provincia
a) Uomini capi famiglia con una persona a carico	114. = 2850. =	100. = 2700. =	102. = 2550. =
b) Donne capi famiglia con una persona a carico	95,20 2380. =	90. = 2250. =	85,20 2125. =
c) Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni	95,20 2380. =	90. = 2250. =	85,20 2125. =
d) Uomini non capi famiglia di età compresa fra 16 e 20 anni	75. = 1900. =	72. = 1800. =	68. = 1700. =
e) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni	68,40 1710. =	64,80 1620. =	61,20 1530. =
f) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 16 e i 20 anni	60,80 1520. =	57,60 1440. =	54,40 1360. =

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14,40 per il Comune di Verona, L. 13,50 per il primo gruppo di Comuni, L. 12,60 per gli altri Comuni, giornaliere per gli operai, e di L. 360. = per il Comune di Verona, L. 337,50 per il primo gruppo di Comuni, L. 318,75 per gli altri Comuni, mensili, per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

Per capo famiglia si intende il lavoratore operaio ed impiegato che fornisce il sussidio familiare. Il versamento delle quote sopraindicate si fa dividendo per 6 la quota giornaliera, per 120 le quote mensili.

Per gli apprendisti di età inferiore ai 17 anni, onde permettere alle aziende artigiane la preparazione e l'avviamento dei giovani ai vari mestieri, non vengono fissati i minimi di paga, né indennità, intendendosi valide le paghe di fatto esistenti all'entrata in vigore del presente accordo.

Per gli apprendisti di età dai 17 ai 18 anni, sui minimi di paga della categoria verrà corrisposta l'indennità di contingenza di cui sopra, ridotta del 70% per i primi 6 mesi e del 50% per il secondo semestre dalla data di assunzione. Oltre l'anno verrà corrisposta l'indennità di contingenza nella misura integrale.

Per gli operai che non abbiano completato l'apprendistato, anche se vengono assunti in una bottega in età superiore ai 18 anni, verrà pagato, per gli operai scapoli, l'indennità nella misura ridotta al 50% per il primo semestre, ridotta al 70% per il secondo semestre; per i coniugati verrà pagata l'indennità ridotta al 70% per il primo semestre e quella integrale per il rimanente periodo.

A far tempo del 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20 giornaliero a favore dei lavoratori capi famiglia istituita con decreto 26/8/1944, modificata dal decreto 5/1/1945 dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto; si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuo di ferie. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

Le ditte artigiane che si trovassero in particolari disageate condizioni economiche potranno dilazionare il pagamento degli eventuali arretrati in quattro rate quindicinali scadenti non oltre il 31 ottobre 1945.

Il recupero o conguaglio degli acconti eventualmente già corrisposti dalle aziende sugli adeguamenti salariali, avverrà entro il 31 ottobre 1945. Eventuali

Per gli operai che non avevano completato l'esperienza di 10 anni, se vengono assunti in una bottega in età superiore ai 18 anni, verrà pagato; per gli operai scapoli, l'indennità nella misura ridotta al 50% per il primo semestre, ridotta al 70% per il secondo semestre; per i coniugati verrà pagata l'indennità ridotta al 70% per il primo semestre e quella integrale per il rimanente periodo.

A far tempo dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L.20 giornaliera a favore dei lavoratori capi famiglia istituita con decreto 28/2/1944, modificata dal decreto 5/1/1945 dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ed alcun effetto; si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie. Es-
sa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

Le ditte artigiane che si trovassero in particolari disagiate condizioni economiche potranno dilazionare il pagamento degli eventuali arretrati in quattro rate quindicinali scadenti non oltre il 31 ottobre 1945.

Il recupero o congruo degli acconti eventualmente già corrisposti dalle aziende sugli adeguamenti salariali, avverrà naturalmente in modo da esaurirsi entro il 31 ottobre 1945. Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura, contrattualmente o di fatto, praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dalle organizzazioni stipulanti e fatte oggetto di speciali decisioni agli effetti di quanto predetto.

Quanto sopra non si applica ai lavoratori parrucchieri, barbiere e lavoratori a domicilio, per i quali sono stati o saranno stipulati accordi a parte.

Eventuali contestazioni nell'applicazione di quanto sopra verranno definite, di comune accordo, dalle organizzazioni stipulanti.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, è dato che l'aumento corri-

sponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, C.D.M., M.C., T.D., Generale
di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Gover-
no Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto
la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.



J.K. DUNLOP
Generale di Brigata,
Commissario Regionale,
AMI Regione delle Venezie

Datato oggi 11 Ottobre 1945.

AG 13

WAGE ORDER NO. 52

INDEMNITY OF CONGINGENCY FOR THE ARTISAN WORKERS, VERONA PROVINCE.

The RIJAC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Chamber of Labor and in consideration of the facts presented have recommended to me the following Indemnity of Contingency for the Artisan Workers of Verona Province. This agreement supersedes all agreements concerning increases of retribution which were concluded between the parties, subsequent to 15 May 1945, except those agreements which involve small increases for the purpose of equalization.

Category	Commune of		Commune of		Other Communes	
	Verona		Legnago, S. Bonifacio, Cologna V., Tregnano and S. Giovanni L.		of the Province	
a) Chief-family (male) with one dependant	114.=	2850.=	108.=	2700.=	102.=	2550.=
b) Chief-family (fem) with one dependant	95.20	2380.=	90.=	2250.=	85.20	2125.=
c) Men not Chief of family, over 20 years of age.	95.20	2380.=	90.=	2250.=	85.20	2125.=
d) Men not Chief of family, from 18 to 20 years of age.	76.=	1900.=	72.=	1800.=	68.=	1700.=
e) Women not Chief of family, over 20 years of age.	68.40	1710.=	64.80	1620.=	61.20	1530.=
f) Women not Chief of family, from 18 to 20 years of age.	60.80	1520.=	57.60	1440.=	54.40	1360.=

To men and women with 2 or more dependants will be granted another allowance of £.14.40 for Commune of Verona, £13.60 for 1st group of Communes, £12.80 for the other Communes per day to workers, and £.360.= for the Commune of Verona, £.337.50 for

Category	Commune of Verona		Commune of Legnago, S. Bonifacio, Cologna V., Tregnano and S. Giovanni L.		Other Communes of the Province	
	Verona	Legnago, S. Bonifacio, Cologna V., Tregnano and S. Giovanni L.	Verona	Legnago, S. Bonifacio, Cologna V., Tregnano and S. Giovanni L.	Other Communes of the Province	Verona
a) Chief-family (male) with one dependant	114.= 2850.=	108.= 2700.=	102.= 2550.=	102.= 2550.=	102.= 2550.=	102.= 2550.=
b) Chief-family (fem) with one dependant	95.20 2380.=	90.= 2250.=	85.20 2125.=	85.20 2125.=	85.20 2125.=	85.20 2125.=
c) Men not Chief of family, over 20 years of age.	95.20 2380.=	90.= 2250.=	85.20 2125.=	85.20 2125.=	85.20 2125.=	85.20 2125.=
d) Men not Chief of family, from 18 to 20 years of age.	76.= 1900.=	72.= 1800.=	68.= 1700.=	68.= 1700.=	68.= 1700.=	68.= 1700.=
e) Women not Chief of family, over 20 years of age.	68.40 1710.=	64.80 1620.=	61.20 1530.=	61.20 1530.=	61.20 1530.=	61.20 1530.=
f) Women not Chief of family, from 18 to 20 years of age.	60.80 1520.=	57.60 1440.=	54.40 1360.=	54.40 1360.=	54.40 1360.=	54.40 1360.=

To men and women with 2 or more dependants will be granted another allowance of £.14.40 for Commune of Verona, £13.60 for 1st group of Communes, £12.80 for the other Communes per day to workers, and £.360.= for the Commune of Verona, £.337.50 for the 1st group of Communes, £.318.75 for the other Communes per month to clerks to compare per hour per every dependant after the first and limited to 3 dependants after the first.

Chief of Family is the worker or the clerk enjoying family allowances.

The pay per hour is computed by dividing the daily wage by 8 and the monthly wage by 180.

For the apprentices less than 17 years of age, in order to enable artisan concerns to prepare and practice the young workers for the various professions the wages and indemnities are not established, being understood that the wages effective at the date of the present agreement are to be applied.

To the apprentices between 17 and 18 years of age, the above indemnity of contingency will be paid on the basis of the minimum of their wage with the reduction of 70% for the first 6 months and 50% for the second half year. After a year the whole contingency indemnity will be paid to them.

The unmarried workers that have not yet finished their apprentice work, even if they are engaged in a shop being more than 18 years old, will be paid 50% of the indemnity for the first half year, 70% for the second half year. The married workers will be paid 70% of the indemnity for the first half year and the whole indemnity for the following period.

From the 1st August the war indemnity of £.20 daily to workers heads of family, established by the decree of 26/9/44 modified by the decree of 5/1/45 of the Fascist Government is abrogated.

The contingency indemnity is not an integral part of the retribution for any purpose, with the exception of the reward for the yearly holiday period. It is free from any contribution of a providential, social, or insurance character.

The artisan concerns that are in a bad economic situation may delay the payment of the arrears in four rates falling due before the 31st October 1945.

40A3

The recovery or the equalization of accounts already paid by concerns on wage adjustments, will be paid by installments before the 31st October 1945. Particular situations concerning payments in kind, contractedly or effectively done by the concerns to the workers, will be considered by the stipulating organizations, and particular decisions will be taken by them, with regard to this agreement.

This agreement is not to be applied to hairdressers, barbers and home-workers for which particular agreements will be made.

Eventual contests for the application of this agreement will be cleared, by mutual agreement, by the stipulating parties.

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

0 2 4 0

From the 1st August the war indemnity of £.20 daily to workers heads of family, established by the decree of 26/9/44 modified by the decree of 5/1/45 of the Fascist Government is abrogated.

The contingency indemnity is not an integral part of the retribution for any purpose, with the exception of the reward for the yearly holiday period. It is free from any contribution of a previdential, social, or insurance character.

The artisan concerns that are in a bad economic situation may delay the payment of the arrears in four rates falling due before the 31st October 1945.

AC 43

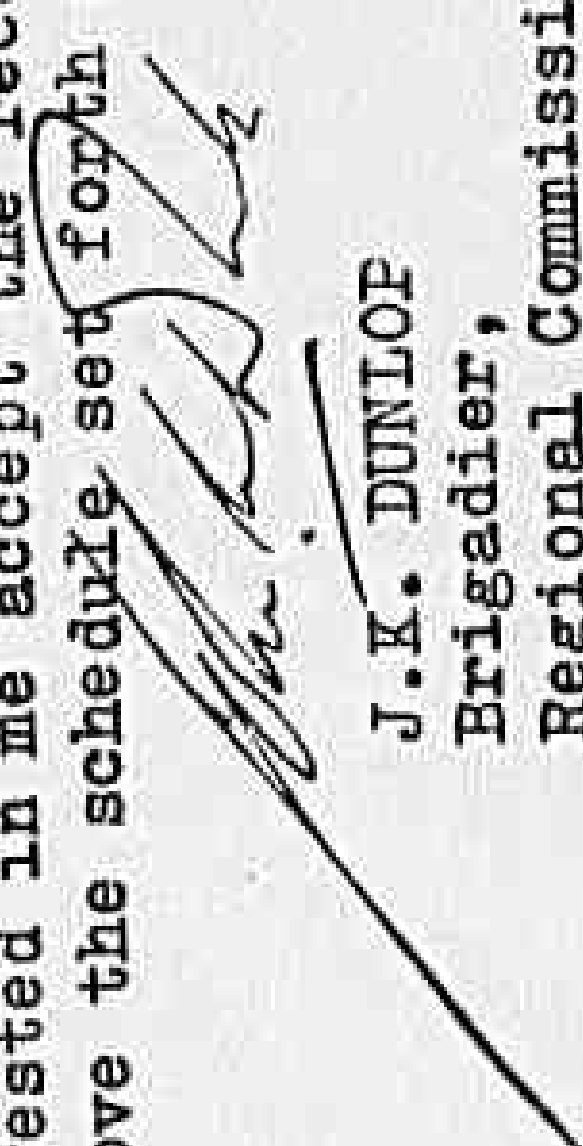
The recovery or the equalization of accounts already paid by concerns on wage adjustments, will be paid by installments before the 31st October 1945. Particular situations concerning payments in kind, contractedly or effectively done by the concerns to the workers, will be considered by the stipulating organizations, and particular decisions will be taken by them, with regard to this agreement.

This agreement is not to be applied to hairdressers, barbers and home-workers for which particular agreements will be made.

Eventual contests for the application of this agreement will be cleared, by mutual agreement, by the stipulating parties.

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezia Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.


J.K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner,
AMG Venezia Region

Dated this 11 day of October 1945.

SUBJECT: Agreement to grant of an indemnity of contingency the Artisan workers of Verona Province.

TO : "A.M.G. Regional Commissioner, Venezie Region" (to attention of Regional Labour Officer)

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venezie Region.

RECOMMENDATION n° 58 (4th September 1945)

Wage Order 52

1. Here enclosed an agreement, made in Verona on the 4th September 1945 between Workmen Union and Chamber of Labour, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Verona.
2. The R.I.J.A.C. of Venezie Region approves the above agreement for the artisan workers of Verona.
3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement and considered that the above indemnity is of the same nature as the indemnity granted for the industry labourers by A.M.G. Ordinance n° 7, but reduct of 5, 10, 15, per cent. in connection the conditions of locality where workers are living;
 - considered that the above reduction was suggest from Allied Head-quarter, Labour Commission, noticed on 14th July 1945;
 - considered that the other clauses of the agreement are in relation to put in a just level the wages with cost of living for artisan category, recommends it.
4. The above indemnity of contingency is as follows:

4642

C a t e g o r y	Commune of Verona		Commune of Legnago, S. Bonifacio, Cologna V., Tregnano and S. Giovanni L.		Other Comm/s of the Province	
	Work/	Clerks	Work/	Clerks	Workmen	Clerks
a) Chief-family (male) with one dependent	114.=	2850.=	108.=	2700.=	102.=	2550.=
b) Chief-family (fem.) with one dependent	95.20	2380.=	90.=	2250.=	85.20	2125.=
c) Men not chief-fam. above 20 years old	95.20	2380.=	90.=	2250.=	85.20	2125.=
d) Men not chief-fam. from 18 to 20 y/old	76.=	1900.=	72.=	1800.=	68.=	1700.=
e) Women not chief-fam. above 20 years old	68.40	1710.=	64.80	1620.=	61.20	1530.=
f) Women not chief-fam. from 18 to 20 y/old	60.80	1520.=	57.60	1440.=	54.40	1360.=

To men and women with 2 or more dependents will be granted another allowance of L. 14.40 for Commune of Verona; L. 13.60 for 1st group of Communes; L. 12.80 for the other Communes per days to

workers, and L. 360. for the Commune of Verona, L. 337,50 for the 1st group of Communes, L. 318,75 for the other Communes, per month to clerks, to compare per hour per every dependent after the first and limited to 3 dependents after the first.

Chief of family is the worker or the clerk enjoying family allowances.

The comparison per hour of the above mentioned sums appears dividing in 8 parts the daily sums and in 180 parts the monthly sums.

The apprentices under 17 years old, in order to permit the preparation of the young labourers to the profession are not fixed neither minimum of wage nor indemnity, being valid the wages affective at the date of the present agreement.

To apprentices from 17 to 18 years of age, on the minimum of the rate category will be granted the indemnity of contingency above mentioned less 70 % for the 1st half year and 50% for the 2nd half year from the date of engagement. After the year the indemnity will be granted completely.

To unmarried workers above 18 years of age, who have not finished the learning period, also if engaged in a shop, the indemnity will be paid less 50 % for the 1st half year, less 70 % for the 2nd half year; to married workers the indemnity will be paid less 70 % for the 1st half year and entirely for the remaining period.

From 1 August '45 the war indemnity of L. 20 daily to chief-family workers, established by decree 26 Sept. '44, modified by decree 5 Jan. '45 from the Government of the so-named Repubblica Sociale Italiana, is abolished.

The indemnity of contingency does not form integral part of the retribution, except only for the reward of annual vacation. It is free from any providence, social and insurance contributions.

The workmen Firms in particularly bad conditions, may delay the eventual in press sums in 4 fortnight or comparison of account, not after 31 Oct. '45.

Recollection or comparison of accounts eventually already granted on the salary equalization, will be performed in rates not after the 31st Oct. '45. Eventual particular conditions concerning payments in kind, contractedly or effectively from Firms to workers, will be taken into consideration from stipulating organizations and submitted to particular decisions concerning the present agreement.

The present agreement substitutes any agreement concerning increases of retributions concluded directly between the parts after the 15th May 1945, except agreement fixing little increases for equalization.

- 2 -

The present agreement does not concern hair-dressers, barbers and journeymen to private houses, for that have been or will be made particular agreement.

Eventual contests for the application of present agreement will be explained by mutual consent by the stipulating organizations.

5. All the members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(doct. Luigi Mauro)



Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C. Venezia
Region on the 14th September 1945
Report of the meeting of the P.I.J.A.C. Verona
Province on the 4 September 1945
Text of the agreement made between Workmen Union
and Chamber of Labour on the 4 September '45

4641

OGGETTO: - Accordo per la concessione di un'indennità di contingenza ai lavoratori dell'artigianato della Provincia di Verona -

Al Commissario Regionale dell'A.M.G. - Regione delle Venezie (all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

Dal Comitato Consultivo Regionale Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione N.58 in data 4 settembre 1945

1. - Si allega un accordo stipulato in Verona il giorno 4 del mese di settembre 1945 tra l'Unione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto per la Regione delle Venezie dal Comitato Consultivo Provinciale Misto di Verona per il prescritto parere.
2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto per la Regione delle Venezie esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alla categoria interessata.
3. - Il Comitato Consultivo Misto per la Regione delle Venezie, dopo accurato esame dell'Accordo, considerato che l'indennità proposta risulta della stessa misura di quella prevista dall'ordinanza salariale dell'A.M.G. N.7 per i lavoratori dell'industria, ridotta rispettivamente del 5,10,15% a seconda della località ove risiedono i lavoratori cui essa deve essere applicata;
considerato che tale criterio di riduzione è stato dettato dal Quartiere Generale Alleato, Sottocommissione del Lavoro con comunicazione in data 14 luglio 1945;
considerato che le altre clausole di applicazione dell'Accordo in esame rispondono alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze dell'attività artigiana,
ne raccomanda l'approvazione.

Detta indennità resta stabilita nelle seguenti misure:

C a t e g o r i a	Comune di Verona	Comune di Legnago, S. Bonifacio, Altri Comuni della Provincia di Cologna V. Tre-gnago e S. Giov. Lupatoto					
		Oper.	Imp.	Oper.	Imp.	Oper.	Imp.
a) uomini capi famiglia con una persona a carico		114. -	2850.-	108. -	2700.-	102. -	2550.-

	Oper.	Imp.	Oper.	Imp.	Oper.
b) donne capi famiglia con una persona a carico	95,20	2380.-	90. -	2250.-	85,20 2125.-
c) uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	95,20	2380.-	90.-	2250.-	85,20 2125.-
d) uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e 20 anni	76. -	1900.-	72.-	1800.-	68. - 1700.-
e) donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	68,40	1710.-	64,80	1620.-	61,20 1530.-
f) donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni	60,80	1520.-	57,60	1440.-	54,40 1360.-

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di (L.14,40 per il Comune di Verona, L.13,60 per il primo gruppo di Comuni, L.12,80 per gli altri Comuni) giornaliero per gli operai e di (L.360 per il Comune di Verona, L.337,50 per il primo gruppo di Comuni, L.318,75 per gli altri Comuni) mensili per gli impiegati ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

Per capofamiglia si intende il lavoratore operaio ed impiegato che fruisce di assegni familiari. Il ragguaglio ad ora delle quote sopraindicate si fa dividendo per 8 le quote giornaliero, per 180 le quote mensili.

Per gli apprendisti di età inferiore ai 17 anni, onde permettere alle aziende artigiane la preparazione e l'avviamento dei giovani ai vari mestieri, non vengono fissati i minimi di paga, né indennità, intendendosi vevoli le paghe di fatto esistenti all'entrata in vigore del presente accordo.

Per gli apprendisti di età dai 17 ai 18 anni sui minimi di paga della categoria verrà corrisposta l'indennità di contingenza di cui al ~~paragrafo 2)~~ ridotta del 70% per i primi 6 mesi e del 50% per il secondo semestre dalla data di assunzione. Oltre l'anno verrà corrisposta l'indennità di contingenza nella misura integrale.

Per gli operai che non abbiano completato l'apprendistato, anche se vengono assunti in una bottega in età superiore ai 18 anni, verrà pagato, per gli operai scapoli, l'indennità nella misura ridotta al 50% per il primo semestre, e quella integrale per il rimanente periodo.

A far tempo dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L.20 giornaliera a favore dei lavoratori capi famiglia istituita con decreto 26.9.1944, modificata dal decreto 5.1.45, del Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto, si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

Le ditte artigiane che si trovassero in particolari disagiate condizioni economiche potranno dilazionare il pagamento degli eventuali arretrati in quattro rate quindicinali scadenti non oltre il 31 ottobre 1945.

Il recupero o congruaggio degli eccedenti eventualmente già corrisposti dalle aziende sugli adeguamenti salariali, avverrà naturalmente in modo da esaurirsi entro il 31 ottobre 1945. Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura, contrattualmente o di fatto, praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dalle organizzazioni stipulanti e fatte oggetto di speciali decisioni agli effetti di quanto predetto.

Quanto sopra costituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti successivamente il 15 maggio 1945, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi.

Quanto sopra non si applica ai lavoratori parucchiari, barbieri e lavoratori a domicilio, per i quali sono stati o saranno stipulati accordi a parte.

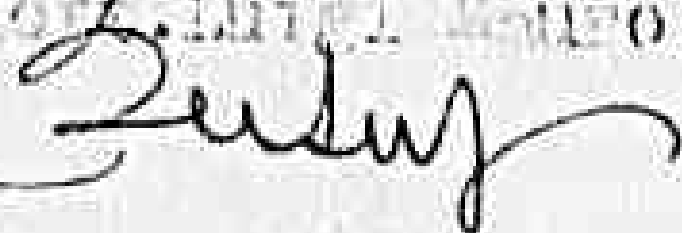
Eventuali contestazioni nell'applicazione di quanto sopra verranno definite, di comune accordo, dalle organizzazioni stipulanti.

4839

4. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto per la Regione delle Venezie, vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Consultivo

Regionale Misto
(Gon. Luigi Mauro)



Allegati: Verbale di riunione del Comitato Consultivo Reg.le Misto in data 14 settembre 1945 -

Verbale di riunione del Comitato Consultivo Prov.le Italiano Misto di Verona in data 4 settembre 1945 -

Accordo tra l'Unione Artigiani e la locale Camera Confederale del Lavoro in data 4 settembre 1945

0 2 4 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO
PER LA REGIONE DELLE VENEZIE

L'anno 1945, il giorno 28 del mese di settembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del comm. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Galò, membro, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Vittorio Bertuzzi, Segretario Generale dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, in sostituzione del dott. Luigi Mauro, Direttore dello stesso, assistito dal dott. Giorgio Fadda.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- Accordo per la concessione di un'indennità di contingenza ai lavoratori dell'artigianato della provincia di ~~Venezia~~ Verona

considerato che l'indennità proposta risulta della stessa misura di quella prevista dall'Ordinanza salariale A.M.G. n. 7 per i lavoratori dell'industria, ridotta rispettivamente del 5, 10 e 15%, a seconda delle località ove risiedono i lavoratori cui essa deve essere applicata;

considerato che tale criterio percentuale di riduzione è stato dettato dal Quartier Generale Alleato, Sottocommissione del Lavoro con comunicazione in data 14 luglio 1945;

considerato che le altre clausole di applicazione dell'Accordo in esame rispondono alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze dell'attività artigiana;



esprime parere favorevole all'accoglimento dell'accordo in esame.

Letto, confermato e sottoscritto.



VERBAL OF MEETING OF
PROVINCIAL JOINT ADVISORY ITALIAN COMMITTEE

The day of 4th Sept '45 in Verona, in the residence of Labour Office, the following members of Provincial Joint Advisory Italian Committee assembled:

Mr. GIUSEPPE TRABUCCHI
Mr. GIOVANNI RIPAMONTI
Mr. GIANFRANCO MILANI

PRESIDENT
VICE PRESIDENT
EMPLOYERS' REPRESENTATIVE

The Committee considers the agreement concerning the Indennità di Contingenza to workmen.

This agreement, after the examination, is submitted to the ratification.

APPROVED

S/ed Giuseppe Trabucchi
President

S/ed Giovanni Ripamonti
Vice-President

S/ed Gianfranco Milani
Employers' Representative

4637

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE ITALIANO
CONSULTIVO MISTO

Addi 4 Settembre 1945 in Verona, presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro si sono riuniti i seguenti membri del C.P.I.C.M.

Avv. GIUSEPPE TRABUCCHI

PRESIDENTE

Sig. GIOVANNI RIPAMONTI

VICE PRESIDENTE

Dr. GIACFRANCO MILANI

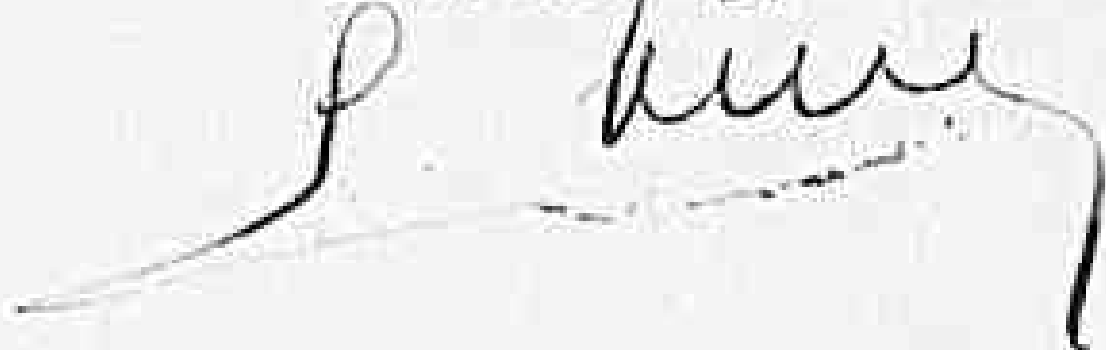
RAPPRESENTANTE DATORI DI LAVORO

Viene sottoposto al Comitato l'accordo riguardante l'indennità di contingenza per gli artigiani che, previo esame, viene proposto per la ratifica.-

Per approvazione:

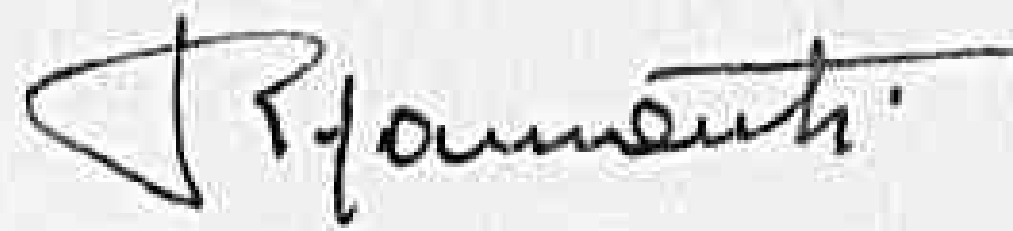
IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe Trabucchi



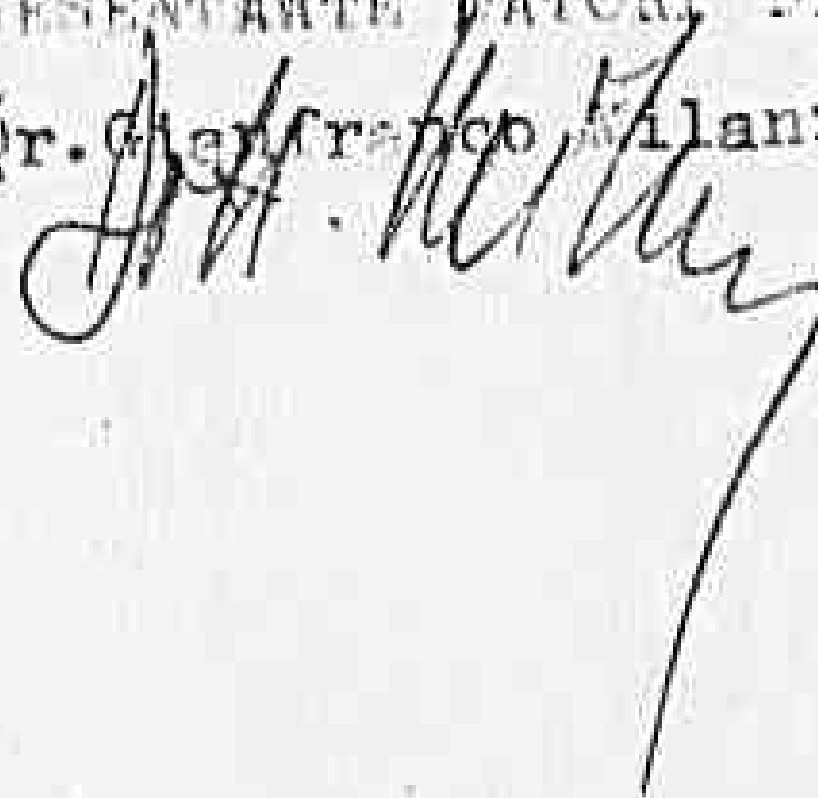
IL VICE-PRESIDENTE

Sig. Giovanni Ripamonti



RAPPRESENTANTE DATORI DI LAVORO

Dr. Gianfranco Milani



4836

Between the workmen of Verona Province, represented by Workmen Union (Mr. Riccardo Arduini - President - and Mr. Fenzi Giuseppe and Bernardi Mario)

a n d

Chamber of Labour represented by Mr. Ripamonti Giovanni - general Secretary

observed the Order No 7 concerning the Indennità di contingenza, from Regional Commissioner of A. M. G. Venezia Region for the application of the conditions of "Patto di Milano" in Verona Province to workers of industry, has agreed as follows:

- I - after the communication dated the 14th July '45 from Allied Headquarters - Labour Sub-Commission, art. 3 the reduction in connection the conditions of Verona Province are established as 5% for Verona Commune; 10% for the Communes of Legnago, San Bonifacio, Cologne Veneta, Tregnago e S. Giovanni Lupatoto; the 15% in the other Communes of the Province.
- 2 - from 1st Aug '45 a daily and monthly Indennità di contingenza, to compare per hour, is established, and for effective working-hours? The above mentioned indemnity will be calculated on the wages effective at the date of 15th May '45.

The Indemnity will remain so established:

4035

Category	Commune of Verona		Comm/s of Legnago, S. Bonifacio, Cologne Veneta, Tregnago and S. Giovanni Lupatoto.-		Other Communes of the Province	
a - Chief-family (male) with I dependent	work/ 114	clerks 2850	work/ 108	clerks 2700	work/ 102	clerks 2550
b - Chief-family (fem.) with I dependent	95.20	2380	90	2250	85.20	2125
c - men not chief-fam. above 20 years of age	95.20	2380	90	2250	85.20	2125
d - men not chief-fam. from 18 to 20 years o.a.	76	1900	72	1800	68	1700
e - women not chief-f. above 20 years of age	68.40	1710	64.80	1620	61.20	1530
f - women not chief-f. from 18 to 20 years o/a	60.80	1520	57.60	1440	54.40	1360

To men and women with 2 or more dependents will be granted another allowance of L.14.40 for Commune of Verona; L.13.60 for the 1st Group of Communes; L.12.80 for the other Communes per day to

O - 2 -

workers, and L.360 for the Commune of Verona L.337,50 for the 1st Group of Communes, L. L.318,75 for the other Communes, per month to clerks, to compare per hour per every dependent after the first and limited to 3 dependent after the first.

Chief of family is the worker or the clerk enjoying family allowances.

The comparison per hour of the above mentioned sums appears dividing in 8 parts the daily sums and in 180 parts the monthly sums.

- 3 - The apprentices under 17 years of age, in order to permit the preparation of the young labourers to the profession are not fixed neither minimum of wage nor indemnity, being valid the wages affective at the date of the present agreement.

To apprentices from 17 to 18 years of age, on the minimum of the rate of category will be granted the Indennità di contingenza in par.2 mentioned less 70% for the half year and 50% for the 2nd half year from the date of engagement. After the year the Indennità di contingenza will be granted completely.

To unmarried workers above 18 years of age who have not finished the learning period, so if engaged in a shop, the indemnity will be paid less 50% for the 1st half year, less 70% for the 2nd half year; to married workers the indemnity will be paid less 70% for the 1st half year and entirely for the remaining

- 4 - period. From 1st Aug '45 the war indemnity of L.20 daily to chief-family workers, established by decree 26 Sept '44, modified by decree 5 Jan '45 from the Government of the so-named - Repubblica Sociale Italiana, is abolished.-

- 5 - The indennità di contingenza does not form in tegral part of the retribution, except only for the reward of annual vacation. It is free from any providence, social and insurance contributions.

- 6 - The workmen Firms in particularly bad conditions, may delay the eventual in arress sums in 4 fortnight rates, not after 31st Oct '45.

- 7 - Recollection or comparison of accounts eventually already granted on the salary equalisation, will be performed in rates not after the 31st Oct '45. Eventual particular conditions concerning payments in kind, contractedly or effectively from Firms to workers, will be taken into consideration from stipulating organizations and submitted to particular decisions concerning the present agreement.

- 3 -

- 8 - The present agreement substitutes any agreement concerning increases of retributions concluded directly between the parts after the 15th May '45, except agreements fixing little increases for equalization.
- 9 - The present agreement does not concern hair-dressers, barbers and journeymen to private houses, for that have been or will be made particular agreements.
- 10 - Eventual contests for the application of present agreement will be explained by mutual consent by the stipulating organizations.

Verona, the 4th Sept '45

F. WORKMEN UNION

4033

F. CHAMBER OF LABOUR

Fra gli artigiani della provincia di Verona, rappresentati dall'Unione Artigiani nelle persone del suo Presidente Rag. Riccardo Arduini e dai Sigg. Fenzi Giuseppe e Bernardi Mario;

e

La Camera del Lavoro rappresentata da un suo Segretario Generale Sig. Ripamonti Giovanni

preso atto dell'ordinanza n° 7 del Commissario Regionale A.M.G. Regione delle Venezie che applica anche nella provincia di Verona le condizioni del "Patto di Milano" per i lavoratori dell'industria relativa all'indennità di contingenza, si concorda quanto segue:

1° - in base alla comunicazione in data 14.7.945 del Quartier Generale Alleato, sotto Commissione del lavoro, art.3, la misura delle riduzioni corrispondenti alle particolari condizioni della provincia di Verona, è precisamente il 5% per il Comune di Verona, il 10% per i Comuni di Legnago, Sambonifacio, Cologna Veneta, Tregnago e S. Giovanni Lupatoto, il 15% per gli altri Comuni della Provincia.-

2° - a partire dal 1° agosto 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera e mensile da raggugiarsi ad ora e da corrispondere per le ore di affettiva prestazione lavorativa.- L'indennità suddetta verrà applicata sulle paghe di fatto esistenti al 15 maggio 1945.-

1032

Detta indennità resta quindi stabilita nelle seguenti misure:

C a t e g o r i a	Comune di	Verona	Comune di Legnago, S. Bonifacio, Cologna V. Tregnago e S. Giovanni Lupatoto.	Altri Comuni della provincia
a) uomini capi famiglia con	Oper.	Imp.	Oper.	Imp.
	2850	108-	2700-	102= 2550=

presopreso atto dell'ordinanza n° 7 del Commissario Regionale A.M.G. Regione delle Venezia Venezia che applica anche nella provincia di Verona le condizioni del "Patto di Milano" per i lavoratori dell'industria relativa all'indennità di contingenza, si concorda quanto segue:

1° - in base alla comunicazione in data 14.7.945 del Quartier Generale Alleato, sotto Commissione del lavoro, art.3, la misura delle riduzioni corrispondenti alle particolari condizioni della provincia di Verona, è precisamente il 5% per il Comune di Verona, il 10% per i Comuni di Legnago, Sambonifacio, Cologna Veneta, Tregnago e S. Giovanni Lupatoto, il 15% per gli altri Comuni della Provincia.-

2° - A partire dal 1° agosto 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera e mensile da raggugiarsi ad ora e da corrispondere per le ore di affettiva prestazione lavorativa.- L'indennità suddetta verrà applicata sulle paghe di fatto esistenti al 15 maggio 1945.-

1032

Detta indennità resta quindi stabilita nelle seguenti misure:

C a t e g o r i a	Comune di Verona		Comune di Legnago, S. Bonifacio, Cologna V. Tre-		Altri Comuni della provincia	
	Oper. II4=	Imp. 2850=	Oper. IO8=	Imp. 2700=	Oper. IO2=	Imp. 2550=
a) uomini capi famiglia con una persona a carico	95.20	2380=	90=	2250=	85.20=	2125=
b) donne capi famiglia con una persona a carico	95.20=	2380=	90=	2250=	85.20=	2125=
c) uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	76.=	1900=	72=	1800=	68.=	1700=
d) uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e 20 anni	68.40	1710=	64.80	1620=	61.20=	1530=
e) donne non c.f. di età superiore ai 20 anni compiuti						

C a t e g o r i a	Comune di Verona		Comune di Legnago, S. Bonifacio, Colona V. e S. Giovanni Lupatoto		Altri Comuni della provincia	
	Oper.	Imp.	Oper.	Imp.	Oper.	Imp.
f) donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni	60.80=	1520=	57.60=	1440=	54.40=	1360=

Agli uomini ed alle donne con due o più persona a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di (L.14.40 per il Comune di Verona, L.13.60 per il primo gruppo di Comuni, L.12.80 per gli altri Comuni) giornaliere per gli operai e di (L.360 per il Comune di Verona, L.337.50 per il primo gruppo di Comuni, L.318.75 per gli altri Comuni) mensili per gli impiegati ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.--

Per capo famiglia si intende il lavoratore operaio ed impiegato che fruisce di assegni famigliari.-- Il ragguaglio ad ora delle quote sopraindicate si fa dividendo per 8 le quote giornaliere, per 180 le quote mensili.--

32-- Per gli apprendisti di età inferiore ai 17 anni, onde permettere alle aziende artigiane la preparazione e l'avviamento dei giovani ai vari mestieri, non vengono fissati i minimi di paga, nè indennità, intendendosi valevoli le paghe di fatto esistenti all'entrata in vigore del presente accordo.--

Per gli apprendisti di età dai 17 ai 18 anni sui minimi di paga della categoria verrà corrisposta l'indennità di contingenza di cui al paragrafo 2) ridotta del 70% per i primi 6 mesi e del 50% per il secondo semestre dalla data di assunzione.-- Oltre l'anno verrà corrisposta l'indennità di contingenza nella misura integrale.--

Per gli operai che non abbiano completato l'apprendistato anche se vengono assunti in una bottega in età superiore ai 18 anni verrà pagato, per gli operai scapoli, l'indennità nella misura ridotta al 50% per il primo semestre, ridotta al 70% per il secondo semestre, per i coniugati verrà pagata l'indennità ridotta al 70% per il primo semestre e quella integrale per il rimanente periodo.--

= 3 =

4° - A far tempo dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L.20 giornaliere a favore dei lavoratori capi famiglia istituita con decreto 26.9.1944, modificata dal decreto 5.1.45, dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.-

5° - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto, si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie. - Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.-

6° - Le ditte artigiane che si trovassero in particolari disagiate condizioni economiche potranno dilazionare il pagamento degli eventuali arretrati in quattro rate quindicinali scadenti non oltre il 31 ottobre 1945

7° - Il recupero o congruaggio degli acconti eventualmente già corrisposti dalle aziende sugli adeguamenti salariali, avverrà ratealmente in modo da esaurirsi entro il 31 ottobre 1945.- Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura, contrattualmente o di fatto, praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dalle organizzazioni stipulanti e fatto oggetto di speciali decisioni agli effetti del presente accordo.- AC30

8° - Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti successivamente il 15 maggio 1945, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi.-

9° - Il presente accordo non si applica ai lavoratori parrucchieri, barbieri e lavoratori a domicilio, per i quali sono stati o saranno stipulati accordi a parte.-

10° - Eventuali contestazioni nell'applicazione del presente accordo verranno definiti, di comune accordo, dalle organizzazioni stipulanti. -

Verona, 4 settembre 1945

per l'Unione Artigiani

Antonio Riccardi
Bernardo Frario
Luigi Giuseppe

per la Camera del Lavoro

R. J. J. J.

Verona Porters employed by University of Verona

ORDINANZA SUI SALARI N. 38

AUMENTO DELLE TARIFFE SALARIALI PER I FACCHINI ADETTI AGLI
AMMASSI CEREALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Il C.R.I.C.E., avendo preso in esame un accordo sottoposto dai rappresentanti autorizzati dei "Consorti Agrari" e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro", ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato le seguenti tariffe salariali per i facchini addetti agli ammassi cereali della Provincia di Verona, tariffe da applicarsi per la stagione 1945.

OPERAZIONI COMPLESSE

A- Entrata del grano nei magazzini:

- | | |
|--|--|
| a) scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 m., mesatura e vuotatura sacchi..&. 4.= | |
| b) Scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 metri e pesatura....." 3.26 | |
| c) Scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 m. e vuotatura sacchi....." 2.92 | |
| d) solo scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 metri....." 2.56 | |
| e) scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 m., pesatura ed accastamento sino a m. 1.80....." 4.= | |
| f) scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 m. ed accastamento fino a metri 1.80....." 3.26 | |

B- Uscita dei cereali dai magazzini:

- | | |
|--|--|
| a) insaccatura, pesatura ed egalizzazione e sacco singolo e carico su veicolo ad una distanza non superiore ai 30 metri.....&. 6.= | |
| b) insaccatura e carico su veicolo posto ad una distanza non superiore ai 30 metri....." 4.= | |

lavoro", ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato le seguenti tariffe salariali per i facchini addetti agli ammassi cereali della Provincia di Verona, tariffe da applicarsi per la stagione 1945.

OPERAZIONI COMPLETE

A- Entrata del grano nei magazzini:

- a) scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30m., mesatura e vuotatura sacchi...£. 4.=
- b) Scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 metri e pesatura....." 3.26
- c) Scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 m. e vuotatura sacchi....." 2.92
- d) solo scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 metri....." 2.56
- e) scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 m., pesatura ed accastamento sino a m. 1.80....." 4.=
- f) scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 m. ed accastamento fino a metri 1.80....." 3.25

B- Uscita dei cereali dai magazzini:

- 1029
- a) insaccatura, pesatura ed egalizzazione a sacco singolo a carico su veicolo ad una distanza non superiore ai 30 metri.....£. 6.=
 - b) insaccatura e carico su veicolo posto ad una distanza non superiore ai 30 metri....." 4.=
 - c) pesatura, egalizzazione a sacco singolo e carico su veicolo ad una distanza non superiore ai m. 30....." 3.26
 - d) solo carico su veicolo posto ad una distanza non superiore ai 30 metri....." 2.56

C- Operazione di trasbordo dei cereali:

- a) da carro ferroviario a veicolo sotto carico e viceversa, senza pesatura.....£. 2.56

./.

- 2 -

- b) da carro ferroviario a veicolo sotto carico e viceversa£. 2.92
- c) da carro ferroviario a veicolo posto ad una distanza non superiore ai 30 metri, senza pesatura e viceversa....." 3.26
- d) da carro ferroviario a veicolo posto ad una distanza non superiore ai metri 30 con pesatura e viceversa....." 4.=

D) Immissione del grano ed estrazione dei cereali nelle a dalle fosse:

- 1) Immissione del grano nelle fosse:
- a) trasporto da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura.....£. 3.26
- b) idem senza pesatura....." 2.56
- 2) Estrazione dei CEREALI dalla fossa:
- a) elevazione cereali a ciglio fossa, insaccatura, pesatura e carico su veicolo a ciglio fossa....." 8.72
- b) elevazione cereali a ciglio fossa, insaccatura, pesatura e carico su veicolo posto ad una distanza non superiore ai 30 metri....." 9.10
- c) idem senza pesatura....." 7.80
- d) elevazione cereali a ciglio fossa....." 5.52

OPERAZIONI SINGOLE

- E) Le singole operazioni sottoelencate dovranno essere compensate come appresso:
- a) insaccatura e legatura.....£. 1.48
- b) pesatura ed egalizzazione a sacco singolo...." 1.01
- c) carico....." 2.92
- d) scarico e vuotatura sacchi....." 3.27
-" 1.48

D) Immissione del grano ed estrazione dei cereali nelle a dalle fosse:

- 1) Immissione del grano nelle fosse:
 - a) trasporto da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura.....f. 3.26
 - b) idem senza pesatura....." 2.56
- 2) Estrazione dei CEREALI dalla fossa:
 - a) elevazione cereali a ciglio fossa, insaccatura, pesatura e carico su veicolo a ciglio fossa....." 8.72
 - b) elevazione cereali a ciglio fossa, insaccatura, pesatura e carico su veicolo posto ad una distanza non superiore ai 30 metri....." 9.10
 - c) idem senza pesatura....." 7.80
 - d) elevazione cereali a ciglio fossa....." 5.52

OPERAZIONI SINGOLE

- E) Le singole operazioni sottoelencate dovranno essere compensate come appresso:
- a) insaccatura e legatura.....f. 1.48
 - b) pesatura ed egualizzazione a sacco singolo...." 1.01
 - c) carico....." 2.92
 - d) scarico e vuotatura sacchi....." 3.27
 - e) travasatura da sacco a sacco....." 1.48
 - f) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento fino a metri 1.80 e vuotatura....." 0.75
 - g) paleggiatura....." 1.01

Per una delle seguenti voci accessorie che si rendesse necessaria per l'effettuazione delle operazioni sopra specificate, viene stabilito un aumento delle tariffe nella misura a fianco di ciascuna indicato:

./.

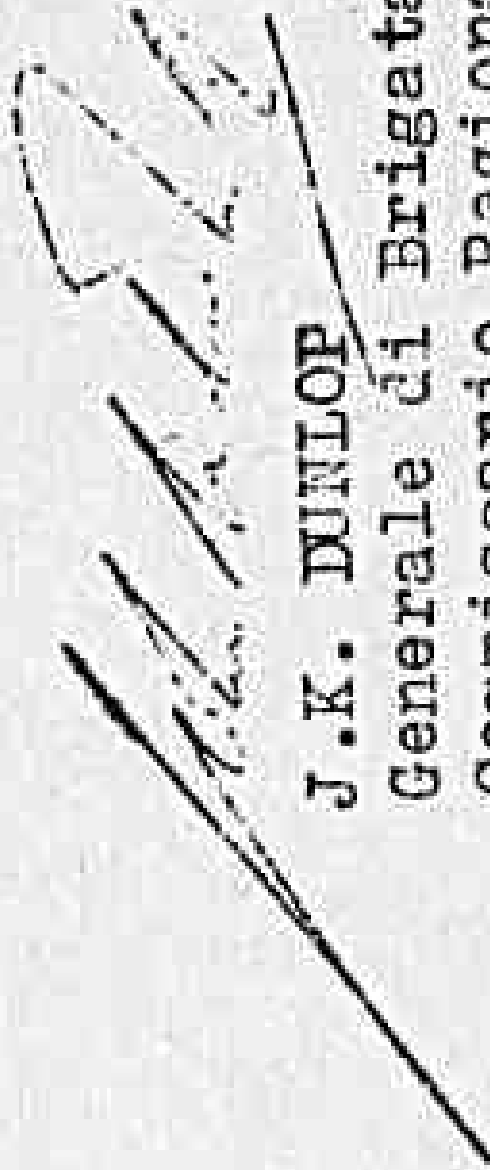
- 3 -

- 1) - per ogni distanza di m. 30 o frazione che si rendesse necessario percorrere oltre i primi 30 metri.£. 1.48
- 2) - in caso di magazzini sotterranei od a piani superiori, per ciascun piano....." 2.19
- 3) - per l'accatastamento dei sacchi e per la vuotatura di essi (alla rinfusa) ad altezza superiore ai m. 1.30....." 1.48

Le tariffe di cui al presente accordo economico sono comprensive degli oneri assicurativi, infortunistici, sociali, assegni familiari, ecc. onai che rimangono a completo carico dei facchini.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, C.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.


J.K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale
Regione delle Venezie AMG

Datato oggi 17 Settembre 1945.

4020

Subject: Agreement for the increase of the wage tariffs for the porters employed in the cereal heaps - Verona Province -

To: A.M.C. Regional Commissioner - Venezia Region - (to attention of the Regional Labour Officer) -

From: Regional Italian Joint Advisory Committee - Venezia Region - Recommendation n.° 44 (3rd August 1945).

#38

1. Here enclosed an agreement made in Verona on the 3rd August 1945 between the local Provincial "Consorti Agrari" and the "Camera Confederale del Lavoro", proposed from the Regional Italian Joint Advisory Committee to the Provincial Italian Joint Advisory Committee of Verona.
2. The R.I.J.A.C. approves it.
3. The R.I.J.A.C., having examined the agreement and considered that:
 - the proposal is of the same nature of the items established in the National Tariff Agreement until in force in the Southern Italy, with the increase of the 100 %;
 - the above increase is proportioned to the increased cost of living in Verona/Province;
 approves it.

Here are the new tariffs:

GLOBAL WORKS:

A) Entrance of the corn to the warehouses:

- a) unloading from a vehicle located no more distant than 30 m., weighing and emptying of sacks £. 4,=
- b) unloading from a vehicle located no more distant than 30 m. and weighing " 3,26
- c) unloading from a vehicle located no more distant than 30 m. and emptying " 2,92
- d) only unloading from a vehicle located no more distant than 30 meter " 2,56
- e) unloading from a vehicle located no more distant than 30 meters, weighing and heap as far as m. 1,80 " 4,=
- f) unloading from a vehicle located no more distant than 30 meter and heap as far as m. 1,80 " 3,26

B) GOING OUT OF THE CEREALS FROM THE WAREHOUSES:

- a) sacking, weighing and "egalizzazione" for each sack and loading on vehicle no more distant than 30 m... " 6,=

- b) sacking and loading on vehicle no more distant than 30 m. £. 4,=
- c) weighing, "egalizzazione" for each sack and loading on vehicle no more distant than 30 m. " 3,26
- d) only loading on vehicle no more distant than 30 m. ... " 2,56
- C) Work of trans-shipment of the cereals:
- a) from railway carriage to vehicle under loading and vice versa without weighing " 2,56
- b) from railway carriage to vehicle under loading with weighing and vice versa " 2,92
- c) from railway carriage to vehicle no more distant than 30 m. without weighing and vice versa " 3,26
- d) from railway carriage to vehicle no more distant than 30 m. with weighing and vice versa " 4,=
- D) Letting in of the CORN into the pits and digging out of the Cereals from the pits:
- 1) Letting in of the corn into the pits:
- a) transport from the vehicle to the pit-side, weighing and emptying " 3,26
- b) as above mentioned without weighing " 2,56
- 2) Digging out of the Cereal from the pit:
- a) elevation of the cereals to the pit-side, sacking, weighing and loading on vehicle located at the pit-side" 8,72
- b) elevation of the cereals to the pit-side, sacking, weighing and loading on vehicle no more distant than 30 m. " 9,10
- c) as above mentioned without weighing " 7,80
- d) elevation of the cereals to the pit-side :....." 5,52

SINGLE WORKS:

E) Here is the reward for the above simple works:

- a) sacking and tying £. 1,48
- b) weighing and "egalizzazione" for each sack " 1,01
- c) loading " 2,92
- d) unloading and emptying of the sacks " 3,27
- e) decanting from sack to sack " 1,48
- f) displacement and handling of the sacks with heap to 1,80 m. and emptying " 0,75
- g) shoveling " 1,01

- 2 -

Here is the increase of the tariffs for the items necessary for the executions of the above works:

- 1) - for the distance of 30 m. or fraction wanting
besides the first 30 m. £. 1,48
- 2) - for underground warehouses or ~~the~~ upper floors,
for each floor " 2,19
- 3) - for the heap of the sacks and their emptying
(confusedly) at the height superior to 1,80 m. " 1,48

The above tariffs include the insurance, accident and social contributions and the family allowances, etc. which at the charge of the porters.

4. The College of the R.I.J.A.C. - Venezia Region - votes for this proposal.

The Secretary of the R.I.J.A.C.
(dott. Luigi Mauro)



- Enclosures: - Minutes of meeting of the R.I.J.A.C. on the 3rd September 1945 -
- Agreement between the local Provincial "Consorzi Agrari" and the "Camera Confederale del Lavoro" on the 3rd August 1945.

4026

Oggetto: Accordo per l'aumento delle tariffe salariali per i facchini addetti agli ammassi cereali della Provincia di Verona.

Al: Commissario Regionale dell'A.M.G. Regione delle Venezie
(all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Misto della Regione delle Venezie

Relazione alla segnalazione n. 44 del 3 Agosto 1945

1. - Si allega un Accordo stipulato in Verona il 3 agosto 1945 tra i locali Consorzi Agrari Provinciali e la Camera Confederale del Lavoro, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto dal Comitato Consultivo Provinciale di Verona per il prescritto parere.
2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto esprime parere favorevole circa l'approvazione di dette tariffe ai salariati interessati.
3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame dell'Accordo, considerato che quanto proposto all'esame si attiene alle voci contemplate dall'Accordo tariffario nazionale fin qui in vigore nell'Italia Settentrionale, maggiorandone le tariffe di circa il 100%;
considerato che tale aumento appare adeguato all'aumentato costo della vita nella Provincia di Verona, esprime parere favorevole all'accoglimento dell'Accordo stesso.

Le nuove tariffe sono le seguenti:

4025

OPERAZIONI COMPLESSE

A) Entrata del grano nei magazzini

- | | |
|--|--------|
| a) scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 m., pesatura e vuotatura sacchi | £. 4,- |
| b) scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 metri e pesatura | " 3,26 |
| c) scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 m. e vuotatura sacchi | " 2,92 |

- d) solo scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 metri £. 2.56
- e) scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 metri, pesatura ed accatastamento sino a m. 1.80 " 4.-
- f) scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 metri ed accatastamento fino a metri 1.80 " 3,26

B) Uscita dei Cereali dai Magazzini

- a) insaccatura, pesatura ed egalizzazione a sacco singolo e carico su veicolo ad una distanza non superiore ai 30 metri " 6,-
- b) insaccatura e carico su veicolo posto ad una distanza non superiore ai 30 metri " 4,-
- c) pesatura, egalizzazione a sacco singolo e carico su veicolo ad una distanza non superiore ai metri 30 " 3,26
- d) solo carico su veicolo posto ad una distanza non superiore ai 30 metri " 2,56

C) Operazione di trasbordo dei cereali

- a) da carro ferroviario a veicolo sotto carico e viceversa senza pesatura " 2.56
- b) da carro ferroviario a veicolo sotto carico con pesatura e viceversa " 2.92
- c) da carro ferroviario a veicolo posto ad una distanza non superiore ai 30 metri senza pesatura e viceversa " 3.26
- d) da carro ferroviario a veicolo posto ad una distanza non superiore ai metri 30 con pesatura e viceversa " 4.-

D) Immissione del GRANO ed estrazione dei

Cereali nelle e dalle fosse

- 1) Immissione del Grano nelle fosse
- a) trasporto da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura " 3.26
- b) idem senza pesatura " 2.56

= 2 =

2) Estrazione dei CEREALI dalla fossa

a) elevazione cereali a ciglio fossa, insaccatura, pesatura e carico su veicolo a ciglio fossa	£.	8.72
b) elevazione cereali a ciglio fossa, insaccatura pesatura e carico su veicolo posto ad una distanza non superiore ai 30 metri	"	9.10
c) idem senza pesatura	"	7.80
d) elevazione cereali a ciglio fossa	"	5.52

OPERAZIONI SINGOLE

E) Le singole operazioni sottoelencate dovranno essere compensate come appresso:

a) insaccatura e legatura	"	1.48
b) pesatura ed egalizzazione a sacco singolo	"	1.01
c) carico	"	2.92
d) scarico e vuotatura sacchi	"	3.27
e) travasatura da sacco a sacco	"	1.48
f) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento fino a metri 1.80 e vuotatura	"	0.75
g) paleggiatura	"	1.01

Per una delle seguenti voci accessorie che si rendesse necessaria per l'effettuazione delle operazioni sopra specificate, viene stabilito un aumento delle tariffe nella misura a fianco di ciascuna indicato:

1) - per ogni distanza di m. 30 o frazione che si rendesse necessario percorrere oltre ai primi m. 30	£.	1.48
2) - in caso di magazzini sotterranei od a piani superiori, per ciascun piano	"	2.19
3) - per l'accatastamento dei sacchi e per la vuotatura di essi (alla rinfusa) ad altezza superiore ai m. 1,80	"	1.48

Le tariffe di cui al presente Accordo economico sono comprensive degli oneri assicurativi, infortunistici, sociali, assegni familiari, ecc., oneri che rimangono a completo carico dei facchini.

- 4) - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.le Misto
(dott. Luigi Mauro)

Allegati: - verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Misto in data 3 settembre 1945 -

Accordo fra i locali Consorzi Agrari Provinciali e la Camera Confederale del Lavoro in data 3 agosto 1945

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO
DELLA REGIONE VENETA.

L'anno 1945, il giorno 3 del mese di settembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

Era anche presente il dott. Luigi Mauro, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Giorgio Fadda.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- accordo per l'aumento delle tariffe salariali per i facchini addetti agli ammassi cereali della Provincia di Verona -

considerato che l'Accordo proposto all'esame si attiene alle voci contemplate dall'Accordo tariffario nazionale fin qui in vigore nell'Italia Settentrionale, maggiorandone le tariffe di circa il 100%;

considerato che tale aumento appare adeguato all'aumentato costo della vita nella Provincia di Verona;
esprime parere favorevole all'approvazione dell'Accordo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto



P.C.C.

4023

PROVINCIAL AGREEMENT FOR THE TARIFFS TO BE GRANTED TO THE FREE PORTERS WHO MAKE WORKS OF PORTERAGE CONCERNING THE ENTRANCE OF THE CORN AND THE GOING OUT OF THE CEREALS INTO AND FROM THE PEOPLE BARNS.

Verona August 3rd 1945

b e t w e e n

the PROVINCIAL "CONSORZIO AGRARIO" of Verona

a n d

the "CAMERA DEL LAVORO" of Verona

which held a meeting in the Provincial Labour Office of Verona. The present economic agreement has been made for the Provincial territory, equalization of the above tariffs with those which will be eventually fixed in a agreement of a regional meeting excepted, for all free porters united or not in "Carovana" who make works of portorage concerning the entrance of the corn and the going out of the cereals into and from the people barns.

GLOBAL WORKS:

A) Entrance of the corn to the warehouses:

- a) unloading from a vehicle located no more distant than 30 m., weighing and emptying of sacks £. 4,-
- b) unloading from a vehicle located no more distant than 30 m. and weighing " 3,26
- c) unloading from a vehicle located no more distant than 30 m. and emptying " 2,92
- d) only unloading from a vehicle located no more distant than 30 meter " 2,56
- e) unloading from a vehicle located no more distant than 30 meter, weighing and heap as far as m. 1,80 " 4,-
- f) unloading from a vehicle located no more distant than 30 meter and heap as far as m. 1,80 " 3,26

B) Going out of the cereals from the warehouses:

- a) sacking, weighing and "egalizzazione" for each sack and loading on vehicle no more distant than 30 m. 6,-
- b) sacking and loading on vehicle no more distant than 30 m. " 4,-

- c) weighing, "egalizzazione" for each sack and loading on vehicle no more distant than m. £. 3,26
- d) only loading on vehicle no more distant than 30 m " 2,56

c) - Work of trans-shipment of the cereals:

- a) from railway carriage to vehicle under loading and vice versa without weighing " 2,56
- b) from railway carriage to vehicle under loading with weighing and vice versa " 2,92
- c) from railway carriage to vehicle no more distant than 30 m. without weighing and vice versa " 3,26
- d) from railway carriage to vehicle no more distant than 30 m. with weighing and vice versa " 4,-

D) - Letting in of the CORN into the pits and digging out of the Cereals from the pits:

1) - Letting in of the corn into the pits:

- a) - transport from the vehicle to the pit-side, weighing and emptying £. 3,26
- b) - as above mentioned without weighing " 2,56

2) - Digging out of the Cereals from the pit:

- a) - elevation of the cereals to the pit-side, sacking weighing and loading on vehicle located at the pit-side " 8,72
- b) - elevation of the cereals to the pit-side, sacking weighing and loading on vehicle no more distant than 30 m. 9,10
- c) - as above mentioned without weighing 7,80
- d) - elevation of the cereals to the pit-side " 5,52

SIMPLE WORKS:

E) - Here is the reward for the above simple works:

- a) - sacking and tying " 1,48
- b) - weighing and "egalizzazione" for each sack ... " 1.01
- c) - loading " 2,92
- d) - unloading ..and.emptying.of.the.sacks..... " 3,27
- e) - decanting from sack to sack " 1,48
- f) - displacement and handling of the sacks heap to 1,80 m. and emptying " 0,75
- g) - shoveling " 1.01

- 2 -

Here is the increase of the tariffs for the items necessary for the executions of the above works:

- | | |
|--|---------|
| 1) - for the distance of 30 m. or fraction wanting besides the first 30 m. | £. 1,48 |
| 2) - for underground warehouses or upper floors, for each floor | " 2,19 |
| 3) - for the heap of the sacks and their emptying (confusedly) at the height superior to 1,80 m. | " 1,48 |

The above tariffs include the insurance, accident and social contributions and the family allowances, etc. which at the charge of the porters.

4021

ORDINANZA SUI SALARI N. 41

INDEMNITA' DI CONTINGENZA AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI VERONA.

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottoposto dai rappresentanti autorizzati della Associazione dei Commercianti e dai rappresentanti autorizzati della Camera Commerciale del Lavoro di Verona, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato di stabilire la seguente indennità temporanea mensile a favore dei lavoratori del commercio della Provincia di Verona, con decorrenza dal 1° Agosto 1945.

- a) = Ai lavoratori di qualunque età e sesso che percepiscono gli assegni familiari per i figli a carico.....£. 2.700.=
- b) = Ai lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono gli assegni familiari senza figli ma con persona a carico£. 2.300.=
- c) = Ai lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, di età superiore ai 18 anni.....£. 1.400.=
- d) = Ai lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, di età inferiore ai 18 anni.....£. 600.=

per il personale femminile delle categorie b)c)d) gli importi come sopra stabiliti vengono ridotti in ragione del 20%.

L'indennità di contingenza di cui sopra assorbe, a far tempo dal 1° Agosto 1945, l'indennità di guerra (£.20.= al giorno per chi usufruisce degli assegni familiari) istituita con decreto 5 Gen. 1945.

L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante delle retribuzioni ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il periodo annuale di ferie effettivamente godute e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

L'indennità di contingenza assorbe tutte le retribuzioni accordate come carovita dopo il 25 aprile 1945, fatta esclusione per quegli aumenti integrativi stipulati o in corso di

temporanea mensile a Verona, con decorrenza dal 1° Agosto 1945.

- a) = Ai lavoratori di qualunque età e sesso che percepiscono gli assegni familiari per i figli a carico.....£. 2.700.=
- b) = Ai lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono gli assegni familiari senza figli ma con persona a carico£. 2.300.=
- c) = Ai lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, di età superiore ai 18 anni.....£. 1.400.=
- d) = Ai lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, di età inferiore ai 18 anni.....£. 600.=

Per il personale femminile delle categorie b)c)d) gli importi come sopra stabiliti vengono ridotti in ragione del 20%.

L'indennità di contingenza di cui sopra assorbe, a far tempo dal 1° Agosto 1945, l'indennità di guerra (£.20.= al giorno per chi usufruisce degli assegni familiari) istituita con decreto 5 Gennaio 1945.

L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante delle retribuzioni ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il periodo annuale di ferie effettivamente godute e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

L'indennità di contingenza assorbe tutte le retribuzioni accordate come carovita dopo il 25 aprile 1945, fatta esclusione per quegli aumenti integrativi stipulati o in corso di stipulazione fra le due organizzazioni.

Da quanto sopra sono esclusi i lavoratori panettieri ed i camerieri dei bar, caffè, ristoranti, carrellisti di stazionario e mense del popolo (questi ultimi se retribuiti a percentuale) per i quali verrà stipulato un accordo a parte.

Per tutti i lavoratori che usufruiscono del vitto in natura l'indennità di contingenza verrà ridotta a tutti gli effetti del 50%.

./.

- 2 -

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, è dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.W. Dunlop O.B.E., I.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

J.W. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale
AMG Regione delle Venezie

Datato oggi 1° Ottobre 1945.

WAGE ORDER NO. 41

TEMPORARY MONTHLY INDEMNITY FOR WORKERS EMPLOYED BY COMMERCIAL
ENTERPRISES OF VERONA PROVINCE

The REGIONAL having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the "Associazione dei Commercialisti" and the authorized representatives of the Camera Confederale del Lavoro of Verona Province and in consideration of the facts presented have recommended to the following temporary monthly indemnity be granted to the Commercial Workers of Verona Province, which indemnity is to come into full force and effect as of August 1st, 1945.

- a) To male and female workers of any age receiving family allowances for dependant sons..... L. 2,700.=monthly.
- b) To male workers of any age receiving family allowance, without sons but with one dependant.... L. 2,300.=monthly.
- c) To male workers with no family allowances, over 10 years of age..... L. 1,400.=monthly.
- d) To male workers with no family allowances, under 10 years of age..... L. 600.=monthly.

To female personnel of categories b-c-d-; the above mentioned sums are reduced 20%.

The daily wage is reached by dividing the above ¹⁹mentioned sums by 25.

The contingency indemnity of the above a Article absorbs from the 1st August 1945, war indemnity (220 per day to whom receives family allowances) established by the decree of 5th January 1945.

The indemnity of contingency is not an integrating part of the retribution for any purpose, with the exception of the yearly period of holidays really enjoyed. Besides, the indemnity of contingency is exempt from any social and insurance contribution of a previdencial character.

The indemnity of contingency absorbs all the retributions granted as "Carovita" after the 25th April 1945, except those integrative increases stipulated or in course of stipulation between the two organizations.

and effect as of August 1st, 1945.

- a) To male and female workers of any age receiving family allowances for dependant sons..... L. 2,700.=monthly.
- b) To male workers of any age receiving family allowance, without sons but with one dependant.... L. 2,300.=monthly.
- c) To male workers with no family allowances, over 10 years of age..... L. 1,400.=monthly.
- d) To male workers with no family allowances, under 10 years of age..... L. 500.=monthly.

To female personnel of categories b-c-d-, the above mentioned sums are reduced 20%.

The daily wage is reached by dividing the above ¹⁹mentioned sums by 25.

The contingency indemnity of the above article absorbs from the 1st August 1945, war indemnity (£20 per day to whom receives family allowances) established by the decree of 5th January 1945.

The indemnity of contingency is not an integrating part of the retribution for any purpose, with the exception of the yearly period of holidays really enjoyed. Besides, the indemnity of contingency is exempt from any social and insurance contribution of a previdencial character.

The indemnity of contingency absorbs all the retributions granted as "Carovita" after the 25th April 1945, except those integrative increases stipulated or in course of stipulation between the two organizations.

Bakers, barmen, waiters of coffee-houses, of restaurants, ambulant waiters of railway station and messes for the people (these workers are payed with a percentage) are excluded from this agreement. For these workers a separate agreement will be made.

To workers payed foods in kind, the indemnity of contingency will be reduced 50%

THUSFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorised agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

WHEREFORE, I, J.M. DUNLOP, O.E.E., M.C., T.D., Brigadier,
Regional Commissioner, Venezia Region, Allied Military Govern-
ment, by virtue of the powers vested in me, accept the recom-
mendation of this Committee, approve the schedule set forth
above.



J.M. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner,
Allied Venezia Region

Dated this 1st day of October 1945.

418

ORDINANZA SUI SALARI N. 41

INDEMNITA' DI CONTINGENZA AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI VERONA.

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati della Associazione dei Commercianti e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro di Verona, ed in considerazione dei fatti esposti, si ha raccomandato di stabilire la seguente indennità temporanea mensile a favore dei lavoratori del commercio della provincia di Verona, con decorrenza dal 1° agosto 1945.

- a) - Ai lavoratori di qualunque età e sesso che percepiscono gli assegni familiari per i figli a carico.....L. 2.700.=
- b) - Ai lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono gli assegni familiari senza figli ma con persona a carico.....L. 2.300.=
- c) - Ai lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, di età superiore ai 16 anni.....L. 1.400.=
- d) - Ai lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, di età inferiore ai 16 anni.....L. 600.=

Per il personale femminile delle categorie b) c) d) gli importi come sopra stabiliti vengono ridotti in ragione del 20%.

L'indennità di contingenza di cui sopra assorbe, a far tempo dal 1° agosto 1945, l'indennità di guerra (L. 20.= al giorno per chi usufruisce degli assegni familiari) istituita con Decreto 3 gennaio 1945.

L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante delle retribuzioni ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il periodo annuale di ferie effettivamente godute e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

L'indennità di contingenza assorbe tutte le retribuzioni accordate come carovita dopo il 25 aprile 1945, fatta esclusione per quegli aumenti integrativi stipulati o in corso di stipu-

lazione fra le due organizzazioni.

Da quanto sopra sono esclusi i lavoratori panettieri ed i camerieri dei bar, caffè, ristoranti, carrellisti di stazione e mense del popolo (questi ultimi se retribuiti a percentuale) per i quali verrà stipulato un accordo a parte.

Per tutti i lavoratori che usufruiscono del vitto in natura l'indennità di contingenza verrà ridotta a tutti gli effetti del 50 %.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.



J.K. DUNLOP
Generale di Brigata,
Commissario Regionale,
AMG Regione delle Venezie

Datato oggi 1° Ottobre 1945.

4016

SUBJECT: Agreement for a temporary monthly indemnity to the workers depending on commercial Firms of Verona.

TO: "A.M.G. Regional Commissioner, Venezie Region (to attention of Regional Labour Officer)

FROM: Regional Italian Joint Advisory Committee Venezie Region.

Recommendation n° 52 (4th September 1945)

Wage Order 41 =====

1. Here enclosed an agreement, made in Verona on the 4th September 1945 between the "Associazione dei Commercianti" and the "Camera Confederale del Lavoro" of Verona, and recommended to the R.I.J.A.C. from P.I.J.A.C. of Verona.
2. The R.I.J.A.C. of Venezie Region approves the above agreement for workers depending on commercial Firms of Verona.
3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement and considering that the above indemnity is of the same nature as the indemnity granted for the same workers category of Venice Province by A.M.G. ordinance n° 10 on 21th July 1945, recommends it.
4. The indemnity starting from 1 th August 1945 is as follows:
 - a) to male and female workers of any age receiving family allowances for depending sons L. 2.700.= monthly
 - b) to male workers of any age receiving family allowances, without sons but with a depending person L.2.300.=Monthly
 - c) to male workers not enjoying family allowances above 18 years old L. 1.400.= monthly.
 - d) to male workers not enjoying family allowances under 18 years old L. 600.= monthly

To female personnel of cat. b - c - c -, the above mentioned sums are reduced of 20 %.

The computations per day of monthly above mentioned sums, appears dividing this sums in 25 parts.

The indemnity of contingency of the preced. art. contains, from 1st Aug"45 the war indemnity (L. 20 per day to whom receives family allowances) established by decree 5th January 1945.

The indemnity of contingency does not form integral part of the rewards, except only for annual effectively kept holidays and the weekly holidays.
It is free from any providence, social and insurance contributions.

The indemnity of contingency as the present agreement, contains any contributions as "carovita" after the 25th April '45, except those integrant increases already made or in course of stipulation between the two organizations.

Are excluded bakers and men of bars, coffee-houses and hotels and ambulant men of railway Station and messes people (these last men if payed with percentage) for that a separate agreement will be made.

To workers payed foods in kind, the indemnity of contingency will be reduct of 50 % .-

All the members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

Luigi Mauro
Secretary of the R.I.J.A.C.
(doot. Luigi Mauro)

Here enclosed :

- Report of the meeting of the R.I.J.A.C. Venezia Region on the 14th September 1945
- Report of the meeting of P.I.J.A.C. of Verona Province on the 4 September 1945
- Text of the agreement made between the "Associazione dei Commercianti" e la Camera Confederale del Lavoro di Verona

Oggetto: Accordo per la concessione di un'indennità di contingenza ai dipendenti delle aziende commerciali della Provincia di Verona.

Al: Commissario Regionale dell'A.M.G. della Regione Veneta (all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro).

Dal: Comitato Consultivo Regionale Misto della Regione Veneta.

Relazione alla segnalazione n.° 52 (4 settembre 1945) -

1. Si allega un accordo stipulato in Verona il giorno 4 del mese di settembre 1945 tra l'Associazione dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro di Verona, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto dal Comitato Consultivo Provinciale Misto di Verona, per il prescritto parere.
2. Il Comitato Consultivo Regionale Misto esprime parere favorevole circa l'applicazione di detto accordo alla categoria interessata.
3. Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame dell'Accordo, considerato che l'indennità proposta è inferiore a quella già concessa alla stessa categoria di lavoratori nella Provincia di Venezia con Ordinanza salariale A.M.G. n.° 10 in data 21 luglio 1945, ne raccomanda l'accoglimento.

Detta indennità, con decorrenza 1° agosto 1945, è stabilita nella seguente misura:

- A) - Ai lavoratori di qualunque età e sesso che percepiscono gli assegni familiari per i figli a carico £. 2.700,= mensili (duemilasettecento)
- B) - Ai lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono gli assegni familiari senza figli ma con persona a carico £. 2.300,= mensili (duemilatrecento)
- C) - Ai lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, di età superiore ai 18 anni £. 1.400,= mensili (millequattrocento)
- D) - Ai lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, di età inferiore ai 18 anni £. 600,= mensili (seicento).

Per il personale femminile delle categorie B) C) D) gli importi come sopra stabiliti vengono ridotti in ragione del 20 % (venti per cento).

Il ragguglio a singola giornata delle quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesimo..

L'indennità di contingenza di cui sopra assorbe, a far tempo dal 1° agosto 1945, l'indennità di guerra (£. 20 al giorno per chi usufruisce degli assegni familiari) istituita con decreto 5 gennaio 1945.

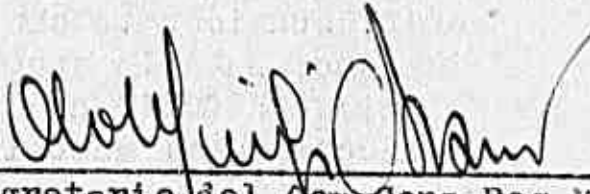
L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante delle retribuzioni ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il periodo annuale di ferie effettivamente godute, e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

L'indennità di contingenza assorbe tutte le retribuzioni accordate come carovita dopo il 25 aprile 1945, fatta esclusione per quegli aumenti integrativi stipulati o in corso di stipulazione fra le due organizzazioni.

Da quanto sopra sono esclusi i lavoratori panettieri ed i camerieri dei bar, caffè, ristoranti, carellisti di stazione e mense del popolo (quest'ultimi se retribuiti a percentuale) per i quali verrà stipulato un accordo a parte.

Per tutti i lavoratori che usufruiscono del vitto in natura l'indennità di contingenza verrà ridotta a tutti gli effetti del 50 % (cinquanta per cento).

4. L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto vota in favore di questa proposta.


Il Segretario del Com.Cons.Reg.Misto
(dott. Luigi Mauro)

- Allegati: - Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Misto in data 14 settembre 1945 -
- Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale Misto di Verona in data 4 settembre 1945 -
- Testo dell'Accordo stipulato in Verona il giorno 4 settembre 1945 tra l'Associazione dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro di Verona.

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO
REGIONE DELLE VENEZIE

L'anno 1945, il giorno 14 del mese di settembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro, per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del comm. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Luigi Mauro, Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Giorgio Fadda.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- Accordo per la concessione di una indennità di contingenza ai dipendenti delle aziende commerciali della Provincia di Verona -

considerato che l'indennità proposta è inferiore a quella già concessa alla stessa categoria di lavoratori nella Provincia di Venezia con ordinanza salariale A.M.G. N.10 in data 21 luglio 1945;

esprime parere favorevole all'approvazione dell'accordo in esame.

Letto, confermato e sottoscritto.

P.c.c.



VARBAL OF MEETING OF
PROVINCIAL JOINT ADVISORY ITALIAN COMMITTEE

The day of 4th Sept '45 in Verona, in the residence of Labour Office - the following members of Provincial Joint Advisory Italian Committee assembled:

Mr. GIUSEPPE TRABUCCHI
Mr. GIOVANNI RIPAMONTI
Mr. GIANFRANCO MILANI

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
EMPLOYERS' REPRESENTATIVE

The Committee considers the agreement concerning the In dennità di contingenza to dependents of Commercial Firms.

This agreement, after the examination, is submitted to the ratification.-

APPROVED

S/ed Giuseppe Trabucchi
President

S/ed Giovanni Ripamonti
Vice-President

S/ed Gianfranco Milani
Employers' Representative

4012

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE ITALIANO
CONSULTIVO MISTO

Addì 4 settembre 1945 in Verona, presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, si sono riuniti i seguenti membri del C.P.I.C.M.:

Avv. GIUSEPPE TRABUCCHI

Presidente

Sig. GIOVANNI RIPAMONTI

Vice Presidente

Dr. GIANFRANCO MILANI

Rappresentante datori di lavoro

Viene sottoposto al Comitato l'accordo riguardante l'indennità di contingenza per i dipendenti dalle aziende commerciali che, previo esame, viene proposto per la ratifica!-

Per approvazione

IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe Trabucchi

IL VICE PRESIDENTE

Sig. Giovanni Ripamonti

RAPPRESENTANTE DATORI DI LAVORO

Dr. Gianfranco Milani

4021

AGREEMENT CONCERNING THE INDENNITA' DI CONTINGENZA TO
DEPENDENTS OF COMMERCIAL FIRMS OF VERONA PROVINCE

The 4th Sept 1945 in Verona, in the residence of Labour Office.-

In the presence of the representative of Labour Office -
Mr. VINCO Giuseppe

b e t w e e n

Tradesmen Union of Verona Province, represented by Mr. RIMINI Eros and ZANESI Orlando - Vice-Presidents - with the attendance of Mr. CAPRA Dante and PIVETTA Carlo councillors and Mr. PANICERI Clemente secretary

a n d

Chamber of Labour of Verona, represented by Mr. GIOVANNI RIPAMONTI, PIETRO ROCCO AND LUIGI BACCICONI Secretaries, has agreed as follows:

- I - effective from 1st Aug 1945, a monthly indemnity of cost of living to workers depending on commercial Firms in Verona Commune and Province, only for working day, has granted.

This indemnity has granted as follows:

A - to workers of any age (male and female) receiving family allowances for depending sons, L.2700.= monthly.

B - to male workers of any age receiving family allowances, without sons but with a depending person L.2300.= monthly.

C - to male workers not enjoying family allowances above 18 years of age L.1400 monthly.

D - to male workers not enjoying family allowances under 18 years of age L. 600 monthly.

To female personnel of cat. B - C - D, the above mentioned sums are reduced of 20%.

The comparison per day of monthly above mentioned sums, appears dividing this sums in 25 parts.

- 2 - The indennità di contingenza of the preced. art., contains; from 1st Aug '45 the war indemnity (L.20 per day to whom receives family allowances) established by decree 5th January '45.
- 3 - The indennità di contingenza does not form integral part of the rewards, except only for annual effectively kept holidays and the weekly holidays. It is free from any providence, social and insurance contributions.
- 4 - The indennità di contingenza as the present agreement, contains any contributions as carovita after the 25th April '45, except those integrant increases already made or in course of stipulation between the two organizations.

- 2 -

- 5 - Are excluded bakers and men of bars, coffee-houses and hotels and ambulant men of the railway Station and messes people (these last men if paid with a percentage) for that a separate agreement will be paid.
- 6 - to workers paid foods in kind, the in dennità; di contingenza will be reduced of 50%.=

Verona, the 4th sept 1945

f. TRADESMEN UNION

f. CHAMBER OF LABOUR

1009

ACCORDO ISTITUTIVO DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI
DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

L'anno 1945 il giorno 4 settembre in Verona presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.-

alla presenza dell'Ufficio Provinciale del Lavoro rappresentata
dall'Avv. Vinco Giuseppe

f r a

l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Verona rappresentata dai Vice Presidenti Rag. Rimini Eros e Zanesi Orlando assistiti dai consiglieri Rag. Capra Dante e Rag. Pivetta Carlo e Segretario Dr. Panice-ri Clemente

e

La Camera del Lavoro di Verona, rappresentata dai Segretari Generali Giovanni Ripamonti, Pietro Rocco e Luigi Bacciconi si è convenuto e stipulato quanto in appresso:

1° - Con effetto dal 1° agosto 1945 è istituita una indennità mensile di caro vita da corrispondere ai lavoratori dipendenti delle aziende Commerciali del Comune di Verona e Provincia, per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.-

Tale indennità è stabilita nella seguente misura:

- A) - Ai lavoratori di qualunque età e sesso che percepiscono gli assegni familiari per i figli a carico L. 2700 mensili (duemilasettecento)
- B) - Ai lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono assegni familiari senza figli ma con persona a carico L. 2300 mensili (duemila trecento)
- C) - Ai lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, di età superiore ai 18 anni L. 1400 mensili (millequattrocento)
- D) - Ai lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, di età inferiore ai 18 anni L. 600 mensili (seicento)

Per il personale femminile delle categorie B) C) D) gli importi come sopra stabiliti vengono ridotti in ragione del 20% (venti per cento).-

= 2 =

Il ragguaglio a singola giornata delle quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime.-

- 2° - L'indennità di contingenza di cui all'art. precedente assorbe, a far tempo dal 1° agosto 1945 l'indennità di guerra (L.20 al giorno per chi usufruisce degli assegni familiari) istituita con decreto 5 gennaio 1945.-
- 3° - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante delle retribuzioni ad alcun effetto.- Si farà eccezione soltanto per il periodo annuale di ferie effettivamente godute, e per quello relativo alle festività infrasettimanali.- Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale sociale ed assicurativo.-
- 4° - L'indennità di contingenza di cui al presente accordo, assorbe tutte le retribuzioni accordate come caro vita dopo il 25 aprile 1945, fatta esclusione per quegli aumenti integrativi stipulati ogni corso di stipulazione fra le due organizzazioni.-
- 5° - Dal presente accordo sono esclusi i lavoratori panettieri ed i camerieri dei bar caffè ristoranti, ecellisti di stazione e mense del popolo (quest'ultimi se retribuiti a percentuale) per i quali verrà stipulato un accordo a parte.-
- 6° - Per tutti i lavoratori che usufruiscono del vitto in natura l'indennità di contingenza verrà ridotta a tutti gli effetti del 50% (cinquanta per cento).-

Verona, 4 settembre 1945

p. L'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCianti

p. LA CAMERA DEL LAVORO

[Handwritten signatures and initials for the Association of Merchants]

[Handwritten signature for the Chamber of Labor]

MINISTERO DEL LAVORO
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

VERONA

Via XX Settembre, 9 - Telefono 30-63

UFFICIO LEGALE

Protocollo N. 10096

AM/lb

Risposta al foglio N.

del

OGGETTO: Tariffe salariali. -

Verona, li

12 OTT 1945

TO: LABOUR OFFICE
REGION XII

PADOVA

In risposta alla Vostra lettera del 4 corr. mese protocollo n° R12/LA/107.02 Vi comuniciamo i dati richiesti. -

EDILIZIA

	Paga base	Indenn. Stagion.	Indenn. Conting.	Totale	Per ogni persona a carico
Operai specializzati con persone a carico	8.75	6.25	14.25	29.25	1.80
Manovali sopra i 18 anni con persone a carico	6.90	4.10	14.25	25.25	1.80

INDUSTRIA MECCANICA

	Paga base	Indenn. Conting.	Totale	Per ogni persona a carico
--	-----------	------------------	--------	---------------------------

REGION XII
PADOVA
Risposta al foglio N. _____
del _____

OGGETTO: Tariffe salariali.-

In risposta alla Vostra lettera del 4 corr. mese protocollo n° R12/LA/107.02 Vi comunicano i dati richiesti.-

Citare nella risposta il numero del foglio, l'Ufficio e trattare un solo argomento.

EDILIZIA

	Paga base	Indenn. Stagion.	Indenn. Conting.	Totale	Per ogni persona a carico
Operai specializzati con persone a carico	8.75	6.25	14.25	29.25	1.80
Manovali sopra i 18 anni con persone a carico	6.90	4.10	14.25	25.25	1.80

INDUSTRIA MECCANICA

	Paga base	Indenn. Conting.	Totale	Per ogni persona a carico
Operai specializzati con persone a carico	9.05	14.25	23.30	1.80
Manovali sopra i 18 anni con persone a carico	6.90	14.25	21.15	1.80



IL DIRETTORE PROVINCIALE

Bruno Zera-

OFFICIO ECONOMICO DEL CENTRO

AELCO INC.

Abstract

2150

CONCLUSION

[illegible]

Miss Stevenson

UFFICIO DEL LAVORO VERONA

OGGETTO: Tariffe Salariali

In risposta alla nota n. 107.02 comuniciamo i dati richiesti:

EDILIZIA

a) Operai specializzati, con persona a carico	L. 8.75
Paga base oraria	" 8.25
Indennità stagionale oraria	" 14.25
Indennità contingenza oraria	
Totale...	<u>L. 29.25</u>

Più per ogni persona a carico

b) Manovali, superiori di età ai 16 anni	L. 6.90
con persona a carico. Paga base oraria	" 4.10
Indennità stagionale oraria	" 14.25
Indennità contingenza oraria	<u>L. 25.25</u>
	L. 1.80

Più per ogni persona a carico

INDUSTRIA MECCANICA

a) Operai specializzati, con persona a carico	L. 9.05
Paga base oraria	" 14.25 1/4
Indennità Contingenza oraria	<u>L. 23.30</u>
	L. 1.00 1/4

In più per ogni persona a carico

b) Manovali, superiori di età ai 16 anni	L. 6.90
con persona a carico. Paga base oraria	" 14.25 1/4
Indennità contingenza oraria	

107.02

OGGETTO: Tariffe Salariali

In risposta alla nota n. 107.02 comunichiamo i dati richiesti:

EDILIZIA

a) Operai specializzati, con persona a carico
 Paga base oraria
 Indennità stagionale oraria
 Indennità contingenza oraria

L. 8.75
 " 6.25
 " 14.25

Totale... L. 29.25

Più per ogni persona a carico

b) Manovali, superiori di età ai 18 anni
 con persona a carico. Paga base oraria
 Indennità stagionale oraria
 Indennità contingenza oraria

L. 6.90
 " 4.10
 " 14.25
L. 25.25
 L. 1.80

Più per ogni persona a carico

INDUSTRIA MECCANICA

a) Operai specializzati, con persona a carico
 Paga base oraria
 Indennità Contingenza oraria

L. 9.05
 " 14.25 ¹¹⁴
L. 23.30

In più per ogni persona a carico

L. 1.80 ^{114,10}

b) Manovali, superiori di età ai 18 anni
 con persona a carico. Paga base oraria
 Indennità di contingenza oraria

L. 6.90
 " 14.25 ¹¹⁴
L. 21.15

In più per ogni persona a carico

L. 1.80 ^{114,10}

Aut. 6

0 2 9 9

CO CO